

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 571

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

(Esercizio 2020)

Comunicata alla Presidenza l'8 giugno 2022



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

2020

Determinazione del 31 maggio 2022, n. 61



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

2020

Relatore: Consigliere Leonardo Venturini

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati la
dottoressa Sonia Mangia



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 maggio 2022;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha istituito Equitalia S.p.a.;

visto l'art. 1, commi da 1 a 3 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che ha disposto, dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia, ad esclusione di Equitalia-Giustizia S.p.a. e la contestuale istituzione dell' Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, strumentale all'Agenzia delle entrate, subentrante, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali delle società del Gruppo Equitalia estinte;

visto l'art. 8 dello statuto dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con d.p.c.m. 5 giugno 2017, che prevede la sottoposizione al controllo della Corte dei conti della gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958 n. 259;

visto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2020 del succitato Ente, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Agenzia e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;



CORTE DEI CONTI

udito il relatore Consigliere Leonardo Venturini e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2020 dell'Agenzia delle entrate- Riscossione;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'articolo 7 della citata l. n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze, il rendiconto generale - corredato delle relazioni degli organi amministrativo e di controllo - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della citata l. n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il rendiconto generale per l'esercizio 2020 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione- corredato delle relazioni degli organi amministrativo e di controllo - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

RELATORE

Leonardo Venturini

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci

DIRIGENTE
Fabio Marani

Depositato in segreteria

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. ASSETTO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO DELL'ENTE	2
2. GLI ORGANI.....	8
3. IL PERSONALE	11
3.1 L'attuazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il controllo interno.....	14
3.2 Piano per la prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di trasparenza .	14
3.3 Stato di informatizzazione dell'Ente	16
4. L'ATTIVITÀ istituzionale.....	17
4.1 L'attività di riscossione: riferimenti normativi	17
4.1.1 L'andamento dell'attività di riscossione al 31 dicembre 2020.....	23
4.2 Il contenzioso.....	25
4.3 Cenni sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	26
5. ADEMPIMENTI AD OBBLIGHI DI LEGGE	27
5.1 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)	27
5.2 L'attività negoziale: gli acquisti centralizzati	28
6. IL BILANCIO DI ESERCIZIO	30
6.1 Risultati complessivi della gestione.....	31
6.2 Lo stato patrimoniale	32
6.3 Conto economico	37
6.4 Il rendiconto finanziario	44
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	48

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Numero sedute degli organi	10
Tabella 2 - Spesa per gli organi	10
Tabella 3 - Consistenza del personale	11
Tabella 4 - Costo del personale	13
Tabella 5 - Premi erogati al personale nel 2021 per l'attività lavorativa svolta nel 2020.....	13
Tabella 6 - Schema nazionale di incassi da ruolo al 31 dicembre 2020	23
Tabella 7 - Schema regionale di incassi da ruolo al 31 dicembre 2020.....	23
Tabella 8 - Risultati complessivi della gestione.....	31
Tabella 9 - Stato patrimoniale	32
Tabella 10 - Stato patrimoniale riclassificato	34
Tabella 11 - Conto economico	38
Tabella 12 - Conto economico riclassificato	39
Tabella 13 - Rendiconto finanziario.....	45

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - L'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020....	7
--	---

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della l. 21 marzo 1958, n. 259, sui risultati del controllo eseguito in base all'art. 2 della medesima legge, sulla gestione per l'esercizio finanziario 2020, di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulle principali vicende intervenute successivamente.

Il precedente referto concernente la gestione del 2019 è stato deliberato da questa Sezione con determinazione 25 gennaio 2022, n. 10, pubblicata in Atti parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 536.

1. ASSETTO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

L'Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche "Ente") è un ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate, istituito a decorrere dal 1° luglio 2017, in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

L'Ente è subentrato, a titolo universale, a decorrere dal 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle disciolte società del Gruppo Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.a), cancellate d'ufficio dal registro delle imprese e dichiarate estinte. A partire dalla medesima data svolge, pertanto, le funzioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società da essi partecipate, ad oggi su tutto il territorio nazionale.

L'Ente persegue l'obiettivo primario di favorire il regolare adempimento dei contribuenti in modo da garantire, al contempo, l'esatta osservanza della legge, la massima efficienza della propria organizzazione e la corretta percezione della funzione delle entrate pubbliche come vantaggio esclusivo della collettività; opera con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti, tra i quali quelli di cui all'atto aggiuntivo previsto all'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 193 del 2016 e garantendo, altresì, la trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Con riferimento all'anno 2020, dalle attività della Società è stata esclusa la Sicilia dove, fino ad ottobre 2021, ha operato una società regionale, la Riscossione Sicilia S.p.a., nella quale, comunque, Agenzia delle entrate- Riscossione deteneva in via diretta una partecipazione di minoranza. A tal proposito si precisa che in attuazione dell'art. 1, comma 1090 della legge 30 dicembre 2020, n. 178¹ (legge di bilancio 2021), l'art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d.

¹ In particolare, l'art. 1, comma 1090 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha dettato disposizioni in materia di riassetto della riscossione nel territorio siciliano disponendo la possibilità del subentro, con l'esercizio delle relative attività di riscossione, di Agenzia delle entrate- Riscossione alla suddetta società; al fine di favorire la sostenibilità economica dell'operazione, è stata altresì, prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale fino a 300 milioni di euro, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro.

decreto “sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, con decorrenza dal 30 settembre 2021, lo scioglimento di detta società, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Quindi, dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge della medesima Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, è stato affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest'ultima, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione siciliana, la stessa Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a., acquisendo alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità, il personale in servizio. La conseguente riorganizzazione, che ha riguardato 669 dipendenti² e 9 sportelli dislocati sul territorio dell'Isola, ha previsto la costituzione della nuova Direzione regionale Sicilia.

L'inquadramento fiscale dell'Ente, nell'esercizio in esame, è disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità³, deliberato dal Comitato di gestione in data 18 aprile 2019 e approvato dal Mef il 24 maggio 2019, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Come evidenziato nel precedente referto, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio gestionale dell'Ente:

- l'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159, aveva previsto da parte di Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione, l'erogazione all'ente strumentale Agenzia delle entrate- Riscossione, per il triennio 2016-2018 di un contributo in conto di esercizio per il raggiungimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 1, commi 326, 327 e 328, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019) ha previsto, per il triennio 2019-2021, l'erogazione della quota del succitato contributo non fruito nel triennio precedente, in base all'andamento dei proventi registrati nel bilancio annuale, il cui importo massimo è fissato in 70 milioni per l'anno

² Si precisa che al 31 dicembre 2020 il personale a tempo indeterminato in servizio nella Riscossione Sicilia S.p.a. era di 674 unità con un costo di 34.696 (mgl).

³ Cfr. l'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede “1. L'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale. 2. La normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del d.l. n. 193 del 2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia”.

2019; 20 milioni per l'anno 2020; 10 milioni per l'anno 2021;

- successivamente, alla luce degli effetti sulla gestione dell'Ente determinati dalle misure normative adottate per l'emergenza sanitaria ed economica in atto, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per la cui trattazione si rinvia ai paragrafi successivi, il contributo *de quo* è stato integrato, anche per il triennio 2020-2022, dapprima dall'art. 155 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura dell'importo massimo di 300 milioni e successivamente dalla l. n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) fino alla quota di 450 milioni, così ripartiti: 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per il 2021 e 38 milioni per il 2022. Si osserva, altresì, che la parte eventualmente non fruita del contributo previsto per l'anno 2020 costituisce la quota incrementale erogabile per il 2021 e, parimenti, per il 2022 e che l'erogazione del contributo può essere effettuata in acconto per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, oltre che a saldo all'approvazione del bilancio annuale.

Il nuovo ente pubblico economico ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

L'attività dell'Ente è regolata dal citato d.l. n. 193 del 2016, nonché, come stabilito dall'art. 1, comma 6 dello stesso decreto, dallo statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

Lo statuto⁴, vigente nel 2020, è stato approvato con d.p.c.m. 5 giugno 2017⁵.

All'Ente, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze (Mef) fino al dicembre 2021, è attribuita la titolarità della riscossione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248. A tal proposito l'art. 1, comma 13, del citato d.l. n. 193 del 2016, prevede, annualmente, la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione

⁴ Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.

⁵ A tal proposito si precisa che nel corso del 2021, in ragione del citato subentro dell'Ente nello svolgimento delle funzioni della riscossione nella Regione siciliana, è stato emanato con d.p.c.m. del 30 settembre 2021, il nuovo Statuto, oggetto di modifiche deliberate dal Comitato di gestione nelle sedute del 26 giugno e del 17 settembre 2021.

assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e i compiti connessi, nel rispetto del conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria. L'atto aggiuntivo relativo al 2020 è stato siglato in data 4 dicembre 2020.

L'art. 1, comma 14 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", ha riformato il d.l. n. 193 del 2016, prevedendo, oltre ad importanti novità in materia di riscossione, per la cui trattazione si rinvia a quanto di seguito esposto, un cambiamento nella *governance* di controllo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Le funzioni di indirizzo operativo dell'Ente sono state attribuite direttamente all'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione di riscossione che ne monitora costantemente l'attività. Ciò al fine di incrementare l'efficienza dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti.

Inoltre, la nuova *governance* favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie, finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso.

Si osserva altresì che, in recepimento delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022, è stata avviata un'ulteriore attività di revisione degli atti generali che regolamentano il funzionamento e l'attività dell'Ente per i quali, allo stato attuale, non si è ancora concluso l'*iter* di approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti⁶.

Nel 2020, sono organi dell'Ente il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori.

La sede centrale di Agenzia delle entrate-Riscossione è ubicata in Roma. A tal proposito si precisa che la suddetta sede, come pure la maggior parte delle sedi decentrate, non è di proprietà dell'Ente ma in regime di locazione e i relativi costi sostenuti nell'esercizio 2020 sono stati pari ad euro 26.203.747, importo che, come per i precedenti esercizi, comprende anche le spese condominiali.

Per quanto attiene all'assetto organizzativo, adottato dal Comitato di gestione nella seduta del 27 settembre 2017, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel corso dell'esercizio in esame, è articolata:

- in strutture centrali costituite da Direzioni centrali (*Internal audit*, Affari legali, Relazioni

⁶ In particolare, secondo quanto comunicato dall'Ente in fase istruttoria, il Comitato di gestione, nella seduta del 20 gennaio 2022, ha deliberato: - le modifiche allo statuto, che - ai sensi dell'art. 1, comma 5bis, del d.l. n. 193 del 2016 - sono state trasmesse per l'approvazione al Ministero dell'Economia e delle finanze; - le modifiche al regolamento di amministrazione e al Regolamento di contabilità che - trasmesse all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 5ter, del d.l. n. 193 del 2016 - sono state approvate in data 24 gennaio 2022 subordinatamente all'approvazione delle modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione di Agenzia delle entrate e dello statuto di Agenzia delle entrate-Riscossione da parte del sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

esterne e *governance*, Amministrazioni finanza e controllo) e Aree (Innovazione e servizi operativi, Riscossione e Risorse umane ed organizzazione); quest'ultime articolate in Direzioni, con funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento e servizi di gestione accentrata; in particolare all'Area riscossione fanno capo le strutture di coordinamento denominate Rete territoriale Nord e Rete territoriale Sud;

- nelle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna Regione, con eccezione della Regione siciliana e della regione Valle d'Aosta, accorpata nella Direzione regionale Piemonte, che operano a livello di aree territoriali su base provinciale, alle quali fanno capo gli sportelli per l'erogazione dei servizi ai contribuenti.

Si rileva, infine, che gli elementi fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo, coerente con il modello di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sono i seguenti:

- l'individuazione delle aree di rischio, ricorrendo alla mappatura delle attività cosiddette "sensibili";
- l'indicazione del responsabile del processo (*process owner*), in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
- la proceduralizzazione delle relative attività, con l'individuazione di specifici protocolli, aggiornati periodicamente, a presidio delle aree di rischio individuate;
- la previsione di un sistema di controlli interni, volto a prevenire la commissione di reati, con conseguente sistema sanzionatorio.

Si fa presente che, con determinazione del Presidente n. 10 del 23 giugno 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021, è stato approvato il nuovo Funzionigramma e il Modello organizzativo dell'Ente⁷, successivamente modificato con determinazione del Presidente n. 17 del 13 settembre 2021. A tale proposito si segnala che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il Modello organizzativo dell'Ente è stato ulteriormente modificato con l'istituzione della Direzione regionale Sicilia, classificata nel *Cluster Medio*, a seguito del trasferimento, di cui si è detto, delle attività di riscossione da svolgersi sul territorio della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito nella l. n. 106 del 2021. La Direzione regionale Sicilia è stata attribuita alla Rete territoriale Sud, mentre la Direzione regionale Marche è stata attribuita alla Rete territoriale


⁷ Si segnalano le seguenti modifiche nell'ambito della Direzione Risorse Umane: 1) istituzione, a diretto riporto del Direttore Risorse Umane, dell'Ufficio *Performance Management*; 2) Settore Gestione Risorse Umane: - ridenominazione dell'Ufficio Formazione e Sviluppo in Ufficio Formazione e Selezione - istituzione dell'Ufficio Gestore del Personale, con eliminazione dell'Ufficio Gestione Strutture Centrali e Selezione e dell'Ufficio Gestione Strutture Reti Territoriali.

Nord.


Ai fini della presente relazione, di seguito si rappresenta la struttura organizzativa dell'Ente al 31 dicembre 2020.

Grafico 1 - L'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020

Strutture centrali



Strutture regionali



Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

2. GLI ORGANI

Fino al 1° gennaio 2022, data dell'entrata in vigore della citata riforma prevista dalla legge di bilancio 2022, l'art. 4 dello statuto approvato dal d.p.c.m. 5 giugno 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, indicava i seguenti organi:

- il Presidente;
- il Comitato di gestione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Presidente

Il Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che presiede il Comitato di gestione, è il Direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 5 dello statuto), nominato con d.p.r. ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Nel caso di assenza dal servizio, di impedimento temporaneo o di cessazione a qualunque titolo dell'incarico da direttore dell'Agenzia delle entrate, l'incarico di presidente dell'Agenzia è assunto dal dirigente di vertice dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello statuto.

Il Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché Presidente dell'Ente, è stato nominato con d.p.r. del 12 settembre 2018; l'incarico si è concluso in data 9 dicembre 2019, per effetto dello *spoilsystem*, a seguito dell'insediamento del nuovo Governo.

Nelle more della nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'incarico del Presidente dell'Agenzia è stato svolto dal Presidente vicario *ff.* Successivamente, con d.p.r. del 31 gennaio 2020 è stato nominato, a decorrere dalla medesima data, il nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate, che ha assunto, altresì, la carica di Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; anche successivamente all'insediamento del nuovo Governo, il suddetto incarico è stato confermato, con d.p.r. del 18 maggio 2021.

Allo stato attuale, l'art. 1 comma 3 del d.l. n. 193 del 2016, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) e b) della citata legge di bilancio 2022, ha sostituito, come organo dell'Ente, la figura del Presidente con quella del Direttore, sempre coincidente con la persona del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pur mantenendo inalterato il ruolo dello stesso nel presiedere il Comitato di gestione.

Comitato di gestione

Ai sensi dell'art.1, comma 4, del citato decreto legge n. 193 del 2016, il Comitato di gestione era composto dal Presidente dell'Ente e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti.

I due componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Gli stessi, comunque, decadono in caso di cessazione dall'incarico di dirigente dell'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi di sostituzione, il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del Comitato di gestione.

Nel corso del 2019 i due componenti in carica erano stati nominati con delibera del 26 giugno 2017 e sono rimasti in *prorogatio* fino al 29 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40; successivamente sono stati nominati i due nuovi componenti con delibera del Comitato di gestione n. 29 del 30 ottobre 2020, entrambi poi sostituiti a seguito del loro collocamento in quiescenza rispettivamente a decorrere dal 1° maggio 2021 e dal 31 gennaio 2022.

Al Presidente e ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 del d.l. n. 193 del 2016 e confermato successivamente anche dalla nuova formulazione introdotta dalla legge di bilancio 2022.

Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, è composto da tre membri effettivi, fra i quali il Presidente, e da due membri supplenti. Il Presidente del Collegio dei revisori è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. I componenti del Collegio, diversi dal Presidente, nonché i relativi supplenti sono nominati uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei revisori legali, fatto salvo quanto disposto all'art. 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una volta sola. I membri del Collegio dei revisori in carica nell'esercizio in esame sono stati nominati con decreto ministeriale del 20 luglio 2017; il relativo incarico è scaduto in data 20 luglio 2020, ma attualmente- secondo quanto comunicato dall'Agenzia - continuano ad

operare in regime di *prorogatio*, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato d.l. n. 23 del 2020.

I compensi annui lordi del Collegio, stabiliti con d.m. del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2018⁸, ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, sono i seguenti:

- euro 40.500 a favore del Presidente del Collegio dei revisori;
- euro 27.000 a favore di ciascun membro.

Per un'ampia trattazione delle attribuzioni e dei compiti svolti dagli organi, si rinvia ai precedenti referti della Corte.

La tabella che segue espone il numero delle sedute tenute dagli organi nell'esercizio in esame, posto a confronto con il 2019.

Tabella 1 - Numero sedute degli organi

Organi	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020
Comitato di gestione	11	13
Collegio dei revisori dei conti	11	13

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

La tabella che segue mostra le spese sostenute per gli organi sociali nell'esercizio in esame e a fini comparativi, nell'esercizio precedente, comprensive dei compensi, delle indennità di carica e del rimborso per missioni.

Tabella 2 - Spesa per gli organi

Organi	2019	2020
Presidente	0	0
Comitato di gestione	0	0
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	40.500	40.500
Componenti del Collegio dei revisori dei conti	55.912 (*)	**54.320
Totale	96.412	94.820

(*) Comprensivi di rimborsi spese per euro 1.912.

(**) Comprensivi di rimborsi spese per euro 320.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

I dati esposti mostrano che gli importi erogati sia nel 2020, sia nell'esercizio precedente, sono in linea con quelli spettanti.

⁸ Gli importi fissati dal decreto ministeriale *de quo* sono comprensivi dei compensi relativi all'incarico di revisore dei conti ed organismo di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

3. IL PERSONALE

Come precisato nei precedenti referti, a decorrere dal 1° luglio 2017, il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, è stato trasferito al nuovo Ente con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata; successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 2021, è stato assorbito, come già precisato, anche il personale della società Sicilia Riscossione S.p.a, costituito da 669 unità.

Per quanto riguarda il reclutamento e la selezione di nuovo personale dipendente, con determinazione n. 17 del 30 giugno 2017 del Commissario straordinario, nominato per gestire la transizione da Equitalia S.p.a. ad Agenzia delle entrate-Riscossione, è stata approvata la relativa procedura da attuarsi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

L'Ente, in sede istruttoria, ha precisato che, ad oggi, non sono state effettuate assunzioni.

Si rileva, altresì, che l'art. 1, comma 14, lett. e) della legge di bilancio 2022, ha inserito il comma 5 quater dell'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 prevedendo testualmente che *“al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra”*.

Nella tabella che segue è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2020, operando un confronto con il 2019.

Tabella 3 - Consistenza del personale

Organico	al 31 dicembre 2019	al 31 dicembre 2020
Dirigenti	72	67
Quadri direttivi III e IV	636	627
Quadri direttivi I e II	806	801
Aree professionali	6.020	5.978
Livello unico	2	1
Totale	7.536	7.474

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

I dati esposti mostrano che il personale in servizio nel 2020 è diminuito di 62 unità, in linea con l'andamento di calo progressivo dell'organico già evidenziato nel precedente referto.

Si precisa, altresì, che al 31 dicembre 2020, non erano in essere contratti di lavoro a tempo determinato o altre tipologie di lavoro flessibili; i costi per consulenze rilevanti ai sensi del d.l.

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, anche nel 2020, come nel 2019, risultano essere pari a zero.

Sotto il profilo organizzativo ed in materia di sicurezza del lavoro, l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha reso necessaria, da parte delle Ente, l'adozione di una serie di azioni e misure finalizzate al contenimento dell'esposizione al rischio biologico per i dipendenti e per l'utenza, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica e precisamente:

-la costituzione, nel mese di febbraio 2020, di un "comitato di crisi", composto dalle figure di responsabilità individuate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (delegati del datore di lavoro e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nonché dai rappresentanti delle strutture organizzative;

-adeguata informativa in tema di contagio Covid e distribuzione di dispositivi di protezione individuali al personale, oltre alla sanificazione degli ambienti;

- ricorso massivo e generalizzato (fino all'80 per cento del personale), già a decorrere da marzo 2020, allo *smart working*, già in fase di sperimentazione nell'Ente a decorrere dal 2019;

- mantenimento dei servizi *front-office* ai contribuenti, previo appuntamento con prenotazione *on line*.

Si rileva, infine, che l'impatto a livello economico, degli acquisti effettuati nel 2020, per fronteggiare l'emergenza Covid, è stato di circa 3,103 milioni.

In merito alla disciplina di settore, sono attualmente in vigore:

- il Ccnl ed il contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla prima alla terza) dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione, di Equitalia-Giustizia S.p.a. e di Riscossione Sicilia S.p.a., sottoscritti il 28 marzo 2018;
- il Ccnl per i dirigenti sottoscritto il 21 luglio 2021⁹.

Si espone di seguito il costo per il personale sostenuto dall'Ente nel periodo di esercizio in esame, e a fini comparativi, nell'esercizio precedente.

⁹ Nell'esercizio in esame era ancora vigente il Ccnl sottoscritto nel lontano 19 dicembre 2008.

Tabella 4 - Costo del personale*(dati in mgl)*

	2019	2020	Variazione assoluta
Salari e stipendi	345.144	338.748	-6.396
Oneri sociali	124.737	120.852	-3.885
TFR	1.740	1.681	-59
Trattamento di quiescenza e simili	6.769	6.623	-146
altri costi del personale	17.721	17.529	-192
Totale	496.111	485.433	-10.678

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

I costi per il personale sostenuti nel 2020 sono pari a 485,433 milioni e ricomprendono principalmente le retribuzioni e le parti variabili connesse, tra cui l'adeguamento degli oneri per premi maturati e degli oneri sociali maturati sulle stesse competenze. Si segnala, infine, che a seguito dell'emanazione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non hanno dato luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La tabella che segue illustra l'ammontare dei premi distribuiti al personale, dirigente e non dirigente, nel mese di giugno 2021 con riferimento all'attività svolta nell'anno 2020, a seguito dell'attività di verifica e consuntivazione del livello di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, effettuata in data 22 aprile 2021 dal Comitato composto dal responsabile della Direzione centrale amministrazione, finanza e controllo e dal responsabile della Direzione centrale *Internal Audit*¹⁰.

Tabella 5 - Premi erogati al personale nel 2021 per l'attività lavorativa svolta nel 2020

Personale	Tipologia di premio	Importo
Dirigenti	Management By Objectives (MBO)*	952.219
non Dirigenti	Sistema incentivante (S.I./MBO)**	5.039.579
	Premio aziendale di produttività (VAP)***	18.180.483
Totale		24.172.281

*L'MBO (*Management by Objectives*) rappresenta il sistema di assegnazione degli obiettivi annuali individuali, il cui livello di conseguimento è correlato all'erogazione della parte variabile di retribuzione del dirigente.

**Il Sistema incentivante è rivolto a tutta la popolazione aziendale non appartenente alla categoria dei dirigenti. Correla il livello di conseguimento di specifici obiettivi annuali all'erogazione dei premi individuali. Alcuni quadri direttivi, in ragione del ruolo ricoperto, sono destinatari di MBO e non di premio incentivante.

***Il VAP (premio aziendale) è un istituto previsto contrattualmente dall' art. 43 del CCNL del 28 marzo 2018 ed è rivolto a tutta la popolazione aziendale ad eccezione della categoria dei dirigenti. Viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale ed è correlato al conseguimento di obiettivi aziendali relativi ad incrementi della produttività del lavoro e al miglioramento dei risultati economici dell'azienda.

¹⁰ Come precisato dall'Ente, i premi erogati al personale vengono rilevati nella voce di conto economico "Costi per il personale nell'esercizio di maturazione", in particolare nelle voci di dettaglio "salari e stipendi" e "oneri sociali" (per la parte relativa agli oneri previdenziali di competenza). Tale voce include le competenze maturate nell'anno, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili, che ricomprendono anche i suddetti premi, e dagli oneri sociali.

3.1 L'attuazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il controllo interno

Come già evidenziato nel precedente referto, il Comitato di gestione dell' Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato la nuova versione del codice etico con delibera del 27 giugno 2019 e quella del modello organizzativo, in coerenza con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, con successiva delibera del 25 luglio 2019.

In particolare, le funzioni di vigilanza di cui all' art. 6, comma 1. lett. b del citato d.lgs. n. 231 del 2001 sono svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente.

Il sistema di controllo interno si articola in:

- controlli di primo livello svolti dalle singole strutture organizzative in relazione alle attribuzioni assegnate che si concretizzano in controlli di tipo gerarchico, di tipo informatico e di *back office*;
- controlli di secondo livello svolti dalle strutture di governo, indirizzo e controllo nonché da tutti i responsabili di struttura;
- revisione interna che valuta e monitora in maniera sistematica l'efficacia dell'attività svolta dalla Direzione centrale *Internal Audit*, articolata in un settore "*Audit operativo e compliance*" e in un ufficio "*Risk Management e Audit ICT*".

Questa Corte raccomanda un'attenta vigilanza sull'efficacia di tali controlli e sul loro rafforzamento.

3.2 Piano per la prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di trasparenza

L' Agenzia delle entrate-Riscossione, per la sua natura giuridica di ente pubblico economico, rientra tra i soggetti di cui all' art. 2 bis, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed è quindi soggetto all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato nominato con determinazione del 29 giugno 2017 del Commissario straordinario per l'avvio dell'Ente.

Nella riunione del 28 gennaio 2020 il Comitato di Gestione ha approvato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT o Piano) 2020-2022.

Nell'ambito delle misure di prevenzione trasversali, con determina del Presidente n. 4 del 21 febbraio 2020 è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività extra lavorativi da parte dei dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione" che fissa i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente per lo svolgimento di incarichi ed attività del personale dipendente, estranei all'esecuzione del contratto di lavoro, nonché le disposizioni finalizzate ad assicurare la trasparenza, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Nella riunione del 25 marzo 2021 il Comitato di Gestione ha approvato la relazione annuale 2020 presentata dal RPCT, nonché il PTPCT 2021-2023.

Infine, il RPCT ha presentato al Comitato di gestione, nella riunione del 20 gennaio 2022, la relazione annuale 2021, redatta sempre ai sensi della legge n. 190 del 2012 e s.m.i.

Relativamente all'adozione del PTPCT 2022-2024, con la delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, l'ANAC ha differito al 30 aprile 2022 il termine annuale indicato dall'art. 1, c. 8, della l. n. 190 del 2012 per l'adozione dei Piani per tutti i soggetti a cui la norma si applica.

Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del citato d.l.gs. n. 33 del 2013, premesso che il RPCT svolge stabilmente, nell'ambito delle funzioni istituzionalmente assegnate (art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013), l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento, verificando periodicamente la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, si evidenzia che:

- i Piani per la prevenzione della corruzione adottati, i relativi aggiornamenti, unitamente alle Relazioni annuali predisposte, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della l. 6 novembre 2012, n. 190, dal Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- lo stesso dicasi per la precedente relazione della Corte dei conti, relativa all'esercizio 2019.

In base a indicazioni fornite dall'ANAC, l'Organismo di vigilanza ha rilasciato il 13 luglio 2020 e il 24 giugno 2021, il documento di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, rispettivamente, al 30 giugno 2020, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 213 del 2020, e al 31 maggio 2021, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 294 del 2021.

Infine, il Comitato di gestione, il 29 ottobre 2020, ha approvato il “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato” che disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio presso l’Ente di tale diritto e del predetto diritto all’accesso documentale.

3.3 Stato di informatizzazione dell’Ente

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato sin dal 2015 un programma d’iniziativa, denominato “Agenda Digitale AdeR”, orientato a innovare i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi ed a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo dei servizi digitali.

Nell’ambito delle iniziative previste nei Piani triennali per l’informatica nella PA, predisposti nel tempo dall’Agenzia per l’Italia Digitale e realizzate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, oltre all’adesione alle piattaforme SPID e pagoPA, si segnalano:

- l’incremento progressivo del livello di accessibilità dei servizi digitali nella gestione dei processi;
- il completamento a fine 2020 del percorso di adeguamento a pagoPA di tutti i documenti emessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, con l’inserimento del modulo di pagamento cartaceo a norma pagoPA, in sostituzione del bollettino RAV;
- l’adozione del *login* “Entra con CIE” (carta d’identità elettronica), a partire da gennaio 2021;
- l’adesione alla piattaforma ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente, tramite la sottoscrizione nel 2021 di un accordo con il Ministero dell’interno per la fruizione dei dati;
- l’adesione alla piattaforma IO, con la società PagoPA s.p.a;
- l’entrata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nel gruppo di lavoro attivato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e da PagoPA s.p.a., per la realizzazione della piattaforma unica di notifiche digitali, iniziativa che rientra tra le linee progettuali del PNRR.

4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 L'attività di riscossione: riferimenti normativi

L'attività di riscossione è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di ripetute revisioni, in un'ottica di rateazione delle riscossioni in presenza di gravi situazioni di difficoltà economica o di momentanea carenza di liquidità dei contribuenti, nonché di compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti (certi, liquidi ed esigibili) maturati nei confronti della pubblica Amministrazione. Avendo diffusamente trattato tutti gli interventi normativi adottati in tale ambito nel precedente referto, si rinvia a quanto già esposto.

Si evidenzia che nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid-19, sono contenute ulteriori misure che hanno prodotto importanti riflessi sull'attività di riscossione. Nel dettaglio:

- il c.d. "decreto cura Italia" (d.l. del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27), ha determinato:
 - i. la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
 - ii. la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
 - iii. il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" e della "definizione agevolata delle risorse UE", scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- il c.d. "decreto rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020 n. 77), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal "decreto cura Italia", ne ha integrato le misure, prevedendo:
 - i. per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno entro il termine ultimo del 10

- dicembre 2020;
- ii. per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) per le somme ancora dovute;
 - iii. per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l'estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
 - iv. la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 *bis* del citato d.p.r. n. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- il c.d. "decreto agosto" (d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 2020, n. 159;
- il c.d. "decreto ristori" (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare:
- i. differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 scadute della "rottamazione ter", del "saldo e Stralcio" e della "definizione agevolata delle risorse UE"., in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal "decreto rilancio";
 - ii. estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
 - iii. per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la

- temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
- iv. per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
 - v. entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
 - vi. possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della "prima rottamazione" (d.l. n. 193 del 2016) e della "rottamazione-bis" (d.l. n. 148 del 2017), di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602 del 1973) per le somme ancora dovute;
 - vii. il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione; del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
 - viii. la proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti presso i terzi;
 - ix. la sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5 mila euro;
 - x. l'annullamento, previsto dall'art. 4, comma 4 del provvedimento, dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del "decreto sostegni" (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che

hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

- il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "decreto sostegni" (d.l. 22 marzo 2021, n. 41), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione. In particolare:
 - i. l'art. 4, comma 1, lett. b) ha previsto una modifica delle scadenze entro cui effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 e precisamente, per mantenere i benefici della "rottamazione ter":
 - ii. per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021;
 - iii. per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "ultimo" per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è stato differito al 30 novembre 2021¹¹;
 - iv. se il pagamento non fosse avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si sarebbe perfezionata e i versamenti effettuati sarebbero stati considerati a titolo di acconto sulle somme dovute;
 - v. inoltre, i soggetti decaduti dalla "rottamazione-ter" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non potevano beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal "decreto rilancio" (d.l. n. 34 del 2020), potevano comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602 del 1973;
- il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni -bis) convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,

¹¹ Si precisa che per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del d.l. n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. In particolare:

- è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, prevedendo che i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’allegato 1 del d.p.c.m. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, potevano essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021;
- sono state sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive. In pratica, per effetto di tale ultima disposizione, l’attività di notifica delle nuove cartelle di pagamento è ripresa, in maniera graduale, a partire dal 1° settembre 2021. Terminato il periodo di sospensione, entro la scadenza del 30 settembre 2021 bisognava eseguire il versamento delle somme congelate nel corso dell’ultimo anno, che potevano essere pagate in un’unica soluzione o mediante rateizzazione presentando domanda all’Agenzia delle entrate- Riscossione;
- il d. l. 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n.215 nell’ambito delle misure urgenti assunte in materia economica e fiscale, ha previsto i seguenti ulteriori interventi:
 - i. per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) sono da corrispondere nella misura del 3 per cento delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo;

- ii. per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, nonché la possibilità di essere riammessi alla dilazione originaria effettuando il pagamento della rate dovute entro il 31 ottobre 2021.
 - iii. riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e 2021 nei tempi stabiliti dal "decreto sostegni - bis". Il termine ultimo per pagare in unica soluzione le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 e 2021, è stato fissato al 9 dicembre. Per il pagamento entro questo nuovo termine il decreto ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. Pertanto, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro martedì 14 dicembre 2021.
- La l. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022) ha previsto importanti novità in materia di riscossione. In particolare, oltre ad un cambiamento nella *governance* dell'Ente e nel sistema di controllo e alla modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione, per la cui trattazione si rinvia ai rispettivi paragrafi del presente referto, è prevista l'estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.
 - Il d.l. 31 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla l. n. 25 febbraio 2022, n. 15 ha previsto importanti novità in materia di rateizzazione:
 - i. i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
 - ii. per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602 del 1973).

4.1.1 L'andamento dell'attività di riscossione al 31 dicembre 2020

Le tabelle che seguono illustrano l'andamento della riscossione, su base nazionale e regionale, nel 2020, posto a confronto con i dati del 2019.

Tabella 6 - Schema nazionale di incassi da ruolo al 31 dicembre 2020

(dati in milioni)

Totale incassi da ruolo	2019	2020	Var. %
Ruoli erariali	5.173,7	3.341,5	-35,4
Ruoli Enti previdenziali (INPS e INAIL)	3.498,4	2.082,3	-40,5
Ruoli Enti non statali	1.190,8	689,5	-42,1
Totale	*9.862,9	**6.113,3	-38,0

* Il volume totale riscosso nel 2019 è composto da 6.318,7 milioni provenienti da riscossione ordinaria e da 3.544,2 milioni provenienti da riscossione da definizione agevolata.

** Il volume totale riscosso nel 2020 è composto da 4.516 milioni provenienti da riscossione ordinaria e da 1.597,3 milioni provenienti da riscossione da definizione agevolata. A quest'ultimo proposito si rileva la previsione per la riscossione da definizione agevolata per l'anno 2020 era stimata originariamente per circa 2,8 miliardi.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

Tabella 7 - Schema regionale di incassi da ruolo al 31 dicembre 2020

(dati in milioni)

Regione	2019	2020	Variazione %
Abruzzo	253,2	154,5	-39,0
Basilicata	95,3	55,3	-42,0
Calabria	321,5	194,6	-39,5
Campania	939,4	618,6	-34,1
Emilia-Romagna	728,5	472,8	-35,1
Friuli-Venezia Giulia	166,8	108,3	-35,1
Lazio	1.520,7	898,0	-40,9
Liguria	259,7	165,3	-36,3
Lombardia	1.933,4	1.167,8	-39,6
Marche	237,9	146,7	-38,3
Molise	63,9	30,7	-52,0
Piemonte	647,4	401,1	-38,0
Puglia	607,3	390,8	-35,6
Sardegna	315,8	188,1	-40,4
Toscana	693,1	433,0	-37,5
Trentino-Alto Adige	138,7	74,5	-46,3
Umbria	170,0	102,3	-39,8
Valle d'Aosta	19,2	10,5	-45,3
Veneto	751,3	500,4	-33,4
Totale	*9.862,9	6.113,3	-38,0

*Per il 2019, si precisa che, essendo i dati relativi agli incassi su base regionale espressi in milioni di euro, la sommatoria degli stessi presenta una discrasia rispetto ai totali indicati, per effetto degli arrotondamenti.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

Il totale riscosso nel 2020 è stato pari a circa 6,1 miliardi in forte flessione (-38 per cento) rispetto all'esercizio precedente; la previsione iniziale della riscossione per l'esercizio in esame, stimava un livello complessivo di incassi da ruolo pari a circa 9,18 miliardi.

Tale diminuzione è riconducibile alla forte contrazione del volume di incassi da riscossione

ordinaria (per circa 1,8 miliardi rispetto al 2019) e di quelli provenienti da riscossione da definizione agevolata (per circa 1,9 miliardi rispetto al 2019), per l'effetto negativo congiunto dovuto da un lato alle misure di sospensione della riscossione, a partire dall'8 marzo 2020 e dall'altro al rinvio al 2021 delle scadenze di pagamento riferite alla c.d. rottamazione *ter*, così come previsto dai decreti emanati nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 per la cui trattazione si rinvia a quanto già esposto.

In sostanza l'effettivo volume incassato è dovuto alla riscossione inerziale assicurata dai contribuenti che, nonostante i citati provvedimenti di proroga, hanno comunque effettuato i pagamenti in scadenza.

Si evidenzia, altresì, che, come negli esercizi precedenti, la maggior parte degli incassi (53,7 per cento) è derivato dalle fasce di debito più alte, superiori a 100.000 euro, ed in minima parte (1,2 per cento) per debiti sotto i 1.000 euro, anche per effetto del succitato stralcio automatico di cui all'art. 4 del predetto d.l. n. 119 del 2018; a tal proposito si precisa che per effetto di tale inesigibilità *ex lege*, sono poste a carico dell'ente creditore le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive, per cui l'art. 4, comma 3 del d.l. n. 119 del 2018 ha previsto il rimborso delle stesse (in venti rate annuali con prima rata fissata al 30 giugno 2020). Come già evidenziato, nel corso del 2020 sono stati implementati tutti i servizi digitali già esistenti sul portale *web*, diretti a favorire l'adesione del contribuente alle misure agevolative in atto, tramite il servizio "Fai.DA.te", la corrispondenza con il servizio "comunicazione delle somme dovute", la simulazione degli importi da corrispondere, tramite il servizio "ContiTu". In particolare, in tema di pagamenti, alla data del 30 settembre 2020, tutti gli atti di riscossione, precedentemente emessi con bollettino RAV, sono stati adeguati con previsione del nuovo modulo di pagamento "pagoPA"¹².

¹² A quest'ultimo proposito si precisa che il sistema "pagoPA" è la piattaforma per la gestione dei pagamenti pubblici, gestita dalla pagoPA s.p.a, in attuazione dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e che l'obbligatorietà del suo utilizzo per effettuare pagamenti elettronici alla PA, in modo sicuro e affidabile, fissata al 30 giugno 2020 dall'art. 1, comma 8 del d.l. 30 dicembre del 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stata prorogata al 28 febbraio 2021, dal d.l. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

4.2 Il contenzioso

Il prospetto che segue illustra lo stato del contenzioso al 31 dicembre 2020.

	N° procedimenti pendenti Terzi contro Ente	N° procedimenti pendenti Ente contro Terzi	N° procedimenti con esito favorevole	N° procedimenti con esito sfavorevole
Contenzioso				
In materia di rapporto di lavoro	151	21	47	23
In materia tributaria	123.118	5.020	15.113	7.246
In materia civile esattoriale - no GDP	77.433	9.934	12.512	9.158
In materia civile esattoriale - GDP*	312.147	39	19.679	66.983
In materia amministrativa	23	1	8	2
Atti Giudiziari in materia contabile - Contenzioso Enti	1.121	4	131	2
Atti Giudiziari in materia NON contabile - Contenzioso Enti	28		2	2
In materia penale		309	5	
TOTALE Contenzioso	514.021	15.328	**47.497	**83.416

*I giudizi radicati innanzi al Giudice di pace (GDP) hanno ad oggetto, di norma, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

** I dati esposti sono relativi alle sentenze con data di deposito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

I dati esposti mostrano un totale di 529.349 contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2020 (514.021 passivi e 15.328 attivi), per la quasi totalità in materia esattoriale, nonché un totale di 130.913 giudizi definiti nell'anno 2020, di cui 83.416 - riferibili per l'80 per cento alle cause presso i Giudici di Pace - con esito sfavorevole all'Ente. A tal proposito si evidenzia che gli oneri complessivamente sostenuti nell'esercizio in esame sono pari ad euro 107.630.040, di cui euro 77.309.963 euro per soccombenza ed euro 30.320.077 per spese legali.

Si precisa, altresì, che in data 5 luglio 2017, l'Ente ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato, riferito ad alcune tipologie di controversie¹³.

¹³ L'Agenzia delle entrate-Riscossione, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale, è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, competente per territorio, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611; ai sensi dell'art. 1, c. 8 del citato d.l. n. 193 del 2016, può essere rappresentata, davanti al tribunale e al giudice di pace, direttamente da propri dipendenti delegati; può, altresì, avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale ai sensi all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016 e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi dell'art. 4-novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: "1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.

Tale protocollo è stato aggiornato in data 24 settembre 2020, in termini di rideterminazione delle tipologie delle controversie affidabili e di ottimizzazione delle procedure, ed è stato altresì, siglato un *addendum* alla luce del subentro *ex lege*, della disciolta Sicilia Riscossione S.p.a..

Infine, come riportato al punto 3.7 del protocollo del 24 settembre 2020 *“In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l’Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero - ove consentito - da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.”*

4.3 Cenni sull’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Come noto, il 30 aprile 2021 il Governo italiano ha ufficialmente trasmesso il testo definitivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla Commissione europea. Tale Piano sviluppa la strategia nazionale intorno a tre assi e a cinque grandi aree di riforma. I tre assi strategici sono: “Digitalizzazione e innovazione”, “Transizione ecologica” e “Inclusione sociale”. Le aree di riforma fanno invece riferimento: alla “Promozione della concorrenza”, al “Mercato del lavoro”, alla “Riforma della giustizia”, alla “Riforma del sistema giudiziario” e ad una serie di interventi riformatori settoriali. Successivamente, il 13 luglio 2021, il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.

A tal proposito, si osserva, che l’Agenzia delle entrate- Riscossione, all’esito di una prima ricognizione conoscitiva effettuata da questa Corte, ha comunicato, in data 22 febbraio 2022, di non essere assegnataria di interventi previsti dal PNRR.

193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”;

5. ADEMPIMENTI AD OBBLIGHI DI LEGGE

5.1 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

L'Ente, in qualità di ente pubblico economico ha emanato e trasmesso a questa Corte la determina del Presidente del 20 dicembre 2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2020 (art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016), confermando l'assetto partecipativo già comunicato nei precedenti provvedimenti.

Si è dato conto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione già avviate negli esercizi precedenti, a decorrere dalla revisione straordinaria, effettuata con provvedimento motivato del 29 settembre 2017, in ottemperanza dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, al 31 dicembre 2020 deteneva in via diretta le seguenti partecipazioni di minoranza:

- una quota pari al 9,197 per cento del capitale sociale in Stoà - Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.;
- una quota pari al 37,25 per cento del capitale sociale in G.E.C.A.P. (Gestioni esattoriali della Capitanata S.p.a.), in liquidazione;
- una quota pari al 16 per cento del capitale sociale in *Global Service Solfra* S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 10 per cento del capitale sociale in SO.GE.SI. (Società di gestioni esattoriali in Sicilia), in liquidazione;
- una quota pari allo 0,40 per cento del capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.a..

All'esito del suddetto processo di ricognizione l'Ente, in ottemperanza alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, aveva stabilito l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., in quanto la società non aveva ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Non essendosi concluso positivamente il procedimento di vendita, l'Agenzia esercitava il recesso. In data 2 febbraio 2020 è stato comunicato dalla società il valore di liquidazione attribuito alle azioni pari ad euro 0,14 per azione; quindi, in data 14 dicembre 2020 la medesima società ha riferito essersi avviato il relativo procedimento a conclusione del quale avrebbe provveduto ad effettuare il pagamento di euro 68.986 corrispondente alla liquidazione delle 492.756 azioni detenute da Agenzia delle

entrate- Riscossione. Il suddetto *iter* di liquidazione si è concluso in data 8 gennaio 2021, e pertanto alla data del provvedimento motivato di ricognizione l'Agazia delle entrate-Riscossione non detiene più alcuna partecipazione della società Stoà S.c.p.a..

Per quanto riguarda le società G.E.C.A.P. (Gestioni esattoriali della Capitanata S.p.a.), *Global Service* Solfra e SO.GE.SI. (Società di gestioni esattoriali in Sicilia), l'Ente, nella citata determina n. 20 del 2020, ha ribadito che, essendo già avviata la procedura di liquidazione, le stesse rientrano *ex se* nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, del TUSP.

In merito alla partecipazione in Riscossione Sicilia S.p.a. si segnala che, nonostante non fosse stato programmato alcun intervento di razionalizzazione e che al 31 dicembre 2020 risultasse ancora attiva, alla data di adozione del provvedimento di revisione, la partecipazione non è più detenuta per le motivazioni già esposte (sul punto vedi pagg. 2 e 3).

5.2 L'attività negoziale: gli acquisti centralizzati

L'Agazia delle entrate-Riscossione, nello svolgimento dell'attività negoziale, riferisce di aver applicato la normativa vigente dettata per gli acquisti da effettuarsi per determinate categorie merceologiche di beni e servizi, al di sopra di determinate soglie, mediante adesione a convenzioni e accordi-quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

L'Agazia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale:

- tutte le procedure sopra e sottosoglia, effettuate in adesione agli accordi quadro e convenzioni Consip;
- il riepilogo delle procedure aggiudicate, scadute e in corso, per le quali non si è potuto aderire alle predette convenzioni, ricorrendo pertanto alle ordinarie modalità negoziali. In tali ipotesi, dalla documentazione pubblicata, si evince il motivo dell'impossibilità di aderire alla piattaforma Consip dettato, nella maggioranza dei casi, dall'indisponibilità del bene o servizio oggetto delle relative procedure di acquisto.

Il prospetto che segue illustra il riepilogo degli acquisti effettuati nei periodi di esercizio in esame.

PROCEDURE ACQUISITIVE CHIUSE NEL 2020									
TOTALE N. PROCEDURE		%	TOTALE IMPORTO	%					
412									
<i>di cui CONSIP</i>	141	34,22	32.180.924	31,39					
<i>di cui EXTRA CONSIP</i>	270	65,53	41.232.164	40,21	<i>di cui</i>	TOTALE N. PROCEDURE	%	TOTALE IMPORTO PROCEDURE	%
					"Procedure" (*)	160	59,26	39.026.090	94,65
					"Affidamenti diretti" (**)	110	40,74	2.206.074	5,35
<i>di cui "SOGEI" (***)</i>	1	0,24	29.118.802	28,40					

PROCEDURE EXTRA CONSIP: CRITERI DI AGGREGAZIONE

(*) **"Procedure"**: Adesione a Convenzione Agenzia delle entrate / Adesione a Convenzione con Ente/Centrale di committenza / Affidamento diretto ex art. 36 < 40.000 senza indagine mercato (con più preventivi) / Procedura aperta ex art 60 / Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 63 co. 2 lett. b - unicità operatore economico, con indagine di mercato / Proroga con incremento prestazioni / Proroga senza incremento prestazioni / Ripetizione / Variante contrattuale / Variante superiore al 20% dell'importo contrattuale.

(**) **"Affidamenti diretti"**: Affidamenti diretti ex art.36<40.000 (ad unico operatore) / Affidamento escluso da C.C.P. ex artt.4 e ss.

(***) **"SOGEI"**: Contratto esecutivo del Contratto Quadro tra MEF e SOGEI

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

La tipologia di acquisti che presenta la più elevata incidenza, sia per numero (65,53 per cento), che per valore (40,21 per cento), è quella effettuata senza ricorrere agli strumenti centralizzati, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nell'ambito delle quali gli affidamenti diretti rappresentano la tipologia residuale (con un'incidenza in termini di valore del 5,35 per cento).

6. IL BILANCIO DI ESERCIZIO

In via preliminare si osserva che l'Agenda delle entrate-Riscossione, secondo le previsioni dell'art. 1, cc. 5 bis e 6 del d.l. n. 193 del 2016, ha applicato gli schemi previsti dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e afferma che le valutazioni delle relative voci di bilancio sono state effettuate ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica.

Ciò premesso, il bilancio di esercizio di Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, a cura del Presidente, e corredati, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.m. 27 marzo 2013, del conto consuntivo in termini di cassa e dal rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal d.p.c.m. 18 settembre 2012.

In particolare, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è stato deliberato, ai sensi dall'art. 1, comma 11 *bis*, del d.l. n. 193 del 2016, dal Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione nella riunione del 22 aprile 2021, previo parere positivo del Collegio dei revisori dei conti del 15 aprile 2021, considerata anche la positiva relazione della società di revisione incaricata. Detto bilancio risulta approvato dal Mef con le modalità del silenzio assenso, così come previsto dall'art. 2 del regolamento di cui al d.p.r. 9 novembre 1998, n. 439, in data 21 giugno 2021¹⁴.

Dalla relazione del Collegio dei revisori emergono, tra l'altro sia l'adempimento a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione del sistema contabile, sia la certificazione dell'avvenuta attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per l'annualità 2020 (*spending review*).

Il Collegio dei revisori rileva, infine, che nel mese di ottobre 2020 a seguito dell'approvazione

¹⁴ A tal proposito si precisa che il nuovo *iter* di approvazione del bilancio ai sensi del comma 5 *ter* dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, inserito dalla novella apportata dall'art. 1, comma 14, lett. e) della legge di bilancio 2022, prevede testualmente che "Le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenda delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenda delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non è emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto fino a quando non pervengono gli elementi richiesti; per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenda delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenda delle entrate".

da parte del Mef del bilancio 2019¹⁵, l'Ente in qualità di ente pubblico economico, così come sancito dall'art. 1, comma 6 *bis* del d.l. n. 193 del 2016, ha provveduto ad effettuare il versamento di euro 1.393.827 al Bilancio dello Stato, ammontare relativo al risparmio conseguito nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, nei limiti del risultato di esercizio.

Si rileva, altresì, che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per il 2020, secondo quanto previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33 del 2013 e dal d.p.c.m. 22 settembre 2014, è pari a -14,65 giorni, con la precisazione che il valore dell'indice essendo negativo, rappresenta la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

6.1 Risultati complessivi della gestione

Si antepone all'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, una tabella che espone i saldi contabili finali, come emergenti dal bilancio d'esercizio esaminato, posti a raffronto con quelli del precedente esercizio 2019.

Tabella 8 - Risultati complessivi della gestione

Descrizione	2019	2020	Var. ass.	Var. %
Utile d'esercizio	1.393.827	387.136	-1.006.691	-72,2
Patrimonio netto	358.712.540	357.705.849	-1.006.691	-0,3
Disponibilità liquide al 31 dicembre	89.558.062	11.756.863	-77.801.199	-86,9

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati dell'Ente

I dati esposti mostrano che:

-l'esercizio in esame chiude con un utile di esercizio pari ad euro 387.136 in ulteriore peggioramento rispetto all'esercizio precedente, che aveva chiuso con un utile di euro 1.393.827; l'equilibrio di bilancio è stato assicurato grazie alla rilevazione, per la quota maturata di 207 milioni di euro, del contributo specificamente previsto dalla citata l. n. 145 del 2018, al fine di assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate- Riscossione;

-il patrimonio netto nel 2020 è pari ad euro 357.705.849 e diminuisce dello 0,3 per cento rispetto all'esercizio precedente (euro 358.712.540), per effetto del decremento dell'utile di esercizio;

-le disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro 11.756.863 e registrano una sensibile riduzione rispetto all'esercizio precedente, riconducibile essenzialmente agli effetti negativi prodotti dalla sospensione dell'attività di riscossione.

¹⁵ A tal proposito si precisa che l'approvazione del bilancio 2019 da parte del Mef è avvenuta in data 30 settembre 2020 (anziché nei 60 giorni previsti dall'art. 2 del regolamento di cui al d.p.r. n. 439 del 1998), nel rispetto del termine differito sancito dall'art. 107 del d.l. 18 del 2020, per la situazione emergenziale in atto per Covid-19.

6.2 Lo stato patrimoniale

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari a 357,706 milioni

Nelle tabelle che seguono, sono esposte le voci attive e passive dello stato patrimoniale, anche riclassificate, relative all'esercizio 2020 e, a fini comparativi, quelle relative al 2019.

Tabella 9 - Stato patrimoniale

ATTIVO	2019	2020	Var. %
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	0	0	0,0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	76.208.852	71.873.920	-5,7
I) Immobilizzazioni immateriali	18.278.780	15.774.525	-13,7
1) Costi di impianto e di ampliamenti	883	295	-66,6
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.775.583	12.041.979	-18,5
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.264	6.653	-8,4
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.418.465	3.514.890	2,8
7) Altre	76.585	210.708	175,1
II) Immobilizzazioni materiali	51.750.177	50.679.278	-2,1
1) Terreni e fabbricati	46.113.245	44.467.274	-3,6
2) Impianti e macchinari	463.803	483.497	4,2
4) Altri beni	5.173.129	5.728.507	10,7
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	6.179.895	5.420.117	-12,3
2) Crediti:	2.523.028	2.568.035	1,8
d- bis) verso altri	2.523.028	2.568.035	1,8
3) Altri titoli	3.656.867	2.852.082	-22,0
C) Attivo circolante:	2.766.822.798	2.582.591.195	-6,7
I) Rimanenze	0	0	0,0
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.677.145.388	2.570.730.487	-4,0
1) Verso clienti	2.220.687.173	2.011.568.794	-9,4
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	721.650.303	697.029.460	-3,4
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.499.036.870	1.314.539.334	-12,3
5- bis) Crediti tributari*	5.472.198	44.464.687	712,6
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.237.702	42.230.191	1204,3
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	2.234.496	2.234.496	0,0
5- ter) Imposte anticipate	0	26.323.413	100,0
5- quater) verso altri*	450.986.017	488.373.592	8,3
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	311.984.368	350.572.762	12,4
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	139.001.650	137.800.831	-0,9
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	119.349	103.845	-13,0
4) Altre partecipazioni	119.349	103.845	-13,0
IV) Disponibilità liquide:	89.558.061	11.756.863	-86,9
1) Depositi bancari e postali	80.852.445	8.290.045	-89,7
3) Danaro e valori in cassa	8.705.616	3.466.818	-60,2
D) Ratei e Riscontri	6.505.977	8.006.712	23,1
1) Ratei attivi	40.344	25.544	-36,7
2) Riscontri attivi	6.465.633	7.981.168	23,4
TOTALE ATTIVO	2.849.537.627	2.662.471.827	-6,6

(segue)

(segue tabella 9)

PASSIVO	2019	2020	Var. %
A) Patrimonio netto:	358.712.540	357.705.849	-0,3
I) Capitale (Fondo di dotazione)	354.569.908	354.569.908	0
VI) Altre riserve	2.748.805	2.748.805	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.393.827	387.136	-72,2
B) Fondi per rischi e oneri:	427.854.321	414.884.510	-3,0
1) Per trattamenti di quiescenza e obblighi simili	423.122	343.226	-18,9
2) Per imposte anche differite	721.805	687.517	-4,8
4) Altri	426.709.394	413.853.767	-3,0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.606.048	14.412.408	-1,3
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.949.863.237	1.817.619.362	-6,8
4) Debiti verso banche	781.803.403	774.318.544	-1,0
di cui Debiti verso Banche su rapporti di c/c	620.076.832	632.582.199	2,0
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" d.l. 2013/2005	161.726.571	141.736.345	-12,4
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.875.688	20.040.045	0,8
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	141.850.883	121.696.300	-14,2
5) Debiti verso altri finanziatori	14.389.729	13.219.506	-8,1
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.170.223	1.228.017	4,9
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	13.219.506	11.991.489	-9,3
7) Debiti verso fornitori	147.611.235	128.974.880	-12,6
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	147.611.235	128.974.880	-12,6
12) Debiti tributari	35.135.024	13.560.446	-61,4
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	35.135.024	13.560.446	-61,4
13) Debito verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	26.622.267	25.886.267	-2,8
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	24.677.147	24.074.971	-2,4
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	1.945.120	1.811.296	-6,9
14) Altri debiti	944.301.579	861.659.719	-8,8
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	772.706.366	688.200.678	-10,9
di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	171.595.213	173.459.041	1,1
E) Ratei e riscontri	98.501.481	57.849.698	-41,3
1) Ratei passivi	671.958	627.159	-6,7
2) Risconti passivi	97.829.523	57.222.539	-41,5
TOTALE PASSIVO	2.849.537.627	2.662.471.827	-6,6

*Si precisa che nell'esercizio 2019 posto a raffronto con l'esercizio in esame, è stato riclassificato l'importo di circa euro 66.000 dalla voce "Crediti tributari" alla voce "Crediti verso altri" per una migliore classificazione.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

Tabella 10 - Stato patrimoniale riclassificato

(Valori espressi in mgl)

	2019	2020	Var. ass.		2019	2020	Var. ass.
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.716.482	1.526.448	-190.034	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.128.390	1.095.574	-32.816
Immobilizzazioni immateriali	18.279	15.775	-2.504	PATRIMONIO NETTO	357.319	357.319	0
Immobilizzazioni materiali	51.750	50.679	-1.071	Fondo di dotazione	354.570	354.570	0
Immobilizzazioni finanziarie	6.180	5.420	-760	riserve	2.749	2.749	0
Crediti verso clienti immobilizzati	1.499.037	1.314.539	-184.498	Utile (perdita) di esercizio da destinare a riserva	0	0	0
Altri crediti	141.236	140.035	-1.201	PASSIVO IMMOBILIZZATO	771.071	738.255	-32.816
				Fondi per rischi e oneri	427.854	414.885	-12.969
				Fondo tfr	14.606	14.412	-194
				Debiti verso banche e altri finanziatori immobilizzati	155.070	133.688	-21.382
				Altri debiti immobilizzati	29.291	31.020	1.729
				Debiti infruttiferi per trasform. strumenti partecipativi	144.250	144.250	0
							0
ATTIVO CORRENTE	1.133.056	1.136.024	2.968	PASSIVO CORRENTE	1.721.148	1.566.898	-154.250
Crediti correnti verso clienti	721.651	697.030	-24.621	Debiti verso fornitori	147.611	128.975	-18.636
Altri crediti	315.222	419.126	103.904	Debiti tributari	35.135	13.560	-21.575
Disponibilità liquide	89.558	11.757	-77.801	Altri debiti correnti	797.384	712.276	-85.108
Ratei e Risconti	6.506	8.007	1.501	Ratei e Risconti passivi	98.501	57.850	-40.651
Altre partecipazioni	119	104	-15	Debiti correnti verso banche e altri finanziatori	641.123	653.850	12.727
				Utile d'esercizio da imputare a versamento per misure contenimento spesa pubblica	1.394	387	-1.007
TOTALE	2.849.538	2.662.472	-187.066	TOTALE	2.849.538	2.662.472	-187.066

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

Il totale dell'attivo al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 2,662 miliardi e registra un decremento del 6,6 per cento (pari a 187,066 mln.), rispetto all'esercizio precedente (pari a 2,849 miliardi).

In particolare, le immobilizzazioni, pari complessivamente a 71,873 milioni (-5,7 per cento rispetto al 2019), ricomprendono:

- 15,775 milioni per le immobilizzazioni immateriali costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti;

- 50,679 milioni per le immobilizzazioni materiali costituite essenzialmente da immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni necessarie per il funzionamento degli uffici;
- 5,420 milioni per le immobilizzazioni finanziarie che si riferiscono all'investimento, di carattere duraturo, in titoli immobilizzati (di cui: 2,568 a titoli di depositi cauzionali versati in particolare nell'ambito della locazione di immobili;
- 2,852 milioni per obbligazioni non quotate in scadenza nei prossimi esercizi).

Le partecipazioni societarie, contabilizzate nella voce "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" dell'attivo circolante, sono pari a 104 mila¹⁶.

La voce dell'attivo più rilevante è rappresentata dai crediti verso clienti (2,011 miliardi), ovvero verso Enti impositori e, residualmente, verso contribuenti, in diminuzione (-9,4 per cento) rispetto al 2019; tale variazione è determinata dalle dinamiche dell'attività di riscossione già esposte. Si evidenzia, altresì, che la suddetta voce ricomprende principalmente i crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore, i crediti verso clienti commerciali, i crediti tributari e i crediti diversi di cui 1.314 milioni a titolo di crediti immobilizzati e quindi esigibili oltre l'anno successivo e 697 milioni a titolo di crediti correnti e quindi esigibili entro l'anno successivo. A tal proposito si evidenzia che nell'ambito della voce "crediti verso clienti" nel 2020 sono stati contabilizzati crediti per i rimborsi dei diritti di notifica su ruoli stralciati ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 (misura confermata dall'art. 4 c. 8 del d.l. 23 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021, n. 69), per un importo pari a 74,266 milioni, al netto delle quote già incassate nell'esercizio.

Si evidenzia, altresì, l'aumento esponenziale (+712,6 per cento) dei "crediti tributari" che ricomprendono i crediti Ires chiesti a rimborso per l'Irap deducibile, il saldo a credito dell'Ires e dell'Irap per effetto degli acconti versati nel corso del 2020 ed il credito chiesto a rimborso sull'Iva dagli ex agenti della riscossione; la rilevazione delle imposte anticipate per 26,323 milioni (assenti nel 2019), effettuata prudenzialmente su alcune poste ai fini Ires (ovvero sulla perdita fiscale e sul beneficio ACE per complessivi 8,987 milioni) e, ai fini Irap, su tutte le

¹⁶ Di cui: euro 66.000 per la partecipazione nella società Stoà S.p.a.; euro 1.000 per la partecipazione nella società Global Service Solofra S.p.a.; euro 37.000 per la partecipazione della società Gecap S.p.a., importo rettificato rispetto al valore del 2019 (euro 52.000), per recepire la perdita di valore durevole registrata dalla partecipazione posseduta, al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello del Patrimonio Netto rilevato dall'ultimo bilancio approvato della società stessa.

differenze temporanee deducibili esistenti al 31 dicembre 2020 per complessivi 17,336 milioni. Il saldo delle “*disponibilità liquide*”, pari a 11,757 milioni, si riferisce alle disponibilità presenti nei conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione e le giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell’Ente, e i relativi valori sono contabilizzati al valore nominale.

La voce “*risconti attivi*” pari a 7,981 milioni riguarda principalmente canoni di locazione, licenze *software* e premi di assicurazione, relativi agli esercizi successivi al 2020 e registra un incremento del 23,4 per cento rispetto all’esercizio precedente.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari a 357,706 milioni, costituito dal fondo di dotazione pari a 354,57 milioni (espressione del valore rinvenente dal consolidamento delle poste del Gruppo Equitalia al dicembre 2017, ex art. 3 dello statuto), dall’importo residuo dell’utile 2017, destinato ad altre riserve patrimoniali, pari a 2,749 milioni, e dall’utile di esercizio 2020, pari ad euro 387.136, destinato integralmente a riversamento a specifico capitolo di bilancio dello Stato per misure di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 bis del d.l. n. 193 del 2016.

La voce “*fondi per rischi e oneri*”, pari a 414,885 milioni, si riferisce, essenzialmente, ai fondi costituiti per fronteggiare i rischi di soccombenza connessi al contenzioso esattoriale inerente all’attività di riscossione.

Per quanto attiene alle altre passività, nell’ambito dei debiti assumono rilevanza i “*debiti verso banche*” (774,319 milioni), in lieve flessione (781,803 milioni) rispetto al 2019 per gli incassi da definizione agevolata; tali esposizioni sono costituite dalle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di “denaro caldo”¹⁷, in essere al 31 dicembre 2020 (600 milioni) e, in misura residuale, dallo scoperto di conto corrente alla medesima data (32,582 milioni) e dai debiti per linee di credito per la copertura delle anticipazioni “*ex obligo*” d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248 (141,737 milioni), iscritte nella corrispondente voce “*crediti verso clienti*” dell’attivo circolante.

Si osserva che, per individuare il valore effettivo dell’indebitamento di cassa, si deve considerare il saldo dei crediti per depositi bancari, rappresentato nella voce delle disponibilità liquide, che nel 2020 è pari a circa 11,8 milioni, mentre era di 89,6 milioni nel 2019; si registra

¹⁷ Anche nel 2020, l’esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore al limite fissato per il ricorso all’anticipazione di cassa, pari ai 12/12 dei ricavi del bilancio previsionale.

pertanto un aumento dell'esposizione debitoria effettiva che da 692,2 milioni al 31 dicembre 2019 passa a 762,6 milioni al 31 dicembre 2020.

Anche i debiti verso altri finanziatori - che ricomprendono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. registrano una diminuzione dell' 8,1 per cento rispetto al 2019, per effetto dei pagamenti effettuati nell'esercizio; lo stesso andamento in decremento (-8,8 per cento), riconducibile essenzialmente alla citata riduzione delle riscossioni, si osserva per la voce "*altri debiti*" (861,660 milioni) costituiti da:

- debiti per somme incassate da riversare agli enti impositori,
- da debiti per somme incassate provenienti da canali diversi dallo sportello, per la cui corretta imputazione è necessaria una specifica lavorazione;
- dai debiti fruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi emessi da Equitalia S.p.a nel 2008 e 2009.

Infine, nella voce "*ratei e risconti passivi*", pari a complessivi 57,850 milioni, vengono rappresentati contabilmente, i risconti passivi relativi agli aggi "*anticipati*" incassati per effetto di una specifica fattispecie della definizione agevolata; operando un confronto con l'esercizio precedente, si rileva una contrazione dei risconti del 41,5 per cento per effetto della rilevazione, per 41,3 milioni, dei risconti di competenza dell'esercizio 2020, ma riferiti ad incassi 2017, 2018 e 2019.

6.3 Conto economico

Le tabelle che seguono illustrano l'andamento dei dati economici di Agenzia delle entrate-Riscossione nell'esercizio in esame posto a confronto con l'esercizio precedente. In particolare, si evidenzia che il dettaglio delle varie voci del conto economico riclassificato è stato ricostruito limitatamente a quelle maggiormente significative.

Tabella 11 - Conto economico

	2019	2020	Var.%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE *	992.697.807	741.882.026	-25,3
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	889.825.151	470.538.633	-47,1
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in corso di esercizio	102.872.656	271.343.393	163,8
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	949.994.438	770.385.843	-18,9
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.508.947	1.534.302	1,7
7) Per servizi	162.852.121	101.839.734	-37,5
8) Per godimento di beni di terzi	53.966.122	52.036.090	-3,6
9) Per il personale	496.111.406	485.433.177	-2,2
a) Salari e Stipendi	345.144.536	338.748.016	-1,9
b) Oneri sociali	124.736.982	120.852.473	-3,1
c) Trattamento di fine rapporto	1.740.192	1.680.667	-3,4
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.768.741	6.623.400	-2,1
e) Altri costi	17.720.955	17.528.621	-1,1
10) Ammortamenti e svalutazioni	98.310.491	21.737.387	-77,9
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.485.907	14.156.404	13,4
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.552.009	3.643.982	2,6
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	82.272.575	3.937.001	-95,2
12) Accantonamenti per rischi	39.206.864	3.774.237	-90,4
14) Oneri diversi di gestione	98.038.487	104.030.916	6,1
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	42.703.369	-28.503.817	-166,7
16) Altri proventi finanziari	3.758.248	6.423.400	70,9
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di quest'ultime	3.758.248	6.423.400	70,9
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.756.205	3.874.749	3,2
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.043	2.548.651	124.650,4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
19) Svalutazioni	-45.797	-15.504	66,1
a) di partecipazioni	-45.797	-15.504	66,1
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-45.797	-15.504	66,1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	42.659.615	-25.970.669	-160,9
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-41.265.788	26.357.806	163,9
21) Utile (perdite) dell'esercizio	1.393.827	387.136	-72,2

* Come precisato dall'Ente, a partire dal 2020, di concerto con la società di revisione, l'Ente ha rappresentato i proventi riferiti all'attualizzazione dei crediti di riscossione, all'interno dei ricavi dell'attività caratteristica dove trovano allocazione anche i relativi oneri per attualizzazione dei crediti di riscossione. Pertanto, ad esito di tale riclassificazione il totale del valore della produzione dello schema di conto economico non coincide con il totale dei ricavi dell'attività caratteristica, in quanto lo schema di riclassificato di conto economico fornisce una rappresentazione degli oneri e proventi che segue una logica gestionale più che contabile, non sempre coincidente, quindi, con la rappresentazione dello schema obbligatorio. Analoga riclassifica è stata effettuata, a fini comparativi, anche per il 2019.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

Tabella 12 - Conto economico riclassificato
(valori in mgl)

	2019	2020	Var. %	Var. assoluta
Ricavi riscossione ruoli	600.087	354.223	-41,0	-245.864
Risconti su aggi da DEFAG 2017	28.046	22.534	-19,7	-5.512
Risconti su aggi da DEFAG 2018	22.012	17.267	-21,6	-4.745
Risconti su aggi da DEFAG 2019	-3.610	1.468	140,7	5.078
Rimborsi spese procedure esecutive	152.155	35.444	-76,7	-116.711
Diritti di notifica	56.436	19.558	-65,3	-36.878
Ricavi riscossione da distinte di versamento	27.132	14.534	-46,4	-12.598
Ricavi fiscalità locale	7.567	5.510	-27,2	-2.057
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	889.825	470.538	-47,1	-419.287
ALTRI RIVAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	102.873	271.344	163,8	168.471
di cui proventi per servizi informatici di riscossione	13.521	13.059	-3,4	-462
di cui eccedenze su fondi rischi e svalutazione crediti	77.039	38.181	-50,4	-38.858
di cui altri proventi e recupero di costi	11.310	10.479	-7,3	-831
di cui contributi oneri di funzionamento e digitalizzazione	1.003	209.625	2.0799,8	208.622
Proventi per attualizzazione crediti di riscossione	3.615	6.250	72,9	2.635
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	996.313	748.132	-24,9	-248.181
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	-1.509	-1.534	-1,7	-25
COSTI PER SERVIZI	-162.852	-101.840	37,5	61.012
di cui postalizzazione e servizi esattoriali	-67.984	-23.915	64,8	44.069
di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale	-40.351	-33.018	18,2	7.333
di cui servizi informatici	-15.309	-15.371	-0,4	-62
di cui commissioni passive bancarie e postali	-9.314	-5.859	37,1	3.455
di cui spese generali e di funzionamento	-15.583	-15.586	0,0	-3
COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI	-53.966	-52.036	3,6	1.930
di cui licenze e manutenzione HW e SW	-26.902	-25.472	5,3	1.430
di cui locazione immobili uffici e sportelli	-26.601	-26.204	1,5	397
COSTI PER IL PERSONALE	-496.111	-485.433	2,2	10.678
ALTRI ONERI DI GESTIONE	-98.039	-104.031	-6,1	-5.992
di cui oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	-75.594	-77.228	-2,2	-1.634
di cui oneri per sgravi	-16.475	-21.824	-32,5	-5.349
di cui imposte indirette e tasse	-5.277	-3.865	26,8	1.412
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	-812.477	-744.874	8,3	67.603
MARGINE OPERATIVO LORDO	183.836	3.258	-98,2	-180.578
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONE E ALTRI ACCONTONAMENTI	-137.563	-25.528	81,4	112.035
di cui ammortamenti	-16.038	-17.800	-11,0	-1.762
di cui svalutazioni	-82.318	-3.953	95,2	78.365
di cui accantonamenti per rischi e oneri	-39.207	-3.775	90,4	35.432
RISULTATO OPERATIVO	46.273	-22.270	-148,1	-68.543
GESTIONE FINANZIARIA BANCHE E POSTE	-3.613	-3.701	-2,4	-88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	42.660	-25.971	-160,9	-68.631
IMPOSTE D'ESERCIZIO	-41.266	26.358	163,9	67.624
UTILE D'ESERCIZIO	1.394	387	-72,2	-1.007

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

I dati esposti mostrano che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 registra un utile pari ad euro 387.136, completamente destinato al riversamento¹⁸ allo specifico capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis del d.l. n. 193 del 2016, in relazione alle misure di contenimento della spesa pubblica. A quest'ultimo proposito, come evidenziato dal Collegio dei revisori nella relazione del 15 aprile 2021, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, nella relazione sulla gestione sono stati evidenziati in un apposito prospetto i valori medi di riferimento degli oneri sostenuti per il triennio 2016-2018, a confronto con i dati di *budget* e consuntivi per l'esercizio 2020, al netto degli oneri sostenuti per l'emergenza sanitaria da Covid 19.

La sensibile contrazione dell'utile rispetto all'esercizio precedente (-72,2 per cento) è riconducibile, essenzialmente, al decremento della voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni", conseguente alla sospensione delle riscossioni disposta dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 come misura a supporto dei contribuenti, per l'emergenza sanitaria Covid-19 in atto.

L'Ente ha mantenuto l'equilibrio economico nell'esercizio 2020 grazie alla rilevazione, per la quota maturata di 207 milioni di euro, del contributo specificamente previsto dalla citata l. n. 145 del 2018, al fine di assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal punto di vista finanziario, l'Ente ha ricevuto da Agenzia delle entrate un'anticipazione di tale contributo prima dell'approvazione del bilancio 2020 e precisamente:

- 100 milioni di euro nel mese di dicembre 2020 sulla base delle risultanze della situazione economico - patrimoniale al 30 giugno 2020;
- 78 milioni di euro nel mese di febbraio 2021, sulla base delle risultanze della situazione economico - patrimoniale al 30 settembre 2020.

La quota residua, pari a 29 milioni di euro è stata erogata in data 8 luglio 2021, ad esito dell'approvazione del bilancio 2020.

Il valore della produzione, pari a 741,882 milioni¹⁹ decresce del 25,3 per cento rispetto al 2019

¹⁸ Il versamento dell'utile 2020 è stato effettuato in data 25 giugno 2021.

¹⁹ Come precisato dall'Ente, a partire dal 2020, di concerto con la società di revisione, l'Ente ha rappresentato i proventi riferiti all'attualizzazione dei crediti di riscossione, all'interno dei ricavi dell'attività caratteristica dove trovano allocazione anche i relativi oneri per attualizzazione dei crediti di riscossione. Pertanto, ad esito di tale riclassificazione il totale del valore della

(circa 250,815 milioni in valore assoluto). In particolare, la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari a complessivi 470,538 milioni (889,825 milioni nel 2019) si riferisce essenzialmente agli “aggi da riscossione ruoli” (395,492 milioni) che, come è noto, rappresentano la remunerazione dell’Ente per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione, e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

Per completezza, si rileva che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 15 della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. legge di Bilancio 2022) all’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione deve essere garantita mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del Bilancio dello Stato. Viene, quindi, meno l’obbligo per il contribuente di pagare l’aggio, ossia la quota di oneri di riscossione del 6 per cento, ridotta alla metà in caso di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale. In caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo. Il debitore sarà tenuto a versare esclusivamente la quota a titolo di spese esecutive in caso di attività cautelari ed esecutive per il recupero del debito per somme insolute, nonché la quota a titolo di spese di notifica. A livello operativo, per l’attuazione delle suddette novità e alla luce dell’abolizione dell’aggio di riscossione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 gennaio 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 18 gennaio 2022, ha approvato il nuovo modulo di cartella esattoriale che verrà utilizzato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi esattoriali affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, con la precisazione che per quelli fino al 31 dicembre 2021, continuerà ad essere adottato il modello precedente, approvato con provvedimento del 14 luglio 2017.

Anche nel bilancio 2020, in linea con il comportamento contabile già tenuto per il bilancio 2018 e 2019, gli aggi da “definizione agevolata” sono stati rappresentati come “ricavi anticipati”, rettificati. Si precisa che tale criterio di contabilizzazione basato sulla rilevazione dei risconti, necessario per una corretta correlazione tra costi e ricavi di riscossione, secondo le competenze originarie definite dai piani di rateazione, è stato oggetto di specifico quesito al Dipartimento delle finanze, riscontrato

produzione dello schema di conto economico non coincide con il totale dei ricavi dell’attività caratteristica, in quanto lo schema riclassificato di conto economico fornisce una rappresentazione degli oneri e proventi che segue una logica gestionale più che contabile, non sempre coincidente, quindi, con la rappresentazione dello schema obbligatorio. Analoga riclassifica è stata effettuata, a fini comparativi, anche per il 2019.

positivamente e pertanto adottato ad integrazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio. Premesso che, come detto, la misura nominale di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal 1° gennaio 2016, è pari al 6 per cento del volume riscosso, i dati esposti mostrano che, nel 2020, gli aggi di competenza dell'esercizio, sono circa 41,3 milioni, riscontati nel 2017 nel 2018 e nel 2019 per tener conto dell'impatto straordinario generato dalla "definizione agevolata". A tal proposito si osserva che nel bilancio 2020 non sono stati rettificati ulteriormente aggi per proventi anticipati, in quanto per la "rottamazione ter" la durata dei piani di rateazione è sostanzialmente in linea con la durata originaria degli stessi.

In particolare, operando un confronto con l'esercizio precedente, si osserva:

- il decremento degli aggi per circa 251,1 milioni (di cui 245,9 milioni per diminuzione degli aggi da riscossione in connessione con le minori riscossioni registrate nell'esercizio e 5,2 milioni per la flessione dei risconti da aggi imputati per competenza;
- il decremento, per complessivi 153,6 milioni di euro, dei rimborsi spese e diritti di notifica²⁰, riconducibile alla sospensione delle procedure esecutive e cautelari di cui al d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), ulteriormente prorogata fino al 30 aprile dal d.l. n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni), per la cui trattazione si rinvia a quanto già esposto;
- il decremento, per 12,6 milioni di euro, dei ricavi di riscossione per distinte di versamento Mod. F23, effettuate tramite gli intermediari creditizi o direttamente allo sportello, oltre alla flessione, per circa 2 milioni di euro dei ricavi per fiscalità locale, che si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali; tale andamento è riconducibile sempre alla sospensione dell'attività di riscossione nel 2020 disposta dal Governo.

Gli "altri ricavi dell'attività caratteristica" pari a circa 271,3 milioni aumentano sensibilmente (+163,8 per cento) rispetto al 2019 e sono costituiti principalmente dai contributi per oneri di funzionamento e digitalizzazione per circa 209,6 milioni, di cui 207 milioni quale contributo dell'Agenzia delle Entrate, erogato, come già precisato, per garantire l'equilibrio economico del sistema di riscossione ed euro 2,6 milioni quale quota di competenza dell'esercizio 2020 del contributo erogato ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della l. 28 dicembre 201, n. 205 e dell'art. 1, comma 95 della l. n. 145 del 2018, , per progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti e di

²⁰ Come si evince in nota integrativa, la voce è rappresentata al netto di 1,5 milioni di euro per oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione per *aging* superiore a 12 mesi.

rilancio degli investimenti rendicontati al Mef.

Anche il totale dei costi della produzione, nel 2020 (770,38 milioni) registra una contrazione dell'8,3 per cento, rispetto al 2019.

Le voci più significative sono quelle relative:

- al personale (485,433 milioni), in leggera flessione rispetto al 2019 (-2,2 per cento) in connessione alla riduzione dell'organico effettivo, all'incremento dei permessi straordinari retribuiti dall'Inps fruiti per fronteggiare l'emergenza Covid, e alla riduzione per indennità missioni e straordinari;
- ai servizi (101,839 milioni), in diminuzione del 37,5 per cento rispetto all'esercizio precedente, riconducibile essenzialmente ai minori costi di postalizzazione e notifica sostenuti per l'attività esattoriale per effetto della chiusura degli sportelli, per la riscossione quale provvedimento legato alla citata emergenza Covid (variazione di circa 44 milioni) e delle spese di rappresentanza legale sostenute nell'ambito del contenzioso esattoriale (variazione di circa 7,3 milioni) alla luce del sensibile ridimensionamento degli incarichi conferiti al libero foro connesso alla flessione dei ricorsi proposti dai contribuenti per le succitate ragioni emergenziali;
- agli oneri diversi di gestione (104 milioni) che ricomprendono essenzialmente gli oneri di soccombenza nei giudizi di contenzioso esattoriale sostenuti nell'esercizio (circa 77,2 milioni) che registrano un incremento dell'1,6 per cento rispetto al 2019, per la definizione con sentenza sfavorevole all'Ente, di procedimenti contenziosi esattoriali sorti nei precedenti esercizi. A quest'ultimo proposito si precisa che la voce "accantonamenti per rischi" da 39,2 milioni passa a 3,7 milioni per il forte ridimensionamento (circa 35 milioni in valore assoluto) degli accantonamenti di carattere prudenziale per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso esattoriale pendente giustificato dal minor numero di ricorsi presentati nel 2020.

Si evidenzia, altresì, la significativa diminuzione della voce di costo "ammortamenti e svalutazioni" riconducibile integralmente alla drastica flessione delle rettifiche di valore per circa 3,9 milioni (82,3 milioni nel 2019) riferite alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

Si rileva, infine, che il margine operativo lordo, pari a circa 3,3 milioni, risulta in sensibile riduzione rispetto al precedente esercizio a causa della riduzione dei ricavi.

L'utile finale è effetto del recupero delle imposte anticipate registrate al conto economico per

26 milioni²¹.

Il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari dell'esercizio è pari a circa 2,5 milioni per effetto dell'incremento dei proventi finanziari per l'attualizzazione dei crediti Inps, precedentemente sospesi dall'incasso, per i quali a novembre 2020 sono stati riscossi 123 milioni di euro per crediti richiesti dal 2011 per anticipazioni su rimborsi spese ex art. 7 c.3 del d.lgs. n. 119 del 2018.

La gestione finanziaria derivante dai saldi dei conti correnti di istituti bancari e postali, pur registrando un saldo negativo pari a circa 3,7 milioni, resta sostanzialmente in linea con il dato dell'esercizio precedente, grazie al recupero dagli Enti impositori di crediti di riscossione per circa 326 milioni e all'anticipazione del contributo ex l. n. 145 del 2018 per un valore di 100 milioni, che hanno limitato il maggior fabbisogno finanziario nel periodo di sospensione *ex lege* dell'attività di riscossione.

6.4 Il rendiconto finanziario

La tabella che segue mostra l'andamento del flusso finanziario dell'Ente nell'esercizio in esame e, a fini comparativi, nel 2019.

²¹ La voce accoglie le imposte anticipate rilevate nell'esercizio di imposta sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Tabella 13 - Rendiconto finanziario

	2019	2020	Var. %
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	1.393.827	387.136	-72,2
Imposte sul reddito	41.265.788	-26.357.806	-163,9
Interessi passivi/interessi attivi	-2.042	-2.548.651	-124.711,5
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	42.657.572	-28.519.321	-166,9
Accantonamenti (liberazione) di fondi	44.985.505	9.650.478	-78,5
Ammortamenti delle immobilizzazioni	16.037.916	17.800.386	11,0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	82.318.371	3.952.505	-95,2
Altre rettifiche per elementi non monetari	-114.462.497	-77.145.613	32,6
2) Flusso finanziario prima delle variazioni dei ccn	71.536.868	-74.261.566	-203,8
Decremento (incremento) delle rimanenze	0	0	0
Decremento (incremento) dei crediti vs clienti	54.275.567	235.325.044	333,6
Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori*	28.377.226	-18.636.355	-165,7
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi*	1.669.172	-1.500.734	-189,9
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi	941.247	617.396	-34,4
Altre variazioni del capitale circolante netto*	-22.136.708	-126.635.143	-472,1
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	134.663.373	14.908.641	-88,9
Interessi incassati / (pagati)	2.042	-4.039.286	-197.910,3
(Imposte sul reddito pagate)	0	-56.309.506	-100
(Utilizzo dei fondi)	-30.702.993	-8.113.152	73,6
Altri incassi / pagamenti	-194.425	-733.530	-277,3
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	103.767.997	-54.286.833	-152,3
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			0,0
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)/ Disinvestimenti	-2.517.554	-2.573.083	-2,2
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/ Disinvestimenti	-11.760.424	-11.652.149	0,9
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)/ Disinvestimenti	811.454	759.778	-6,4
Flusso finanziario dell'attività di investimento B)	-13.466.524	-13.465.454	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			0
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-8.509.654	12.505.367	247,0
Accensione/ (Rimborso) Finanziamenti	-21.048.371	-21.160.450	-0,5
Aumento/ (Rimborso) di capitale a pagamento	-1.244.809	-1.393.827	-12,0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-30.802.834	-10.048.910	67,4
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	59.498.639	-77.801.197	-230,8
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020 (1° gennaio 2019 nell'esercizio a raffronto)	30.059.423	89.558.061	197,9
di cui:			
depositi bancari e postali	26.074.303	80.852.445	210,1
denaro e valori in cassa	3.985.120	8.705.616	118,5
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2019 nell'esercizio a raffronto)	89.558.062	11.756.863	-86,9
di cui:			
depositi bancari e postali	80.852.445	8.290.045	-89,7
denaro e valori in cassa	8.705.617	3.466.818	-60,2
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.498.639	-77.801.197	-230,8
Debiti correnti verso banche al 1° gennaio 2020 (1° gennaio 2019 nell'esercizio a raffronto)	-628.586.486	-620.076.832	1,4
Debiti correnti verso banche al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2019 nell'esercizio a raffronto)	-620.076.832	-632.582.199	-2,0
VARIAZIONE DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE	8.509.654	-12.505.367	-247,0
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEBITI VERSO BANCHE	68.008.293	-90.306.564	-232,8

*Come precisato dall'Ente in fase istruttoria, nel 2020, per una migliore rappresentazione, la variazione in diminuzione del debito ad esito del riversamento al bilancio dello Stato, è stata riclassificata tra le altre variazioni del capitale circolante e non tra i debiti verso i fornitori, che accolgono più precisamente i debiti riferiti alle forniture e ai servizi. Tale migliore classificazione, recepita nel 2020, è stata rilevata in analogia nel 2019 (l'importo riclassificato è infatti pari ad euro 1.244.809 che rappresenta l'utile del 2018, riversato al Bilancio dello Stato, nel 2019) riclassificando i dati dell'esercizio a raffronto.

Fonte: Agenzia delle entrate-Riscossione

I dati esposti mostrano un forte peggioramento dei flussi finanziari nell'esercizio, per effetto delle dinamiche della riscossione già esposte.

In particolare, si registra un flusso finanziario negativo pari a circa 90 milioni, che ricomprende, oltre al decremento delle disponibilità liquide (circa 77,8 milioni), anche la variazione negativa dei debiti correnti verso le banche (circa 12,5 milioni); nella nota integrativa si riferisce, comunque, che tenuto conto delle somme incassate da lavorare e da riversare, le risultanze al 31 dicembre 2020 risultano in linea con l'effettiva esposizione finanziaria.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, sotto il profilo della gestione finanziaria, può ricorrere alla sola anticipazione di cassa di cui all'art. 1, comma 6 del d.l. n. 193 del 2016 "per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate". Si precisa che per il 2020, l'anticipazione di cassa, fissata da *budget* a 845 milioni, ha registrato 649 milioni come valore medio su base annuale e 778 milioni come valore medio mensile nel mese di settembre 2020. mese in cui si è verificato il maggior fabbisogno finanziario.

Si rileva, altresì, che per fronteggiare gli effetti negativi conseguenti la reiterata sospensione dell'attività di riscossione e garantire la continuità operativa dell'Ente, sotto il profilo sia economico sia finanziario, sono stati previsti contributi in conto di esercizio da parte di Agenzia delle entrate (e precisamente 300 milioni per il 2020, ai sensi dell'art. 155 del d.l. n. 34 del 2020 e l'ulteriore incremento di 150 milioni per il triennio 2020/2022 disposto dall'art. 1, comma 1091 della legge di bilancio 2021) e, nell'ambito della gestione dei crediti verso gli enti impositori, rimborsi a vario titolo, comprese le procedure esecutive di inesigibilità che hanno incrementato gli incassi. In particolare, come si evince in nota integrativa, nel corso dell'esercizio in esame:

- è stata avviata la modalità operativa per il rimborso degli sgravi *ex art.26, c.3 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.112*;
- è stato concluso, insieme al Dipartimento Finanze, l'*iter* di recupero dei rimborsi, anno 2018, per la quota erariale di storni di quietanze;
- è iniziata la liquidazione dei rimborsi spese e diritti di notifica su cartelle stralciate (ex art.4 d.l. n. 119 del 2018), secondo un piano di erogazione ventennale; sono stati incassati circa 123 milioni di euro a titolo di crediti vantati verso l'Inps ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

A tale riguardo, questa Corte ribadisce la necessità che siano adottate, anche per gli esercizi futuri, iniziative necessarie affinché si consegua un positivo andamento delle disponibilità liquide.

Si osserva, infine, che l'art. 14, c.1 del regolamento di contabilità, prevede che la gestione finanziaria dell'Ente, attuata in termini di anticipazione di cassa nei limiti previsti dall'art. 14 dello statuto, sia svolta, così come previsto dall'art. 14, c.2 del predetto regolamento di contabilità, dal servizio di tesoreria, affidato a una banca di cui all'albo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiornato ai sensi del d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Allo stato attuale, essendo ancora in corso le attività propedeutiche all'espletamento della relativa procedura di affidamento, sono gestiti in continuità i servizi finanziari e bancari in essere al 30 giugno 2017.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’Agenzia delle entrate- Riscossione è un ente pubblico economico, strumentale dell’Agenzia delle entrate, istituito a decorrere dal 1° luglio 2017, in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

L’Ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia , ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.a., cancellate d’ufficio dal registro delle imprese e dichiarate estinte, a partire dalla medesima data; svolge, pertanto, le funzioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, nonché, ai sensi dell’art. 3 , comma 1 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società da essi partecipate, su tutto il territorio nazionale.

L’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto che, dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Sicilia, inizialmente non rientrante nelle competenze dell’Ente, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nel 2020, l’assetto organico prevede un Presidente, un Comitato di gestione e un Collegio dei revisori dei conti.

L’Ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze al quale è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legge 30 settembre 2005 n. 203.

L’art. 1, comma 14 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha riformato il d.l. n. 193 del 2016, prevedendo oltre ad importanti novità in materia di riscossione, un cambiamento nella *governance* e nel controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e precisamente: come organo dell’Ente, la figura del Presidente è stata sostituita con quella del Direttore, sempre coincidente con la persona del Direttore dell’Agenzia delle entrate; le funzioni di indirizzo operativo e controllo dell’Ente sono state attribuite direttamente all’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione di riscossione, che ne monitora

costantemente l'attività.

Sotto il profilo contabile, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo le previsioni dell'art. 1, cc. 5 bis e 6 del d.l. n. 193 del 2016, ha applicato gli schemi previsti dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e le valutazioni delle relative voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica.

I dati esposti nel referto mostrano che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 registra un utile pari ad euro 387.136, completamente destinato al riversamento allo specifico capitolo di bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis del d.l. n. 193 del 2016, in relazione alle misure di contenimento della spesa pubblica.

L'Ente ha mantenuto l'equilibrio economico nell'esercizio 2020 grazie alla rilevazione, per la quota maturata di 207 milioni di euro, del contributo specificamente previsto dalla l. 30 dicembre 2018, n.145 al fine di assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il valore della produzione, pari a 741,882 milioni decresce del 25,3 per cento rispetto al 2019 (circa 250,815 milioni in valore assoluto). In particolare, la voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" pari a complessivi 470,538 milioni (889,825 milioni nel 2019) si riferisce essenzialmente agli "aggi da riscossione ruoli" (395,492 milioni) che, come è noto, rappresentano la remunerazione dell'Ente per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione, e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

In particolare, nel 2020, gli aggi di competenza dell'esercizio, sono circa 41,3 milioni, riscontati nel 2017 nel 2018 e nel 2019 per tener conto dell'impatto straordinario generato dalla "definizione agevolata". A tal proposito si osserva che nel bilancio 2020 non sono stati rettificati ulteriormente aggi per proventi anticipati, in quanto per la "rottamazione ter" la durata dei piani di rateazione è sostanzialmente in linea con la durata originaria degli stessi.

Per completezza, si rileva che a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 15 della l. n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. legge di Bilancio 2022) all'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione deve essere garantita mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del Bilancio dello Stato. Viene, quindi, meno l'obbligo per il contribuente di pagare l'aggio.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si rileva che il totale dell'attivo al 31 dicembre 2020 si attesta a circa 2,662 miliardi e registra un decremento del 6,6 per cento rispetto all'esercizio

precedente (pari a 2,849 miliardi).

La voce dell'attivo più rilevante è rappresentata dai crediti verso clienti (2,011 miliardi), ovvero verso Enti impositori e, residualmente, verso contribuenti, in diminuzione (-9,4 per cento) rispetto al 2019; tale variazione è determinata dalle dinamiche dell'attività di riscossione già esposte.

Per quanto attiene alle altre passività, nell'ambito dei debiti assumono rilevanza i "debiti verso banche" (774,319 milioni), in lieve flessione (781,803 milioni) rispetto al 2019 per gli incassi da definizione agevolata; tali esposizioni sono costituite dalle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2020 (600 milioni) e, in misura residuale, dallo scoperto di conto corrente alla medesima data (32,582 milioni) e dai debiti per linee di credito per la copertura delle anticipazioni "ex obligo" d.l. n. 203 del 2005 (141,737 milioni), iscritte nella corrispondente voce "crediti verso clienti" dell'attivo circolante. Si osserva che, per individuare il valore effettivo dell'indebitamento di cassa, si deve considerare il saldo dei crediti per depositi bancari, rappresentato nella voce delle disponibilità liquide, che nel 2020 è pari a circa 11,8 milioni, mentre era di 89,6 milioni nel 2019; si registra pertanto un aumento dell'esposizione debitoria effettiva che da 692,2 milioni al 31 dicembre 2019 passa a 762,6 milioni al 31 dicembre 2020.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari a 357,706 milioni, costituito dal fondo di dotazione pari a 354,57 milioni (espressione del valore rinvenente dal consolidamento delle poste del Gruppo Equitalia al dicembre 2017, ex art. 3 dello statuto), dall'importo residuo dell'utile 2017, destinato ad altre riserve patrimoniali, pari a 2,749 milioni, e dall'utile di esercizio 2020, pari ad euro 387.136.

Sotto il profilo finanziario, si registra un flusso negativo pari a circa 90 milioni, che ricomprende, oltre al decremento delle disponibilità liquide (circa 77,8 milioni), anche la variazione negativa dei debiti correnti verso le banche (circa 12,5 milioni); nella nota integrativa si riferisce, comunque, che tenuto conto delle somme incassate da lavorare e da riversare, le risultanze al 31 dicembre 2020 risultano in linea con l'effettiva esposizione finanziaria.

Si rileva, infine, che per fronteggiare gli effetti negativi conseguenti la reiterata sospensione dell'attività di riscossione e garantire la continuità operativa dell'Ente, sotto il profilo sia economico sia finanziario, sono stati previsti contributi in conto di esercizio da parte di


Agenzia delle entrate (e precisamente 300 milioni per il 2020, ai sensi dell'art. 155 del d.l. n. 34 del 2020 e l'ulteriore incremento di 150 milioni per il triennio 2020/2022 disposto dall'art. 1, comma 1091 della legge di bilancio 2021) e, nell'ambito della gestione dei crediti verso gli enti impositori, rimborsi a vario titolo, comprese le procedure esecutive di inesigibilità che hanno incrementato gli incassi.

A tale riguardo, questa Corte ribadisce la necessità che siano adottate, anche per gli esercizi futuri, iniziative necessarie affinché si consegua un positivo andamento delle disponibilità liquide.

Infine, come attestato dal Collegio dei revisori, l'Ente ha attuato le misure di contenimento della spesa pubblica per l'annualità 2020 (*spending review*); inoltre in data 2 ottobre 2020, a seguito dell'approvazione del bilancio 2019 da parte del Mef, ha provveduto ad effettuare il versamento al Bilancio dello Stato del risparmio conseguito nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, nei limiti del risultato di esercizio pari ad euro 1.393.827.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI





Agenzia delle entrate- Riscossione

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

Sede legale: Via Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle imprese di Roma - n. REA RM 1516984
Codice fiscale e Partita Iva 13756881002

INDICE

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE	6
• CARICHE SOCIALI	6
• INTRODUZIONE	8
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	11
Governance dell'Ente	11
Struttura organizzativa al 31 dicembre 2020	12
Emergenza epidemiologica da COVID-19.....	14
• Azioni in materia di sicurezza sul lavoro	14
• Interventi per l'estensione dello smart working	25
• Sospensione attività di riscossione.....	28
Riscossione ruoli al 31 dicembre 2020	33
Istanze di rateazione	37
La Definizione Agevolata dei carichi pregressi.....	40
Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018.....	41
Inesigibilità	42
• Risultato e andamento della gestione dell'Ente	43
Conto economico riclassificato.....	43
Consuntivazione costi COVID	57
Contributo previsto dalla Legge 145/2018.....	59
Principali indicatori economici e finanziari	61
Stato patrimoniale riclassificato.....	61
Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99.....	65
Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata	67
• NORMATIVA DI SETTORE.....	69
• ALTRA NORMATIVA.....	70
• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	71
• ALTRE INFORMAZIONI	74
Internal Audit.....	74
Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica	76
Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007	82
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	88
Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008.....	90
Protezione dei dati personali.....	94
Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015.....	96
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.....	97

Il sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”	103
Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)	107
Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)	108
Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)	110
Inquadramento fiscale dell'Ente	113
Inquadramento finanziario dell'Ente	113
Principali rischi e incertezze	116
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	116
Informazioni attinenti al Personale	122
Informazioni attinenti all'Ambiente	122
Attività di ricerca e sviluppo	123
II - STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO	124
• Stato Patrimoniale	124
• Conto Economico	126
• Rendiconto finanziario	127
III - NOTA INTEGRATIVA	128
• PARTE A – POLITICHE CONTABILI	128
• FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	146
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE	147
• ATTIVITÀ	147
B) IMMOBILIZZAZIONI	147
B. I Immobilizzazioni immateriali	147
B. II Immobilizzazioni materiali	152
B. III Immobilizzazioni finanziarie	153
C) ATTIVO CIRCOLANTE	154
C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	154
C. II 1) Verso clienti	155
C. II 5-bis) Crediti tributari	159
C. II 5-ter) Imposte anticipate	159
C. II 5-quater) verso altri	160
C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	162
C. IV Disponibilità liquide	164
D) RATEI E RISCONTI	165
• PASSIVITÀ	166
A) PATRIMONIO NETTO	166
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	167

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili.....	167
B. 2) per imposte, anche differite.....	168
B. 4) Altri.....	168
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.....	169
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	170
D. 4) Debiti verso banche	171
D. 5) Debiti verso altri finanziatori.....	172
D. 7) Debiti verso fornitori.....	172
D. 12) Debiti tributari.....	172
D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.....	173
D. 14) Altri debiti	173
E) RATEI E RISCONTI.....	175
● PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	176
A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	176
A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	176
A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	178
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	179
B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	179
B) 7. Costi per servizi.....	180
B) 8. Costi per godimento di beni di terzi.....	182
B) 9. Costi per il personale	183
B) 10. Ammortamenti e svalutazioni.....	184
B) 12. Accantonamenti per rischi	185
B) 14. Oneri diversi di gestione.....	186
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	186
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	188
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate.....	188
21) Utile (perdite) d'esercizio	192
● PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO	193
● PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI	195
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta	195
Sezione 2 – Compensi agli organi sociali	195
Sezione 3 – Informativa Personale	196
Sezione 4 – D.L. 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi	197
Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013	200
Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza.....	205

Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica.....	207
Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi.....	207
Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.....	210
Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012	212
• APPENDICE A	221
LA NORMATIVA DI SETTORE	221
• APPENDICE B.....	260
ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE.....	260

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

▶ CARICHE SOCIALI

Comitato di gestione

Presidente ⁽¹⁾ Ernesto Maria Ruffini

Componenti ⁽²⁾ Carlo Palumbo
Maria Pia Protano

(1) Nominato con DPR del 31/01/2020 ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs n. 165/2001. Dal 10/12/2019 al 30/1/2020 Aldo Polito (vicario).

(2) Nominati con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 30/10/2020. Fino al 29/10/2020 Giuseppe Telesca e Pier Paolo Verna (nominati con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 26/6/2017 e rimasti in carica, in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 23/2020).

Collegio dei revisori dei conti ⁽³⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti effettivi Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

Componenti supplenti Maria Grazia Renieri
Giovambattista Lo Prejato

(3) Nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/7/2017; in carica, in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 23/2020

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ⁽⁴⁾

Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto

(4) La revisione volontaria dei conti, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento di Contabilità, è esercitata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA

Organismo di Vigilanza ⁽⁵⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

(5) Funzioni svolte dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del punto 3.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

► INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l'Ente pubblico economico che, a partire dal 1° luglio 2017, svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia dove opera una società regionale).

È sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale, annualmente, stipula un Atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999, in cui vengono definiti gli indirizzi per la riscossione dei crediti, il piano annuale delle attività e gli obiettivi gestionali da raggiungere nel periodo.

Con riferimento all'esercizio 2020, va preliminarmente segnalato che le misure straordinarie, introdotte in materia di riscossione, dai provvedimenti legislativi intervenuti nel periodo di emergenza sanitaria, di fatto, hanno inciso sull'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla conseguente definizione degli obiettivi gestionali, in coerenza con il contesto economico e operativo di riferimento.

Il piano annuale delle attività 2020 ha, quindi, orientato l'operatività attesa dell'Agente della riscossione nel favorire l'assistenza e l'utilizzo dei servizi attraverso i canali digitali – in particolare durante il periodo di lockdown, ma anche nelle fasi successive, in cui l'accesso agli sportelli è stato consentito esclusivamente su appuntamento – rispetto a iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della tempestività delle azioni di recupero, poco significative in ragione della sospensione delle attività di riscossione prevista per buona parte dell'anno.

L'andamento della riscossione del 2020 è risultato fortemente influenzato dall'evoluzione del contesto durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed, in particolare, ha risentito delle misure straordinarie introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi che hanno sospeso su tutto il territorio nazionale a partire dall'8 marzo l'attività di notifica e quella di recupero e che hanno previsto lo slittamento al 2021 della scadenza ultima per il pagamento delle rate della Definizione Agevolata e del Saldo e stralcio scadenti nel 2020.

Il volume degli incassi conseguito nell'esercizio 2020 dall'Agente della Riscossione è risultato pari a 6,11 miliardi di euro.

La riscossione ordinaria è diminuita del 29% rispetto al 2019, registrando incassi per 4.516 milioni di euro, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i pagamenti da rateazione (-8% rispetto al 2019).

Come negli esercizi precedenti, la riscossione derivante dalle fasce di debito più elevate ha contribuito in misura significativa al risultato del periodo: il 53,7% delle somme riscosse è, infatti, riferibile a posizioni con debiti superiori a 100 mila euro, mentre solo l'1,2% a posizioni con debiti inferiori a 1.000 euro.

In linea con la strategia dell'Ente che punta al costante miglioramento del rapporto con il contribuente e - coerentemente con le previsioni in materia di riscossione contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze - nel corso del 2020 l'Agenzia ha proseguito e completato molteplici iniziative finalizzate alla digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei servizi erogati.

Nell'esercizio - seppur ridotti in valore assoluto a causa dell'interruzione per buona parte del periodo delle attività di notifica e di riscossione - si conferma un costante utilizzo dei servizi online, che hanno consentito ai cittadini e intermediari di mantenere una relazione a distanza con l'Agente della riscossione, operando attraverso canali remoti e asincroni.

Anche l'operatività presso gli sportelli è stata, ovviamente, influenzata dalle restrizioni derivanti dai provvedimenti del governo finalizzati ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contagio. In tale contesto il livello di servizio ha registrato un numero di contribuenti serviti nel 2020 pari a circa 1,35 milioni, valore di gran lunga inferiore ai 6 milioni registrati nel 2019.

Si evidenzia come, al fine di assicurare il funzionamento degli sportelli nel rispetto delle misure a tutela dei contribuenti e del personale, a partire dalla seconda metà dell'anno l'ingresso è stato consentito solo tramite appuntamento e ciò ha portato ad ulteriori evoluzioni del servizio di prenotazione online "Prenota ticket", per aumentare la disponibilità di fasce orarie giornaliere e il numero dei giorni in cui poter prenotare appuntamenti.

Le attività di assistenza al contribuente sono state, inoltre, garantite dal Contact center multicanale ovvero tramite i c.d. canali asincroni (mail, PEC, area riservata del portale), che hanno rappresentato gli unici strumenti disponibili durante il periodo di chiusura “forzata” degli sportelli.

Inoltre, sono stati potenziati i canali di contatti da remoto, attraverso l'istituzione di appositi indirizzi di posta elettronica, per avere assistenza per questioni urgenti riguardanti, ad esempio, procedure esecutive o cautelari avviate prima del periodo di sospensione della riscossione.

Per quanto attiene al tema dei pagamenti, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato un importante progetto di adeguamento dei sistemi di stampa dei documenti esattoriali per sostituire gradualmente la precedente modalità di riscossione tramite RAV con il nuovo modulo di pagamento PagoPA riportante il codice IUV (Identificativo Univoco di Pagamento).

I volumi complessivi delle transazioni di pagamento effettuati con PagoPA nel 2020 sono stati 13,2 milioni per un controvalore pari a 2,6 miliardi di euro, con un incremento, rispetto al 2019, del 250%.

► LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 l'Ente esercita le funzioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo altresì le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Governance dell'Ente

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, i cui Organi sono il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi di Statuto, l'Ente è sottoposto al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 259/1958, mentre il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Quanto alla funzione di indirizzo e vigilanza, l'art. 1, comma 13, del citato D.L. n. 193/2016 stabilisce che annualmente sia stipulato, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Presidente dell'Ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

Con l'atto aggiuntivo vengono, infatti, individuati i servizi dovuti, le risorse disponibili, le strategie per la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'Ente, la gestione della funzione della riscossione, la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Più specificamente, sulla base di tale Atto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo

l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L'Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della produttività dell'Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Lo schema dell'atto aggiuntivo, una volta predisposto nella sua versione finale, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Struttura organizzativa al 31 dicembre 2020


L'Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.

Le strutture centrali dell'Ente sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni.


Le Strutture regionali dell'Ente sono costituite dalle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale, con l'eccezione della Regione Siciliana (che è esclusa dal perimetro dell'Ente) e della Regione Valle d'Aosta (accorpata nella Direzione regionale Piemonte).

Nell'ambito delle Direzioni regionali operano le Aree territoriali, con competenza su base provinciale ovvero sovra-provinciale, alle quali fanno capo gli Sportelli, per l'erogazione ai contribuenti dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.

Strutture centrali



Strutture regionali



Emergenza epidemiologica da COVID-19

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppatasi in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, adottando specifiche misure che hanno avuto impatto sull'Ente in materia di sicurezza sul lavoro, di organizzazione (in particolare per l'estensione del lavoro in modalità agile) organizzativo e gestionale oltre che economico e finanziario, in relazione agli interventi di sospensione della riscossione.

- **Azioni in materia di sicurezza sul lavoro**

Si forniscono di seguito le informazioni relative alle azioni intraprese in materia di sicurezza sul lavoro al fine di contenere l'esposizione al rischio biologico correlato al COVID 19 per i dipendenti dell'Ente.

Preliminarmente, appare opportuno riepilogare i principali eventi collegati alla progressiva diffusione del virus che si sono susseguiti nel primo trimestre del 2020, e in particolare:

- il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno dato comunicazione di un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina). Molti dei casi iniziali hanno riferito un'esposizione al Wuhan's South China Seafood City market (si sospettava un possibile meccanismo di trasmissione da animali vivi);
- il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) ha identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno, inoltre, confermato la trasmissione inter-umana del virus;
- il 30 gennaio, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi di infezione da COVID-19 nel nostro Paese: due turisti cinesi;

- l'11 febbraio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è denominata COVID-19 (Corona Virus Disease).

Nell'ultima decade del mese di febbraio 2020, con la registrazione del primo caso di "trasmissione secondaria", si è iniziata a manifestare in Italia l'emergenza epidemiologica da coronavirus, che ha richiesto la tempestiva attivazione di diverse e progressive misure in adempimento alle disposizioni emanate dalle diverse autorità.

Sul piano delle misure generali poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi degli artt. 15 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a partire dal 18 febbraio 2020 il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente ha iniziato un progressivo aggiornamento della specifica analisi del rischio biologico per quanto la possibile esposizione dei propri dipendenti non risultasse né deliberata né direttamente insita nell'attività lavorativa svolta.

Dall'analisi del rischio sono scaturite alcune preliminari iniziative per la mitigazione dello stesso, tra cui: un'informativa per i lavoratori, pubblicata attraverso la intranet aziendale già in data 18/02/2020 (un primo opuscolo informativo in tema di contagio da COVID-19 era stato già pubblicato il 7/2/2020), l'acquisto di prodotti sanificanti (gel) e mascherine monouso, l'estensione dei servizi di pulizia e sanificazione con dotazione di salviette monouso a maggior tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle sedi, il contingentamento degli accessi dei contribuenti agli sportelli.

Per massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere, nel mese di febbraio 2020 si è provveduto alla costituzione di un "Comitato di Crisi" composto dalle figure di responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (Delegati del Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nonché dai rappresentanti delle seguenti strutture organizzative:

- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Approvvigionamenti e Logistica;
- Direzione Tecnologie e Innovazione;

- Direzione Centrale Affari Legali;
- Direzione Centrale Relazioni Esterne e Governance.

In coerenza con le decisioni tempo per tempo assunte dal predetto Comitato di Crisi, l'Ente ha adottato i provvedimenti di volta in volta ritenuti necessari in termini di prevenzione - anche ad esito delle successive analisi dei rischi svolte in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ente - in conformità ai diversi e successivi provvedimenti normativi emanati dalle autorità governative e regionali. Prendendo in considerazione l'evolvere dell'emergenza, sono state successivamente individuate ulteriori specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, tra cui:

- forte limitazione di tutte le attività in esterno comprese quelle di Ufficiale della riscossione e Messi notificatori;
- attività di monitoraggio sul rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro anche tra le varie postazioni di lavoro e nei punti di maggior affluenza (servizi igienici, aree break, mensa, ascensori, sbarchi ascensori e postazioni di lavoro fisse);
- delimitazione con segnaletica orizzontale per il mantenimento di una distanza di sicurezza tra gli addetti al Front Office e i contribuenti di almeno 1,5 m e utilizzo prevalente delle sole postazioni di cassa dotate di vetro di protezione;
- fornitura e posa in opera di plexiglass di protezione per le postazioni di cassa nelle sedi dove sono state rilevate maggiori criticità;
- disposizione di reintegro della fornitura di guanti in lattice monouso presso tutti gli sportelli.

Sul piano organizzativo, sono stati realizzati in brevissimo tempo gli interventi sull'infrastruttura informatica finalizzati a massimizzare il numero di risorse impiegabili in modalità di lavoro agile (c.d. smart working) - già in fase di sperimentazione nell'Ente - anche utilizzando la strumentazione e la linea dati di proprietà del lavoratore.

Il lavoro agile è stato così esteso gradualmente, fino a interessare già dal 16/3/2020, oltre l'80% del personale che attualmente opera da remoto, in connessione VPN con la propria postazione lavorativa. Solo un piccolo nucleo di dipendenti (circa cento soggetti) ha svolto attività indifferibili che potevano essere rese solo in presenza presso alcune sedi.

In tema di limitazione delle attività allo sportello, l'Ente ha avviato progressivamente delle iniziative, a partire dalla rimodulazione del piano di produzione centralizzato (lavorazioni massive nelle cadenze programmate) per ridurre la numerosità degli atti in circolazione legati ad azioni di recupero. Parallelamente, sono stati ridotti i servizi di front office fino ad arrivare a contingentare l'accesso dell'utenza agli sportelli, prevedendolo solo tramite appuntamento (sistema di prenotazione online disponibile sul sito web). Infine, a far data dal 18/3/2020, è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività di riscossione previsti sia dal D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" che dai successivi decreti.

Sul piano dell'igienizzazione delle sedi è stato dato impulso alle attività di pulizia e sanificazione giornaliera attraverso la formalizzazione, nell'ambito dei contratti di appalto già operanti, di un incremento dei servizi con indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio con particolare attenzione alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico, quali, ad esempio: maniglie, porte e area di front office e in tutte le aree di lavoro in generale. Si è, inoltre, proceduto alla sanificazione, in ottemperanza alla Circolare n. 0005443 del 22 febbraio del Ministero della Salute, di tutte le sedi in cui sia stata rilevata la presenza di un soggetto dichiarato positivo al Covid-19.

Nella c.d. "Fase 2" è stato intrapreso un piano per la "sanificazione speciale certificata" per tutti gli ambienti di lavoro in tempo utile per la riapertura delle sedi e degli sportelli.

Sono stati, inoltre, avviati gli approfondimenti circa le ulteriori misure di tipo organizzativo e comportamentale da attuare per la sicurezza e la mitigazione del rischio di contagio.

Tali iniziative si concretizzano:

- a) nella redazione di una specifica appendice al Manuale della Sicurezza dedicata al rischio COVID 19 contenente tutte le misure e le procedure attuative della nuova organizzazione del lavoro nonché di un ulteriore aggiornamento della specifica analisi del rischio inserito in allegato al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente;
- b) nell'avvio delle procedure acquisitive per l'approvvigionamento dei materiali e dei dispositivi necessari, quali:
 - dispenser e soluzione alcolica per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
 - flaconi portatili contenenti soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani per i lavoratori che svolgono attività in esterno;
 - mascherine filtranti lavabili (prodotte ai sensi dell'art. 16 D.L. 17/3/2020 n. 18) e mascherine protettive FFP2 per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 - guanti monouso;
 - plexiglass di protezione per le postazioni aperte ai contribuenti;
 - dispositivi Termoscanner e termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei fornitori in ingresso alle sedi dell'Ente;
 - termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei contribuenti che accedono agli sportelli dell'Ente;
 - acquisto di dispositivi di protezione degli occhi per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Le valutazioni fatte e le azioni intraprese nel corso dell'emergenza sono state sempre concertate con i medici competenti localmente coinvolti, con il relativo Medico Competente Coordinatore e, ove possibile, anche con le Asl territorialmente competenti.

Per quel che concerne la rilevazione dei casi accertati di positività all'infezione tra i dipendenti dell'Ente, alla fine di febbraio è stato registrato il primo caso

positivo nella sede di Lodi. Per la gestione del caso è stato coinvolto il Medico Competente per la Regione Lombardia che si è occupato, tra l'altro, delle attività di contatto con l'ATS competente sul territorio. L'iter seguito ha consentito il contatto diretto tra le strutture amministrative locali e le Autorità Sanitarie Locali per la individuazione dell'elenco dei colleghi da sottoporre a sorveglianza sanitaria (c.d. "quarantena").

Prima di disporre il rientro dei colleghi nella sede coinvolta è stata effettuata la sanificazione della stessa secondo le indicazioni previste nelle ordinanze e decreti successivi.

Tale iter di gestione delle situazioni critiche di contagio è stato utilizzato come prassi per le successive analoghe occorrenze. Si riporta di seguito l'elenco degli eventi che hanno avuto impatto sull'Ente e sui suoi dipendenti.

In seguito all'approvazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è stato disposto:

- a) la proroga fino al 17 maggio 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 17 maggio 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza;
- c) la fruizione entro il 31 maggio 2020 di eventuali residui delle ferie e dei permessi banca ore maturati al 31 dicembre 2019 per i quali non era possibile la fruizione entro il 30 aprile 2020.

In data 13 maggio 2020 è stato stipulato tra l'Ente e le OO.SS. aziendali il "Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto al virus COVID-19 nell'ambiente di lavoro" in conformità alle disposizioni dettate:

- I) dal DPCM 26/4/2020 e delle correlate Ordinanze e Decreti del Ministro della Salute e delle Regioni;
- II) II) del Documento Tecnico in argomento redatto dall'INAIL ad aprile 2020;

- III) III) dell'omonimo Protocollo sottoscritto a livello nazionale il 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020;
- IV) IV) dal D.Lgs. n. 81/2008; c) delle statuizioni del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.

Successivamente, in prossimità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio, con specifica determinazione, è stata disposto:

- a) la proroga fino al 2 giugno 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 2 giugno 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza;
- c) la conferma della fruizione entro il 31 maggio 2020 di eventuali residui delle ferie e dei permessi banca ore maturati al 31 dicembre 2019 per i quali non è stata possibile la fruizione entro il 30 aprile 2020.

In attesa del completamento dell'attuazione delle misure previste nel Protocollo di Sicurezza e della pubblicazione dell'allegato COVID-19 al Manuale Unico di Sicurezza, è stato disposto:

- a) la proroga fino al 14 giugno 2020 della chiusura al pubblico di tutti gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- b) la prosecuzione fino al 14 giugno 2020 dello svolgimento dell'attività lavorativa nella forma del lavoro agile da parte di tutti i dipendenti dell'Ente, tranne quelli adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza.

In data 3 giugno 2020 è stato emanato, mediante pubblicazione sull'intranet aziendale, la versione 4 del Manuale Unico "La Sicurezza", nella quale è stato inserito come allegato il documento "Emergenza COVID-19", che disciplina tutte le attività volte a garantire l'attuazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione previste dall'Ente per il contenimento dei rischi connessi al contagio COVID-19.

È stato contestualmente aggiornato anche il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente, in data 4 giugno 2020, nella parte relativa all'esposizione ai rischi di natura biologica, recependo le indicazioni metodologiche contenute nel Documento Tecnico redatto dall'INAIL ad aprile 2020.

Entro il 10 giugno 2020 ai Preposti è stato erogato un modulo di formazione online, con frequenza obbligatoria, dedicato al predetto documento.

Nel frattempo è stata completata l'acquisizione e la messa a disposizione, presso tutte le sedi di lavoro, dei necessari dispositivi di protezione individuale (in primis mascherine filtranti e guanti monouso), nonché l'allestimento delle paratie atte ad evitare contatti fisici tra gli operatori di sportello e i contribuenti e di idonea cartellonistica e segnaletica. Inoltre, di concerto tra l'Ufficio Sicurezza del Lavoro e la Direzione Approvvigionamenti e Logistica, sono stati determinati nuovi criteri di occupazione delle postazioni di lavoro atti a garantire il necessario distanziamento sociale tra i dipendenti.

Contestualmente si è provveduto alla rivisitazione delle attività lavorative essenziali da svolgere con presenza fisica sul luogo di lavoro, anche a mezzo di turnazioni, qualora possibili, le quali sono state individuate come segue:

1. la gestione degli adempimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte delle figure direttive che svolgono compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Delegati del Datore di Lavoro; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
2. il presidio organizzativo delle sedi di lavoro e/o delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza da parte di Responsabili di strutture organizzative;
3. le attività individuate dal Direttore dell'Area Riscossione con la Determinazione dell'11 giugno 2020;
4. le attività individuate dal Direttore dell'Area Innovazione e Sistemi Operativi con la Determinazione dell'11 giugno 2020;
5. le attività individuate dal Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo con la Determinazione dell'11/06/2020.

Preso atto di quanto sopra, all'esito della riunione del Comitato di Crisi del 10 giugno 2020, sono state adottate le seguenti misure urgenti in tema di operatività aziendale nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- A far tempo dal 15 giugno 2020, e fino a diversa determinazione, n. 133 sportelli dell'Ente hanno riaperto al pubblico, esclusivamente previa prenotazione, limitatamente ai servizi di supporto e di consulenza ai contribuenti e con orario ridotto dalle h. 8.15 alle h. 13.15;
- I dipendenti di tutte le sedi dell'Ente, ad eccezione di quelli adibiti, anche a rotazione, alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, come sopra individuate, che restano i soli autorizzati ad accedere a tali sedi, continuano, fino a diversa determinazione, a svolgere la propria attività lavorativa nella forma del lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in conformità alla disciplina semplificata e d'urgenza in materia dettata dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), richiamato da ultimo dall'art. 90 del D.L. 34/2020.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, avente ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" prorogava, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la sospensione della riscossione coattiva iniziata in data 8 marzo 2020.

Approssimandosi la scadenza, con specifica determinazione del mese di settembre 2020 venivano adottate le seguenti misure:

1. l'avvio, a far tempo dal 28 settembre, di una fase di incremento dei servizi di front-office ai contribuenti, sempre esclusivamente a mezzo prenotazione e con orario temporaneo di apertura dalle ore 08.15 alle ore 13.15, mediante:
 - a) l'ampliamento del numero degli sportelli individuati per l'apertura, a decorrere dal 28 settembre;
 - b) l'ampliamento dei numeri delle postazioni operative e degli "slot" (ticket massimi) prenotabili dai contribuenti, così come individuati, nel rigoroso

- rispetto della normativa volta a contrastare la diffusione del COVID-19 e delle misure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Manuale della Sicurezza - allegato Covid 19, dai Direttori delle Reti Territoriali, sentiti i Direttori Regionali;
- c) la ripresa, in aggiunta ai servizi di tipo informativo/consulenziale già attivati a partire dal 15 giugno, anche delle operazioni di cassa, in contanti e con moneta elettronica, in tutti gli sportelli interessati alla riapertura.
2. il rientro in presenza presso la propria sede di lavoro, in aggiunta al numero di dipendenti già adibiti alle attività lavorative essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, specificate nella Determinazione dell'11/06/2020, anche del personale in carico alle Aree/Direzioni Centrali e alle strutture della Rete Territoriale nel numero massimo del 50% dell'organico delle unità organizzative e con rotazione settimanale, ad eccezione di coloro che avrebbero continuato a svolgere interamente la propria attività lavorativa nella forma del lavoro agile, a seguito della presentazione di apposite istanze al riguardo motivate da ragioni sanitarie o amministrative codificate nel Protocollo Sicurezza 13 maggio 2020.

A seguito del successivo andamento progressivamente crescente della curva epidemiologica e del nuovo quadro normativo che aveva definito un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione dell'attività di riscossione, con specifica Determinazione del 23/10/2020 si disponeva:

1. Il mantenimento dell'offerta dei servizi di front-office ai contribuenti, con possibile incremento degli stessi solo nel periodo immediatamente precedente alla scadenza del 10 dicembre per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio";
2. La formalizzazione dell'indicazione ai Responsabili delle Funzioni dell'Ente, fermo restando in ogni caso il limite massimo del 50% di lavoratori in

presenza per le attività espletabili in modalità agile ed il limite della disponibilità delle postazioni di lavoro occupabili, di:

- a) incrementare quanto più possibile l'utilizzo del lavoro agile per tutte le attività lavorative non configurate come essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, compatibilmente con le potenzialità organizzative e garantendo la qualità e l'effettività delle attività lavorative di competenza;
- b) organizzare le attività da effettuare in presenza con criteri di rotazione del personale, preferibilmente su base settimanale, in modo da assicurare, ove possibile, un'alternanza con le prestazioni da remoto.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha introdotto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con decorrenza dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020, di cui alcune valide su tutto il territorio nazionale, altre ulteriori da applicare solo alle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" (c.d. "zone arancioni") e altre ancora da applicare solo alle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un rischio alto" (c.d. "zone rosse").

Nel prendere atto del nuovo quadro normativo e della crescita ulteriore del contagio, nel mese di novembre 2020 è stato disposto:

1. il mantenimento dell'apertura al pubblico, sempre su prenotazione, degli sportelli operativi, ma con una significativa riduzione su tutto il territorio nazionale e ancor più nelle Regioni ricomprese nelle c.d. "zone rosse", del numero massimo di prenotazioni attivabili dai contribuenti e, di conseguenza, del numero di addetti al front-office presenti presso gli sportelli stessi;
2. la formalizzazione dell'indicazione ai Responsabili delle Funzioni dell'Ente di:

- a) limitare nelle Regioni ricomprese nelle c.d. "zone rosse" la presenza fisica del personale nei luoghi di lavoro all'esclusivo fine di assicurare, anche a mezzo di turnazioni, qualora possibili e preferibilmente su base settimanale, le sole attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, così come identificate con la precedente Determinazione del mese di giugno 2020;
- b) incrementare nelle restanti Regioni quanto più possibile l'utilizzo del lavoro agile per tutte le attività lavorative differenti da quelle individuate come essenziali ed indifferibili da rendere in presenza, compatibilmente con le potenzialità organizzative e garantendo la qualità e l'effettività delle attività lavorative di competenza.

L'Ente ha proceduto, tramite le figure specifiche – in particolare, Delegati del Datore di Lavoro (DDL), Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Medici Competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza – ad effettuare un nuovo aggiornamento dell'analisi del rischio per le attività svolte in esterno in funzione di una futura ripresa delle stesse; tale aggiornamento della valutazione è stato inserito nel mese di gennaio 2021 all'interno del "Documento di valutazione dei rischi" (DVR), integrando l'analisi del rischio denominata R3 "Esposizione ad Agenti Biologici". Le misure di prevenzione e protezione adottate, sono state inserite in aggiornamento dell'allegato al Manuale Unico n° 4 "la Sicurezza" Emergenza COVID19 parte integrante del DVR dell'Ente.

- **Interventi per l'estensione dello smart working**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire all'intera popolazione aziendale lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile senza far venir meno la sicurezza delle informazioni, nel corso del 2020 sono state portate avanti le seguenti macro-attività:

- definizione e adozione di una policy per l'accesso sicuro da remoto ai servizi in uso ai dipendenti AdeR. In tale ambito, è stata definita una modalità di accesso sicura basata sul collegamento VPN di tipo "IPsec" con doppio fattore di autenticazione e sull'uso del "Remote Desktop Protocol". In questo modo, all'utente che tenta di accedere alle risorse AdeR, oltre alle proprie credenziali, viene richiesto un "fattore aggiuntivo" non facilmente ottenibile o duplicabile, rappresentato da un codice trasmesso via sms sull'utenza telefonica mobile del dipendente. Tenuto conto che la maggior parte dei dipendenti di AdeR non ha in dotazione un notebook aziendale è stato predisposto un iter, sviluppato sulla base delle specifiche raccomandazioni effettuate da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) per consentire la connessione sicura alla rete aziendale da parte degli utenti che utilizzano un computer personale. Sulla base di tali presupposti, sono state pertanto codificate e rilasciate circa 7.200 nuove utenze VPN con doppio fattore di autenticazione (per circa 300 dipendenti precedentemente autorizzati, era infatti già attivo il servizio). Poiché il livello di osservanza delle raccomandazioni AgID è di difficile misurazione, al dipendente AdeR è stato richiesto di utilizzare il PC di casa solo come sistema ponte verso l'abituale postazione di lavoro aziendale, mediante l'apertura di una sessione in "Remote Desktop Protocol". Ciò con l'obiettivo di minimizzare il rischio di contagio in caso di PC "infetti", in quanto il lavoro da remoto è effettuato sostanzialmente utilizzando gli asset aziendali che sono quindi gestiti e mantenuti centralmente, e sui quali sono applicate le policy di sicurezza cibernetica adottate da AdeR (scadenza periodica della password, aggiornamento periodico del sistema operativo, del sistema antivirus e antimalware, applicazione delle patch di sicurezza, ecc.);
- analisi e approvvigionamento dei fabbisogni tecnologici occorrenti in termini di risorse TLC, software e hardware con configurazione/distribuzione/attivazione dei relativi asset. Per consentire l'accesso a tutti i dipendenti alla rete aziendale tramite VPN, è stato implementato, sin dalla metà di marzo 2020, un nuovo collegamento centralizzato Internet di 5 Gbps, attestato presso la sede AdeR di Roma -

Via Grezar. Inoltre, per fronteggiare la necessità di estendere lo smart working a tutti i dipendenti, gli approvvigionamenti di PC fissi precedentemente programmati nell'ambito del refresh tecnologico dei sistemi obsoleti o non più rispondenti alle esigenze aziendali, sono stati convertiti in acquisto di "laptop"; di conseguenza sono stati complessivamente ordinati circa 2.800 notebook, di cui i primi 500 ricevuti sono stati distribuiti già nei primi giorni di luglio in base allo specifico elenco di assegnatari definito dalla Direzione Risorse Umane;

- supporto agli utenti per l'avvio della nuova modalità lavorativa di tipo "smart". Per supportare gli utenti nelle fasi di attivazione massiva dello smart working è stato potenziato il servizio di assistenza utenti ed è stato adottato un processo ad hoc per gestire al meglio le richieste di supporto, in caso di problemi per le fasi di attivazione dei nuovi suddetti servizi di accesso remoto. Inoltre, è stata sviluppata e pubblicata sul portale intranet aziendale la documentazione a supporto dell'utenza;
- definizione/adozione di nuove misure di sicurezza cibernetica per innalzare ulteriormente il livello di protezione degli asset e dei dati gestiti. In tale nuovo contesto si è reso necessario adottare ulteriori misure di sicurezza cibernetica come l'attivazione di un nuovo sistema di Intrusion Detection & Prevention System, al fine di rilevare, analizzare, classificare e gestire al meglio i tentativi di attacco esperiti dai criminali informatici (tale sistema è basato anch'esso sulla tecnologia Checkpoint e sull'adozione dello standard internazionale CVE - Common Vulnerabilities and Exposures). La maggior parte degli eventi sospetti viene rilevata tramite l'analisi dei pacchetti di traffico che transitano attraverso la sonda del firewall. Sono attive anche le funzioni antivirus e anti-bot. Inoltre, per tutti i PC/Laptop aziendali collegati in remoto, l'accesso ad Internet è veicolato attraverso il tunnel VPN in modo da effettuare un controllo centralizzato che non sarebbe possibile se fosse usata la connessione internet di casa. L'adozione del nuovo sistema di protezione ha consentito la rilevazione e la conseguente gestione di un notevole incremento dei tentativi di attacco all'infrastruttura AdeR; in seguito all'attivazione della suddetta sonda, sono stati analizzati i dati raccolti ed è stato effettuato un

censimento di fonti contenenti liste di IP collegati ad attività sospette o dichiaratamente malevole al fine di bloccare in maniera preventiva il traffico da e verso le medesime.

Inoltre, sui portatili aziendali consegnati agli utenti per lo smart working è stato attivato il software "BitLocker", per la cifratura dei dati in modo che le informazioni memorizzate non siano accessibili da soggetti terzi, non autorizzati, anche in caso di furto o smarrimento del computer portatile. L'acquisto di un elevato quantitativo di notebook aziendali, precedentemente descritto, distribuito ai dipendenti assegnatari, che ha comportato un ulteriore miglioramento del livello di sicurezza del patrimonio informativo di AdeR. Detti laptop saranno infatti gestiti centralmente e protetti dalle policy di sicurezza aziendali, proprio come le postazioni di lavoro fisse utilizzate presso le sedi dell'Ente.

- **Sospensione attività di riscossione**

A partire dal mese di febbraio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti normativi per permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori dipendenti ed autonomi, di fronteggiare i disagi, le difficoltà economiche e sociali connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19 ed alle conseguenti misure di contenimento del rischio.

Tra le prime urgenti misure di natura fiscale con diretto impatto sull'attività dell'Agente della riscossione, il D.L. n. 9/2020 ha introdotto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione per i cittadini e le imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale e/o operativa nel territorio degli 11 comuni della c.d. "zona rossa".

Successivamente, con l'obiettivo di ampliare il perimetro applicativo all'intero territorio nazionale, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), convertito con la Legge del 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto le seguenti misure:

- sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
- sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione tra i quali quelli connessi alle azioni di recupero coattivo;
- differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento della rata, relativa alla c.d. "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. "Saldo e stralcio".

Sempre con riferimento alle disposizioni con impatti diretti sulla riscossione, il D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con la Legge del 17 luglio 2020 n. 77 ha ulteriormente previsto:

- la proroga – dal 31 maggio 2020¹ al 31 agosto 2020 – della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione, già prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020;
- per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento, alle rispettive scadenze, delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020, alle relative scadenze, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020;
- per i piani di rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento che verranno emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la

¹ La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

decadenza in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché delle cinque ordinariamente previste;

- la possibilità di accordare nuove rateazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/73 relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio;
- la sospensione, nel medesimo periodo previsto dai commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con le quali le Pubbliche Amministrazioni accertano, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, l'esistenza di debiti scaduti intestati al beneficiario e affidati alla riscossione, superiori alla medesima soglia;
- la sospensione, dall'entrata in vigore del D.L. Rilancio e fino al 31 agosto 2020 degli effetti dei pignoramenti terzi, sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, notificati dall'Agente della riscossione prima dell'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione;
- l'effettuazione dei rimborsi, erogati con le procedure previste dall'articolo 42-bis del DPR n. 602/1973 e con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare, nell'anno 2020, la procedura di compensazione con debiti erariali iscritti a ruolo, di cui dall'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973.

Successivamente, il D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), ha previsto all'art. 99 la proroga a tutto il 15 ottobre del termine finale di sospensione prima fissato al 31 agosto, differendo pertanto alla medesima data del 15 ottobre 2020 le scadenze relative:

- ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione (i versamenti oggetto di sospensione, devono essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del nuovo periodo di sospensione (e quindi entro il 30 novembre 2020);

- alla possibilità di richiedere una rateizzazione beneficiando dell'estensione a n. 10 rate non pagate, anziché delle cinque ordinariamente previste, prima di decadere;
- alla sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con le quali le Pubbliche Amministrazioni accertano, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, l'esistenza di debiti scaduti intestati al beneficiario e affidati alla riscossione, superiori alla medesima soglia;
- alla sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio ed assimilati.

In seguito, prima con il D.L. n. 129/2020 (successivamente abrogato dalla Legge del 27/11/2020 n. 159 Articolo 1) e poi nell'ambito della conversione in legge del D.L. n. 125/2020, il termine del 15 ottobre 2020 è stato differito al 31 dicembre 2020.

Il termine del 31 dicembre 2020 è stato in seguito oggetto di ulteriore differimento, da ultimo dal recente DL 41/2021 (DL Sostegni), che ha esteso al 30 aprile 2021 la sospensione dell'attività di riscossione.

In tema di definizioni agevolate dei carichi affidati all'Agente della riscossione, nel 2020 la decretazione d'urgenza ha rinviato anche le scadenze riferite alla Rottamazione-ter. Il D.L. Sostegni, da ultimo, ha rinviato al 31 luglio 2021 le rate in scadenza nell'anno 2020 e ha rinviato al 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

I provvedimenti sopra descritti, ed in particolare la sospensione dei termini di versamento e delle attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione, hanno determinato per l'anno 2020, forti impatti sia in termini di riscossione sia in termini operativi, considerando che hanno operato per un periodo di circa dieci mesi (dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020).

Con riferimento alla produzione, nel 2021 l'Agente della riscossione, secondo la normativa ad oggi vigente, riprenderà le proprie attività. Si rende innanzitutto necessario produrre e avviare al processo di notifica le cartelle di pagamento relative sia ai ruoli tempo per tempo affidati dagli enti impositori sia ai ruoli consegnati dagli enti creditori a partire dal mese di marzo 2020, oggetto della

sospensione. Analogamente va ripreso l'invio degli altri atti di riscossione, in particolare degli avvisi la cui attività di notifica è necessaria al presidio dei termini di prescrizione del diritto di credito che gli stessi intendono preservare. Dovrà poi essere ripresa l'attività di notifica degli atti propriamente riferiti alle azioni di recupero, esecutive o cautelari che, tenuto conto dei volumi in questione, potranno pertanto portarsi su volumi di produzione "a regime" solo con gradualità.

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2020

Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 2 del D.L. 193/2016, esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

L'Agenzia ha, quindi, la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nelle tabelle contenute nelle pagine seguenti vengono rappresentati i risultati dell'attività di riscossione al 31 dicembre 2020, aggregati e su base regionale, posti a confronto con quelli dell'esercizio 2019.

La diminuzione del volume complessivo delle riscossioni è riferibile sia alle riscossioni ordinarie (-1.803 milioni di euro pari a -28,5% rispetto al 2019) che alle riscossioni da Definizione Agevolata (-1.947 milioni di euro pari a -54,9% rispetto al 2019). Tale diminuzione è dovuta alle misure di sospensione della riscossione previste dai decreti che si sono succeduti nel 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria, da ultimo il D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni), che ha differito il termine di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento al 30 aprile 2021, termine sospeso a partire dall'8 marzo 2020.

I versamenti sospesi, quindi, secondo l'aggiornamento normativo alla data di redazione del presente bilancio, devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

Inoltre, nel 2020 la decretazione d'urgenza ha rinviato anche le scadenze riferite alla Rottamazione-ter. Il D.L. Sostegni, da ultimo, ha rinviato al 31 luglio 2021 le rate in scadenza nell'anno 2020 e ha rinviato al 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio - Dicembre 2020			Gennaio - Dicembre 2019			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	6.113,3	4.516,0	1.597,3	9.862,9	6.318,7	3.544,2	(3.749,6)	(1.802,7)	(1.946,9)	(38,0%)	(28,5%)	(54,9%)
Ruoli erariali	3.341,5	2.447,2	894,3	5.173,7	3.157,1	2.016,6	(1.832,2)	(709,9)	(1.122,3)	(35,4%)	(22,5%)	(55,7%)
Ruoli INPS -INAIL	2.082,3	1.568,7	513,6	3.498,4	2.380,0	1.118,4	(1.416,1)	(811,3)	(604,8)	(40,5%)	(34,1%)	(54,1%)
Ruoli Enti non statali	689,5	500,1	189,4	1.190,8	781,6	409,2	(501,3)	(281,5)	(219,8)	(42,1%)	(36,0%)	(53,7%)

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio - Dicembre 2020			Gennaio - Dicembre 2019			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinario)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	6.113,3	4.516,0	1.597,3	9.862,9	6.318,7	3.544,2	(3.749,6)	(1.802,7)	(1.946,9)	(38,0%)	(28,5%)	(54,9%)
Abruzzo	154,5	112,6	41,9	253,2	155,3	97,9	(98,7)	(42,7)	(56,0)	(39,0%)	(27,5%)	(57,2%)
Basilicata	55,3	41,5	13,8	95,3	62,2	33,1	(40,0)	(20,7)	(19,3)	(42,0%)	(33,3%)	(58,3%)
Calabria	194,6	125,9	68,7	321,5	174,6	146,9	(126,9)	(48,7)	(78,2)	(39,5%)	(27,9%)	(53,3%)
Campania	618,6	445,4	173,2	939,4	570,9	368,5	(320,8)	(125,5)	(195,3)	(34,2%)	(22,0%)	(53,0%)
Emilia Romagna	472,8	375,0	97,8	728,5	503,0	225,6	(255,7)	(128,0)	(127,8)	(35,1%)	(25,4%)	(56,6%)
Friuli Venezia Giulia	108,3	81,3	27,0	166,8	111,5	55,3	(58,5)	(30,2)	(28,3)	(35,1%)	(27,1%)	(51,3%)
Lazio	898,0	617,8	280,2	1.520,7	922,8	597,9	(622,7)	(305,0)	(317,7)	(41,0%)	(33,1%)	(53,1%)
Liguria	165,3	124,6	40,7	259,7	167,7	92,0	(94,4)	(43,1)	(51,3)	(36,3%)	(25,7%)	(55,8%)
Lombardia	1.167,8	901,1	266,7	1.933,4	1.327,1	606,3	(765,6)	(426,0)	(339,6)	(39,6%)	(32,1%)	(56,0%)
Marche	146,7	105,7	41,0	237,9	144,8	93,0	(91,2)	(39,1)	(52,0)	(38,4%)	(27,0%)	(55,9%)
Molise	30,7	22,1	8,6	63,9	39,4	24,5	(33,2)	(17,3)	(15,9)	(52,0%)	(43,8%)	(65,1%)
Piemonte	401,1	303,2	97,9	647,4	416,5	230,9	(246,3)	(113,3)	(133,0)	(38,0%)	(27,2%)	(57,6%)
Puglia	390,8	282,8	108,0	607,3	369,1	238,2	(216,5)	(86,3)	(130,2)	(35,7%)	(23,4%)	(54,7%)
Sardegna	188,1	124,0	64,1	315,8	182,0	133,9	(127,7)	(58,0)	(69,8)	(40,4%)	(31,9%)	(52,1%)
Toscana	433,0	318,1	114,9	693,1	427,6	265,6	(260,1)	(109,5)	(150,7)	(37,5%)	(25,6%)	(56,7%)
Trentino Alto Adige	74,5	61,6	12,9	138,7	108,7	30,1	(64,2)	(47,1)	(17,2)	(46,3%)	(43,3%)	(57,0%)
Umbria	102,3	74,3	28,0	170,0	105,4	64,6	(67,7)	(31,1)	(36,6)	(39,9%)	(29,5%)	(56,7%)
Valle D'Aosta	10,5	7,5	3,0	19,2	12,8	6,4	(8,7)	(5,3)	(3,4)	(45,3%)	(41,6%)	(52,6%)
Veneto	500,4	391,5	108,9	751,3	517,5	233,8	(250,9)	(126,0)	(124,9)	(33,4%)	(24,4%)	(53,4%)

Le somme riscosse nell'esercizio sono così ripartite per anno di emissione ruolo:

	Riscosso 31/12/2020 Valori in Euro milioni	ANNO EMISSIONE RUOLI													
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/ 2007
Totale	6.113,3	177,4	1.576,9	1.154,3	715,0	495,5	453,1	424,4	262,1	182,5	161,7	100,0	73,0	57,6	279,8
di cui:															
Riscossione ordinaria	4.516,0	177,4	1.576,9	1.132,0	296,2	225,5	225,7	223,2	135,2	90,8	84,9	63,3	50,5	36,7	197,5
Definizione agevolata	1.597,3	0,0	0,0	22,3	418,8	270,0	227,3	201,2	126,9	91,7	76,7	36,6	22,5	20,9	82,3

	Riscosso 31/12/2020 Valori in Euro milioni	ANNO EMISSIONE RUOLI													
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/ 2007
Totale	100,0%	2,9%	25,8%	18,9%	11,7%	8,1%	7,4%	6,9%	4,3%	3,0%	2,6%	1,6%	1,2%	0,9%	4,4%
di cui:															
Riscossione ordinaria	73,9%	2,9%	25,8%	18,5%	4,8%	3,7%	3,7%	3,7%	2,2%	1,5%	1,4%	1,0%	0,8%	0,6%	3,2%
Definizione agevolata	26,1%	0,0%	0,0%	0,4%	6,9%	4,4%	3,7%	3,3%	2,1%	1,5%	1,3%	0,6%	0,4%	0,3%	1,3%

La distribuzione rappresentata in tabella evidenzia una percentuale di incassi riferita per oltre il 47% allo stesso periodo e ai due esercizi precedenti.

Inoltre, è interessante osservare la distribuzione delle riscossioni per fasce di debitori. Circa il 54% delle riscossioni è riferibile a contribuenti con debiti superiori ai 100 mila euro:

Debitori per fasce	% riscossione
Da 0 a 1.000 euro	1,2%
Da 1001 a 5.000 euro	5,9%
Da 5.001 a 10.000 euro	5,3%
Da 10.001 a 50.000 euro	21,8%
Da 50.001 a 100.000 euro	12,1%
> 100.001 euro	53,7%

Istanze di rateazione

A partire dal 2008 – anno nel quale è stata trasferita agli agenti della riscossione la competenza in materia - e fino al 31 dicembre del 2020, considerando anche le richieste di rinegoziazione per proroga, accesso a rata variabile, a piani straordinari (120 rate) o eccezionali (ripristino dilazioni decadute), l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha gestito oltre 9,9 milioni di istanze di rateazione presentate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, con una movimentazione del carico iscritto a ruolo per quasi 185 miliardi di Euro. Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie agli interventi normativi in materia, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, in presenza di un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 60 mila euro (per i provvedimenti di rateazione concessi dal 21 agosto 2016), senza necessità di allegare alcuna documentazione.

Nel seguito la tabella di sintesi delle istanze di rateazione lavorate dal 2008 al 31 dicembre 2020:

dal 2008 al 2020	Numero Istanze lavorate
Istanze rateazione	9.943.666
Rateazioni revocate	5.478.028
Rateazioni concesse	3.837.236
Rateazioni non concesse	421.248
Rateazioni annullate	206.817
Sospese in attesa di documentazione	240
Richieste da lavorare	87
Rateazioni da approvare	10

Rispetto alle istanze concesse e non revocate (oltre 3,8 milioni), risulta inoltre che:

- oltre 2,2 milioni di istanze, per oltre 9,5 miliardi di euro di carico, sono sostanzialmente estinte, ovvero il contribuente ha già assolto la pretesa

tributaria dilazionata anche beneficiando di eventuali sgravi delle quote;

- i restanti 1,6 milioni di istanze, per un carico complessivo di circa 21 miliardi di euro, hanno un piano di ammortamento non ancora concluso ovvero non totalmente onorato.

Nel corso dell'esercizio in esame, considerando anche le richieste di rinegoziazione per proroga e l'accesso a piani straordinari o eccezionali, sono state presentate circa 450 mila istanze di rateazione per un totale di circa 7,4 miliardi di euro di cui, tra quelle già lavorate, quasi 424 mila sono state accolte, mentre oltre 6.000 (pari al 1,4% delle lavorate), sono state respinte per mancanza dei requisiti richiesti.

	2020	2019	Variazione
	Numero Istanze	Numero Istanze	Numero Istanze
Istanze rateazione	456.765	1.327.013	(870.248)
Rateazioni concesse	423.498	1.011.969	(588.471)
Rateazioni non concesse	21.912	65.985	(44.073)
Rateazioni annullate	6.535	14.259	(7.724)
Rateazioni revocate	4.450	234.768	(230.318)
Sospese in attesa di documentazione	311	4	307
Richieste da lavorare	52	26	26
Rateazioni da approvare	7	2	5

Il 56,7% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 77,6% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro ed il 78,7% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari allo 0,9% del totale. In termini monetari si osserva che il valore delle richieste per il 56,2% è riferito ad aziende e per il 23% a titolari di partita IVA; il 44% degli importi riguarda debiti per oltre 60 mila euro, e il 56,2% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano il 10,4% degli importi dilazionati.

	N° RATEAZIONI PER TIPO CONTRIBUENTE			N° RATEAZIONI PER FASCIA DI DEBITO			N° RATEAZIONI PER DURATA DELLA DILAZIONE						
	Persone fisiche	Ditte individuali	Persone giuridiche	Fino a 5mila€	Da 5.000,01 a 60mila€	Oltre 60mila€	fino a 12	fino a 24	fino a 36	fino a 48	fino a 60	fino a 72	oltre 72
AeR - Totale	56,7%	28,9%	14,4%	77,6%	20,9%	1,4%	40,2%	20,3%	8,9%	5,8%	3,5%	20,4%	0,9%
Rete Territoriale Nord	56,0%	28,9%	15,1%	75,7%	22,7%	1,6%	38,6%	20,2%	9,0%	6,0%	3,6%	21,6%	1,1%
Rete Territoriale Sud	57,5%	28,9%	13,6%	79,7%	19,0%	1,3%	41,9%	20,5%	8,8%	5,6%	3,4%	19,0%	0,7%

	IMPORTI RATEIZZATI PER TIPO CONTRIBUENTE			IMPORTI RATEIZZATI PER FASCIA DI DEBITO			IMPORTI RATEIZZATI PER DURATA DELLA DILAZIONE						
	Persone fisiche	Ditte individuali	Persone giuridiche	Fino a 5mila€	Da 5.000,01 a 60mila€	Oltre 60mila€	fino a 12	fino a 24	fino a 36	fino a 48	fino a 60	fino a 72	oltre 72
AeR - Totale	20,8%	23,0%	56,2%	15,8%	40,2%	44,0%	6,1%	9,3%	7,6%	5,6%	4,8%	56,2%	10,4%
Rete Territoriale Nord	21,1%	23,3%	55,6%	14,9%	41,3%	43,9%	6,1%	9,8%	8,2%	5,6%	4,8%	55,6%	10,0%
Rete Territoriale Sud	20,4%	22,6%	57,1%	17,0%	38,9%	44,1%	6,1%	8,7%	6,8%	5,5%	4,8%	57,0%	11,0%

L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito a stabilizzare i flussi di incasso, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

Nel 2020, tenuto conto delle difficoltà economiche e finanziarie generate dall'emergenza sanitaria, relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal "Decreto Rilancio", e i cui effetti sono stati prorogati dal "Decreto Agosto", dal DL n. 125/2020 e, in ultimo, dal "Decreto Ristori"), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

La Definizione Agevolata dei carichi pregressi

Con particolare riguardo alle misure di Definizione Agevolata dei carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte diverse misure (tre edizioni della c.d. "Rottamazione" e il c.d. "Saldo e stralcio") che hanno fortemente influenzato sia i risultati di riscossione conseguiti sia l'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La previsione della riscossione per l'anno 2020 stimava originariamente un livello complessivo di incassi derivanti dalle misure di Definizione Agevolata dei ruoli introdotte dal D.L. n. 119/2018 (c.d. Rottamazione-ter) e dalla Legge n. 145/2018 (c.d. "Saldo e stralcio"), pari a circa 2,8 miliardi.

A consuntivo, la riscossione ha raggiunto un livello pari a 1,60 miliardi di euro: occorre considerare che il D.L. n. 157/2020 (c.d. "Decreto Ristori quater") aveva previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine "ultimo" per il pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020), determinando uno slittamento dell'aspettativa di riscossione da Definizione Agevolata dal 2020 al 2021.

A tal proposito, con riferimento alla Rottamazione-ter si segnala il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), entrato in vigore il 23 marzo 2021 che, da ultimo, ha ulteriormente rinviato al 31 luglio 2021 le rate in scadenza nell'anno 2020 e ha rinviato al 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Le riscossioni a titolo di Definizione Agevolata, quindi, sono state consuntivate per oltre 650 milioni di euro nell'ambito del primo trimestre dell'anno 2020, a pagamento delle prime scadenze originariamente previste al 28 febbraio (Rottamazione-ter) e del 31 marzo (Saldo e stralcio), mentre i restanti 950 milioni di euro sono le riscossioni consuntivate nel periodo aprile-dicembre a pagamento delle altre scadenze previste per il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre.

Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018

Con l'annullamento dei carichi 2000-2010 con residuo fino a mille euro previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'Agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento.

Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 119/2018 ha identificato specifiche modalità e tempistiche per il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive. In ottemperanza a tale previsione, le relative istanze sono state presentate nel mese di dicembre 2019 ed il relativo rimborso è previsto in venti rate annuali con prima rata al 30 giugno 2020. In presenza di importi contenuti molti enti hanno già provveduto alla liquidazione dell'intera somma richiesta.

Considerato che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non conteneva una specifica disciplina per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, nel 2020, la produzione di specifiche istanze agli enti riferendosi alla disciplina ordinaria recata dall'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/1999, a seguito delle quali sono stati registrati incassi per circa 18 milioni di euro.

Sul tema è poi intervenuto il recente D.L. 41/2021 che all'art. 4 comma 8².

2 Art 4 c. 8 D.L. 41/2021: "Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020".

Gli impatti di tale decreto, sia gestionali che contabili, sono in corso di una prima analisi da parte dell'Ente, nelle more delle eventuali modifiche che saranno apportate dalla legge di conversione e dai relativi decreti attuativi.

Inesigibilità

In ragione delle diverse proroghe che hanno, fin dai primi anni 2000, posticipato il termine ordinario triennale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999, per la presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità (da ultimo le proroghe disposte dal D.L. n. 193/2016, dal D.L. n. 148/2017, dal D.L. n. 119/2018 e dal D.L. n. 41/2021) le scadenze di presentazione delle medesime comunicazioni, per quanto riguarda i carichi meno recenti, risultano attualmente le seguenti:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026;
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, ecc.).

Con riferimento ai ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2018, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) ha previsto una tempistica specifica, anche in questo caso in deroga a quella ordinaria triennale disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999 già richiamato.

In particolare, per i ruoli consegnati nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, la scadenza dei termini di presentazione è ora stabilita, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2026.

► Risultato e andamento della gestione dell'Ente

Conto economico riclassificato

L'Ente ha affrontato, nell'esercizio 2020, gli effetti economici e finanziari generati dalla sospensione delle riscossioni disposta dal Governo a partire dal mese di marzo 2020 - e fino, da ultimo, al 30 aprile 2021 - come misura a supporto dei contribuenti per la dichiarata emergenza sanitaria nel nostro Paese.

A causa della conseguente contrazione dei proventi di riscossione, riferita in particolare agli aggi e ai rimborsi spese e diritti di notifica per procedure cautelari ed esecutive, l'Ente ha mantenuto l'equilibrio economico nell'esercizio 2020 grazie alla rilevazione, per la quota maturata di 207 milioni di euro, del contributo specificamente previsto dalla L. 145/2018 al fine di assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con riferimento a tale contributo, nel corso del 2020, per far fronte alla reiterata sospensione delle riscossioni, l'art. 155 del D.L. 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, integrava fino a 300 milioni di euro il contributo già previsto dalla L. 145/2018. Successivamente la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha ulteriormente integrato tale contributo fino alla misura massima di 450 milioni di euro - di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022 - con l'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Inoltre, per far fronte agli effetti determinati dalla sospensione delle riscossioni sulla gestione finanziaria dell'Ente, la Legge di Bilancio 2021 prevede anche che l'erogazione di tale contributo sia effettuata dall'Agenzia delle entrate in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

Inoltre, l'accordo di cooperazione stipulato fra Agenzia delle entrate, ente titolare della riscossione nazionale, e Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale

per l'esercizio di tale funzione, ha previsto l'erogazione di un ulteriore acconto del contributo risultante dai bilanci infrannuali, sempre entro due mesi dalla approvazione.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio in esame le riscossioni sono decrementate rispetto all'esercizio a raffronto, a causa della citata sospensione decretata dal Governo. In particolare si è registrato un decremento di 3.749,6 milioni di euro rispetto all'esercizio 2019 (-38%), così composto:

- 1.802,7 milioni di euro rispetto allo scorso esercizio (-28,5%) per riscossione ordinaria;
- 1.946,9 milioni di euro (-54,9%) per volumi di riscossione da DEFAGE.

Tale diminuzione è dovuta alle misure di sospensione della riscossione previste da ultimo dal Decreto Sostegni, che hanno differito il termine di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento al 30 aprile 2021. L'effetto sui volumi di riscossione conseguiti nell'anno è stato contenuto grazie alla riscossione inerziale assicurata dai contribuenti che, nonostante i provvedimenti di proroga via via disposti, hanno comunque effettuato i pagamenti in scadenza.

Per quanto riguarda la Definizione Agevolata, il Decreto Sostegni ha previsto la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021 mentre quelle in scadenza potranno essere versate entro il 30 novembre 2021.

Segue il prospetto di conto economico riclassificato a raffronto con l'esercizio 2019:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Importi in euro/mgl)	01/01/20-31/12/2020	01/01/2019-31/12/2019	Variazione
Ricavi riscossione ruoli	354.223	600.087	(245.864)
Risconti su aggi da DEFAGE 2017	22.534	28.046	
Risconti su aggi da DEFAGE 2018	17.267	22.012	(5.179)
Risconti su aggi da DEFAGE 2019	1.468	(3.610)	
Rimborso spese	35.444	152.155	(116.711)
Diritti di notifica	19.558	56.436	(36.878)
Ricavi riscossione da distinte di versamento	14.534	27.132	(12.598)
Ricavi fiscalità locale	5.510	7.567	(2.057)
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	470.538	889.825	(419.289)
ALTRI RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	271.344	102.873	168.473
di cui proventi per servizi informatici di riscossione	13.059	13.521	(463)
di cui eccedenze su fondi rischi e svalutazione crediti	38.181	77.039	(38.859)
di cui altri proventi e recupero di costi	10.479	11.310	(831)
di cui contributo oneri di funzionamento e digitalizzazione	209.625	1.003	208.622
PROVENTI PER ATTUALIZZAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	6.250	3.615	2.634
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	748.132	996.313	(248.181)
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	(1.534)	(1.509)	(26)
COSTI PER SERVIZI	(101.840)	(162.852)	61.012
di cui postalizzazione e servizi esattoriali	(23.915)	(67.984)	44.069
di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale	(33.018)	(40.351)	7.334
di cui servizi informatici	(15.371)	(15.309)	(62)
di cui commissioni passive bancarie e postali	(5.859)	(9.314)	3.454
di cui spese generali e di funzionamento	(15.586)	(15.583)	(3)
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(52.036)	(53.966)	1.931
di cui licenze e manutenzioni HW e SW	(25.472)	(26.902)	1.430
di cui locazione immobili uffici e sportelli	(26.204)	(26.601)	398
COSTI PER IL PERSONALE	(485.433)	(496.111)	10.678
ALTRI ONERI DI GESTIONE	(104.031)	(98.039)	(5.991)
di cui oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	(77.228)	(75.594)	(1.634)
di cui oneri per sgravi	(21.824)	(16.475)	(5.348)
di cui imposte indirette e tasse	(3.865)	(5.277)	1.411
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(744.874)	(812.477)	67.603
MARGINE OPERATIVO LORDO	3.258	183.836	(180.579)
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACCANTONAMENTI	(25.528)	(137.563)	112.035
di cui ammortamenti	(17.800)	(16.038)	(1.762)
di cui svalutazioni	(3.953)	(82.318)	78.367
di cui accantonamenti per rischi ed oneri	(3.775)	(39.207)	35.432
RISULTATO OPERATIVO	(22.270)	46.273	(68.543)
GESTIONE FINANZIARIA BANCHE E POSTE	(3.701)	(3.613)	(88)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(25.971)	42.660	(68.631)
IMPOSTE D'ESERCIZIO	26.358	(41.266)	67.624
UTILE D'ESERCIZIO	387	1.394	(1.007)

Ricavi dell'attività caratteristica (- 248,2 mln di euro)

I proventi riferiti all'attività caratteristica registrano il forte decremento rispetto all'esercizio 2019, riflesso della sospensione delle riscossioni da marzo in poi.

In particolare le principali componenti che hanno determinato la flessione rispetto al 2019 sono le seguenti:

- 251,1 milioni di euro di minori ricavi da riscossione ruoli. Il decremento è la risultante della diminuzione degli aggi da riscossione per 245,9 milioni (-41% rispetto al 2019 in linea con le minori riscossioni dell'esercizio) e della flessione, registrata nel 2020 rispetto al 2019, di 5,2 milioni di euro dei risconti da aggi imputati per competenza per tener conto degli effetti della Definizione Agevolata dei ruoli che ha fatto registrare incassi anticipati nel 2017, 2018 e 2019. La rilevazione dei risconti (che nell'esercizio è pari a 41,3 milioni di euro di maggiori aggi) è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di Definizione Agevolata. Tale criterio di contabilizzazione è stato oggetto di specifico quesito al Dipartimento delle Finanze, riscontrato positivamente dallo stesso Dipartimento e pertanto adottato ad integrazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

In calce la tabella con evidenza della flessione dei volumi delle riscossioni dell'esercizio, già rappresentati con maggiore dettaglio in premessa:

[Valori espressi in €/mln]

	Gennaio - Dicembre 2020			Gennaio - Dicembre 2019			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale incassi da ruolo	6.113,3	4.516,0	1.597,3	9.862,9	6.318,7	3.544,2	(3.749,6)	(1.802,7)	(1.946,9)	(38,0%)	(28,5%)	(54,9%)

- 153,6 milioni di euro di minori proventi per rimborsi spese e diritti di notifica: il decremento è riferibile alla sospensione delle procedure cautelari ed esecutive introdotta dal D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e ulteriormente prorogata, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dal recente Decreto Sostegni (D.L.

41/2021). La voce è rappresentata al netto di 1,5 milioni di euro per oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione con *aging* superiore a 12 mesi;

- 12,6 milioni di euro di minori proventi da commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento per effetto principalmente della sospensione delle riscossioni per emergenza sanitaria oltre che per la progressiva disintermediazione della delega Mod. F23 che ha ridotto i relativi ricavi dagli oltre 100 milioni di euro nel 2010 ai 14,5 milioni di euro nel 2020;
- 165,5 milioni di euro di maggiori proventi per "altri ricavi dell'attività caratteristica". La variazione è da riferirsi principalmente alle seguenti componenti di ricavo:
 - 207 milioni di euro del contributo previsto dall'Agenzia delle Entrate per oneri di funzionamento al fine di garantire l'equilibrio economico del sistema di riscossione. Nell'esercizio 2019 tale contributo non è stato utilizzato in quanto è stato raggiunto l'equilibrio economico con la sola attività di riscossione. Nel prospetto che segue, una sintesi del contributo spettante per legge e i relativi utilizzi e importi rinviati ad esercizi successivi, aggiornato alla chiusura del presente bilancio:

CONTRIBUTO L 145/2018 (e successive modifiche) valori in euro		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	TOTALI
Stanziamiento del contributo previsto per legge	(A)	300.000.000	112.000.000	38.000.000	450.000.000
Quota del contributo maturata per l'esercizio imputata a bilancio	(B)	207.000.000			207.000.000
CONTRIBUTO NON EROGATO E RISTANZIATO/RINVIATO AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	(C=A-B)	93.000.000	112.000.000	38.000.000	243.000.000

La misura del contributo maturato al 31 dicembre 2020 è da riferirsi al decremento complessivo dei ricavi tipici (251 milioni di aggi, 153 milioni di rimborsi e diritti e 13 milioni di euro per commissioni) al netto della riduzione dei costi di produzione e di funzionamento per circa 67 milioni di euro e la flessione netta di 83 milioni di euro di svalutazioni e movimentazione dei fondi rischi e oneri (112 milioni di minori accantonamenti per effetto della sospensione delle attività a fronte di 39 milioni di euro di minori utilizzi/liberazioni fondi). Oltre a tali voci va tenuto conto del calcolo delle

imposte che ha avuto un effetto positivo per circa 26 milioni di euro determinato dalla rilevazione delle imposte anticipate.

- 38,9 milioni di euro di minori proventi rispetto al 2019 riferiti principalmente alla misura inferiore delle liberazioni di svalutazioni rettificative dei crediti su rimborsi spese e diritti di notifica. Nel corso del 2019, infatti, come evento non ricorrente, sono venute meno le svalutazioni rilevate sui crediti per rimborsi spese e diritti di notifica riferiti ai carichi stralciati di importo fino a 1.000 euro - previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018 – in quanto tali crediti sono stati richiesti a rimborso in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020. Si segnala inoltre, che nel 2020, nella voce viene rilevata anche la liberazione dei fondi per contenzioso esattoriale ad esito dell'adeguamento necessario, tenuto conto della riduzione del numero di contenziosi attivi per effetto della sospensione delle riscossioni;
- 2,6 milioni di euro della quota di competenza dell'esercizio 2020 del contributo erogato ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della L. 205/2017 e dell'art. 1 comma 95 della L. 145/18, a fronte dei progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti e di rilancio degli investimenti rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, per l'esercizio 2020, il contributo è stato erogato per 2 milioni di euro, con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e 1,2 milioni di euro per analogo contributo riferito alla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018). L'imputazione a bilancio pari a 2,6 milioni di euro è riferita alla rilevazione di tale contributo per competenza in relazione alle quote di ammortamento degli investimenti finanziati.

- 2,6 milioni di euro di maggiori "proventi per attualizzazione su crediti di riscossione". Tale effetto positivo è stato generato in particolare dall'adeguamento per 3,2 milioni di euro dell'attualizzazione dei crediti INPS, precedentemente sospesi all'incasso, per i quali a novembre del 2020 è stato ricevuto da parte dell'Ente un pagamento di 123 milioni di euro per crediti richiesti dal 2011 per anticipazioni su rimborsi spese ex art. 17 c. 3 D.Lgs. 119/18, per cui si rinvia allo specifico paragrafo riportato nella presente Relazione sulla

gestione.

Costi dell'attività caratteristica (- 67,6 milioni di euro)

I costi dell'attività caratteristica sono in netto decremento rispetto all'esercizio a confronto. Tale andamento è conseguente all'effetto combinato delle seguenti principali fattispecie:

- decremento dei costi di postalizzazione e notifica per 44,1 milioni di euro in ragione della sospensione dell'attività di riscossione nell'esercizio preso in esame;
- decremento dei costi del personale per 10,7 milioni di euro rispetto all'esercizio a raffronto dovuto principalmente alla diminuzione del personale medio in organico (- 48 risorse medie rispetto al 31 dicembre 2019), all'incremento dei permessi straordinari, retribuiti dall'INPS, estesi in termini di giornate fruibili durante l'emergenza sanitaria, oltre alla riduzione delle indennità riferite alle missioni e agli straordinari;
- decremento di 7,3 milioni di euro delle spese di patrocinio legale per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio con particolare riferimento al contenzioso con i contribuenti a cui si contrappone un incremento per 1,6 milioni di euro degli oneri per soccombenze in giudizio per contenzioso esattoriale sorto nei precedenti esercizi. La riduzione delle spese apprezzabile nel corso dell'esercizio 2020, rispetto al 2019, è da imputarsi alla riduzione del numero degli incarichi conferiti ai legali nell'anno di riferimento, derivante dalla flessione del numero dei ricorsi in ingresso a causa della sospensione delle riscossioni decretata per supporto ai contribuenti durante l'emergenza sanitaria;
- decremento di 3,5 milioni di euro per le commissioni bancarie e postali, riferito principalmente alla riduzione dei volumi riscossi attraverso deleghe Mod. F23. Si registra, inoltre, la riduzione delle altre commissioni su servizi di tesoreria sempre per effetto della flessione dei volumi di riscossione;
- sostanziale invarianza dei costi di funzionamento e acquisto materiali rispetto al precedente esercizio, per l'effetto combinato della riduzione, pari a circa 3 milioni di euro, da un lato dei costi riferibili alle chiusure di sedi e sportelli nel

periodo dell'emergenza sanitaria, e dall'altro per l'effetto dei maggiori costi, per un ammontare equivalente, sostenuti per gli interventi straordinari di sanificazione, manutenzione immobili e per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, per far fronte all'emergenza COVID-19. Tali costi di natura emergenziale sono oggetto di specifica rappresentazione nel seguito della presente Relazione sulla gestione;

- riduzione dei costi per licenze e manutenzioni hardware e software per 1,4 milioni di euro essenzialmente per effetto della riduzione degli oneri riconosciuti al fornitore SOGEI per minore utilizzo della potenza elaborativa (MIPS) ad esito della flessione dei volumi elaborati;
- incremento degli aggi in perdita su sgravi per 5,3 milioni di euro, dato annualmente variabile in funzione dei rimborsi da sgravio disposti nell'esercizio dagli enti impositori.

Il Margine Operativo Lordo risulta positivo per 3,3 milioni di euro, che rappresenta il risultato delle attività ordinarie dell'Ente, rilevato prima delle poste valutative. Lo stesso sarebbe stato significativamente superiore, in assenza dei proventi per imposte anticipate, imputati al conto economico dell'esercizio per circa 26 milioni di euro, che hanno ridotto, di pari importo, la quota di contributo maturata nell'esercizio.

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (-112,0 milioni di euro)

Il decremento della voce è riferibile principalmente alle minori rettifiche di valore effettuate per rappresentare i crediti verso gli enti impositori al loro presumibile valore di realizzo. Questo in quanto la sospensione dell'attività di riscossione non ha generato un incremento dei crediti, in particolare per rimborsi spese e procedure esecutive, su cui effettuare le relative valutazioni.

Inoltre, le analisi contabili e di riconciliazione in corso con gli archivi disponibili, dei saldi migrati dalle precedenti società in occasione dell'accentramento in un solo Ente, non hanno generato ulteriori rettifiche di valore.

Gli accantonamenti per rischi e oneri, effettuati al 31 dicembre 2020 per circa 3,8 milioni di euro, sono riferiti principalmente al fondo rischi per contenzioso diverso da quello esattoriale. Come già anticipato, la sospensione dell'attività di riscossione ha, invece, generato una liberazione dei fondi stanziati per contenzioso esattoriale, registrata nella voce degli altri ricavi per "eccedenze di fondi rischi e svalutazione crediti".

Gestione finanziaria (-0,1 milioni di euro)

Il saldo della gestione finanziaria è negativo per 3,7 milioni di euro e sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio a raffronto. L'emergenza sanitaria ha comunque cambiato le condizioni di gestione finanziaria, oltre che quelle economiche di accesso al mercato finanziario.

Il fabbisogno finanziario medio al 31 dicembre 2020 ha in parte compensato gli effetti dei livelli di riscossione elevati del primo trimestre con quelli ridotti dei successivi, tanto da contenere il livello del fabbisogno (620 milioni di euro) che risulta in linea (650 milioni) con quello del 2019.

A tale risultato hanno contribuito le entrate garantite dal recupero dagli enti impositori di crediti di riscossione per un valore complessivo di 326 milioni di euro, e dall'anticipazione del contributo ex Legge 145/2018 per un valore di 100 milioni di euro. Il tendenziale maggior fabbisogno finanziario nel periodo di sospensione ex lege delle attività di riscossione è stato così limitato, pur segnando nel periodo agosto/ottobre un picco di assorbimento dei fidi disponibili superiore al 95%.

Al 31 dicembre 2020 il saldo netto della posizione finanziaria è di circa 70 milioni di euro, riferito alle seguenti variazioni dei saldi delle due forme tecniche in cui si articola l'anticipazione di cassa:

- una variazione, negativa per 90 milioni di euro, dei saldi di conto corrente (dal saldo 2019 positivo di 56 milioni di euro al saldo 2020 negativo di 34 milioni di euro)
- una variazione, positiva per 20 milioni di euro, del saldo dei finanziamenti in "denaro caldo" (dal saldo 2019 di 620 milioni di euro al saldo 2020 di 600 milioni di euro)

In merito al tasso di provvista, il mercato finanziario prima dell'emergenza sanitaria ha fatto registrare tassi ancora più favorevoli rispetto al 2019. L'attenta pianificazione finanziaria ha poi ottimizzato la gestione finanziaria, promuovendo una copertura di Tesoreria a più lungo periodo, traguardando quasi la lunghezza temporale del primo lockdown, garantendo le condizioni di mercato esistenti prima della crisi finanziaria da Covid. Infatti l'utilizzo della forma tecnica del "denaro caldo", pur accentuando elementi di rigidità nella gestione della tesoreria, ha permesso – almeno nella fase più acuta della crisi finanziaria – di accedere a condizioni economiche ancora favorevoli. La forma tecnica dello scoperto autorizzato di conto corrente è stata quindi limitata alla gestione dell'elasticità di cassa, cioè al presidio dei picchi di fabbisogno.

Gli oneri finanziari riferiti alla gestione della tesoreria sono conseguentemente rimasti in linea con il precedente esercizio (circa 3 milioni di euro), nonostante la significativa tensione finanziaria registrata dall'Ente nel secondo trimestre e ancor di più nel terzo.

Le commissioni bancarie e postali, pari a 2,2 milioni di euro, pagate per i servizi di cash management fruiti per la gestione degli incassi e riversamenti degli importi riscossi, sono rappresentati nella voce "commissioni passive bancarie e postali" e rispetto al 2019 registrano un decremento di 0,5 milioni di euro, così come gli oneri per il trasporto valori si riducono di 0,3 milioni di euro.

Imposte dell'esercizio (+ 67,6 milioni di euro)

Al 31 dicembre 2020 non vengono rilevate imposte correnti IRES e IRAP in presenza di una perdita fiscale, sulla quale viene registrata IRES anticipata per circa 9 milioni di euro; a questa si aggiunge IRAP anticipata, relativa ai fondi iscritti in bilancio, pari a circa 17 milioni di euro. L'ammontare complessivo delle imposte anticipate confrontato con il saldo 2019 che esponeva imposte correnti per 41,3 milioni di euro determina una variazione fra i due esercizi di 67,6 milioni di euro.

Facendo seguito a quanto finora illustrato relativamente alle principali voci di

conto economico, si rappresenta quanto segue.

Il citato contributo, riconosciuto all'Ente per conseguire l'equilibrio economico e finanziario, è erogato sì con riferimento alla quota di minori ricavi derivanti da provvedimenti normativi o da fatti straordinari intervenuti, ma solo fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Ciò premesso, la quota di contributo maturata nel 2020 risulta contenuta nella misura di circa i 2/3 dello stanziamento dell'esercizio, pari a 300 milioni di euro (ammontare coerente con la quota maturata linearmente nel bilancio al 30 giugno 2020 per 100 milioni di euro e al 30 settembre 2020 per 78 milioni di euro), grazie all'apporto da un lato delle imposte e dall'altro di svalutazioni e movimentazione netta dei fondi che nel 2020 hanno cambiato segno trasformandosi da oneri in proventi.



Ne deriva che, come normativamente previsto, la quota di contributo non fruita nel 2020 va ad integrare lo stanziamento per l'esercizio 2021 che raggiunge così la somma di circa 205 milioni di euro.

Stimando che l'auspicato superamento dell'emergenza sanitaria e della crisi economica consenta negli ultimi mesi dell'anno di rilevare grandezze economiche in linea con quelle, positive, del primo trimestre 2020, la quota di contributo disponibile per l'esercizio 2021 (equivalente a quella utilizzata nel 2020) dovrebbe essere - a legislazione vigente e secondo le valutazioni che è possibile formulare al momento - sufficiente a garantire il mantenimento dell'equilibrio gestionale di AdeR, neutralizzando gli impatti di trascinarsi delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

Segue un grafico rappresentativo della ripartizione dei Ricavi e dei Costi dell'esercizio aggregati in voci gestionali. In particolare, gli ammortamenti sono stati aggregati secondo le aree di attività dei rispettivi investimenti e le svalutazioni e riprese di valore sui crediti sono state considerate come rettifiche di ricavi e di costi. Le imposte, che in presenza di una perdita fiscale hanno registrato un segno positivo, sono state rappresentate tra i proventi.

La tabella e il grafico rappresentano anche il peso di ciascuna delle componenti individuate sul totale dei costi e dei ricavi, anche in relazione all'esercizio 2019:

TOTALE PROVENTI (importi in euro/000)	2020	%	2019	%
Aggi (compresi risconti Defage)	395.492	51,1%	646.535	64,9%
Rimborsi spese e diritti di notifica	55.003	7,1%	208.592	20,9%
Rettifiche di costi (eccedenze di fondi e riprese di valore su crediti)	44.431	5,7%	80.655	8,1%
Distinte di versamento	14.534	1,9%	27.132	2,7%
Altri proventi (Fiscaltà locale, VEU)	31.672	4,1%	33.400	3,4%
Contributo oneri di funzionamento	207.000	26,7%	-	0,0%
Effetto positivo imposte	26.358	3,4%	-	0,0%
TOTALE RICAVI	774.490	100%	996.313	100%
TOTALE COSTI (importi in euro/000)	2020	%	2019	%
Costi del personale	485.433	62,7%	496.111	49,9%
Spese di produzione (procedure esecutive, notifiche e postalizzazione)	23.915	3,1%	67.984	6,8%
Confenzioso esattoriale (compresi accantonamenti per soccombenze)	109.990	14,2%	149.472	15,0%
Spese di funzionamento (locazioni, facility management, utenze, ammortamenti immobili)	45.563	5,9%	46.012	4,6%
Servizi informatici (compresi ammortamenti software e hardware)	56.405	7,3%	55.929	5,6%
Oneri finanziari (interessi passivi e commissioni)	9.560	1,2%	12.928	1,3%
Rettifiche di ricavi (svalutazione crediti, oneri per sgravi)	25.776	3,3%	98.794	9,9%
Imposte e tasse		0,0%	41.266	4,1%
Altri oneri	17.461	2,3%	26.422	2,7%
TOTALE COSTI	774.103	100%	994.919	100%
RISULTATO D'ESERCIZIO	387		1.394	



La rappresentazione grafica della composizione in termini percentuali del conto economico risente dell'andamento gestionale straordinario dell'esercizio 2020, che quindi va normalizzata sulla base delle risultanze dell'anno 2019, che registra l'ordinaria ponderazione delle diverse fattispecie di costi e ricavi:

- il contributo per oneri di funzionamento, assente nel 2019, assume nel 2020 il valore del 27% sul totale del grafico dei ricavi;
- conseguentemente gli aggi, comprensivi dei risconti, passano dal 65%

dell'esercizio a confronto al 51% dell'anno 2020;

- si modificano in misura ancora più rilevante i rimborsi spese e i diritti di notifica che si riducono a 1/3 del peso del 2019 (dal 21% al 7%), con conseguente decremento sia delle relative rettifiche (dal 10% al 3%) sia delle spese di produzione (dal 7% al 3%);
- la composizione degli oneri si sbilancia verso i costi fissi: le spese di funzionamento passano dal 5% al 6% e il costo del personale sale dal 50% al 63%;
- le imposte trovano rappresentazione non più tra gli oneri (4% nel 2019), ma fra i proventi (3% nel 2020).

Consuntivazione costi COVID

A seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, manifestatasi a partire da febbraio 2020, l'Ente ha attivato delle misure di prevenzione in conformità alle disposizioni emanate dalle autorità di Governo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto anche degli accessi da parte di terzi presso gli sportelli.

Tali misure, descritte nel paragrafo "Emergenza epidemiologica da COVID-19" della presente Relazione sulla gestione, hanno determinato un significativo impatto sugli oneri dell'esercizio.

In particolare, è stato necessario, di concerto con i medici competenti:

- avviare procedure acquisitive per l'approvvigionamento dei materiali e dei dispositivi necessari a garantire le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali:
 - termoscanner e termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei fornitori in ingresso alle sedi dell'Ente;
 - dispenser e soluzione alcolica per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
 - mascherine chirurgiche, filtranti lavabili (prodotte ai sensi dell'art. 16 D.L. 17/3/2020 n. 18) e mascherine protettive FFP2 per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 - guanti monouso e visiere;
 - plexiglass di protezione per le postazioni aperte ai contribuenti;

- procedere all'igienizzazione delle sedi e alle attività di pulizia e sanificazione giornaliera attraverso la formalizzazione, nell'ambito dei contratti di appalto già operanti, di un incremento dei servizi con indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio con particolare attenzione alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico;

- procedere alla "sanificazione speciale certificata" per tutti gli ambienti di lavoro in tempo utile per la riapertura delle sedi e degli sportelli.

Oltre a tali oneri, strettamente connessi alla protezione personale, l'Ente ha dovuto ampliare le linee dati e le dotazioni di PC personali, per permettere l'attività lavorativa in *smart working*, avviata a partire dal mese di marzo, per limitare la presenza del personale presso gli uffici.

Nella tabella che segue vengono rappresentati gli acquisti effettuati nell'esercizio 2020 e il relativo impatto a conto economico.

TIPOLOGIA	DETTAGLIO	01/01/2020 31/12/2020 (valori in euro)	Oneri a conto economico (valori in euro)	Voce di bilancio
PRESIDI SICUREZZA PERSONALE	MASCHERINE, PANNELLI PLEXIGLASS, TERMOMETRI, MATERIALE IGIENIZZANTE, VISIERE, TUTE	989.670	989.670	CONTO ECONOMICO B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
SMART WORKING	AMPLIAMENTO LINEE DATI	286.242	286.242	CONTO ECONOMICO B) 7. Per servizi
PULIZIE E SANIFICAZIONI	SANIFICAZIONI, PULIZIE STRAORDINARIE, INSTALLAZIONE PANNELLI E NASTRI	1.604.771	1.604.772	
BENI UTILITA' PLURIENNALE	PC E TERMOSCANNER - QUOTA INVESTIMENTO	1.642.071		STATO PATRIMONIALE B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
	PC E TERMOSCANNER - QUOTA AMMORTAMENTO		160.527	CONTO ECONOMICO B) 10.b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
VARIE	AMPLIAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE	62.725	62.725	CONTO ECONOMICO B) 9. Per il personale
TOTALE ACQUISTI 2020 PER EMERGENZA SANITARIA		4.585.479	3.103.936	

Per un maggior approfondimento si rinvia al commento delle singole voci in Nota Integrativa.

Contributo previsto dalla Legge 145/2018

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, rispetto a una struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, non superiore al limite fissato con lo stesso Decreto Legislativo n. 159 del 2015 in complessivi 882 milioni di euro annuali.

Le disposizioni del Decreto Legge n. 193 del 2016, istitutivo dell'Ente, sono intervenute sulla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), ha previsto l'erogazione, nel triennio 2016-2018 - periodo di assestamento della misura suindicata, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al citato D.Lgs. 159/2015 di adeguamento delle tabelle di diritti e rimborsi previsti dal D.Lgs. 112/1999 - di un contributo straordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione nazionale, finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico. La misura iniziale di tale contributo era di 40 milioni di euro per l'esercizio 2016, 45 milioni per il 2017 e 40 milioni per il 2018. La misura di tale contributo, non fruita, grazie ad una attenta pianificazione gestionale ed economica, è stata rinviata, per l'importo di 100 milioni di euro, al successivo triennio 2019/2021 dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018). Anche nel 2019 non si è fatto ricorso al contributo, che è rimasto quindi a disposizione per gli esercizi successivi.

Nel corso del 2020, tenuto conto dell'impatto che ha avuto la sospensione dell'attività di riscossione sui conti dell'Ente, sono stati introdotti dei meccanismi integrativi delle ordinarie forme di remunerazione, volti a garantire la continuità operativa dell'Ente, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione:

- dapprima l'articolo 155 del D.L. 34/2020 ha integrato il contributo all'ammontare massimo di 300 milioni;

- tale importo è stato integrato fino alla quota di 450 milioni dalla recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per il triennio 2020/2022. La ripartizione del contributo è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a 38 milioni di euro per l'anno 2022.

La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per il successivo 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinarsi delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha anche stabilito che l'erogazione di tale contributo all'Ente può essere effettuata in acconto per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, ad esito della deliberazione del bilancio semestrale, oltre che a saldo all'approvazione del bilancio annuale.

È comunque attivo un accordo di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede, per conseguire oltre che l'equilibrio economico anche quello finanziario, la possibilità di richiedere tale anticipazione anche sulla base dei bilanci infrannuali, sempre nel limite complessivo previsto e maturato per ogni annualità.

Tutto ciò premesso, l'importo del contributo rilevato per competenza nel bilancio 2020 è pari a 207 milioni di euro, valore necessario a garantire l'equilibrio economico dell'Ente.

Dal punto di vista finanziario, l'Ente ha ricevuto da Agenzia delle entrate un'anticipazione di tale contributo prima dell'approvazione del bilancio 2020. In particolare:

- 100 milioni di euro nel mese di dicembre 2020 sulla base delle risultanze della situazione economico – patrimoniale al 30 giugno 2020;
- 78 milioni di euro nel mese di febbraio 2021, sulla base delle risultanze della situazione economico - patrimoniale al 30 settembre 2020.

La quota residua, pari a 29 milioni di euro, sarà erogata ad esito dell'approvazione del presente bilancio.

Principali indicatori economici e finanziari

Nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato. Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Stato patrimoniale riclassificato

(valori espressi in €/mg)

ATTIVO				PASSIVO				MARGINI 2020	MARGINI 2019
DESCRIZIONE	31/12/2020	31/12/2019	VARIAZIONE	DESCRIZIONE	31/12/2020	31/12/2019	VARIAZIONE		
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.526.448	1.716.482	(190.034)	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.095.574	1.128.390	(32.816)	430.874	588.092
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.775	18.279	(2.504)	PATRIMONIO NETTO	357.319	357.319	-		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50.679	51.750	(1.071)	FONDO DI DOTAZIONE	354.570	354.570	-		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.420	6.180	(760)	RISERVE	2.749	2.749	-		
CREDITI VERSO CLIENTI IMMOBILIZZATI	1.314.539	1.499.037	(184.498)	PASSIVO IMMOBILIZZATO	738.255	771.071	(32.816)		
ALTRI CREDITI	140.035	141.236	(1.201)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	414.885	427.854	(12.969)		
				FONDO IFR	14.412	14.606	(194)		
				DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI IMMOBILIZZATI	133.688	155.070	(21.382)		
				ALTRI DEBITI IMMOBILIZZATI	31.020	29.291	1.729		
				DEBITI INFUTTIFERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI	144.250	144.250	-		
ATTIVO CORRENTE	1.136.024	1.133.056	2.968	PASSIVO CORRENTE	1.566.898	1.721.148	(154.250)	(430.874)	(588.092)
CREDITI CORRENTI VERSO CLIENTI	697.030	721.651	(24.621)	DEBITI VERSO FORNITORI	128.975	147.611	(18.636)		
ALTRI CREDITI	419.126	315.222	103.904	DEBITI TRIBUTARI	13.560	35.135	(21.575)		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.757	89.558	(77.801)	ALTRI DEBITI CORRENTI	712.276	797.384	(85.108)		
RATEI E RISCONTI	8.007	6.506	1.501	RATEI E RISCONTI PASSIVI	57.850	98.501	(40.651)		
ALTRE PARTECIPAZIONI	104	119	(15)	DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	653.850	641.123	12.727		
				UTILE D'ESERCIZIO DA IMPUTARE A VERSAMENTO PER MISURE DI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	387	1.394	(1.007)		
TOTALE	2.662.472	2.849.538	(187.066)	TOTALE	2.662.472	2.849.538	(187.067)	(0)	0

La struttura patrimoniale e finanziaria dell'Ente è correlata alla presenza di crediti relativi all'attività di riscossione che hanno una scadenza oltre l'esercizio. Tali crediti - riferiti in particolare ai rimborsi spese procedure esecutive e rappresentati nell'attivo immobilizzato - saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Pertanto, tali crediti risultano illiquidi, mentre i relativi costi sono sostenuti nell'esercizio di competenza, determinando un costante e sistematico fabbisogno finanziario incrementale.


In sintesi, l'attivo immobilizzato e quello corrente strutturalmente ammontano rispettivamente a quasi 2 miliardi e a circa 1 miliardo di euro, rapporto che risulta

invertito per patrimonio netto e passivo immobilizzato rispetto al passivo corrente. Ciò in quanto lo strumento di copertura del fabbisogno finanziario dell'ente, che presenta una struttura a medio/lungo termine, è principalmente rappresentato dall'anticipazione di cassa (forma tecnica a breve termine) prevista per legge e da statuto dell'Ente.

Pertanto, lo squilibrio della struttura finanziaria evidenziato dallo stato patrimoniale riclassificato evidenzia il mismatching delle scadenze tra fabbisogno e provvista finanziaria.

Il fabbisogno finanziario effettivo è comprensivo delle partite in corso di lavorazione.

Per l'esercizio in esame segue la relativa rappresentazione grafica di sintesi, che risulta in linea con le risultanze del rendiconto finanziario.



Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99, vengono richiesti agli Enti impositori in anticipazione finanziaria rispetto ai termini di definizione della procedura di inesigibilità sulla base delle competenze maturate annualmente a partire dall'esercizio 2011. Le quote successivamente incassate dai contribuenti sono riversate annualmente agli enti.

Tali somme sono state erogate all'Agente della riscossione per le quote riscontrate e compatibilmente con i fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio dello Stato, mentre per gli altri enti diversi dall'Erario, che stanno comunque liquidando in numero crescente le somme richieste, sono in corso specifiche iniziative di recupero, anche mediante compensazione. Per un maggiore dettaglio si rinvia al paragrafo che segue.

Ciò premesso, lo schema di stato patrimoniale riclassificato rappresenta la quota di autofinanziamento del fabbisogno finanziario, derivante principalmente dai crediti illiquidi maturati tempo per tempo per rimborsi spese procedure esecutive e per notifiche; tale presidio è garantito per circa il 50% dal patrimonio netto e dal passivo immobilizzato (comprensivo delle svalutazioni apportate al valore nominale dei crediti per adeguamento al presumibile valore di realizzo), mentre per il restante 50% è garantito, oltre che dagli affidamenti bancari, dal circolante rappresentato dalle somme rotativamente in lavorazione per il riversamento.

I provvedimenti di stralcio in corso di emanazione, intervenendo sul magazzino ruoli, andranno a smobilizzare le quote dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica relative alle annualità interessate, con conseguente riclassificazione di tali poste dall'attivo immobilizzato a quello corrente (nei casi in cui sia prevista la loro erogazione entro l'anno successivo), determinando inoltre la liberazione a conto economico delle relative quote di fondo non utilizzate, riducendo parallelamente il passivo immobilizzato e normalizzando progressivamente gli indicatori strutturali illustrati al successivo paragrafo. Finanziariamente i crediti liquidati contribuiscono a riequilibrare l'esposizione dell'ente, che, stante il vigente sistema di remunerazione, continua ad anticipare annualmente le spese di produzione, poi sottoposte alla procedura di inesigibilità e liquidate solo molti anni dopo.

Principali indicatori di struttura finanziaria

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI <i>(valori in euro migliaia)</i>		31/12/20	31/12/19
Margine primario di struttura	<i>Patrimonio Netto - Attivo immobilizzato</i>	(1.169)	(1.359)
Quoziente primario di struttura	<i>Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato</i>	23%	21%
Margine secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) - Attivo fisso</i>	(431)	(588)
Quoziente secondario di struttura	<i>(Patrimonio Netto+ Passivo immobilizzato) / Attivo fisso</i>	72%	66%

In particolare il margine primario e il quoziente primario evidenziano la criticità rappresentata dall'ammontare raggiunto negli anni dai crediti immobilizzati rispetto al fondo di dotazione dell'Ente, mentre il margine e il quoziente secondario evidenziano l'ulteriore criticità rappresentata dalla loro copertura che, per espresso vincolo normativo, non è possibile effettuare con forme tecniche a medio-lungo termine, ma solo con l'istituto a breve termine dell'anticipazione di cassa, stabilita dallo Statuto dell'Ente.

Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99

La tabella che segue riporta, per ciascuna tipologia di ente (Agenzia delle Entrate, Altro Erario, INPS, Altri Enti), le somme richieste per anno di maturazione, le somme ottenute tramite compensazione sui riversamenti e le somme direttamente incassate dagli enti e quindi il debito residuo ancora da incassare aggiornato al 31 dicembre 2020.

							(Valori espressi in €/000)	
ENTE	ANNO	Saldo al 31/12/2019		Movimentazione 2020			Saldo al 31/12/2020	
		RESIDUO DA INCASSARE	ALTRE VARIAZIONI	IMPORTO COMPENSATO	IMPORTO INCASSATO	MATURATO E DA RICHIEDERE NEL 2021	RESIDUO DA INCASSARE	
AGENZIA ENTRATE	2011	11.960						11.960
	2012	8.496						8.496
	2013	14.792						14.792
	2014	2.765						2.765
	2015	3.769						3.769
	2016	15.354						15.354
	2017	530						530
	2018	1.172						1.172
	2019	72.512				(72.186)		326
2020						24.968	24.968	
TOTALE ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE		131.350	-	-	(72.186)	24.968	84.132	
INPS	2011	24.157				(1.289)		22.868
	2012	13.939				(3.666)		10.273
	2013	17.397				(9.454)		7.943
	2014	27.593				(19.381)		8.212
	2015	24.120				(17.791)		6.329
	2016	27.415				(19.251)		8.164
	2017	14.826				(11.403)		3.423
	2018	17.943				(13.090)		4.854
	2019	30.933				(28.357)		2.576
	2020						6.769	6.769
TOTALE INPS		198.324	-	-	(123.681)	6.769	81.411	
ERARIO - ALTRI ENTI	2011	395						395
	2012	305						305
	2013	280						280
	2014	319						319
	2015	512						512
	2016	500						500
	2017	306						306
	2018	400				(33)		368
	2019	458						458
	2020						139	139
TOTALE ERARIO - ALTRI ENTI		3.476	-	-	(33)	139	3.582	
ALTRI	2011	19.875	(8)	(227)		(189)		19.450
	2012	13.884	(5)	(133)		(382)		13.363
	2013	19.968	(7)	(189)		(1.087)		18.685
	2014	13.646	(17)	(473)		(2.311)		10.846
	2015	16.623	(18)	(719)		(2.306)		13.580
	2016	16.145	(30)	(623)		(2.287)		13.206
	2017	7.446	(13)	(941)		(1.279)		5.213
	2018	13.517	(29)	(3.081)		(2.528)		7.879
	2019	38.558	-	(12.438)		(11.204)		14.916
	2020						5.739	5.739
TOTALE ALTRI		159.662	(127)	(18.824)	(23.572)	5.739	122.878	
Totale complessivo		492.812	(127)	(18.824)	(219.472)	37.615	292.003	

Con riferimento alle somme richieste all'INPS si segnala l'incasso ricevuto dall'Ente nel mese di novembre 2020 per un importo di 123,7 milioni di euro,

riducendo il saldo ancora da incassare a 81,4 milioni di euro, comprensivo della quota 2020 richiesta a marzo 2021.

Con riferimento agli altri enti, l'Agente della riscossione invia massivamente a mezzo PEC (in via residuale a mezzo raccomandata agli Enti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria anagrafica) le note di richiesta su base annuale (con esclusione degli enti nei confronti dei quali il credito è inferiore ad euro 50), corredate di riepilogo per ambito provinciale di competenza e per tipologia di procedura, il cui dettaglio è pubblicato nell'apposito servizio di "Ricezione Dati" disponibile nell'area riservata agli Enti del nostro sito istituzionale.

In ottemperanza a quanto normativamente disciplinato, l'importo dei rimborsi spese eventualmente riscosso dai contribuenti dopo l'erogazione da parte dell'Ente, è riversato, maggiorato degli interessi legali, entro il 30 novembre successivo alla data della riscossione.

Con riferimento alla rappresentazione per controparte dei crediti rappresentati in tabella, è opportuno segnalare che nel corso del 2021 i rimborsi spese riferiti a quote da stralciare ai sensi dell'art 4 del D.L. Sostegni³ (D.L. 41/2021) saranno richiesti al MEF, secondo i termini definiti dallo stesso decreto.

3 Art. 4 comma 7 D.L. Sostegni: *"Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022"*

Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata

Nel bilancio al 31 dicembre 2020, come già nei bilanci a partire dal 2017, l'Ente ha registrato gli effetti economici e finanziari “straordinari” determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (“c.d. rottamazione delle cartelle”).

Tali proventi da Definizione Agevolata nel corso degli anni sono risultati imputabili per circa 1/3 a riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione “aggiuntiva”.

Pertanto, con riferimento alla riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi, i ricavi da Definizione Agevolata sono stati rettificati e rinviati agli esercizi successivi:

- nel bilancio 2017 per un importo pari a 114,9 milioni di euro
- nel bilancio 2018 per un importo pari a 62,8 milioni di euro;
- nel bilancio 2019 per un importo pari a 3,6 milioni di euro.

Tali importi rappresentano la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, ricondotti alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Nel seguito viene riportata una tabella di sintesi delle rettifiche apportate con evidenza delle competenze dei proventi riscossati con lo sviluppo per i prossimi esercizi:

Anno di bilancio	rettifica DEFAGE 2017	rettifica DEFAGE 2018	rettifica DEFAGE 2018 (incassi 2019)	rettifica DEFAGE 2019	rettifica DEFAGE 2019 (incassi 2020)	Rettifiche ricavi
2017	(114.859.609)					(114.859.609)
2018	34.343.756	(62.764.949)				(28.421.193)
2019	28.045.798	22.012.272	(2.150.519)	(1.205.719)	0	46.701.832
2020	22.534.414	17.267.037	908.362	465.077	0	41.174.890
2021	15.935.396	12.093.605	639.399	317.452	0	28.985.852
2022	7.949.499	6.532.887	355.979	204.572	0	15.042.936
2023	2.652.221	2.562.212	157.116	132.084	0	5.503.633
2024	1.849.443	1.166.765	46.854	58.856	0	3.121.919
2025	1.113.495	739.701	29.407	12.070	0	1.894.673
2026	428.154	331.124	10.881	7.815	0	777.974
2027	7.433	57.035	2.412	5.983	0	72.863
2028		2.310	108	1.810	0	4.229
totale	0	- 0	0	- 0	-	0

Nel bilancio 2020 non sono stati rettificati ulteriormente aggi per proventi anticipati, in quanto per la Rottamazione-ter la durata dei piani di rateazione della DEFAGE risulta sostanzialmente in linea con la durata originaria degli stessi.

Tale rilevazione consente, tenuto conto delle previsioni normative vigenti, la corretta rappresentazione in bilancio dell'andamento della gestione e dell'equilibrio economico richiamato dalla normativa di comparto, e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015.

La rappresentazione contabile indicata, anche in osservanza delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riflette la natura stessa degli aggi di riscossione, che rappresentano le entrate dell'Ente previste dalla normativa di settore e finalizzate proprio ad assicurare l'equilibrio economico, e quindi la continuità operativa, e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte.

► NORMATIVA DI SETTORE

Nel corso dell'anno 2020, si sono registrati, in materia di riscossione, diversi provvedimenti di interesse diretto o indiretto per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in gran parte emanati nel contesto emergenziale derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tali norme hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:

- Accertamenti esecutivi enti locali
- Emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus")
- Contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione
- Crediti riscuotibili mediante ruolo
- Agevolazioni non spettanti o revocate
- AGCOM
- ANAC
- CONSOB
- COVIP
- Imposta di bollo su fatture elettroniche
- ISTAT
- Quote latte
- Rimborso al debitore delle somme riconosciute indebite e loro restituzione all'Adr
- Versamenti unitari
- Ulteriori disposizioni di interesse
- Riassetto della riscossione nel territorio siciliano

L'analisi dei singoli provvedimenti è riportata **nell'Appendice A**, facente parte integrante del presente bilancio.

▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme relative all'Ente che hanno avuto, o avranno, riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

- CAD – Codice dell'amministrazione digitale
- Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

L'analisi di tali singoli provvedimenti normativi è riportata nell'**Appendice B** facente parte integrante del presente bilancio.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è orientato al perseguimento delle finalità istituzionali - definite con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni nella Legge 2016 n. 225 - e delle previsioni, conseguenti all'evoluzione della normativa di comparto, riguardanti i piani di produzione, i volumi di riscossione, i programmi di attivazione delle procedure coattive e la valorizzazione economica dei correlati fabbisogni di risorse.

Tali priorità sono esplicitate nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale triennale, emanato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e avente per oggetto le attività prospettate per le Agenzie Fiscali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per quest'ultima è prevista apposita sezione al fine di instaurare un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente, ottimizzare l'attività di riscossione e il rafforzamento del coordinamento con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di incrementare l'efficienza del servizio pubblico e l'efficacia delle procedure di recupero per garantire l'effettività del gettito.

Le disposizioni del Decreto Legge n. 193 del 2016 intervengono sulla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), ha previsto:

- l'erogazione, nel triennio 2016-2018, periodo di assestamento della misura suindicata, di un contributo straordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione nazionale, finalizzato al conseguimento dell'equilibrio economico. Tale contributo è stato rinviato, per la quota non fruita, al successivo triennio 2019/2021 dalla Legge di Bilancio 2019 ed è stato integrato fino alla quota di 450 milioni dalla recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per il triennio 2020/2022;
- l'emissione dei decreti ministeriali di adeguamento degli importi tabellari dei rimborsi spese per le procedure e l'estensione dei diritti di notifica anche agli altri atti per la riscossione differenti dalla cartella esattoriale.

L'introduzione di misure di proroga dei termini di sospensione dell'attività di riscossione nel 2020 ha comportato un utilizzo del contributo previsto dall'articolo 155 del D.L. 34/2020 per un importo comunque contenuto rispetto all'ammontare massimo di 300 milioni per l'anno 2020, rinviando la quota non utilizzata ad integrazione dello stanziamento previsto per l'anno 2021, in misura tale da consentire, a legislazione vigente e sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, l'equilibrio economico anche per l'esercizio in corso, fatto salvo quanto di seguito indicato.

Per le annualità successive, nella Legge di Bilancio per il 2021, L. n. 178 del 30 dicembre 2020, sono state accolte le proposte avanzate per l'integrazione del contributo previsto per il triennio 2020-2022 per far fronte all'ulteriore sospensione delle attività di riscossione e garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente e assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Tali misure integrano attualmente da 300 a 450 milioni di euro il contributo previsto dalla L. 145/2018. La ripartizione del contributo prevista nel triennio 2020-2022 è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a 38 milioni di euro per l'anno 2022.

In relazione a quanto appena descritto risulta ormai imprescindibile l'emissione in tempi adeguati, dei decreti attuativi previsti dal citato decreto D.Lgs. 159/2015 per:

- la revisione in aggiornamento delle tabelle dei rimborsi spesa per le procedure esecutive risalenti al 2001;
- l'estensione dei diritti di notifica ai documenti esattoriali ulteriori rispetto alle cartelle di pagamento;
- la remunerazione delle attività conseguenti ai provvedimenti di sgravio per indebito emessi dagli enti impositori;

che concorreranno alla effettiva tenuta dei conti dell'Ente ovvero a una valutazione di adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, in analogia a quanto avviene per le agenzie fiscali e in linea con la prospettiva enunciata dal decreto legge istitutivo dell'Ente, attraverso la previsione di uno stanziamento annuale nel bilancio dello Stato che assicuri

all'Ente la necessaria dotazione finanziaria per garantire l'equilibrio economico. Tale modalità risulterebbe peraltro coerente con le prassi adottate in altri Paesi europei in cui il costo del servizio di riscossione è a carico della fiscalità generale.

Ciò premesso, la continuità aziendale, che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID, risulta comunque assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle Entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

Infatti, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo fra i "servizi pubblici essenziali". Coerentemente il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività svolta⁴.

⁴ Art. 1 c. 5 D.L. 193/16: " Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.

..... omissis..."

▶ ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit

L'Ente garantisce un idoneo sistema di controllo interno e di verifica di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad esso demandata, anche attraverso la Direzione Centrale Internal Audit, che assicura le verifiche di audit sui processi e sulle attività svolte.

Per ciò che riguarda l'attività di audit, la Direzione è articolata in un Settore "Audit operativo e compliance" e in un Ufficio "Risk Management e Audit ICT", che operano secondo principi ispirati agli standard internazionali dell'Internal Audit; ad essi è affidata la verifica della funzionalità dei processi operativi e di governo, nonché del rispetto della normativa e della regolamentazione interna. Nella Direzione è inoltre ricompreso il Settore "Protezione dati e Qualità".

Compete alla Direzione la valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno e la promozione di strategie orientate alla mitigazione e prevenzione dei rischi e al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi.

Le relazioni redatte a seguito delle verifiche di audit vengono indirizzate ai vertici dell'Ente; gli esiti dei controlli vengono sistematicamente comunicati alle unità auditate, con le quali, ove necessario, vengono concordate le misure correttive e i tempi per la relativa attuazione. Successivamente si procede al monitoraggio periodico del livello di attuazione delle misure correttive e del loro effettivo completamento, anche tramite appositi interventi di follow up.

Le attività effettuate nell'anno hanno riguardato principalmente il proseguimento degli interventi previsti dal Piano di audit 2019 e l'esecuzione di alcuni dei nuovi interventi previsti dal Piano di audit 2020, approvato dal Comitato di gestione nel mese di aprile. La piena attuabilità dei citati piani di audit è stata condizionata dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria, che ha comportato a partire dal mese di marzo la sospensione di tutti gli interventi previsti presso gli sportelli, mentre si è verificato un generale rallentamento degli

altri interventi in corso e il differimento di alcuni nuovi interventi, al fine di non gravare eccessivamente sulle attività delle strutture aziendali coinvolte.

Oltre agli interventi previsti dai citati Piani, sono stati realizzati ulteriori interventi, non pianificabili, per la maggior parte ricadenti nella categoria del “fraud audit”, in risposta ad eventi potenzialmente delittuosi dei quali l'Ente viene a conoscenza.

Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

In quanto ente pubblico economico l'Agenzia è assoggettata alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica.

Anche nel 2020, l'Agenzia ha proseguito nell'applicazione delle politiche di contenimento, razionalizzazione e stabilizzazione della spesa dando applicazione alle disposizioni, ove ancora in vigore, previste dal D.L. n. 112/2008, dal D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dalla L. n. 208/2015, nonché alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, *infra* riportate.

Tali disposizioni normative hanno previsto limitazioni sia alla spesa nel suo complesso, sia per particolari fattispecie (consulenze, compensi agli organi collegiali, spese di gestione autovetture, canoni di locazione passiva⁵, spese per convegni, consumi intermedi, vincoli alle spese del personale).

Ai sensi dell'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, i risparmi di spesa conseguiti per l'applicazione di tali norme sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'Ente stesso.

Al riguardo si rappresenta che nel mese di ottobre 2020, ad esito dell'approvazione del bilancio 2019, è stato effettuato il versamento dell'utile

⁵ L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 prevede l'inapplicabilità ope legis degli aggiornamenti ISTAT dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Il relativo termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 con l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislative, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", c.d. "Decreto Milleproroghe", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021.

registrato dall'Ente, pari a Euro 1.393.827,07, allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla citata Legge n. 160 del 2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", la stessa definisce una serie di misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, il cui ambito applicativo riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, il dettato normativo può essere suddiviso in tre principali sezioni:

- commi dal 590 al 600, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese per beni e servizi;
- commi dal 610 al 615, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese per la gestione corrente del settore informatico;
- commi dal 616 al 620, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di locazione passiva in immobili di proprietà privata, che peraltro trovano applicazione solo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Agenzie Fiscali e non dunque ad Agenzia delle entrate - Riscossione.

Inoltre, al comma 597 della citata Legge n. 160 del 2019, è previsto che deve essere presentata, la relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la quale deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

Si specifica che, per quanto riguarda la corretta sfera di applicazione delle norme sopra richiamate, incluso l'incremento dell'importo del versamento da effettuare, sempre nei limiti del risultato dell'esercizio per l'Agenzia, rilevano le indicazioni fornite dalle circolari interpretative del MEF, inclusa la circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la predisposizione del bilancio di previsione e del budget economico, che fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative delle disposizioni in parola.

Con la circolare nr. 9/2020, come sopra accennato, la Ragioneria Generale dello Stato ha inteso fornire i necessari chiarimenti riguardanti le misure introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", essendo intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, considerata inoltre l'incidenza dei decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria per COVID-19 sulla programmazione delle attività degli enti ed organismi interessati e le apposite direttive emanate in proposito dalle rispettive Amministrazioni vigilanti.

A tal proposito si evidenzia che le spese da sostenere per l'emergenza da COVID-19, a prescindere dalla loro natura, sono da considerarsi escluse dai vincoli introdotti dalla Legge n. 160/2019.

Sempre con riguardo ai contenuti della predetta Circolare n. 9/2020, con riferimento alle misure di contenimento della spesa, vengono preliminarmente richiamati i contenuti della relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della Legge di Bilancio 2020, laddove viene precisato che "le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, tenuto conto che la finalità delle norme di cui trattasi è, tra l'altro, quella di garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo delle nuove norme, si ritengono fatte salve le deroghe e le eccezioni vigenti, riferite alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica di cui tali soggetti sono destinatari e che sono state oggetto di disapplicazione. Tale considerazione è suffragata anche dalla terminologia usata dal legislatore che, per la maggiorazione del 10% del versamento al bilancio dello Stato, utilizza il termine "dovuto" nell'esercizio 2018, riconducendo la pluralità dei singoli versamenti, "dovuti" secondo le norme ora disapplicate, ad un unico versamento maggiorato del 10% al bilancio dello Stato.

Inoltre, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica è stata fornita una nuova scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato. La stessa è redatta e

trasmessa nel rispetto dei termini entro il 31 maggio 2020, a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori, con le indicazioni di dettaglio degli importi da versare, con riferimento all'esercizio 2020.

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
Versamenti previsti per l'anno 2020			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)	714.614	71.461	786.075
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)	4200	420	4.620
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	718.814	71.881	790.695
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015. (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2015) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6 comma 7 (incarichi di consulenza)	1.038.164	103.816	1.141.980
Art. 6 comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	447.662	44.766	492.428
Art. 6 comma 9 (spese per sponsorizzazioni)		-	-
Art. 6 comma 12 (spese per missioni)	2.748.657	274.866	3.023.523
Art. 6 comma 13 (spese per la formazione)	417.600	41.760	459.360
Totale	4.652.083	465.208	5.117.291
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	12.342.900	1.234.250	13.577.150
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi int)	6.171.250	617.125	6.788.375
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			24.273.112
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	importo da versare 2020		
Art. 6 comma 1 (spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autoveicoli, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	181.320		
Si precisa che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 4-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016, il versamento delle somme provenienti dai risparmi di spesa sarà effettuato nei limiti del risultato d'esercizio approvato.			

Per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la circolare n. 9/2020 della Ragioneria Generale dello Stato prevede che "ai fini dell'applicazione dell'incremento del predetto 10% dell'importo dovuto nell'esercizio 2018, sia fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225. Pertanto la predetta

Agenzia dovrà versare quanto già dovuto nel 2018 con una maggiorazione del 10%, fermo restando il versamento nel limite dell'utile di esercizio”.

Per i soggetti interessati, a decorrere dal primo gennaio 2020, cessano di applicarsi le norme di cui all'allegato A del comma 590 e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Non rientrano nella nuova disciplina le norme che recano vincoli in materia di spese di personale. Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto:

- alla rilevazione delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 per consumi intermedi alle voci b6, b7 e b8, per la determinazione della media di riferimento, tenendo conto delle esclusioni già adottate precedentemente e con riferimento al D.L. 95/2012 e successivi per la determinazione della base di calcolo dei versamenti obbligatori, come rappresentate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 2959-8 del 19/03/2013 della cessata Equitalia SpA, nonché con nota n. 1336054 del 2020 di Agenzia delle entrate - Riscossione;
- a fissare limiti di spesa, già in sede di redazione della proposta di budget economico, coerenti con il vincolo complessivo venutosi a determinare con il calcolo della media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale nella circolare n. 9 del 2020, al fine di assicurare a consuntivo in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il rispetto dei vincoli e delle conseguenti previsioni di spesa contenute nei budget economici, deliberati e approvati, come rappresentato nella nota n. 1336054 del 6 marzo 2020 indirizzata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Ai fini del monitoraggio vengono di seguito rappresentati i valori di riferimento per il triennio 2016-2018 a confronto con quelli previsti nel budget economico approvato e con quelli contabilizzati a consuntivo nell'esercizio 2020, che restituiscono un posizionamento al di sotto del limite complessivo previsto, per circa 8,2 milioni di euro che corrispondono al -13,3% di ulteriore contenimento rispetto al vincolo:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Media triennio 2016-2018	Budget 2020	di cui per emergenza Covid	Budget 2020 al netto emergenza Covid	Consuntivo 2020	di cui per emergenza Covid	Consuntivo 2020 al netto emergenza Covid
<i>Dati in euro</i>										
6) PER MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI	1.621.847	1.567.975	1.392.149	1.527.324	1.167.770	120.000	1.047.770	1.534.302	989.670	544.632
7) PER SERVIZI	23.399.932	22.502.386	22.438.591	22.780.303	25.017.887	2.910.504	22.107.383	19.405.522	1.953.737	17.451.784
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	39.030.539	36.848.164	35.731.600	37.203.434	38.247.193	-	38.247.193	35.195.905	-	35.195.905
Totale voci B6 B7 B8 - Consumi intermedi	64.052.318	60.918.524	59.562.340	61.511.061	64.432.851	3.030.504	61.402.347	56.135.729	2.943.407	53.192.321
					Variazione rispetto al vincolo	-	108.714			- 8.210.026
					Variazione % rispetto al vincolo		-0,2%			-13,3%

Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007

Il D.Lgs. n. 231/07 reca disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/07, con effetti a decorrere dal 4 luglio 2017.

La disciplina antiriciclaggio, in attuazione della citata Direttiva europea, ha aggiornato e modificato l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ed adempimenti ad essa correlati (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione della normativa europea.

In particolare, i soggetti che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, prima inclusi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio, sono oggi ricompresi nella definizione di "Pubblica Amministrazione", con applicazione della diversa disciplina a quest'ultima riferita.

A carico delle pubbliche amministrazioni l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/07 prevede l'applicazione di alcuni obblighi, di seguito indicati.

Il comma 1 stabilisce che "le disposizioni del presente articolo" si applicano "*agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure*":

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

La disposizione prefigura un ambito applicativo alquanto ristretto, riferendosi non agli "uffici della pubblica amministrazione" *tout court* ma (limitatamente) agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito di determinati "procedimenti" o "procedure".

Il comma 2 dispone che, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) *"anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo"*.

Il comma 3 stabilisce che il Comitato di Sicurezza Finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Il comma 4 prescrive che *"al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria"*

attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette". Tale disposizione sembrerebbe avere un ambito applicativo più ampio rispetto a quello delineato dai precedenti commi 1, 2 e 3 in quanto si riferisce genericamente "alle pubbliche amministrazioni" (e non alle amministrazioni "responsabili dei procedimenti di cui al comma 1").

Il comma 5 dispone che le pubbliche amministrazioni (responsabili dei procedimenti di cui al comma 1), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'inosservanza delle norme dettate dall'art. 10 del decreto "assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (c.d. responsabilità dirigenziale).

La UIF, in data 23 aprile 2018, ha emanato e pubblicato sul proprio sito istituzionale le istruzioni di cui al precedente comma 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 19.11.2018, relative alle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni, chiarendo, tra l'altro, quali dati e informazioni vanno trasmessi, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Nelle istruzioni sono stati elencati alcuni indicatori di anomalia che, come affermato dalla stessa UIF, non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi, non essendo possibile individuare tutte le fattispecie/operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; allo stesso modo, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'operazione come sospetta, dovendo necessariamente intervenire una valutazione di tutte le informazioni a disposizione.

Nei confronti di AdeR si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- art. 49, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. 231/2007: prevedono il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000 fino al 30 giugno 2020, euro 2.000,00 per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ed euro 1.000,00 dal 1° gennaio 2022. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, ciascuno inferiore alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane SpA e istituti di pagamento, ma non tramite AdeR che, pertanto, non potrà accettare, né tantomeno effettuare, pagamenti in contanti di importo pari o superiore alla suddetta soglia. Unica eccezione si rileva nel caso di pagamento effettuato dal debitore nelle mani dell'Ufficiale della Riscossione in fase esecutiva (art. 49, comma 15, D.Lgs. n. 231/2007, che richiama le previsioni di cui dall'art. 494 c.p.c. - Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario);
- art. 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 49, comma 7, del D.Lgs. 231/2007: gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- art. 51 del D.Lgs. 231/2007: i soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle sopra citate disposizioni (notizie e/o verifiche di infrazioni al divieto di utilizzo del denaro contante o assegni privi della clausola di intrasferibilità) ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, ed in relazione alla necessità di effettuare un costante monitoraggio delle istruzioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio che possano impattare sull'operatività del settore della riscossione e sulle attività di corporate, in data 28 settembre 2020 è entrata in vigore una nuova Circolare aziendale (n. 4, 8 agosto 2017 – Versione 2), in tema di “Adempimenti antiriciclaggio”.

All'interno del predetto documento sono state fornite indicazioni normative, nonché operative, in relazione al tema in parola e suggerimenti di dettaglio volti all'individuazione di potenziali operazioni sospette meritevoli di apprezzamento e, quindi, di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

Al riguardo si sta, inoltre, valutando di dare impulso anche all'attività formativa allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto delle disposizioni e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette e ciò per il tramite di specifici corsi in modalità e-learning.

Si evidenzia, altresì, che Agenzia delle entrate-Riscossione ha provveduto, già da tempo, a nominare il Responsabile Antiriciclaggio e il Gestore Antiriciclaggio, ovvero il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF (figura introdotta e prevista dall'art. 11 delle suddette istruzioni UIF).

Si segnala infine che il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la c.d. V Direttiva Antiriciclaggio - Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 – che ha modificato la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La nuova Direttiva, entrata in vigore il 9 luglio 2018, è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, entrato in vigore, a sua volta, il 10 novembre 2019.

La regolamentazione in parola si è resa necessaria al fine di migliorare il complessivo impianto normativo volto a superare taluni rilievi mossi dalla Commissione Europea, che aveva avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione a causa del non perfetto recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio da parte del D. Lgs. n. 90/2017.

Con la V Direttiva si è quindi modificato il quadro normativo vigente per raggiungere i seguenti obiettivi:

- controlli più rigorosi su valute virtuali Bitcoin e carte prepagate;
- cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
- criteri più severi per l'individuazione dei paesi terzi maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.

Inoltre anche il conseguimento, quale finalità di maggior valenza, e ciò anche con riferimento alle specifiche attività di AdeR, di un più puntuale accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust. Tale iniziativa è volta a contrastare le società fittizie dando, tra l'altro, a qualsiasi cittadino la possibilità di avere accesso ai dati sui beneficiari delle imprese che operano nell'UE. Introducendo tale possibilità anche per i cittadini, gli stessi potranno aiutare a reprimere l'uso fraudolento delle società fantasma create per riciclare denaro, nascondere patrimoni, etc.

Nel merito si evidenzia che tali informazioni saranno da comunicare, ex art. 21, comma 5, D. Lgs. 231/07, al Registro delle Imprese (CCIAA), in osservanza delle disposizioni impartite con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale flusso di dati, da inserire in un "Registro dei Titolari Effettivi", non ha ancora trovato applicazione in quanto non risulta ancora emanato il citato decreto Ministeriale (inizialmente previsto -ex art. 9 del D. Lgs. n. 231/07- entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto medesimo, successivamente rinviato al 4 luglio 2020 dall'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 125/2019), attualmente esistente, dal 23 dicembre 2019, ma solo in forma di "bozza".

Per quanto precede AdeR dovrà comunicare, quando verrà ufficialmente previsto, i propri dati ed informazioni in merito alla propria titolarità effettiva, in quanto impresa dotata di personalità giuridica inserita nel Registro delle imprese. Inoltre, al fine di porre in essere iniziative procedurali coerenti anche con gli indicatori di anomalia di cui alle Istruzioni di Banca d'Italia del 23 aprile 2018, si ritiene che l'Agente della riscossione potrebbe accedere al richiamato registro ai fini di più efficaci controlli volti al contrasto di attività di riciclaggio.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione: i reati contro la Pubblica Amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”, la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 25/07/2019;
- un Codice Etico, la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 27/06/2019.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sono attribuite e svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, la cui composizione è espressamente stabilita dalle norme statutarie.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione della responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione del Modello 231. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macro processi e dei processi dell'Ente a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
 - ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macro processi e processi dell'Ente così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
 - ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Si segnalano di seguito i più recenti interventi normativi in argomento:
- la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "spazza corrotti") rubricata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti

politici” ha modificato l'art. 25 del Decreto (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione);

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” - convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 39 - tra l'altro - ha introdotto un nuovo articolo (art. 25 – quinquiesdecies rubricato “reati tributari”) nel quale sono previste specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è commesso a vantaggio dell'Ente;
- il D.Lgs. n.75 del 2020 ha modificato gli articoli del codice penale 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis e 640, ha introdotto i nuovi articoli 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture), Art.2 L.898/1986 (Frode in agricoltura) e art.323 c.p. (Abuso d'ufficio) e ha modificato le previsioni degli artt. 24 e 25 del D.Lgs.n.231/01. Infine con l'articolo 5 è stato completato l'elenco dei reati tributari del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, modificando l'art. 25-quinquiesdecies che contempla ora altri reati tributari;
- per tutte le risorse di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto, la riforma e il riordino in un unico testo normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Riguardo all'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione si segnalano gli adempimenti posti in essere nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 81/2008:

- è stata disposta, con Determinazione del Presidente n. 39 del 20 dicembre 2018, l'attribuzione dell'incarico di Delegato del Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 e per gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, al Direttore dell'Area Risorse Umane per il personale delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12, nonché al Responsabile della Rete Territoriale Nord, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Nord e al Responsabile della Rete Territoriale Sud, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Sud (con esclusione delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12).

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- l'attività di revisione e aggiornamento del DVR, emesso in data 1/7/2017, che rappresenta un obbligo finalizzato al continuo adeguamento delle misure adottate in relazione alle criticità emergenti, è stata portata a compimento a dicembre 2019 e, successivamente, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Documento di Valutazione dei Rischi è stato nuovamente aggiornato e approvato in data 4 giugno 2020, con l'inserimento in allegato di una nuova specifica appendice COVID-19 del Manuale Unico della Sicurezza dell'Ente contenente le misure di prevenzione e protezione atte alla mitigazione del contagio, e successivamente in data 27 gennaio 2021;
- con riferimento agli aspetti di sicurezza correlati alla gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze viene costantemente, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, monitorato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e formalizzato il coordinamento inerente ai rischi da interferenze nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- relativamente agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nel periodo indicato sono stati effettuati interventi formativi in FAD

per i preposti con particolare riferimento alle norme di contenimento del contagio presenti all'interno del citato Manuale della Sicurezza;

- sono stati ulteriormente sviluppati e portati a compimento alcuni progetti "speciali" di analisi del rischio, avviati nel corso dell'esercizio precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di quasi tutte le sedi dell'Ente;
- con riferimento all'aggiornamento della valutazione del rischio da Stress lavoro correlato, è stata conclusa la prima fase di analisi attraverso la conduzione dei tavoli di lavoro, in funzione del nuovo assetto organizzativo ed in virtù della nuova elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza né ispezioni da parte di Organismi di Vigilanza preposti.

Si rammenta, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*") con la quale il legislatore (art. 6) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (i.e. entro il 21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. In attuazione di tale delega è stato emanato il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*", in vigore dal 12 marzo 2019, con cui sono stati modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di "*definizioni*" e "*requisiti*" dei dispositivi di protezione individuali.

Si segnala che il decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 2019 ha introdotto,

con decorrenza dal 20 ottobre 2019, modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (c.d. "Codice di prevenzione incendi") proseguendo l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Si rappresenta, altresì, che l'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 77/2020, ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto legislativo n. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da COVID-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella Sezione Emergenza epidemiologica da COVID-19 della Relazione sulla gestione.

Si segnala, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 – Suppl. Ordinario n. 29 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 recante *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*. Tale provvedimento, che è entrato in vigore in data 27 agosto 2020, ha stabilito norme fondamentali in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e ha abrogato la previgente disciplina di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..

Protezione dei dati personali

In riferimento alle esigenze e alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato e gestisce dal 2018 uno specifico Sistema di Gestione per la Protezione dei dati.

Attraverso detto Sistema di Gestione, l'Ente persegue il miglioramento continuo del modello operativo e organizzativo della *data protection*, incentrato sui principi di *accountability* e sulla corretta valutazione dei rischi connessi ai trattamenti di dati personali che svolge per il perseguimento della propria funzione istituzionale.

Nel corso del 2020, l'Ente ha:

- aggiornato il “Registro delle attività di trattamento” operandone una complessiva e periodica revisione con il coinvolgimento di ciascuna struttura Owner dell'attività di trattamento;
- provveduto all'erogazione di un corso di formazione sui principi del GDPR, obbligatorio per tutto il personale dell'Ente, in modalità e-learning;
- gestito, in coerenza con la pianificazione ed evoluzione delle iniziative in corso, specifiche analisi di rischio sulla base della metodologia e dei tools interni, definiti in coerenza con quanto uniformemente concertato all'interno del Sistema Integrato della Fiscalità (SIF).

Nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare l'*accountability* dell'Agenzia, si è proceduto alla progettazione e all'introduzione di uno specifico applicativo denominato DIANA (Data Impact ANALysis), realizzato con il partner tecnologico Sogei, che opera quale strumento informatico a supporto della formulazione delle valutazioni di rischio relative ai trattamenti.

In seguito ad una fase di collaudo realizzata nel corso del primo semestre è stato possibile analizzare con il supporto del fornitore le esigenze relative alla soluzione DIANA relativa all'analisi dei trattamenti introducendo una sostanziale modifica

al ciclo autorizzativo che di fatto risulta rispondente all'iter previsto dall'Ente. In questa fase è stato possibile anche valutare, analizzare e definire i requisiti per una nuova evoluzione dell'applicativo DIANA finalizzata all'analisi del rischio per i servizi/applicazioni informatiche.

In riferimento all'esigenza di documentare la corretta applicazione dei principi di "privacy by design" previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati 679/2016 nel ciclo di sviluppo delle applicazioni informatiche, si è proceduto alla pubblicazione e attuazione di una specifica circolare organizzativa che ha introdotto un processo standardizzato di valutazione dei rischi in materia di protezione dati sin dalla specificazione dei requisiti di sviluppo.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate ad innalzare le misure di protezione dei dati personali trattati dall'Ente, si è proceduto:

- all'avvio delle attività finalizzate alla definizione di un catalogo integrato delle misure di sicurezza associate ai requisiti di cybersecurity e data protection che verrà concluso nel corso del 2021;
- alla pianificazione di uno specifico assessment di sicurezza su un perimetro di applicazioni informatiche con la realizzazione di una gap analysis dei livelli e misure di sicurezza previsti in coerenza con le specifiche peculiarità dell'Ente.

Nell'ambito delle attività di miglioramento del Sistema di Gestione della Protezione dati è stata acquisita dall'Ente una soluzione applicativa (Archer) per la gestione integrata dei processi e delle componenti del trattamento previste dall'applicazione del GDPR nell'ambito delle scelte operate dal SIF.

Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015

L'adozione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 è una scelta strategica operata dall'Alta Direzione per disporre di un sistema di governance dedicato a migliorare le prestazioni dei servizi offerti, affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto in cui opera, alla realizzazione dei suoi obiettivi e facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del contribuente e/o dell'ente creditore.

Nel corso di quest'anno, in occasione della conclusione del ciclo triennale di validità della certificazione ISO 9001:2015, l'Agenzia ha superato con esito positivo la visita di rinnovo operata dal nuovo ente di certificazione Rina Services S.p.A., selezionato a seguito di una procedura acquisitiva ad evidenza pubblica.

L'Organismo di certificazione ha proceduto ad una rivalutazione dell'intero Sistema di Gestione per la Qualità, effettuando una verifica documentale (relativa a manuale qualità, procedure e documenti di sistema) e degli audit sui siti campionati. In virtù dell'eccezionalità determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, gli audit sono stati svolti da remoto, come peraltro previsto dalle disposizioni di Accredia (Ente di accreditamento nazionale per gli organismi di certificazione).

Nel corso dell'audit di rinnovo, l'Organismo ha valutato l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità alla luce di cambiamenti interni ed esterni e la sua continua pertinenza ed applicabilità per il campo di applicazione della certificazione.

Il Sistema di Gestione, che prevede un ruolo centrale dell'Alta Direzione, focalizza gli interventi e le attività nell'ottica di migliorare la capacità di erogare prodotti e servizi a favore della collettività secondo un approccio basato sul rischio ("Risk-based Thinking"). La valutazione dei rischi opera quale fattore gestionale portante del processo decisionale dell'Agenzia secondo un modello capace di identificare e gestire i rischi e le opportunità connessi al

funzionamento dell'Ente, mediante il coinvolgimento e la partecipazione diffusa da parte delle Strutture.

Nel quadro delle iniziative assunte e comunicate al personale nel corso del 2020 si evidenzia:

- il progressivo sviluppo del sistema di misurazione delle performance qualitative dei processi, nonché dei prodotti/servizi prioritari della riscossione connessi alla soddisfazione del contribuente. In riferimento al monitoraggio dei provvedimenti di rateizzazione rilasciati ai cittadini si è proceduto, con il coinvolgimento di SOGEL, ad ottimizzare il processo di estrazione periodica della base dati di tali provvedimenti e all'elaborazione di reportistica automatica che consente ai Direttori regionali di visualizzare gli output delle analisi condotte e verificare l'andamento delle relative performances;
- l'organizzazione di un Workshop dedicato ai Direttori regionali nel corso del quale sono state erogate sessioni formative mirate all'applicazione del "Risk based thinking" a partire dalla preventiva valutazione delle minacce di perdita di qualità dell'Organizzazione.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione ed anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

- ha adottato un proprio “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT o Piano).

Con delibera del 28 gennaio 2020, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.

Il Piano è stato predisposto al fine di individuare quali processi siano esposti al rischio corruttivo e in che misura. I processi sensibili sono elencati in uno specifico allegato del PTPCT (allegato 3 “matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012”) all'interno del quale, per ogni processo, sono indicati, la tipologia di area a cui il processo appartiene ed il grado di rischio del processo (basso, medio o alto).

Per i processi maggiormente esposti sono state previste misure di mitigazione del rischio ulteriori rispetto a quelle già esistenti all'interno dell'Ente consistenti principalmente in:

- controlli ex ante, controlli a campione e attività di monitoraggio da inserire all'interno dei documenti del Sistema Normativo (circolari, manuali unici, etc.);
- implementazioni sui sistemi informatici.

Alle misure di prevenzione specifiche si affiancano le misure di prevenzione trasversali che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti l'Ente nel suo complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero gli interventi la cui attuazione discende obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dai decreti attuativi nonché dalle indicazioni dell'ANAC.

Come misura di prevenzione trasversale è stata pianificata ed attuata con Determinazione del Presidente n. 4 del 21 febbraio 2020 l'emanazione di un Regolamento interno che disciplina le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ed attività extra lavorative da parte dei dipendenti dell'Ente nonché gli obblighi

di pubblicazione sul sito istituzionale finalizzati ad assicurare la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013. La suddetta misura di prevenzione è stata raccomandata alle Agenzie fiscali dall'ANAC, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2018.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente un'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione le cui risultanze sono illustrate nella relazione annuale redatta ai sensi dall'art. 1, c.14 della Legge n. 190/2012.

Il Piano contiene, inoltre, una sezione specifica dedicata alla trasparenza dove vengono illustrate le misure attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (c.d. "decreto trasparenza").

Ai sensi del Decreto trasparenza, sul sito istituzionale dell'Ente, è presente la sezione "Amministrazione trasparente" all'interno della quale sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni dallo stesso decreto individuati.

Per quanto riguarda invece l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, le modalità di presentazione delle istanze sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri Contenuti" - "Accesso Civico". A seguito di presentazione delle cosiddette istanze "FOIA", le strutture competenti, individuate sulla base dell'oggetto delle richieste pervenute, effettuano tutte le attività necessarie alla relativa evasione, nei tempi e nei modi descritti dalla vigente circolare interna sul tema.

Il presidio di tutte le istanze di accesso civico generalizzato presentate è garantito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, inoltre, ha anche il ruolo di soggetto direttamente incaricato dell'evasione delle richieste di riesame eventualmente pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Si evidenzia al riguardo che in data 29 ottobre 2020 il Comitato di Gestione ha approvato il “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato”, poi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e che con Circolare n. 55 del 10/11/2020 sono state fornite a tutto il personale le indicazioni operative in tema di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato.

Un'ulteriore importante misura di prevenzione della corruzione prevista dal legislatore è la disciplina del c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite di cui il lavoratore (*whistleblower*) sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno della pubblica amministrazione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, estendendo la relativa disciplina anche al settore privato.

In conformità alle disposizioni normative Agenzia delle entrate-Riscossione adotta una procedura informatica protetta, che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un applicativo che garantisce il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni (contenuti crittografati). Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 179/2017, sono state introdotte nel Codice disciplinare dell'Ente specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Infine, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato anche il “*Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*”. Tale protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Ente e degli operatori economici, che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle

escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Giova altresì fare richiamo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le principali disposizioni della sopra richiamata legge riguardano:

- l'aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione;
- il divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione da un minimo di 5 anni fino all'interdizione a vita;
- a partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione – non solo per i reati di corruzione – non trova più applicazione dopo la sentenza di primo grado, che sia di condanna o di assoluzione;
- la possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione;
- per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado;
- il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze illecite (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo).

Si richiamano anche:

- la Delibera dell'ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001";
- la Delibera dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14,

co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”:

- la delibera dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

Infine si evidenziano le modifiche apportate:

- dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che all'art. 1, comma 163, novella il decreto legislativo n. 33 del 2013, incidendo, in particolare, sull'articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sull'articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici;
- dal Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 c.d. “Milleproroghe” – convertito con modificazioni con la Legge n. 8/2020 - che all'art. 1, comma 7, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, e nelle more di un adeguamento normativo in merito a quanto previsto dalla stessa sentenza, prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti di cui all'articolo 14 comma 1-bis del decreto trasparenza non si applicano la previsione della responsabilità dirigenziale e le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Viene prevista l'emanazione - entro il 31 dicembre 2020 - di un Regolamento nel quale siano individuati i dati elencati al comma 1 dell'articolo 14 del decreto trasparenza, che i soggetti pubblici, tra cui AdeR, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di specifici criteri richiamati nella norma stessa;
- dal Decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, c.d. Milleproroghe convertito con la legge 26 febbraio 2021, n. 21- che per quanto riguarda l'argomento dell'alinea che precede – prevede con l'art. 1, comma 16 una modifica all'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 stabilendo che il regolamento per individuare i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali

dovrà essere adottato entro il 30 aprile 2021; fino alla data della sua entrata in vigore, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013.

Il sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”

Il sistema “pagoPA” è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, gestita dalla pagoPA Spa in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) il quale precisa che “al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”. Il CAD inoltre ha affidato ad AgID (ora pagoPA SpA), sentita la Banca d'Italia, il compito di definire le linee guida per la specifica delle modalità tecniche e operative per l'esecuzione dei pagamenti elettronici e introdotto, all'articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/ 2012, l'obbligatorietà dell'uso di una piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le pubbliche amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio.

Con il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, la data di scadenza, prevista dall'articolo 65 comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 che stabilisce “l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni”, è stata prorogata al 28 febbraio 2021 (in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.L. n. 162 del 2019, convertito in Legge 28 febbraio 2020 n. 8, che fissava al 30 giugno la

data di decorrenza dell'obbligo). Pertanto, a partire da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 (Direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato euro) non possono in alcun modo eseguire pagamenti che non transitino per il sistema pagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi quali:

- la Delega unica F24 (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli da esso erogati purché una specifica previsione di legge ne imponga la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Dal punto di vista dei cittadini il sistema pagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici, a favore della Pubblica Amministrazione, che ha l'obiettivo di garantire agli utilizzatori finali (privati e aziende) di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice, in totale trasparenza nei costi di commissione e in funzione delle proprie esigenze. È un sistema costituito da regole standard e strumenti che mettono in connessione gli Enti pubblici, che devono ricevere pagamenti da cittadini e imprese, con Banche, Poste e altri istituti di pagamento (denominati "Prestatori di Servizi di Pagamento" – PSP) aderenti al "Nodo dei Pagamenti" AgID.

La piattaforma pagoPA porta i principali seguenti benefici:

- per i cittadini in termini di: trasparenza e minori costi, possibilità di usufruire dei servizi pubblici in maniera più immediata, semplificazione del processo di pagamento che consente di usufruire del maggior numero di canali e servizi possibili, standardizzazione dell'esperienza utente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, e standardizzazione delle comunicazioni di avviso di pagamento, riconoscibile su tutto il territorio nazionale;

- per la Pubblica Amministrazione in termini di: riduzione dei tempi di incasso attraverso l'accredito delle somme direttamente sui conti dell'ente beneficiario entro il giorno successivo al pagamento, riduzione dei costi di gestione del contante, miglioramento dell'efficienza della gestione degli incassi attraverso la riconciliazione automatica, superamento della necessità di bandire gare per l'acquisizione di servizi di incasso, con conseguenti riduzioni di inefficienze e costi di commissione fuori mercato, riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle applicazioni online (riuso soluzioni), eliminazione della necessità di molteplici accordi di riscossione e maggiori controlli automatici per evitare i doppi pagamenti e le conseguenti procedure di rimborso;
- per l'intero sistema Paese in termini di: completa aderenza agli standard della direttiva PSD2 e incentivazione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici a livello nazionale attraverso l'utilizzo con le transazioni verso la Pubblica Amministrazione, che consente di stimolare il mercato e favorire, a tendere, una maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento ed un livellamento delle commissioni.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha aderito, in forza di legge, al Nodo dei Pagamenti-SPC nel 2016. L'Agenzia ha avviato l'operatività sul sistema pagoPA a fine 2016, attivando il c.d. "modello 1" per tutti i pagamenti effettuati attraverso il sito web e l'App Equiclick e nel corso del 2019 ha attivato il "modello 3", secondo le specifiche rilasciate con le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi versione 1.2 – febbraio 2018".

Nel percorso di progressiva adozione degli standard pagoPA, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato un importante progetto di adeguamento dei sistemi di stampa dei documenti esattoriali per sostituire gradualmente la precedente modalità di riscossione tramite RAV con il nuovo avviso di pagamento pagoPA ed emissione del relativo codice IUV (Identificativo Univoco di Pagamento):

- alla data del 30 settembre 2020 tutti gli atti della riscossione, precedentemente emessi con modulo RAV, sono stati adeguati con previsione del modulo di pagamento pagoPA: avvisi di intimazione, preavvisi

di fermo, avvisi di pagamento GIA, entrate patrimoniali, cartelle di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di presa in carico, istanze di rateizzazione;

- è stato adeguato, a partire dal 01 gennaio 2019, e inserito nel circuito dei pagamenti pagoPA anche il pagamento dei bollettini RAV ancora in circolazione, grazie ad alcune specifiche tecniche emanate da pagoPA e definite insieme all'Agenzia;
- sono state adeguate al sistema pagoPA anche le richieste di pagamento afferenti all'area "Corporate" (es. fatture attive, richieste di pagamento verso dipendenti, ecc) unitamente a richieste di crediti verso Enti per attività di riscossione. In tal senso è stata altresì emanata la Circolare n. 52 denominata "Ciclo Attivo con pagoPA";
- sono in corso di sviluppo le attività di adeguamento di emissione di flussi di pagamento tramite bonifico bancario con indicazione dello IUV, secondo le specifiche pubblicate da CBI nel corso del mese di dicembre 2020;
- è in previsione di completare il processo di adeguamento nel corso del 2021 per inviare bollettini di pagamento pagoPA anche per alcuni documenti esattoriali inizialmente non previsti (ad esempio la Comunicazione Preventiva di Ipoteca emessa senza RAV o le rate successive della comunicazione di Definizione Agevolata o per automazione di processi di richiesta di pagamento prima gestiti manualmente come il recupero delle spese di lite maturate in caso di giudizi favorevoli all'Ente per contenzioso esattoriale (c.d. "Spese di Vittoria");
- è in programmazione anche l'adeguamento del pagamento tramite POS di ultima generazione predisposto al colloquio con il sistema pagoPA. L'iniziativa sarà avviata in seguito all'acquisizione del nuovo servizio di Tesoreria. In tema di mezzi di pagamento si segnala che, sempre nel corso del 2020, è stata attivata la modalità di sottoscrizione dei mandati SDD tramite presentazione diretta presso gli sportelli di AdeR (c.d. "SDD base") al fine di ridurre tempistiche e anomalie derivanti dalla precedente modalità di presentazione tramite banca (c.d. "SDD Avanzato").

Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)

In base a quanto previsto dalla scheda tematica "F" della Circolare n. 14 del 29 aprile 2019 della RGS (in relazione all'introduzione di incentivi e sanzioni finalizzati ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento attraverso il monitoraggio delle informazioni gestite sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali) Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato le attività necessarie alla comunicazione del debito scaduto e non pagato (stock, ricognizione 2018) secondo quanto previsto dalle regole di calcolo rese disponibili dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Indicatore di tempestività dei pagamenti in PCC

Sempre con riferimento alle nuove previsioni della L. 145/2018 (e in base a quanto già indicato da giugno 2017 sulla PCC), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili e liberamente consultabili (tramite un apposito cruscotto predisposto sulla "BDAP" (Banca dati delle pubbliche amministrazioni) i dati relativi alla tempestività dei pagamenti di tutte le pubbliche amministrazioni, calcolati in base ai dati segnalati sulla piattaforma e oggetto di monitoraggio, ai fini della definizione delle sanzioni per ritardi nei pagamenti previste dalla citata Legge di bilancio.

L'ultimo dato pubblicato sul sito del MEF riguarda i dati relativi ai tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni al 30 settembre 2020 da cui risulta per l'Ente un indicatore di Tempestività dei pagamenti pari a -15 giorni e un Tempo medio di pagamento ponderato pari a 16 giorni, in linea con quanto pubblicato per l'anno 2019 in cui si è registrato un indicatore pari a -13 (con tempo medio di pagamento ponderato pari a 17 giorni).

Al riguardo si rappresenta che sono stati adottati specifici interventi di monitoraggio di tali tempi di pagamento per tener conto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che prevedono la limitazione delle spese per consumi intermedi rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 3%, qualora registrino ritardi nei pagamenti

superiori ai 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo (2020 vs 2018d), riscontrabile attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Nel 2018 è stato avviato il nuovo sistema ERP (Enterprise Resource Planning) MS Dynamics AX finalizzato a supportare la gestione dei principali processi corporate e di governo di Agenzia delle entrate-Riscossione, riportando all'interno di un unico sistema gestionale, tutti i dati e le informazioni utilizzate nell'ambito di più processi. L'adozione di un sistema ERP, previsto anche dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia, ha permesso di:

- ridurre incoerenze e ridondanze e facilitare lo scambio delle informazioni di interesse tra le varie strutture organizzative;
- ottenere maggiore coordinamento e standardizzazione delle attività, anche attraverso una maggiore automazione delle stesse;
- disporre di un controllo integrato sulle variabili gestionali più rilevanti, supportando peraltro lo sviluppo del modello di contabilità analitica dell'Ente;
- semplificare il parco applicativo gestito, superando i precedenti sistemi gestionali specifici di processo.

I moduli attivati dal 2018 ad oggi coprono le seguenti aree aziendali:

- Ciclo attivo: gestione delle convenzioni con gli enti, emissione di richieste di pagamento verso enti e fatture elettroniche, emissione del modulo di pagamento pagoPA;
- Ciclo della spesa: modulo di pianificazione del budget e del controllo della spesa, modulo degli acquisti, a partire dalla definizione del masterplan, la gestione del piano dei fabbisogni e del ciclo acquisitivo dal censimento della richiesta di acquisto alla gestione della fase

esecutiva del contratto, cubi di analisi per il controllo della spesa, gestione documentale collegata con share point, produzione automatizzata dei file per la rendicontazione delle fatture sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF;

- Gestione cespiti e immobili: gestione contabile e fisica dei cespiti, modulo della logistica per la gestione delle sedi;
- Tesoreria: emissione di flussi di pagamento tramite bonifico (anche con lo sviluppo previsto dello IUV) e tramite assegni di traenza (in uso principalmente per le soccombenze in giudizio) con gestione del ciclo di spedizione, acquisizione automatica degli esiti di pagamento e controlli di congruità con distinte emesse dal sistema, acquisizione dei flussi di incasso con contabilizzazione automatica delle transazioni;
- Contabilità generale e Bilancio: acquisizione della contabilità di riscossione, compensazioni partite su conti transitori, produzione delle tabelle per la nota integrativa, reporting di mastri contabili.

Attualmente sono in corso le attività di manutenzione del sistema, anche evolutive, al fine di garantire ulteriori strumenti di efficienza amministrativa per processi particolarmente significativi:

- controlli automatici ciclo passivo: per applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 124/2019 sulle ritenute fiscali dei fornitori e automazione del processo di verifica delle posizioni inadempienti ex art. 48-bis DPR n. 602/1973;
- automazione del processo di approvazione delle RDA che prevedono la preventiva autorizzazione del Comitato di gestione;
- automazione del controllo del conto fatture da ricevere per evidenze oggetto di controllo da parte della società di revisione.

Inoltre, è stato avviato il progetto di migrazione dell'attuale versione di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 alla major release denominata "Dynamics 365 for Finance and Operations" disponibile in "cloud" con l'obiettivo ulteriore di unificare le due diverse istanze, attualmente in uso, AX ERP e AX HR.

In particolare, si evidenzia che:

- nel nuovo ambiente Dynamics 365 le personalizzazioni del software avvengono mediante un modello “per estensioni” (extension). Questo approccio alle customizzazioni impone delle scelte in fase di progettazione e implementazione in linea con le impostazioni del produttore che consentono di minimizzare o annullare il costo dei successivi aggiornamenti del pacchetto software;
- la nuova release Dynamics 365 consente l'accesso via web, mediante browser. Questo cambiamento architetturale rende più semplice la realizzazione del collegamento e della manutenzione dell'applicazione client;
- consente di spostare su cloud Azure (il cloud di Microsoft) tutto il carico elaborativo e gestionale con cui si esercisce questo servizio anche in ossequio alle linee guida del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022.

Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Con riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza delle informazioni, nell'esercizio 2020, sono state portate avanti le iniziative di seguito elencate, finalizzate a migliorare il livello complessivo della sicurezza delle informazioni gestite in AdeR.

In relazione alla certificazione ISO 27001 conseguita a dicembre 2019 e riguardante “Servizi e Processi di gestione del Data Center”, sono state realizzate le attività raccomandate dall'ente certificatore (Certiquality srl), necessarie per il miglioramento del sistema e per il mantenimento nel tempo della certificazione. Le attività hanno riguardato la messa in sicurezza degli apparati di videoregistrazione presenti nei locali di via Grezar; la definizione, insieme alle altre strutture di Agenzia (Sviluppo Organizzativo e Processi Corporate, Legale e Contenzioso e Protezione dati e Qualità) delle regole per la classificazione e

l'etichettatura delle informazioni; e l'esecuzione dei lavori per il miglioramento della sicurezza di parte dei locali che ospitano il Data Center di Torino. Nel corso dell'audit di sorveglianza effettuato a gennaio 2021 dall'ente certificatore Certiquality è stata rilevata la corretta realizzazione delle suddette attività ed è stata confermata la validità del certificato anche per l'anno 2021.

È stato definito l'assessment del rischio ed il relativo piano di trattamento, inerente al perimetro dei dati e delle informazioni trattati dalle infrastrutture IT allocate presso le sedi di AdeR. Il documento evidenzia un generale contenimento del rischio entro termini di accettabilità e al contempo, definisce alcune iniziative, in parte già eseguite nel corso del 2020 e altre da concludere nel primo semestre 2021, per mitigare il rischio residuo, inerente specifici componenti.

È stato definito l'assessment del rischio ed il relativo piano di trattamento per il perimetro Cyber Security. Il lavoro ha consentito di rilevare una situazione ben presidiata a livello di controlli ed un contenimento del rischio complessivo in termini di accettabilità. Sono state individuate tre aree di miglioramento afferenti a policy, reporting e controlli. Inerentemente a queste tre aree sono state calendarizzate una serie di attività che saranno completate nel corso del 2021 e del 2022.

In considerazione del massivo ricorso, in AdeR, allo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile è stato condotto un assessment del rischio per la sicurezza delle informazioni in ambito smart working. Le risultanze sono state condivise con le altre strutture di AdeR e sono state utilizzate come riferimento per la definizione di regole di comportamento che gli utenti di AdeR devono seguire nell'utilizzo dei dispositivi di lavoro in smart working (PC portatili, reti domestiche, tablet, pc e smartphone personali).

È stato eseguito un follow up sull'assessment del perimetro Data Center, in vista dell'audit di sorveglianza della certificazione ISO 27001 del SGSI. L'assessment ha consentito di apprezzare i miglioramenti dei controlli di sicurezza che nel tempo sono stati realizzati, a seguito del completamento del piano di trattamento del rischio, che hanno contribuito ad abbattere ulteriormente il livello di rischio per la sicurezza delle informazioni.

Sono stati realizzati due audit SGSI, uno inerente la Gestione delle utenze privilegiate degli amministratori di sistema e uno inerente gli accessi logici agli applicativi ed ai servizi dell'Ente. Entrambi gli audit hanno rilevato un buon presidio dei processi di gestione e un ottimo livello di contenimento dei rischi per la sicurezza delle informazioni.

È stato predisposto l'aggiornamento del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti elettronici e per l'accesso ai dati. In particolare, è stato introdotto un nuovo titolo inerente la riservatezza delle informazioni e sono state introdotte le regole, poc'anzi accennate, che devono essere osservate dagli utenti che svolgono l'attività lavorativa in smart working, con particolare riferimento alle regole di sicurezza, sia nell'utilizzo dei devices personali (PC, smartphone e tablet), sia nell'utilizzo delle connessioni delle c.d. reti domestiche. Sempre nell'ambito del Disciplinare sono state definite le regole di sicurezza per la gestione dei pc portatili da parte dei dipendenti assegnatari, sia all'interno delle sedi di AdeR, sia all'esterno di esse. Il Disciplinare è stato condiviso da tutte le strutture di AdeR ed attualmente è in fase di condivisione con le OO.SS. A seguito di questo passaggio si provvederà alla sua emanazione.

Inquadramento fiscale dell'Ente

L'inquadramento fiscale dell'Ente è stato disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede che:

1. l'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale;
2. la normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Inquadramento finanziario dell'Ente

Con riferimento agli atti necessari e propedeutici all'istituzione, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 193/2016, dell'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", su incarico del Commissario Straordinario, nominato ai sensi del suddetto articolo con DPCM 16 febbraio 2017, è stato attivato un tavolo di lavoro con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per verificare il disposto dell'art. 1 comma 6 del citato decreto che prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa".

Il tavolo di lavoro è stato convocato per la definizione degli aspetti finanziari, amministrativi e di contabilità pubblica, necessari e propedeutici all'avvio della procedura di acquisizione del servizio di tesoreria del nuovo Ente, al fine di garantire in continuità i servizi bancari e finanziari relativi al sistema della riscossione nazionale nonché di assicurare il presidio del fabbisogno finanziario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riepilogano le principali conclusioni del tavolo di lavoro:

- i debiti a termine verso istituti finanziari ex soci relativi alle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.L. 203/2005, nonché i finanziamenti contratti per

l'acquisto di immobili strumentali, essendo già dotati di specifica copertura finanziaria, non determinano il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016;

- per il presidio del fabbisogno finanziario complessivo, non è possibile il ricorso a mutui o ad altre forme tecniche assimilate, essendo ammissibile il ricorso alla sola anticipazione di cassa, di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016, per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate;
- per contenere l'indebitamento conseguente all'anticipazione degli sgravi effettuata dall'Agente della riscossione ai contribuenti (regime che trova applicazione in continuità dal 1° luglio 2017), il tavolo di lavoro ha accertato l'indifferibilità dell'adozione dei previsti interventi normativi. Al riguardo si rappresenta che è stato emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 112/1999 che rende operative dal corrente esercizio le nuove modalità di recupero degli sgravi anticipati, che comportano a regime un minor fabbisogno finanziario dell'Ente per le somme anticipate in nome e per conto degli enti impositori;
- con riferimento all'ottimizzazione della gestione dei crediti verso gli enti impositori, che determinano sostanzialmente il fabbisogno finanziario dell'Ente, è stata rappresentata l'esigenza, con particolare riguardo alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/99, di intervenire - con gli opportuni strumenti normativi e/o regolamentari - per la quantificazione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti. In merito, il tavolo ha evidenziato che le questioni poste, data la rilevanza delle stesse, debbano essere affrontate in sessioni da attivare appositamente con il coinvolgimento degli interlocutori interessati (Ufficio Legislativo Finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, RGS);
- negli approfondimenti del tavolo di lavoro sono state oggetto di analisi le attuali forme tecniche di provvista (scoperto di conto corrente autorizzato e "denaro caldo"), ancora utilizzabili per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria, individuando il finanziamento a breve termine quale forma tecnica adeguata a garantire

la continuità operativa. L'utilizzo di tali affidamenti, per effetto delle successive proroghe delle attività di riscossione nel periodo dell'emergenza sanitaria ed economica, e quindi del decremento dei proventi gestionali dell'Ente risulta in progressivo aumento nell'esercizio in corso;

- con riferimento alla possibilità di ricorrere al servizio telematico di cassa prestato da Banca d'Italia, attivabile con l'apertura di un conto di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il tavolo di lavoro ha ritenuto non percorribile tale ipotesi, sia in assenza di specifiche previsioni normative sia per le peculiarità operative della tesoreria dell'Agente della riscossione;
- infine, il tavolo di lavoro ha accertato che non risultano applicabili all'Agente della riscossione gli obblighi di segnalazione di cui alle previsioni dell'art. 44 quater della legge 196/2009.

L'art. 14 comma 1 dello Statuto - titolato "Fonti finanziarie" - prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi".

L'art. 14 comma 1 del Regolamento di Contabilità - titolato "Servizio di tesoreria"- prevede che "il servizio di tesoreria effettua le operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia, inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, il riversamento dei tributi riscossi, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento".

L'art. 14 comma 2 del Regolamento di Contabilità - titolato "Servizio di tesoreria"- prevede che il servizio di tesoreria viene affidato a una banca di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993. Nel regime transitorio sono gestiti in continuità i servizi finanziari e bancari in essere al 30 giugno 2017. Avendo effettuato le necessarie attività riferite alla propedeutica indagine di mercato e all'analisi tecnica dei servizi di cash management e di gestione dei valori per la loro reingegnerizzazione, sono in corso di ultimazione le attività propedeutiche all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di tesoreria.

Principali rischi e incertezze

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).

Dall'analisi dei rischi dell'Ente si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione – costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso clienti, sono vantati verso Stato e contribuenti; quelli vantati verso questi ultimi sono comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, D.L. 203/05);
- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di

legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività e verso altri enti per l'espletamento dei servizi di riscossione delle entrate proprie degli enti e/o per il rimborso ai contribuenti.

Ad ogni chiusura di bilancio viene esaminato l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli agenti della riscossione è rappresentata da enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. L'asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso determinano fabbisogni finanziari, coperti mediante il ricorso all'indebitamento finanziario.

Le motivazioni del fabbisogno finanziario ordinario sono rappresentate principalmente dai seguenti fattori:

- natura dei ricavi del periodo, per i quali maturano ogni anno (a fronte di costi sostenuti nell'immediato) crediti illiquidi a medio lungo termine (procedure di inesigibilità) nei confronti degli enti impositori, principalmente per procedure esecutive e spese di notifica; lo stock di tali crediti al 31 dicembre 2020 è di circa 2 miliardi di euro, ammontare presidiato per circa il 50% dalle poste di autofinanziamento dell'Ente;
- anticipazioni finanziarie (sgravi) effettuate ai contribuenti per conto degli enti impositori, che determinano – al netto dei recuperi su versamenti F23 - un fabbisogno finanziario rotativo, aggiuntivo rispetto alle esigenze proprie

dell'Ente. Tale fattispecie nel 2020 ha avuto una certa contrazione con l'adozione delle nuove modalità di recupero dagli enti delle somme anticipate per loro conto ai contribuenti⁶;

- pignoramenti subiti, in relazione al contenzioso esattoriale, sui conti correnti bancari aziendali⁷.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che l'Agenzia, pur essendo solvibile, possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente agli impegni associati alle proprie passività finanziarie, previsti o imprevisi, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie o per limiti normativi relativi al plafond dell'anticipazione di cassa o, ancora, che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli a causa di fattori legati alla percezione della propria rischiosità da parte del mercato o di situazioni di crisi sistemica (es. crisi del debito sovrano).

I diversi provvedimenti normativi, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID19 e la conseguente crisi economica e finanziaria, hanno previsto la sospensione dei termini di pagamento e di tutte le attività di riscossione dall'8 marzo al 30 aprile 2021 e l'integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione (non superiore a 450 milioni di euro) per il triennio 2020-2022 (L. 178/2020) come misure volte ad assicurare la continuità operativa di AdeR e a garantirne l'equilibrio economico e finanziario per l'anno 2020 e per i successivi e recepite negli atti previsionali di budget.

Per contenere il fabbisogno finanziario, negli ultimi anni sono state attivate diverse azioni e valutati interventi a valere sulle diverse tipologie di crediti derivanti dall'attività di riscossione, con controparti istituzionali soprattutto con RGS, in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, i cui effetti finanziari sono in parte già realizzati nel corso del primo semestre 2020 e altri in corso di realizzazione:

⁶ Dal 29/01/2020 è divenuta operativa la nuova modalità di rimborso degli sgravi (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999), prevista dal decreto ministeriale del 13 settembre 2019 in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite. La procedura è stata quindi avviata da aprile 2020 in modalità transitoria (a cadenza mensile sulla base delle istanze di rimborso presentate del mese precedente). La modalità ordinaria di gestione sgravi prevede la messa in produzione di applicativi software dedicati che consentiranno l'operatività su base decennale, migliorando ulteriormente il fabbisogno finanziario.

⁷ Nell'anno 2020 è stato registrato un deflusso di liquidità da pignoramenti per circa 30 milioni di euro.

- dal 29/01/2020 è divenuta operativa la nuova modalità di rimborso degli sgravi (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999), prevista dal decreto ministeriale del 13 settembre 2019 in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite; la procedura è stata quindi avviata da aprile in modalità transitoria (a cadenza mensile sulla base delle istanze di rimborso presentate del mese precedente) che ha visto un recupero di circa 60 milioni di arretrato e un rotativo di circa 25/30 milioni nei successivi mesi;
- con il Dipartimento Finanze è stato concluso l'iter di recupero dei rimborsi anno 2018 per la quota erariale di storni di quietanze (circa 24 milioni di euro) e sono in corso le attività per il recupero dell'annualità 2019;
- sono in corso di liquidazione i rimborsi spese e diritti di notifica su cartelle stralciate (art. 4 D.L. 119/2018), con piano di erogazione ventennale;
- la quota rilevante di crediti istituzionali è verso la controparte INPS (per un valore complessivo superiore ai 350 milioni di euro). Nel mese di novembre 2020 è stata incassata una quota da 123 milioni di euro riconducibili all'art. 17 D.Lgs. 112/99;
- dal mese di novembre, sono state avviate le compensazioni ex art. 17 D.Lgs. 112/99 verso gli altri enti per l'annualità 2019 (stima di circa 20 milioni di euro);
- da dicembre 2020 è attivo un accordo di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'anticipazione finanziaria all'Ente strumentale del contributo previsto dalla legge 145/2018 e s.m.i. che prevede a favore di AdeR la possibilità di richiedere l'anticipazione sulla base dei bilanci infrannuali deliberati, sempre nel limite complessivo suindicato Ade, entro due mesi dall'approvazione del bilancio di riferimento, effettuerà il versamento a mezzo bonifico bancario;
- dal 2021 per effetto della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-

Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

Dal punto di vista strettamente finanziario, nell'ultimo trimestre dell'anno, stimando i flussi finanziari in coerenza con i dati di budget 2020 approvato lo scorso 8 settembre 2020 con un volume di riscossione atteso a 6,4 miliardi di euro (poi attestatosi a 5,9 miliardi di euro per effetto delle previsioni del recente D.L. 129/2020), è prevista l'esposizione finanziaria massima, contenuta nei limiti degli affidamenti bancari disponibili.

L'esposizione finanziaria è stata finanziata a breve termine nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente ovvero di operazioni di denaro caldo assistito da specifici affidamenti bancari ed assimilate nella finanza pubblica alla fonte di finanziamento "anticipazione di cassa".

Infine il rischio di liquidità è mitigato dall'impiego di tutte le risorse finanziarie disponibili derivanti della gestione accentrata della liquidità (sistema cash pooling) e attraverso un costante monitoraggio e una puntuale pianificazione finanziaria delle consistenti movimentazioni finanziarie giornaliere nonché del recupero dei crediti vantati verso gli enti impositori.

Rischio di tasso

Le principali fonti di esposizione al rischio di tasso sono riconducibili alla volatilità dei flussi di interesse connessi ai finanziamenti indicizzati a tasso variabile e dalla variazione delle condizioni economiche di mercato nella negoziazione di nuovi strumenti di debito.

A livello macroeconomico gli effetti della pandemia pesano sull'economia globale e il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato l'orientamento espansivo della politica monetaria ampliando la dimensione e l'orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi, secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino economico di Banca d'Italia. Nell'area dell'euro il rafforzamento del programma di acquisti della BCE ha prodotto effetti favorevoli

sui corsi delle azioni e sui tassi di interesse e i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi, così come i costi di finanziamento delle imprese e delle banche.

Nelle more dell'affidamento della gara del servizio di tesoreria, le forme tecniche di finanziamento a breve a tasso variabile utilizzate risentono del tasso di interesse nell'area euro. In tal senso sussiste il rischio di variazione in aumento dei tassi di interesse che è tendenzialmente in linea con il rischio Paese, ma il cui impatto potrebbe influire negativamente sul livello degli oneri finanziari rilevati a conto economico.

Per la gestione finanziaria l'Agenzia non detiene strumenti finanziari derivati.

Al riguardo si segnala che dal 2017 i tassi di interesse applicati dal sistema bancario all'Ente hanno continuato a registrare variazioni in diminuzione. Dal punto di vista macroeconomico, l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente trasferito gli effetti negativi dall'economia reale anche ai mercati finanziari, influenzando la curva dei tassi di interesse. Al momento le condizioni per l'attivazione di finanziamento in denaro caldo (con scadenza da 1 a 3 mesi) sono in media circa lo 0,50% in ragione d'anno, che, confrontato al tasso medio 2019 di 0,47% (il migliore degli ultimi 5 anni), evidenzia una sostanziale invarianza dei costi.

Attualmente lo scenario macroeconomico di riferimento è ancora quello iniziale, che determina gli attuali tassi di interesse. Dall'inizio della crisi è stato previsto anche uno scenario peggiorativo che potrebbe far tendere ulteriormente al rialzo le condizioni economiche di tasso applicato.

Con riferimento al tasso passivo sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dagli ex soci bancari per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali (la quota erariale è

terminata);

- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata (nel mese di novembre di ciascun anno), diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali, con tasso "zero" in caso di valori negativi.

Informazioni attinenti al Personale

Si segnala che nell'esercizio non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni del presente bilancio in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da COVID-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella sezione delle Altre Informazioni - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili all'Ente, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Al contrario, la razionalizzazione delle strutture sul territorio, l'accessibilità on-line ai servizi e la maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli al pubblico possono concorrere ad un miglioramento della mobilità e della qualità della vita

dei cittadini, in linea con le iniziative in tal senso intraprese dalla Pubblica Amministrazione.

Tra queste l'avvio sperimentale dello *smart working* che, attraverso nuovi strumenti organizzativi, consente una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e i risultati, responsabilizzazione e autonomia delle risorse.

Attività di ricerca e sviluppo

L'Ente non sostiene spese per attività di ricerca e sviluppo.

II - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

► Stato Patrimoniale

Attivo

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	71.873.920	76.208.852
I Immobilizzazioni Immateriali	15.774.525	18.278.780
1) Costi di impianto e di ampliamenti	295	883
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.041.979	14.775.583
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.653	7.264
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.514.890	3.418.465
7) Altre	210.708	76.585
II Immobilizzazioni materiali	50.679.278	51.750.177
1) Terreni e fabbricati	44.467.274	46.113.245
2) Impianti e macchinari	483.497	463.803
4) Altri beni	5.728.507	5.173.129
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	5.420.117	6.179.895
2) Crediti:	2.568.035	2.523.028
d-bis) verso altri	2.568.035	2.523.028
3) Altri titoli	2.852.082	3.656.867
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.582.591.195	2.766.822.798
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.570.730.487	2.677.145.388
1) Verso Clienti	2.011.568.794	2.220.687.173
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	697.029.460	721.650.303
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.314.539.334	1.499.036.870
5-bis) Crediti tributari	44.464.687	5.472.198
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	42.230.191	3.237.702
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	2.234.496	2.234.496
5-ter) Imposte anticipate	26.323.413	-
5-quater) verso altri	488.373.592	450.986.017
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	350.572.762	311.984.368
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	137.800.831	139.001.650
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	103.845	119.349
4) Altre partecipazioni	103.845	119.349
IV - Disponibilità liquide:	11.756.863	89.558.061
1) Depositi bancari e postali	8.290.045	80.852.445
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	3.466.818	8.705.616
D) RATEI E RISCONTI	8.006.712	6.505.977
1) Ratei attivi	25.544	40.344
2) Risconti attivi	7.981.168	6.465.633
TOTALE ATTIVO	2.662.471.827	2.849.537.627

Passivo

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto:	357.705.849	358.712.540
I Capitale (Fondo di dotazione)	354.569.908	354.569.908
VI Altre riserve	2.748.805	2.748.805
IX Utile (perdita) dell'esercizio	387.136	1.393.827
B) Fondi per rischi e oneri:	414.884.510	427.854.321
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	343.226	423.122
2) Per imposte, anche differite	687.517	721.805
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	413.853.767	426.709.394
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.412.408	14.606.048
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.817.619.362	1.949.863.237
4) Debiti verso banche	774.318.544	781.803.403
di cui Debiti verso banche su rapporti di c/c	632.582.199	620.076.832
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" DL 203/2005	141.736.345	161.726.571
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	20.040.045	19.875.688
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	121.696.300	141.850.883
5) Debiti verso altri finanziatori	13.219.506	14.389.729
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.228.017	1.170.223
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	11.991.489	13.219.506
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	128.974.880	147.611.235
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	128.974.880	147.611.235
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) Debiti tributari	13.560.446	35.135.024
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	13.560.446	35.135.024
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	25.886.267	26.622.267
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	24.074.971	24.677.147
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.811.296	1.945.120
14) Altri debiti	861.659.719	944.301.579
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	688.200.678	772.706.366
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	173.459.041	171.595.213
E) Ratei e risconti	57.849.698	98.501.481
1) Ratei passivi	627.159	671.958
2) Risconti passivi	57.222.539	97.829.523
TOTALE PASSIVO	2.662.471.827	2.849.537.627

► Conto Economico

CONTO ECONOMICO (valori espressi in euro)		31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		741.882.026	992.697.807
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		470.538.633	889.825.151
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		271.343.393	102.872.656
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		770.385.843	949.994.438
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.534.302	1.508.947
7) Per servizi		101.839.734	162.852.121
8) Per godimento di beni di terzi		52.036.090	53.966.122
9) Per il personale:		485.433.177	496.111.406
a) Salari e stipendi		338.748.016	345.144.536
b) Oneri sociali		120.852.473	124.736.982
c) Trattamento di fine rapporto		1.680.667	1.740.192
d) Trattamento di quiescenza e simili		6.623.400	6.768.741
e) Altri costi		17.528.621	17.720.955
10) Ammortamenti e svalutazioni		21.737.387	98.310.491
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		14.156.404	12.485.907
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali		3.643.982	3.552.009
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		3.937.001	82.272.575
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-	-
12) Accantonamenti per rischi		3.774.237	39.206.864
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		104.030.916	98.038.487
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(28.503.817)	42.703.369
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime		-	-
16) Altri proventi finanziari		6.423.400	3.758.248
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime		6.423.400	3.758.248
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		3.874.749	3.756.205
17-bis) utili e perdite su cambi		-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		2.548.651	2.043
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:			
18) Rivalutazione:		-	-
19) Svalutazioni:		(15.504)	(45.797)
a) di partecipazioni		(15.504)	(45.797)
TOTALE DELLE RETTIFICHE		(15.504)	(45.797)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)		(25.970.669)	42.659.615
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		26.357.806	(41.265.788)
21) Utile (perdite) dell'esercizio		387.136	1.393.827

► Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (valori in euro)	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	387.136	1.393.827	
Imposte sul reddito	(26.357.806)	41.265.788	
Interessi passivi/interessi attivi	(2.548.651)	(2.042)	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(28.519.321)	42.657.572	
Accantonamenti (liberazione) di fondi	9.650.478	44.985.505	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	17.800.386	16.037.916	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	3.952.505	82.318.371	
Altre rettifiche per elementi non monetari	(77.145.613)	(114.462.497)	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(74.261.566)	71.536.868	
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	235.325.044	54.275.567	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(18.636.355)	28.377.226	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(1.500.734)	1.669.172	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	617.396	941.247	
Altre variazioni del capitale circolante netto	(126.635.143)	(22.136.708)	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	14.908.441	134.643.373	
Interessi incassati/(pagati)	(4.039.286)	2.042	
(Imposte sul reddito pagate)	(56.309.506)		
(Utilizzo dei fondi)	(8.113.152)	(30.702.993)	
Altri incassi/pagamenti	(733.530)	(194.425)	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(54.286.833)	103.767.997	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)/Disinvestimenti	(2.573.083)	(2.517.554)	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti	(11.652.149)	(11.760.424)	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)/Disinvestimenti	759.778	811.454	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(13.465.454)	(13.466.524)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	12.505.367	(8.509.654)	
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	(21.160.450)	(21.048.371)	
Aumento/(Rimborso) di capitale a pagamento	(1.393.827)	(1.244.809)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(10.048.910)	(30.802.834)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(77.801.197)	59.498.639	
Disponibilità liquide al 01/01/2020 (01/01/2019 nell'esercizio a raffronto)	89.558.061	30.059.423	
di cui:			
depositi bancari e postali	80.852.445	26.074.303	
denaro e valori in cassa	8.705.616	3.985.120	
Disponibilità liquide al 31/12/2020 (31/12/2019 nell'esercizio a raffronto)	11.756.863	89.558.062	
di cui:			
depositi bancari e postali	8.290.045	80.852.445	
denaro e valori in cassa	3.466.818	8.705.617	
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	(77.801.197)	59.498.639	(A)
Debiti correnti verso banche al 01/01/2020 (01/01/2019 nell'esercizio a raffronto)	(620.076.832)	(628.586.486)	
Debiti correnti verso banche al 31/12/2020 (31/12/2019 nell'esercizio a raffronto)	(632.582.199)	(620.076.832)	
VARIAZIONE DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE	(12.505.367)	8.509.654	(B)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEBITI VERSO BANCHE	(90.306.564)	68.008.293	(A+B)

III - Nota Integrativa

▶ PARTE A – POLITICHE CONTABILI

Continuità aziendale, inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il D.L. 193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione del bilancio di esercizio da applicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, il bilancio d'esercizio è stato redatto, in accordo con l'art.1, comma 5 bis, del D.L. 193/2016, secondo le previsioni del D.Lgs. 139/2015, e tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, l'applicazione dei principi contabili per l'Ente consegue alle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015 riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

Come già indicato nella Relazione sulla gestione, la rilevazione contabile degli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2018 e descritta nel successivo paragrafo dei "Risconti Passivi".

I criteri di valutazione non sono variati rispetto al 31 dicembre 2019.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. In applicazione del principio di prudenza,

gli utili sono inclusi solo se realizzati mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività e delle passività sono valutati individualmente, evitando compensazioni tra partite.

Nel rispetto del principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Nel presente bilancio, in continuità con quanto rilevato nei precedenti bilanci dal 2017 e al 2019, gli effetti degli aggi riferiti alla Definizione Agevolata, nel rispetto della normativa di comparto, sono stati trattati come "ricavi anticipati" per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata. Conseguentemente sono state effettuate delle rettifiche dei ricavi che hanno permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione. Nell'anno di riferimento sono stati rilevati gli effetti di tali ricavi rettificati nel 2017, 2018 e 2019 di competenza dell'esercizio di riferimento.

Nell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

La redazione del presente bilancio può richiedere l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le valutazioni sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da errori, sono rilevati:

- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio;
- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e anche in quelli successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente che quelli successivi.

La continuità aziendale – che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID - risulta assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo fra i "servizi pubblici essenziali". Il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività svolta⁸.

In tal senso è intervenuto l'art. 155 del D.L. 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, che, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018, ha inteso garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022 anche a seguito degli effetti economici e finanziari generati dalla decretazione d'urgenza per far fronte all'emergenza sanitaria.

Successivamente, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito l'integrazione a 450 milioni di euro, anziché 300 milioni di euro, del contributo per il triennio 2020-2022, per far fronte all'ulteriore sospensione delle attività di riscossione anche oltre il 31 dicembre 2020. La ripartizione del contributo prevista nel triennio 2020-2022 è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 112 milioni di euro per l'anno 2021 e 38 milioni di euro per l'anno 2022.

Negli schemi di bilancio ed in Nota Integrativa i saldi economici e patrimoniali a raffronto sono quelli al 31 dicembre 2019.

⁸ Art. 1 c. 5 D.L. 193/16: " Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.

..... omissis..."

Nel corso dell'esercizio 2020 talune componenti patrimoniali ed economiche sono state riclassificate nelle voci di stato patrimoniale e/o di conto economico più appropriate. Laddove necessario e in osservanza di quanto previsto dall'art. 2423, comma 5 del Codice Civile, al fine di garantire la comparabilità delle voci, si è proceduto a riclassificare anche le corrispondenti voci del bilancio al 31 dicembre 2019. Tali riclassifiche sono state commentate nei paragrafi della Nota Integrativa relativi alle voci eventualmente riclassificate.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Sono considerate immobilizzazioni immateriali:

- a. i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b. l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c. i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d. gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'Ente o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) sono iscritti nei conti dell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto dalla legge.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. I piani di ammortamento hanno inizio quando i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello della durata residua del contratto.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto	33%
Spese di costituzione	20%
Costi d'impianto	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Migliorie su beni di terzi	20%

Immobilizzazioni materiali

Sono considerate immobilizzazioni materiali:

- a. i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli accanti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento;
- b. gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I piani di ammortamento hanno inizio dall'anno in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso, rilevando la quota maturata nella frazione di esercizio.

In regime di pro rata IVA, anche in ragione della provvisorietà della percentuale di detraibilità, l'IVA indetraibile è imputata a Conto Economico.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Arredi	15%
Attrezzaggio	15%
Elaboratori e periferiche	20%
Impianti di sicurezza	30%
Impianti di comunicazione	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili	12%
Terreni e fabbricati	3%

Viene valutata ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e si effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è relativa all'investimento, di carattere duraturo, in titoli immobilizzati.

Titoli di debito

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione.

I titoli di debito presenti in bilancio sono valutati al costo. L'Ente ha infatti esercitato la facoltà di applicazione del costo ammortizzato esclusivamente ai

titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il valore viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo.

Rimanenze

Il conto non viene valorizzato ed i costi relativi a materiale di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono imputati a Conto Economico, stante la scarsa significatività della voce nel bilancio dell'Ente.

Crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Crediti verso clienti

Per ciò che riguarda i crediti verso clienti, nella presente voce figurano tutti i crediti, qualunque sia la loro forma tecnica, verso enti impositori e, residualmente, verso contribuenti.

I crediti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se, come accade per l'Ente, gli effetti sono irrilevanti ossia se i crediti sono a breve termine (inferiori ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono inesistenti o di scarso rilievo. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, i crediti sono attualizzati per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. L'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal paragrafo 89 dell'OIC 15 "Disposizioni di prima applicazione", di attualizzare solo i crediti sorti a partire dall'esercizio 2016. Oggetto di attualizzazione sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016.

Per i crediti afferenti il rimborso spese per procedure esecutive è previsto che, laddove non incassati dai contribuenti, gli stessi siano richiesti agli enti con apposita istanza, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. A fronte di precedenti richieste agli enti avanzate ai sensi della presente norma, molti enti non hanno provveduto alla prevista liquidazione. Fanno eccezione l'Agenzia delle Entrate, che almeno per le posizioni tempo per tempo riconciliate ha provveduto al pagamento, ed un

numero comunque crescente di altri enti. I crediti restano comunque esigibili a vista nei confronti dei contribuenti; laddove non incassati da questi ultimi - ovvero dagli enti con la procedura di rimborso annuale prevista dall'art. 17 - si ritiene lo saranno comunque non oltre il termine di liquidazione delle cosiddette quote inesigibili. È stata quindi effettuata una stima della data media di incasso e si è provveduto all'attualizzazione di tali crediti al tasso medio della provvista, escludendo in particolare i crediti vantati verso l'Agenzia delle Entrate e quelli per i quali si presume l'incasso da contribuenti nel breve termine (entro l'anno successivo a quello di iscrizione del credito stesso).

In particolare, la voce accoglie le seguenti tipologie di crediti:

crediti per ruoli ante riforma che rappresentano le anticipazioni effettuate a fronte di ruoli scaduti e non riscossi, il cui valore è determinato dal carico del ruolo per le rate scadute al netto del compenso, delle riscossioni effettuate, dei decreti di tolleranza su quote sospese, degli sgravi provvisori concessi e delle quote rimborsate.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 13 del D.L. 203/05, le rate delle anticipazioni effettuate vengono rimborsate a partire dal 31/12/2008 secondo i seguenti piani di ammortamento:

- Erariali: sono restituite in 10 rate annuali di pari importo, al tasso di interesse stabilito per legge;
- Non erariali: le anticipazioni nette - previa svalutazione del 10% degli importi compresi in domande di rimborso presentate alla data di entrata in vigore del Decreto - sono rimborsate in 20 rate annuali, al tasso di interesse stabilito per legge. Tali crediti sono ridotti, con la costituzione di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti, al fine di tener conto delle disposizioni previste dalla legge.

crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma che rappresentano crediti vantati nei confronti dei contribuenti e degli enti impositori, iscritti in bilancio per la quota di competenza dell'esercizio, e riguardano:

- crediti per i rimborsi delle spese sostenute per procedure esecutive ante riforma: fissati in via tabellare e iscritti secondo quanto previsto dall'art. 61 del DPR 43/88 e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1991 prot. C.I. 2290 e del 3/7/96 n. 177/E, contabilizzando il solo ammontare posto a carico degli enti impositori;
- crediti per rimborsi spese art. 17 D.Lgs. 112/99: rappresentano l'importo delle spese per procedure esecutive maturate alla data di redazione del presente bilancio, non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli enti impositori. Tali crediti sono contabilizzati per competenza nel momento in cui matura il diritto al rimborso, in relazione alle procedure esecutive poste in essere nei confronti dei contribuenti e, se inesigibili, sono a carico degli enti impositori a seguito di presentazione della domanda di inesigibilità della quota.

Tali crediti originano dal sostenimento di spese per il compimento di adempimenti per conto dell'ente impositore, nell'interesse del quale è svolta l'attività di riscossione e sostenuta la spesa oggetto del rimborso; pertanto essi non si originano da corrispettivi per la prestazione di servizi dell'Agente della riscossione.

crediti per sgravi per indebito che sono rappresentati da crediti verso gli enti impositori per somme rimborsate ai contribuenti beneficiari di un provvedimento di sgravio in quanto risultate, successivamente al pagamento della cartella da parte del contribuente, indebitamente iscritte a ruolo.

crediti relativi ad anticipazioni verso altri Enti che derivano da anticipazioni delle riscossioni disciplinate da apposite convenzioni.

I crediti verso clienti sono rettificati per tenere conto delle difficoltà di esigibilità. La stima del fondo svalutazione crediti avviene sia tramite l'analisi dei singoli crediti, con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, che come stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Le rettifiche

di valore e gli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi non sono mantenuti nella misura in cui siano venuti meno i motivi che li avevano originati.

Nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti sono meglio descritti i criteri di determinazione dei fondi svalutazione crediti per le diverse categorie in crediti.

Crediti verso altri

Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dei crediti. Tali attività sono esposte al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

I valori giacenti in cassa sono contabilizzati al valore nominale. I conti correnti postali e bancari liberi sono contabilizzati al presumibile valore di realizzo che, in considerazione del grado di esigibilità delle controparti di riferimento, coincide con il valore nominale.

Infine le eventuali disponibilità liquide vincolate sono classificate nell'ambito dell'attivo circolante ovvero dell'attivo immobilizzato a seconda della natura del vincolo.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

PASSIVO

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla chiusura dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di chiusura dell'esercizio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

La valutazione è effettuata sulla base degli elementi disponibili. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza, e non si procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali e di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nel dettaglio:

Fondi per trattamento di quiescenza e per obblighi simili: sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica;

Fondi per imposte e tasse: comprende gli accantonamenti, determinati in base alle aliquote e alle norme vigenti, a fronte delle imposte sul reddito non ancora liquidate. Le ritenute d'acconto subite sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i crediti;

Altri fondi per rischi e oneri: comprendono il fondo esuberi, altri fondi del personale, fondi per contenzioso esattoriale, fondi per altri contenziosi e altri rischi ed oneri.

Trattamento di fine Rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le indennità di trattamento di fine rapporto, ove previste, maturate dal personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro dipendente ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti verso banche

Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche ed enti finanziari, con esclusione di quelli di natura commerciale.

Sono iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Debiti verso clienti

La voce accoglie principalmente debiti verso le varie categorie di clienti ed evidenzia i debiti verso tali soggetti derivanti dall'attività di riscossione dei tributi.

Nel dettaglio:

- debiti verso contribuenti per eccedenze da rimborsare: sono relativi alle quote incassate in eccedenza e da rimborsare ai contribuenti;
- debiti verso contribuenti per sgravi da rimborsare: sono relativi ai rimborsi disposti dagli Enti su somme indebitamente iscritte a ruolo e già pagate dal contribuente;
- debiti verso enti impositori, per somme incassate e da riversare entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- altre partite debitorie: rappresentano i debiti per partite transitorie da attribuire.

I debiti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando, come accade per l'Ente, i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono inesistenti o di scarso rilievo.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Con riferimento ai debiti verso il personale dipendente, si rappresenta che non vengono rilevati i debiti riferiti alle ferie maturate e non godute, in relazione alla disciplina introdotta dal D.L. 95/2012, che ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Altre passività

Le altre passività sono esposte al valore nominale.

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati in base al principio della competenza cioè quando le prestazioni sono state effettuate.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione della società verso la controparte.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Risconti passivi su aggi da Definizione Agevolata

Nel presente bilancio trovano rappresentazione contabile i risconti relativi agli aggi maturati e trattenuti su riscossioni incassate, in applicazione dei provvedimenti di Definizione Agevolata, su cui erano attivi piani di rateizzazioni già concessi ai debitori. Tale trattamento contabile è stato adottato dall'Ente tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTO ECONOMICO

Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica. Nel presente bilancio d'esercizio sono esposti solo i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (commissioni attive)

Nella presente voce figurano i proventi commissionali correlati all'attività caratteristica, in particolare:

- compensi su ruoli e riscossione tributi ed imposte;
- compensi correlati alla notifica delle cartelle ed alle procedure coattive.

I compensi sulla riscossione sono iscritti in base al principio della "competenza-riscossione", che prevede la rilevazione nel conto economico dei compensi all'incasso dei tributi, inteso come momento di perfezionamento del servizio di riscossione.

I diritti di notifica ed i recuperi di spesa per attività coattive previsti come "ripetibili" agli enti impositori in caso di inesigibilità sono iscritti per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di elementi precisi che permettano di rendere certo il credito. I recuperi di spesa per procedure esecutive non ripetibili agli enti impositori sono iscritti in base al principio della competenza-riscossione.

Proventi finanziari (interessi attivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi attivi ed i proventi assimilati relativi a titoli e crediti, nonché eventuali altri interessi.

Costi

Costi per servizi (commissioni passive)

Nella presente voce figurano principalmente oneri commissionali correlati allo svolgimento del servizio di riscossione, in particolare ai servizi di incasso e pagamento.

Oneri finanziari (interessi passivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi ai debiti, nonché eventuali altri interessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- le imposte correnti;
- la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio;
- la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio.

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di chiusura.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Nel bilancio in esame, prudenzialmente, sono state iscritte le sole imposte anticipate per le quali vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Si precisa infine che nella Parte E – Altre informazioni sono fornite ulteriori informazioni previste dal codice civile e dalla normativa di settore.

► FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si segnala, in particolare, il recente *Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 e che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, è entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Gli impatti di tale decreto, sia gestionali che contabili, sono in corso di analisi da parte dell'Ente, tenuto anche conto delle eventuali modifiche che saranno apportate dalla legge di conversione e dai relativi decreti attuativi.

Il decreto contiene alcune disposizioni che interessano l'attività istituzionale degli agenti della riscossione per il cui maggior dettaglio si rinvia all'Appendice A del presente bilancio.

▶ PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

▶ ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	71.874	76.209	(4.335)

Di seguito il dettaglio della voce:

B) I IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
I - Immobilizzazioni immateriali	15.775	18.279	(2.504)
II - Immobilizzazioni materiali	50.679	51.750	(1.071)
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.420	6.180	(760)
TOTALE	71.874	76.209	(4.335)

Per quel che riguarda i contenuti della voce, si rinvia al dettaglio che segue.

B. I Immobilizzazioni immateriali

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	15.775	18.279	(2.504)

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti.

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	1	(1)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.042	14.776	(2.734)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7	7	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.515	3.418	97
7) Altre	211	77	134
TOTALE	15.775	18.279	(2.504)

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	Costi d'impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO PERIODO	1.025	121.478	11	3.418	403	126.335
Acquisti		8.639	-	2.949	198	11.786
Riclassifica		2.719	-	(2.719)		(0)
Altre variazioni		(19.703)	-	(133)	(2)	(19.838)
COSTO STORICO FINE PERIODO	1.025	113.133	11	3.515	599	118.283
FONDO INIZIO PERIODO	(1.024)	(106.703)	(4)		(326)	(108.057)
Ammortamento	(1)	(14.091)	0	-	(64)	(14.156)
Altre variazioni	-	19.703	-	-	2	19.705
FONDO FINE PERIODO	(1.025)	(101.091)	(4)	-	(388)	(102.508)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2020	0	12.042	7	3.515	211	15.775

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono riferiti in particolare agli investimenti relativi a sviluppi software e manutenzione evolutiva del sistema gestionale di riscossione, necessari a rispondere alle esigenze dell'Ente ed a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, in ottica di miglioramento continuo e di costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi ai servizi ai contribuenti, si segnala che **l'area pubblica del portale web** è stata interessata nel corso del 2020 da molteplici interventi, tra i quali l'adeguamento alle Linee guida emesse dall'AgID in merito all'accessibilità, la rivisitazione delle sezioni informative per rendere più visibili le informative a corredo dei nuovi decreti emanati in relazione all'emergenza COVID-19 e l'adeguamento del servizio Prenota ticket, per consentire la corretta gestione degli appuntamenti presso gli sportelli durante la pandemia.

Per quanto attiene l'**area riservata** dedicata ai contribuenti (Cittadini e Imprese) e agli Intermediari (EquiPro), al fine di semplificare l'utilizzo dei canali digitali sono state riviste le mappe di navigazione e la user experience dell'area riservata ai cittadini, alle imprese, professionisti e intermediari per garantire la massima accessibilità da parte di tutti gli utenti, anche da chi necessita di tecnologie assistive o configurazioni particolari a causa di disabilità, in coerenza con le Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici emanate da AgID. Tale revisione complessiva dell'area riservata sarà rilasciata entro il primo trimestre 2021 contestualmente alla ripresa delle attività di riscossione.

Infine, sempre nel 2020 è stata realizzata (anche in questo caso la funzionalità sarà disponibile dal 2021) la funzionalità di autenticazione ai servizi digitali presenti nell'area riservata del sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione mediante l'utilizzo della Carta di Identità elettronica (CIE).

Inoltre, nell'ambito dei servizi online dedicati alla cosiddetta Pace Fiscale è stata rilasciata la nuova versione dell'applicativo ContiTU che permette di rimodulare le rate, eliminando alcuni documenti dal piano di Definizione Agevolata.

Per quanto attiene il tema dei **pagamenti** è stato attivato il servizio di incasso, tramite pagoPA, dei versamenti afferenti al ciclo attivo che riguardano la riscossione di fatture commerciali e altri incassi con natura diversa dalla riscossione dei tributi ed in relazione al significativo incremento dei volumi di transizioni di pagamento gestiti dalla piattaforma di AdeR sono stati effettuati una serie di interventi di potenziamento della piattaforma stessa e di perfezionamento dei processi di pagamento e di rendicontazione volti a garantire una gestione adeguata dei maggiori carichi di lavoro.

Da ultimo si segnala che si è conclusa l'iniziativa volta ad utilizzare il nuovo modulo di pagamento pagoPA in sostituzione degli attuali bollettini RAV su tutti i documenti esattoriali.

Nell'ambito dei servizi di supporto alla Riscossione, sono stati effettuati molteplici interventi volti ad assicurare il rispetto della compliance all'evoluzione della normativa in materia di riscossione con particolare riguardo alla sospensione delle attività di riscossione a recepimento delle disposizioni normative relative all'emergenza COVID-19.

Sono inoltre proseguite le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo della Riscossione, dei servizi di gestione delle procedure cautelari ed esecutive, della gestione delle eccedenze, del servizio di quietanzamento pagamenti manuali (F35 e bonifici) e dei servizi ICT di elaborazione, stampa e delivery multicanale dei documenti esattoriali.

In particolare, con riferimento alla gestione delle procedure cautelari ed esecutive è stato implementato il sistema "Gestionale Eventi Procedure" che

avrà il compito di monitorare e gestire tutti gli eventi sulle procedure cautelari ed esecutive sostituendo i tabulati e applicativi locali creati dalle strutture regionali per supportare meglio il processo.

Con riferimento ai servizi rivolti agli enti, si segnala il rilascio in esercizio del nuovo servizio Frontespizio Ruoli che permette agli enti di firmare il frontespizio digitale con il proprio certificato digitale, oltre che con quello fornito da AdeR se disponibile.

Nell'ambito dei servizi informativi corporate, si evidenzia che il sistema ERP (Enterprise Resource Planning) è stato arricchito di nuove funzionalità e di ulteriori interfacce con altri sistemi aziendali interni, atte ad ampliare la copertura dei processi operativi delle aree parzialmente sprovviste di strumenti informatici, integrandole con i restanti processi corporate:

- la gestione degli incassi pagoPA;
- la gestione dell'inventario fisico e amministrativa dei beni durevoli;
- l'attivazione della gestione documentale integrata AX-Sharepoint;
- l'attivazione del processo di gestione degli assegni di trazione.

Nell'ambito delle attività volte all'ampliamento dei processi a supporto della Direzione Risorse Umane, i principali interventi completati nel corso del 2020 sono stati i seguenti:

- l'integrazione tra il Sistema di Gestione delle risorse umane (AX-HR) e la intranet Openspace per la gestione del **processo di rilevazione delle competenze** e per la gestione del processo di **valutazione degli obiettivi assegnati al personale**;
- la realizzazione di **una nuova sottosezione della intranet**, all'interno della sezione "PER IL DIPENDENTE, ai fini della gestione dell'emergenza COVID-19", per agevolare la comunicazione con i dipendenti.

Restando in ambito Servizi Corporate, nel corso del 2020 è stato consolidato il percorso di adozione nei **processi di protocollazione** della tecnologia di Intelligenza Artificiale, già introdotta nell'ottobre del 2019 con una prima

soluzione di apprendimento Intelligente (RUDOLF) applicata al protocollo dei documenti cartacei in ingresso a via Grezar afferenti agli atti introduttivi del Contenzioso e le Forniture di Ruolo provenienti degli Enti creditori.

Tale soluzione è stata estesa all'ulteriore perimetro dei Repertori degli Atti Introduttivi del Contenzioso. Lo scopo ultimo è quello di incrementare la capacità di produzione complessiva delle unità protocollanti e consentire così una repertoriazione «a monte» dei documenti destinati al Contenzioso di Riscossione via via più completa fino alla copertura di tutte le relative classi documentali (Atti Introduttivi, Sentenze, Precetti/Pignoramenti e Altri atti successivi).

Sempre nel corso del 2020 sono state evolute ed ulteriormente affinate le funzionalità del nuovo applicativo di gestione e conservazione dei documenti cartacei (GEA) realizzato da Sogei. L'applicativo che inizialmente replicava le funzionalità già presenti sul precedente applicativo, denominato LOGON, ha integrato la gestione di altre fasi di processo quali ad esempio la gestione dei trasferimenti della materialità dalle sedi periferiche al Centro di Gestione Documentale (CGD).

Si segnala che nel 2020 è stata presentata la richiesta di utilizzo delle risorse previste dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019) che prevede l'istituzione di un fondo, da ripartire fra le Pubbliche Amministrazioni interessate, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

La richiesta si va ad aggiungere a quelle già previste dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Nel mese di novembre, infatti, si è provveduto alla rendicontazione relativa all'annualità 2019 degli interventi progettuali effettuati a fronte di tali interventi normativi e il Ministero dell'economia e delle finanze, nel mese di dicembre, ha provveduto ad erogare all'Ente le somme di 2 milioni di euro e di circa 1,2 milioni di euro, rispettivamente in attuazione delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2018 ed alla Legge di Bilancio 2019.

B. II Immobilizzazioni materiali

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgI	50.679	51.750	(1.071)

Di seguito il dettaglio della voce per categorie di cespiti:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgI)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Terreni e Fabbricati	44.467	46.113	(1.646)
2) Impianti e macchinari	483	464	19
4) Altri beni	5.729	5.173	556
TOTALE	50.679	51.750	(1.071)

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici nonché dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche ICT indirizzate a perseguire obiettivi di standardizzazione delle infrastrutture e dei processi ICT e, al contempo, garantire la riduzione dei costi operativi.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) I IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgI)	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature industriali e commerciali	Altri beni	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO PERIODO	66.760	15.212	-	60.551	142.523
Acquisti		175	-	2.395	2.569
di cui acquisti COVID				1.642	1.642
Riclassifica		-		-	-
Altre variazioni		(7)	-	(145)	(152)
COSTO STORICO FINE PERIODO	66.760	15.379	-	62.801	144.939
FONDO INIZIO PERIODO	(20.647)	(14.748)	-	(55.378)	(90.773)
Ammortamento	(1.646)	(158)	-	(1.840)	(3.644)
di cui ammortamento COVID				(161)	(161)
Altre variazioni	-	11	-	145	156
FONDO FINE PERIODO	(22.293)	(14.895)	-	(57.072)	(94.260)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2020	44.467	483	-	5.729	50.679

Gli acquisti sostenuti nell'esercizio 2020 sono collegati essenzialmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, in considerazione della estensione dello smart working, precedentemente adottato in via sperimentale per 150 dipendenti, all'intera popolazione aziendale, gli approvvigionamenti di PC fissi precedentemente programmati nell'ambito del refresh tecnologico dei sistemi obsoleti o non più

rispondenti alle esigenze aziendali, sono stati convertiti in acquisto di "laptop" per il personale in smart working.

Inoltre, coerentemente con le decisioni assunte tempo per tempo dal "Comitato di Crisi", per la tempestiva attivazione delle diverse e progressive misure in adempimento delle disposizioni emanate dalle autorità governative e regionali competenti, fra i vari filoni di attività avviati in ambito logistico, va segnalato l'acquisto di termoscanner per adeguare le principali sedi aziendali alle norme per la sicurezza.

Infine, per la parte ICT, nel corso dell'esercizio, sono stati effettuati acquisti di tecnologie hardware e software, indirizzati a perseguire obiettivi di adeguamento degli spazi di archiviazione mentre per la parte logistica gli acquisti sono riferiti prevalentemente alla fornitura di box e arredi per gli sportelli.

B. III Immobilizzazioni finanziarie

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	5.420	6.180	(760)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1. Partecipazioni	-	-	-
2. Crediti	2.568	2.523	45
3. Altri titoli	2.852	3.657	(805)
TOTALE	5.420	6.180	(760)

Con riferimento ai Crediti la voce si riferisce ai depositi cauzionali versati, in particolare, nell'ambito della locazione di immobili:

B) III 2. CREDITI d-bis) verso altri (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi cauzionali affitti	1.854	1.814	40
Depositi cauzionali altri	689	684	5
Depositi cauzionali su utenze	25	25	(0)
TOTALE	2.568	2.523	45

Con riferimento agli Altri Titoli, il dettaglio della voce è il seguente:

B) III 3. ALTRI TITOLI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Titoli di Stato italiano (QUOT.)	34	34	-
Altri Titoli a reddito fisso	2.818	3.623	(805)
TOTALE	2.852	3.657	(805)

La voce si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari e in scadenza nei prossimi esercizi.

La variazione in diminuzione è riferita ai rimborsi su obbligazioni effettuati nell'esercizio dall'emittente.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	2.582.591	2.766.823	(184.232)

Il dettaglio della voce C) Attivo Circolante, è esposto nel seguito:

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
II Crediti	2.570.730	2.677.145	(106.415)
III Attività finanziarie no immobilizzazioni	104	119	(15)
IV Disponibilità liquide	11.757	89.559	(77.802)
TOTALE	2.582.591	2.766.823	(184.232)

C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C. II CREDITI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	2.570.730	2.677.145	(106.415)

I crediti sono così composti:

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Verso clienti	2.011.569	2.220.687	(209.118)
5-bis) Crediti tributari	44.465	5.472	38.993
5-ter) Imposte anticipate	26.323	-	26.323
5-quater) Verso altri	488.373	450.986	37.387
TOTALE	2.570.730	2.677.145	(106.415)

La classificazione per scadenza dei saldi dei crediti e dei debiti è riportata nella Sezione 6 delle Altre informazioni di Nota Integrativa.

In particolare, gli importi rilevati come in scadenza oltre il quinto esercizio successivo sono pari a 1.151 milioni di euro, riferiti principalmente a crediti di riscossione con data di incasso non determinabile.

C. II 1) Verso clienti

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

Di seguito il dettaglio della voce:

C.II.1. CREDITI VERSO CLIENTI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Crediti per sgravi per indebitato	121.511	161.529	(40.018)
Crediti per anticipazioni altri enti	6.282	6.489	(207)
Crediti per ruoli ante riforma	174.763	197.539	(22.776)
Crediti per recupero spese di notifica	432.105	520.856	(88.751)
Crediti diritti di notifica su ruoli stralciati ex art.4 DL119/2018	74.266	-	74.266
Crediti diritti rimborsi spese procedure esecutive ante e post riforma	996.868	1.208.346	(211.478)
Crediti rimborsi spese su ruoli stralciati ex art.4 DL119/2018	301.586	311.914	(10.328)
Crediti verso clienti	33.872	30.938	2.934
Altri crediti attività di riscossione	260.779	195.169	65.610
F.do svalutazione crediti ex obbligo non Erariali	(16.748)	(16.950)	202
F.do svalutazione crediti di riscossione	(373.715)	(395.143)	21.428
TOTALE	2.011.569	2.220.687	(209.118)

- La voce Crediti per sgravi per indebitato accoglie i crediti verso gli enti impositori per somme da recuperare a seguito di rimborsi effettuati ai contribuenti derivanti dalla concessione di sgravi per somme indebitamente iscritte a ruolo. Il decremento è principalmente riferibile al recupero di alcuni sgravi rimborsati. Nel corso dell'esercizio corrente il saldo è in significativa riduzione per effetto dell'entrata a regime delle nuove modalità di recupero dei rimborsi anticipati ai contribuenti per conto degli enti impositori.
- La voce Crediti per anticipazioni altri enti si riferisce alle anticipazioni erogate agli Enti non erariali sulla base di apposite convenzioni e recuperate con le riscossioni dell'esercizio.

- La voce Crediti per ruoli ante riforma riguarda il credito, rimborsato annualmente dal MEF in base a specifico piano di rimborso, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 203/05; si riferisce ai crediti per le anticipazioni versate agli enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", per rate scadute prima del 26/02/1999. L'importo rappresenta il valore lordo del credito, che deve essere nettato della svalutazione del 10% relativa ai crediti verso Enti non erariali prescritta anch'essa dal D.L. 203/05 ed esposta tra le svalutazioni dei crediti in tabella.
- La voce Crediti per recupero spese di notifica accoglie i crediti relativi alla rilevazione per competenza del rimborso per spese di notifica (da richiedere all'ente impositore alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità), secondo le previsioni dell'art. 17 c. 7 ter del D.Lgs. 112/99.

In particolare sono state rilevate sia le spese vive di notifica, valorizzate nella loro misura minima, per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, sia i diritti di notifica spettanti per l'attività svolta successivamente.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della L. 214/2011, è stato superato il concetto di rimborso delle "spese vive" di notifica e adottato, anche nei casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, il diritto tabellare determinato periodicamente da Decreto Ministeriale e oggi pari a € 5,88.

Nel corso dell'esercizio 2020, a seguito dello stralcio effettuato nel 2019 dei carichi di importo fino a 1.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, è stata avviata l'attività di richiesta di rimborso agli enti dei crediti per rimborsi spese su diritti di notifica collegati a tali carichi. I crediti per diritti di notifica annullati ed esigibili dagli enti sono stati riclassificati nella voce di dettaglio: Crediti per diritti di notifica su ruoli stralciati ex art. 4 del D.L. 119/2018 per un importo pari a 74 milioni di euro al netto delle quote già incassate nel 2020. A tal proposito si rinvia a quanto rappresentato nel relativo paragrafo della Relazione sulla gestione "Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018". In particolare, sul tema è poi intervenuto il recente D.L. 41/2021 all'art. 4 comma 8⁹Gli impatti di tale decreto, sia

⁹ Art 4 c. 8 D.L. 41/2021: "Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del

gestionali che contabili, sono in corso di una prima analisi da parte dell'Ente, nelle more delle eventuali modifiche che saranno apportate dalla legge di conversione e dai relativi decreti attuativi.

- La voce Crediti per diritti di notifica su ruoli stralciati ex art. 4 del D.L. 119/2018 si riferisce a crediti riclassificati in questa voce in quanto esigibili dagli enti e per i quali sono state avviate nel corso dell'esercizio le richieste di rimborso agli enti come indicato nel punto precedente. Su tali crediti è intervenuto il recente D.L. Sostegni i cui effetti economici saranno recepiti nel bilancio 2021, unitamente a tutti gli ulteriori impatti in corso di analisi.
- La voce Crediti per diritti rimborsi spese esecutive ante e post riforma accoglie i crediti maturati per competenza nei confronti dei contribuenti e vantabili, in caso di inesigibilità, nei confronti degli enti impositori, per il recupero delle spese sostenute per attività specifiche rivolte all'incasso di ruoli.

I crediti vengono nettati dal relativo fondo svalutazione, rappresentato in tabella.

A partire dal 2013 sono state perfezionate le richieste di rimborso dei crediti maturati anno per anno a partire dall'esercizio di competenza 2011, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99. Per il dettaglio dei rimborsi contabilizzati si rinvia a quanto specificato nel paragrafo "Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99" della Relazione sulla gestione.

Il decremento della voce rispetto all'esercizio 2019 è riferibile sia alla sospensione delle attività di riscossione dal mese di marzo 2020, sia agli incassi ricevuti dagli enti come anticipazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99, con particolare riferimento all'INPS che ha liquidato nel mese di novembre 2020 un importo di 123 milioni di euro per crediti richiesti a partire dal 2011.

- La voce Crediti per rimborsi spese su ruoli stralciati ex art. 4 del D.L. 119/2018 si riferisce a crediti chiesti a rimborso nel 2019 in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020 a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000

2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020".

euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018. Tali crediti annullati e chiesti a rimborso, pari a 301,6 milioni, si decrementano rispetto al 2019 per effetto delle quote incassate nel 2020.

- La voce Crediti verso clienti si riferisce a crediti relativi principalmente al riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.
- La voce Altri crediti per attività di riscossione si riferisce principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario e a crediti diversi. L'incremento rispetto al 31 dicembre 2019 è da riferirsi a somme incassate su carichi oggetto di annullamento e che, nel corso dell'esercizio 2021, saranno oggetto di reimputazione secondo quanto disciplinato dall'art. 4 comma 2 lettera b) del D.L. 119/2018.
- La voce Fondo svalutazione crediti fa riferimento a:
 - fondo svalutazione relativo ai crediti ex obbligo v/enti non erariali, commentato nella corrispondente voce di credito;
 - altri fondi rettificativi, principalmente previsti a copertura del rischio legato alla recuperabilità dei crediti iscritti per preavvisi di fermo inesitati in corso di accertamento;
 - altri fondi di svalutazione costituiti per fronteggiare il dubbio esito di quote residuali delle procedure di richiesta e incasso di crediti per rimborsi spese vantati nei confronti degli enti impositori;
 - ulteriori svalutazioni determinate forfettariamente per fronteggiare i rischi su crediti per diritti e rimborsi spese procedure esecutive.

La variazione dei fondi rispetto al 31 dicembre 2019, che presenta un decremento di circa 21,6 milioni di euro, è da riferirsi all'adeguamento operato a seguito della riduzione del montante dei crediti di specie per effetto della sospensione delle riscossioni decretata a supporto dei contribuenti nel periodo di emergenza sanitaria.

C. II 5-bis) Crediti tributari

I crediti tributari si compongono come segue:

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
IRES a credito	35.959	1.717	34.242
IRAP a credito	7.121	2.648	4.473
IVA a credito	868	590	278
Altri crediti v/Erario	618	618	-
Fondo svalutazione crediti tributari	(101)	(101)	-
TOTALE	44.465	5.472	38.993

La voce accoglie i crediti Ires chiesti a rimborso per l'Irap deducibile, il saldo a credito dell'IRES e dell'IRAP per effetto degli acconti versati nel corso dell'esercizio ed il credito chiesto a rimborso sull'IVA dagli ex Agenti della Riscossione.

Si segnala che nell'esercizio a raffronto è stato riclassificato l'importo di circa 66 mila euro dalla voce Crediti tributari alla voce crediti verso altri per una migliore classificazione.

C. II 5-ter) Imposte anticipate

C.II.5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
IRAP c/imposte anticipate	17.336	-	17.336
IRES c/imposte anticipate	8.987	-	8.987
TOTALE	26.323	-	26.323

Nel corso del 2020 è stata rilevata prudenzialmente la fiscalità differita solo su alcune poste ai fini IRES e, nello specifico, sulla perdita fiscale e sul beneficio ACE. Ai fini IRAP è stato ritenuto ragionevole iscrivere imposte anticipate su tutte le differenze temporanee deducibili esistenti al 31 dicembre 2020.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

Crediti per imposte anticipate	IRES	IRAP	TOTALE
Saldo iniziale	-	-	-
Incrementi	(8.987)	(17.336)	(26.323)
Fusioni e altre operazioni di aggregazione			-
Accantonamenti			-
Altre variazioni in aumento	(8.987)	(17.336)	(26.323)
Decrementi	-	-	-
Utilizzi			-
Altre variazioni in diminuzione			-
Saldo Finale	(8.987)	(17.336)	(26.323)

C. II 5-quater) verso altri

Con riferimento alla voce Crediti verso altri, segue la tabella di dettaglio con evidenza delle principali componenti:

C.II.5-QUATER) VERSO ALTRI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Crediti v/ex soci cedenti per clausole di indennizzo	100.787	99.228	1.559
Crediti verso cessati esattori	26.239	26.261	(22)
Crediti verso poste per c/c vincolati	51.554	147.866	(96.312)
Crediti verso poste e banche per pignoramenti subiti	175.113	143.960	31.153
Crediti verso Agenzia delle entrate per contributo	107.000		107.000
Crediti diversi	58.311	62.740	(4.429)
Fondo svalutazione crediti verso altri	(30.631)	(29.069)	(1.562)
TOTALE	488.373	450.986	37.387

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie.

In applicazione di tali garanzie, i venditori si sono impegnati a mantenere indenne l'acquirente da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza passiva o minusvalenza rispetto alla situazione patrimoniale di cessione che possa manifestarsi in capo all'acquirente. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, gli agenti della riscossione hanno proceduto all'attivazione delle richieste di indennizzo a fronte di eventi di competenza ante cessione, al netto dell'ammontare di eventuali fondi appostati nelle situazioni patrimoniali di cessione, nonché al netto di eventuali sopravvenienze attive di spettanza dei venditori.

Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente, tali crediti sono vantati nei confronti di primari gruppi bancari ex soci.

Sono stati avviati appositi incontri (tavoli tecnici) con le principali controparti bancarie per l'analisi congiunta delle richieste di indennizzo, al fine di agevolare gli scambi di informazioni di natura contabile, documentale e giuridica sulle richieste effettuate.

Ciò con l'obiettivo di consentire a ciascuna delle parti di meglio valutare e rappresentare l'insieme della documentazione, le risultanze contabili e le valutazioni di fatto e di diritto a supporto delle rispettive pretese ed eccezioni, affinché, al termine dei lavori, i rispettivi organi deliberanti possano assumere determinazioni in ordine alla complessa materia del contendere.

I crediti verso cessati esattori sono relativi all'attività svolta dall'Ente sui ruoli ex obbligo da questi anticipati.

I crediti verso Poste per conti correnti vincolati accolgono i saldi dei conti correnti bancari e postali vincolati, tenuto conto degli obblighi di riversamento delle somme riscosse previsti dalla normativa di riscossione (in particolare l'art. 22 del D.Lgs. 112/99). La variazione del saldo, quindi, è da riferirsi alle giacenze di fine esercizio delle somme incassate, da lavorare e riversare nei termini di legge, in decremento a seguito della citata sospensione delle riscossioni. La flessione per 96 milioni di euro è riferita alla sospensione dell'attività di riscossione a partire da marzo 2020 che ha notevolmente ridotto i volumi incassati.

I crediti verso banche e Poste per pignoramenti subiti accolgono tutte le somme vincolate per effetto delle notifiche a banche e Poste di atti di pignoramento relativi al contenzioso esattoriale in essere con gli enti impositori e solidalmente con l'Agente della riscossione. Tali importi vengono svincolati sulla base dell'aggiornamento delle sentenze.

I crediti verso Agenzia delle entrate per contributo si riferiscono alla rilevazione provvisoria del credito verso Agenzia delle entrate. L'importo del contributo rilevato ex D.L. 145/2018 è pari a 207 milioni di euro, ma nel mese di dicembre Agenzia delle entrate, secondo un accordo di cooperazione, ha già anticipato l'importo rilevato per competenza nel bilancio al 30 giugno 2020, pari a 100 milioni di euro. Per questo il credito rilevato al 31 dicembre 2020 è pari a 107 milioni di euro.

I crediti diversi sono riferiti principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario, a partite in corso di riconciliazione e a crediti verso clienti per il riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.

Si segnala che nell'esercizio a raffronto è stato riclassificato l'importo di circa 66 mila euro dalla voce Crediti tributari alla voce Crediti verso altri per una migliore classificazione.

Il Fondo svalutazione crediti si riferisce principalmente a rettifiche prudenziali su partite migrate dalle società confluite nell'Ente in corso di riconciliazione.

C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	104	119	(15)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
4) Altre partecipazioni	104	119	(15)
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-
TOTALE	104	119	(15)

Con riferimento alle Altre Partecipazioni si fornisce il dettaglio del valore delle partecipazioni di cui Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare e in precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.:

C) III 4. Altre partecipazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Riscossione Sicilia SpA	-	-	-
Stoà SpA	66	66	-
Gecap SpA	37	52	(15)
Global Service Solofra SpA	1	1	(0)
Sogesi SpA	0	0	-
TOTALE	104	119	(15)

In particolare:

- una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.;
- una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a.;
- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione.

Nel seguito il dettaglio delle relative quote di partecipazione con evidenza del valore del Patrimonio Netto riferito all'ultimo bilancio approvato:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro)	SEDE	CAPITALE SOCIALE	RISULTATO DI ESERCIZIO	% DI POSSESSO	PATRIMONIO NETTO	PN DI COMPETENZA	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/20
Gecap SpA in liquidazione (**)	Foggia	1.499.388	(39.172)	37,25%	99.938	37.227	37.227
Global Service SpA in liquidazione (*)	Solofra (AV)	120.000	(2.616)	16,00%	2.135	342	342
Sogesi SpA in liquidazione (**)	Palermo	36.151.500	(7.161.753)	10,00%	(174.692.014)	(17.469.201)	1
Riscossione Sicilia SpA (*)	Palermo	12.643.575	(451.944)	0,04%	33.067.498	13.227	-
Stoà SpA Società consortile per azioni (**)	Ercolano (NA)	776.853	(243.422)	9,20%	282.263	25.960	66.275
* Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2018							103.845
** Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2019							

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è proseguita l'attività per l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., in quanto non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito dell'esercizio ex lege del diritto recesso, Stoà S.c.p.a., nel mese di febbraio 2020, ha determinato ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile il valore di liquidazione della quota in euro 0,14 per azione. Successivamente, nel mese di gennaio 2021, la medesima società ha effettuato il pagamento dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha realizzato così una plusvalenza di cessione pari ad euro 2.711,15.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni ancora detenute - la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa - sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento a SOGESI, si specifica che dalla liquidazione della società, che presenta un deficit patrimoniale, non deriveranno ulteriori oneri a carico dell'Agenzia.

Infine, la Riscossione Sicilia S.p.a. - essendo incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia anche ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del D.L. n. 203/2005 - è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, quale ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, mantiene la propria partecipazione, pur residuale, al capitale della società.

C. IV Disponibilità liquide

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	11.757	89.559	(77.802)

Il saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione nei casi previsti dalla normativa di riferimento, e residualmente alle giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell'Ente, secondo il dettaglio che segue:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi bancari	5.391	65.173	(59.782)
Depositi postali	2.899	15.679	(12.780)
Denaro e valori in cassa	3.467	8.707	(5.240)
TOTALE	11.757	89.559	(77.802)

I saldi rappresentati sono principalmente riferiti a somme riscosse e riversate nella prima decade del mese di gennaio 2021.

Per il commento della variazione del saldo dei depositi dei due esercizi si rinvia al commento della voce Debiti verso banche della presente Nota Integrativa.

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	8.007	6.506	1.501

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Ratei attivi	26	40	(16)
2) Risconti attivi	7.981	6.466	1.517
TOTALE	8.007	6.506	1.501

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione, licenze software e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative ad esercizi successivi al 31 dicembre 2020.

Non sono presenti nel saldo partite che abbiano durata superiore ai 5 anni.

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	357.706	358.713	(1.007)
A) PATRIMONIO NETTO			
<i>(valori in euro/mgl)</i>			
I Capitale - Fondo di dotazione	354.570	354.570	-
VI Altre riserve, distintamente indicate	2.749	2.749	-
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	387	1.394	(1.007)
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
TOTALE	357.706	358.713	(1.007)
Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica	(387)	(1.394)	1.007
Importo residuo dell'utile da destinare a riserva patrimoniale	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO POST RIVERSAMENTO EX ART. 1 c. 6 bis DL 193/16	357.319	357.319	-

Il patrimonio dell'Ente, come indicato nella tabella di dettaglio, è costituito dal Fondo di Dotazione oltre alle riserve e al risultato d'esercizio.

Il Fondo di Dotazione, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia confluito nel patrimonio dell'Ente all'atto della sua costituzione.

Segue il prospetto di flusso del patrimonio netto:

PROSPETTO VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2020	Capitale	Altre riserve	Utile (Perdita) d'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 01/01/2020	354.570	2.749	1.394	358.713
Incremento	-	1.394	(1.394)	-
Incremento da destinazione risultato d'esercizio	-	1.394	(1.394)	-
Altri incrementi	-	-	-	-
Decremento	-	(1.394)	-	(1.394)
Versamento effettuato art.1 c.6 bis DL 193/2016-contenimento spesa pubblica	-	(1.394)	-	(1.394)
Altri decrementi	-	-	-	-
Utile (Perdita) d'esercizio	-	-	387	387
Saldo finale al 31/12/2020	354.570	2.749	387	357.706

Nel flusso viene rappresentato il versamento effettuato il 2 ottobre 2020, ad esito dell'approvazione da parte del MEF del bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2019.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	414.885	427.854	(12.969)

La voce fondi per rischi e oneri accoglie somme accantonate per fronteggiare perdite o passività di esistenza certa o probabile, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non è determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Segue dettaglio della voce:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	343	423	(80)
2) Per imposte, anche differite	688	722	(34)
4) Altri	413.854	426.709	(12.855)
TOTALE	414.885	427.854	(12.969)

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il Fondo per trattamento di quiescenza è relativo a fondi pensionistici integrativi istituiti in precedenti Aziende del Gruppo Equitalia estinte con la costituzione dell'Ente.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	423
Incrementi	24
Accantonamenti	
Altre variazioni in aumento	24
Decrementi	(104)
Utilizzi	(47)
Altre variazioni in diminuzione	(57)
Saldo fine esercizio	343

B. 2) per imposte, anche differite

Il Fondo per imposte differite è riferito alle imposte differite rilevate alla data di chiusura dell'esercizio.

Segue la tabella con evidenza della movimentazione del fondo nell'esercizio:

FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE (valori in euro/mgl)	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRAP	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRES	TOTALE
Saldo inizio esercizio	111	611	722
Incrementi	-	-	-
Accantonamenti			-
Altre variazioni in aumento			-
Decrementi	(5)	(29)	(34)
Utilizzi	(5)	(29)	(34)
Altre variazioni in diminuzione			-
Saldo fine esercizio	106	582	688

B. 4) Altri

La voce Altri fondi è così dettagliata:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Fondi per contenzioso esattoriale	295.784	301.398	(5.614)
Fondi per altri contenziosi	13.055	14.748	(1.693)
Altri fondi	105.015	110.563	(5.548)
TOTALE	413.854	426.709	(12.855)

I fondi per contenzioso esattoriale accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti l'attività di riscossione.

La riduzione del fondo, rispetto al 2019, è da imputarsi alla riduzione del numero dei ricorsi in ingresso a causa della sospensione delle riscossioni decretata a supporto ai contribuenti durante l'emergenza sanitaria.

I fondi per altri contenziosi sono inerenti agli accantonamenti effettuati a fronte di contenziosi di natura non esattoriale.

Gli altri fondi sono rilevati per fronteggiare i rischi oneri/operativi correlati all'attività caratteristica.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

ALTRI FONDI (valori in euro/mgl)	FONDI PER CONTENZIOSO ESATTORIALE	FONDI PER ALTRI CONTENZIOSI	ALTRI FONDI	TOTALE
Saldo inizio esercizio	301.398	14.748	110.563	426.709
Incrementi	3.129	1.410	4.744	9.283
Accantonamenti	3.129	1.410	4.744	9.283
Altre variazioni in aumento		-	0	0
Decrementi	(8.743)	(3.103)	(10.292)	(22.138)
Utilizzi	(565)	(1.150)	(4.570)	(6.285)
Altre variazioni in diminuzione	(8.178)	(1.953)	(5.722)	(15.853)
Saldo fine esercizio	295.784	13.055	105.015	413.854

Gli accantonamenti, come evidenziato nel prospetto, sono principalmente riferiti agli altri fondi e al contenzioso esattoriale, sia quale stima del rischio soccombente su contenziosi in essere con contribuenti, vedi voce B) 12 Accantonamenti per rischi ed oneri, sia per gli oneri stimati quali spese di rappresentanza in giudizio e classificati, come contropartita, nella voce B)7 Costi per Servizi, sia, infine, come oneri afferenti i costi del personale rilevati nella voce B) 9 Costi per il personale.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	14.412	14.606	(194)

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	14.606
Incrementi	540
Accantonamenti	368
Altre variazioni in aumento	172
Decrementi	(734)
Utilizzi	(734)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	14.412

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	1.817.619	1.949.863	(132.243)

La classificazione per scadenza dei saldi dei crediti e dei debiti è riportata nella Sezione 6 delle Altre informazioni di Nota Integrativa.

La voce è così dettagliata:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
4) Debiti verso banche	774.319	781.803	(7.484)
5) Debiti verso altri finanziatori	13.219	14.390	(1.171)
7) Debiti verso fornitori	128.975	147.611	(18.636)
12) Debiti tributari	13.560	35.135	(21.575)
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.886	26.622	(736)
14) Altri debiti	861.660	944.302	(82.642)
TOTALE	1.817.619	1.949.863	(132.243)

Segue ulteriore dettaglio:

D. 4) Debiti verso banche

4) Debiti verso banche (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti verso banche a vista	32.582	76	32.506
Banche c/c finanziamento	600.000	620.000	(20.000)
Linee di credito per copertura anticipazione ex obbligo	141.737	161.727	(19.990)
TOTALE	774.319	781.803	(7.484)

Tenuto conto che il saldo dei crediti per Depositi Bancari rappresentato nella voce Disponibilità Liquide è pari a circa 11,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a circa 89,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, l'esposizione debitoria effettiva verso banche si incrementa da circa 692,2 milioni al 31 dicembre 2019 a circa 762,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentre l'esposizione media dell'esercizio si attesta in circa 650 milioni di euro (il primo trimestre dell'anno sono stati registrati flussi finanziari superiori ai valori storici e ai livelli previsionali).

In generale, la composizione della voce è la seguente:

- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2020;
- debiti verso banche a vista, che si riferiscono allo scoperto di conto corrente alla data del 31 dicembre 2020 come forma residuale di provvista finanziaria;
- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal D.L. 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti. La voce si movimenta solo per effetto delle regolazioni effettuate annualmente a fine esercizio.

Con riferimento alla provvista a breve termine, l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore, per entrambi gli esercizi a confronto, al limite fissato per il ricorso all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi del bilancio previsionale.

D. 5) Debiti verso altri finanziatori

5) Debiti verso altri finanziatori (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti per finanziamenti CDP	13.219	14.390	(1.171)
TOTALE	13.219	14.390	(1.171)

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che si decrementano per effetto dei pagamenti effettuati nell'esercizio.

D. 7) Debiti verso fornitori

7) Debiti verso fornitori (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti verso fornitori	14.616	16.525	(1.909)
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	114.359	131.086	(16.727)
TOTALE	128.975	147.611	(18.636)

I debiti verso fornitori, pari a 129,0 milioni di euro, sono per lo più riferiti a fatture da ricevere per un importo pari a 114,4 milioni di euro, relative ad acquisti di competenza dell'esercizio. La restante quota di debiti verso fornitori è relativa a fatture in lavorazione, per le quali sono in corso gli adempimenti di verifica, previsti dalla normativa per i soggetti pubblici, propedeutici al pagamento. L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Ente nell'esercizio registra mediamente un anticipo del pagamento rispetto ai termini contrattuali in linea con i precedenti esercizi.

D. 12) Debiti tributari

12) Debiti tributari (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti per imposte IRAP	-	-	-
Debiti per imposte IRES	-	17.597	(17.597)
IVA a debito	1.266	4.358	(3.092)
Debiti per ritenute fiscali	12.294	13.180	(886)
TOTALE	13.560	35.135	(21.575)

I debiti tributari accolgono le ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2020 versate nel mese di gennaio 2021 e il debito IVA corrispondente alla liquidazione del quarto trimestre 2020 versata nel mese di febbraio 2021.

D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti verso INPS	24.284	24.995	(711)
Debiti verso Inail	1.602	1.627	(25)
TOTALE	25.886	26.622	(736)

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale si riferiscono prevalentemente agli oneri previdenziali figurativi sull'accertamento delle competenze del personale maturate alla data di chiusura dell'esercizio e versate nei termini delle scadenze di legge.

D. 14) Altri debiti

14) Altri debiti (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Debiti per somme incassate da riversare	185.088	332.240	(147.152)
Debiti per somme incassate da lavorare	365.533	308.412	57.121
Debiti verso cessati esattori	27.178	27.216	(38)
Debiti infruttiferi per trasformazione strumenti partecipativi	144.250	144.250	-
Altre partite debitorie	139.611	132.184	7.427
TOTALE	861.660	944.302	(82.642)

Gli Altri debiti si riferiscono principalmente:

- a debiti per somme incassate da riversare agli enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2020, riversati nel mese di gennaio 2021. La riduzione del 44% circa è in linea con la flessione dei volumi riscossi nel 2020 rispetto al 2019 per effetto della sospensione delle riscossioni;
- a debiti per somme incassate da lavorare per somme incassate pervenute tramite canali diversi dallo sportello (principalmente conti correnti postali e

bancari e somme incassate dagli ufficiali di riscossione), per i quali è necessaria una specifica lavorazione per la corretta imputazione, che avviene successivamente alla data del 31 dicembre 2020. L'incremento rispetto al 31 dicembre 2019 è da riferirsi a somme incassate su carichi oggetto di annullamento e che, nel corso dell'esercizio 2021, saranno oggetto di reimputazione secondo quanto disciplinato dall'art. 4 comma 2 lettera b) del D.L. 119/2018;

- a debiti infruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi. Tali strumenti erano stati emessi da Equitalia SpA nel 2008 e nel 2009 ai soci cedenti al fine del regolamento del prezzo delle partecipazioni nelle Società ex-concessionarie del servizio nazionale di riscossione, come disposto dall'art. 3 del D.L. 203/05 convertito in legge dall'art. 1 della L 248/05. Nel mese di giugno 2017, prima della costituzione dell'Ente, tali strumenti sono stati cancellati e trasformati in debiti infruttiferi nei confronti degli ex strumentisti Agenzia delle Entrate (per euro 73.567.500,00 pari al 51% dei titoli emessi) ed INPS (per euro 70.682.500,00 pari al 49% dei titoli emessi);
- ad altre partite debitorie, derivanti principalmente dall'attività di riscossione, che alla data di predisposizione del presente bilancio sono in corso di analisi per la corretta imputazione e classificazione. La voce, inoltre, recepisce stanziamenti relativi a competenze del personale.

E) RATEI E RISCONTI

E) RATEI E RISCONTI	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	57.850	98.501	(40.651)

E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Ratei passivi	627	672	(45)
Risconti passivi	57.223	97.829	(40.606)
TOTALE	57.850	98.501	(40.651)

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. La rilevazione contabile è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nell'esercizio viene registrato un decremento per effetto della rilevazione per 41,3 milioni di euro dei risconti di competenza dell'esercizio 2020, ma riferiti a incassi 2017, 2018 e 2019.

Per la dinamica complessiva dei risconti si rinvia al paragrafo Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata della Relazione sulla gestione.

▶ PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Come anticipato nella sezione delle Politiche Contabili, nelle tabelle di Conto Economico che seguono i saldi a raffronto sono quelli relativi al 31 dicembre 2019.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgli	741.882	992.698	(250.816)

La voce è così dettagliata:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgli)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	470.539	889.825	(419.286)
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	271.343	102.873	168.470
TOTALE	741.882	992.698	(250.816)

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (valori di euro/mgli)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Aggi riscossione ruoli	395.492	646.535	(251.043)
Rimborsi spese riscossione ruoli	35.444	152.155	(116.711)
Diritti di notifica riscossione ruoli	19.558	56.436	(36.878)
Ricavi riscossione distinte di riversamento	14.534	27.132	(12.598)
Ricavi fiscalità locale territoriale	5.511	7.567	(2.056)
TOTALE	470.539	889.825	(419.286)

Gli aggi da riscossione ruoli rappresentano la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione e sono commisurati al totale delle somme effettivamente riscosse.

La misura nominale di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, è pari al 6% del volume riscosso. Il valore medio effettivo al 31 dicembre 2020, tenuto conto dell'aggio non spettante per sgravi e fallimenti e del maggior aggio relativo a riscossioni DEFAGE su anni pregressi, risulta in linea con tale valore.

Il decremento di 251 milioni di aggi è la risultante della diminuzione degli aggi da riscossione per 245,9 milioni (-41% rispetto al 2019 in linea con le minori riscossioni dell'esercizio) e della flessione, registrata nel 2020 rispetto al 2019, di 5,2 milioni di euro dei risconti da aggi imputati per competenza per tener conto degli effetti della Definizione Agevolata dei ruoli che ha fatto registrare incassi anticipati nel 2017, 2018 e 2019. La rilevazione dei risconti (che nell'esercizio è pari a 41,3 milioni di euro di maggiori aggi) è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di Definizione Agevolata.

I rimborsi spese e diritti di notifica si riferiscono:

- ai compensi maturati nell'esercizio per i rimborsi delle spese sostenute per la riscossione in via esecutiva, iscritti per la parte riscossa dai contribuenti o da riscuotere, a seguito di discarico, dagli enti impositori;
- ai rimborsi delle spese di notifica delle cartelle esattoriali, sia per la parte riscossa dai contribuenti che per la parte rilevata per competenza, da riscuotere anch'essa dagli enti impositori.

Il decremento di 116,7 milioni di euro per proventi per rimborsi spese e 36,9 milioni di euro per diritti di notifica è riferibile alla sospensione delle procedure cautelari ed esecutive introdotta dal D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e ulteriormente prorogata, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dal recente Decreto Sostegni (D.L. 41/2021). La voce è rappresentata al netto di 1,5 milioni di euro per oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione con *aging* superiore a 12 mesi.

I ricavi di riscossione per distinte di versamento si riferiscono alle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento Mod. F23 effettuate per il tramite degli intermediari creditizi o direttamente allo sportello. A tali commissioni attive si contrappongono quelle passive, riconosciute agli intermediari per le riscossioni effettuate per loro tramite, e in particolare gli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti, esposti tra i costi per servizi. La riduzione di 12,6 milioni di euro è riferibile principalmente alla sospensione delle riscossioni per emergenza sanitaria oltre che alla progressiva disintermediazione della delega

Mod. F23 che ha ridotto i relativi ricavi dagli oltre 100 milioni di euro nel 2010 ai 14,5 milioni di euro nel 2020.

I ricavi per fiscalità locale si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali, a prescindere dalla natura del tributo riscosso. La flessione anche di questi proventi è da riferirsi alla sospensione delle attività di riscossione nel 2020.

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione	13.058	13.521	(463)
Contributo ADE oneri di funzionamento	207.000	-	207.000
Fondo finanziamento degli investimenti	2.589	1.003	1.586
Altri contributi in conto esercizio - COVID	36	-	36
Altri ricavi	10.479	11.310	(831)
Eccedenze e rettifiche di fondi esercizi precedenti	38.181	77.039	(38.858)
TOTALE	271.343	102.873	168.470

I proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione si riferiscono alle prestazioni rese su F24 ed altri servizi di supporto riferiti ad altri Enti di competenza dell'esercizio e risultano sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

Inoltre si registra la rilevazione per 207 milioni di euro del contributo previsto dall'Agenzia delle Entrate per oneri di funzionamento al fine di garantire l'equilibrio economico del sistema di riscossione tenuto conto della sospensione dell'attività di riscossione per tutto il 2020. Nel 2019 non si è fatto ricorso a tale contributo in quanto si è raggiunto l'equilibrio economico con la sola attività di riscossione.

Nella voce Fondo finanziamento degli investimenti viene rilevata la quota di 2,6 milioni di euro di competenza dell'esercizio 2020 del citato contributo erogato ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della L. 205/2017 e dell'art. 1 comma 95 della L. 145/2018, a fronte dei progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti e di rilancio degli investimenti rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, per l'esercizio 2020, il contributo è stato erogato per 2 milioni di euro, con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e 1,2 milioni di euro per analogo contributo riferito alla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

Inoltre, tra le eccedenze e rettifiche di fondi vengono rilevati i proventi riferiti all'adeguamento di fondi, risultati eccedentari, anche a fronte di svalutazioni rettificative dei crediti dell'attività caratteristica.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	770.386	949.994	(179.608)

La voce è così composta:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.534	1.509	25
7. Per servizi	101.840	162.852	(61.012)
8. Per godimento di beni di terzi	52.036	53.966	(1.930)
9. Per il personale	485.433	496.111	(10.678)
10. Ammortamenti e svalutazioni	21.737	98.310	(76.573)
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	3.775	39.207	(35.432)
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	104.031	98.039	5.992
TOTALE	770.386	949.994	(179.608)

Per il commento del contenuto delle singole voci si rinvia ai relativi successivi paragrafi.

B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Materiali di consumo e varie d'ufficio	555	1.499	(944)
di cui acquisti per emergenza COVID	15	-	15
Sicurezza nei luoghi di lavoro	978	10	969
di cui acquisti per emergenza COVID	975	-	975
TOTALE	1.533	1.509	25

La voce accoglie principalmente le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo, cancelleria e varie d'ufficio.

Nell'esercizio in esame in tale voce sono state contabilizzate spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio tute, visiere, mascherine e materiali igienizzanti per l'adeguamento alle normative anti Covid. Al netto di tale posta, la spesa per materiali di consumo ordinari registra un'evidente flessione dovuta sia alle rimanenze di magazzino dell'anno precedente sia al minore consumo di stampati, carta e materiali di cancelleria a causa della chiusura delle sedi e degli sportelli a seguito dell'emergenza.

B) 7. Costi per servizi

B) 7. Per servizi (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Costi per servizi esattoriali	23.915	67.984	(44.069)
Spese rappresentanza legale per contenzioso esattoriale	33.018	40.351	(7.333)
Servizi informatici	15.371	15.309	61
di cui acquisti per emergenza COVID	286		286
Spese generali e di funzionamento	15.586	15.583	3
di cui acquisti per emergenza COVID	1.605		1.605
Servizi bancari e postali per attività esattoriale	5.859	9.314	(3.454)
Servizi di contact center	1.420	2.416	(996)
Altri servizi professionali e amministrativi	1.067	1.550	(484)
Revisione contabile	308	328	(20)
Servizi al personale dipendente	4.429	9.266	(4.836)
Altri servizi	867	752	116
TOTALE	101.840	162.852	(61.012)

Con riferimento ai costi per servizi, nel seguito vengono riportati i contenuti e scostamenti delle principali fattispecie.

Gli oneri per servizi esattoriali sono riferiti principalmente ai costi di postalizzazione e notifica sostenuti per l'attività esattoriale. Tale voce registra un notevole decremento in ragione del blocco dell'attività di riscossione per effetto dei provvedimenti legati all'emergenza Covid, oltretutto, la chiusura degli sportelli ha determinato una rilevante riduzione anche dell'attività di trasporto valori sia in termini di servizio che di volumi trattati.

Le spese di rappresentanza legale sono da riferirsi ai costi sostenuti per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale. Le spese si riferiscono agli oneri relativi a spese legali maturate a fronte di contenziosi instauratisi per i ricorsi di volta in volta proposti dai contribuenti. La riduzione delle spese apprezzabile nel corso del 2020, rispetto all'anno precedente, è da imputarsi alla riduzione dei conferimenti di incarico ai legali effettuati nell'esercizio di riferimento, derivante dalla flessione del numero dei ricorsi in ingresso per effetto della citata

sospensione delle riscossioni a tutela dei contribuenti durante l'emergenza sanitaria.

I costi per servizi informatici si riferiscono alle spese sostenute per la manutenzione di hardware e software, per i servizi di connettività e di conduzione della macchina operativa.

Il lieve incremento è dovuto alla spesa per l'ampliamento della banda di trasmissione funzionale al corretto svolgimento delle attività in smart working per effetto dell'emergenza Covid.

I servizi generali e di funzionamento sono in linea con il periodo a raffronto, ma per un effetto combinato da un lato della riduzione dei costi riferibili alle chiusure di sedi e sportelli nel periodo dell'emergenza sanitaria (circa 1,7 milioni di euro) e dall'altro dei maggiori costi, per un ammontare equivalente, sostenuti per gli interventi straordinari di sanificazione, manutenzione immobili e per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, per far fronte all'emergenza COVID-19. Tali costi di natura emergenziale sono oggetto di specifica rappresentazione nel seguito della presente Relazione sulla gestione.

I servizi bancari e postali per attività esattoriale registrano un decremento con riferimento principalmente alla riduzione dei volumi riscossi attraverso deleghe Mod. F23. Si registra, inoltre, la riduzione delle altre commissioni su servizi di tesoreria sempre per effetto della flessione dei volumi di riscossione. Tali oneri trovano contropartita nei ricavi da riscossione tramite distinte di versamento già commentati nella voce A. 1) "Ricavi delle vendite e prestazioni".

I servizi di contact center si riferiscono ad attività di assistenza a contribuenti e intermediari tramite il numero telefonico unico. Trattandosi di servizi a consumo, il decremento è dovuto alla sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza epidemiologica. Inoltre, da dicembre 2019 è stato stipulato un nuovo contratto di contact center in partnership con l'INPS che ha ridotto ulteriormente il costo unitario del contatto.

I servizi al personale dipendente si riferiscono alle spese inerenti le prestazioni di servizi riguardanti il personale, quali ticket mensa, costo del personale

distaccato, formazione. Il decremento di tale voce è dovuto principalmente alla riduzione dell'erogazione dei buoni pasto a seguito dello svolgimento delle attività lavorative in modalità smart working.

B) 8. Costi per godimento di beni di terzi

B) 8. Per godimento beni di terzi (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Licenze e manutenzioni hw e sw	25.472	26.902	(1.430)
Locazione immobili ad uso ufficio	26.204	26.601	(397)
Altre locazioni	360	463	(103)
TOTALE	52.036	53.966	(1.930)

I costi relativi al godimento beni di terzi fanno riferimento principalmente ai canoni di locazione e alle spese condominiali sostenute per gli immobili ad uso ufficio. Inoltre, la voce accoglie le spese sostenute per canoni e manutenzioni di hardware e software, in particolare riferiti ai sistemi di riscossione.

Nell'ambito dei costi per le licenze e manutenzioni hardware e software, si segnala un decremento per effetto prevalente della minore spesa con il partner tecnologico Sogei dovuto al minore utilizzo della potenza elaborativa (MIPS). Anche le spese relative alla locazione degli immobili risultano in riduzione proseguendo gli interventi di razionalizzazione sugli immobili, e rinegoziazione dei canoni locativi, effettuati su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del Codice Civile, relativamente ai contratti di locazione finanziaria sono riportati i dati patrimoniali ed economici che si sarebbero ottenuti dopo aver adottato il metodo di contabilizzazione finanziario. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 3% e commisurato all'effettivo utilizzo.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO	
a) Contratti in corso	
	(Valori in Euro/mgl)
<i>Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi</i>	905
<i>Quota di Ammortamento di competenza dell'esercizio</i>	-41
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi	865
	0
b) Beni riscattati	0
c) Passività	0
<i>Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente</i>	0
<i>Rimborsi in conti capitale e riscatti nel corso dell'esercizio</i>	103
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	103
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	762
e) Effetto fiscale	183
d) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d - e)	579
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO	
<i>+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario</i>	0
<i>- Rilevazione quote di ammortamenti su contratti in essere e su beni riscattati</i>	-41
Effetto sul risultato dell'esercizio prima delle imposte	-40
<i>+/- Rilevazione effetto fiscale</i>	-10
Effetto sul risultato dell'esercizio delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	-31

B) 9. Costi per il personale

B) 9. Per il personale (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
a) Salari e stipendi	338.748	345.144	(6.396)
b) Oneri sociali	120.852	124.737	(3.885)
c) Trattamenti di fine rapporto	1.681	1.740	(59)
d) Trattamenti di quiescenza e simili	6.623	6.769	(146)
e) Altri costi	17.529	17.721	(192)
TOTALE	485.433	496.111	(10.678)

La voce include le competenze maturate nell'anno, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili della retribuzione, tra cui l'adeguamento degli oneri per premi di anzianità maturati e dagli oneri sociali maturati sulle stesse competenze.

Si segnala che a seguito dell'emanazione del D.L. 95/2012 le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. L'onere figurativo non rilevato nell'esercizio 2020 è quantificabile in circa 6,9 milioni di euro in notevole flessione rispetto ai 13,1 milioni del 2019. La contrazione è da riferirsi alla

necessaria programmazione della fruizione delle ferie connessa all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento sia alla sospensione dell'attività di riscossione che al periodo di chiusura degli sportelli durante il lockdown.

Il decremento dei costi del personale rispetto al 2019 è dovuto principalmente alla diminuzione del personale medio in organico (48 risorse medie rispetto al 31 dicembre 2019), all'incremento dei permessi straordinari, retribuiti dall'INPS, estesi in termini di giornate fruibili durante l'emergenza sanitaria, oltre alla riduzione delle indennità riferite alle missioni e agli straordinari.

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni (v valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.156	12.486	1.670
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.644	3.552	92
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. lla.	3.937	82.272	(78.335)
TOTALE	21.737	98.310	(76.573)

Le rettifiche si riferiscono agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva. Non sono presenti rettifiche per perdite durevoli di valore.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono dettagliati nelle tabelle che seguono:

B) 10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (v valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Costi di impianto	1	(0)	1
Brevetti e diritti	14.091	12.460	1.631
Concessioni, licenze, marchi e simili	(0)	1	(1)
Altre immobilizzazioni immateriali	64	25	39
<i>di cui Migliorie su beni di terzi</i>	64	25	39
TOTALE	14.156	12.486	1.670

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (v valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Fabbricati - uso strumentale	1.646	1.646	-
Impianti e macchinari	158	127	31
Altri beni	1.840	1.779	61
TOTALE	3.644	3.552	92

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Fabbricati - uso strumentale	1.646	1.646	-
Impianti e macchinari	158	127	32
Altri beni	1.840	1.779	60
<i>di cui su beni acquistati per emergenza COVID</i>	161		161
TOTALE	3.644	3.552	(38)

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, si riporta il saldo della voce:

B) 10.d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq. (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Rettifica di valore su cred-client	3.937	82.272	(78.335)
TOTALE	3.937	82.272	(78.335)

Nell'esercizio di riferimento sono state rilevate rettifiche di valore per circa 3,9 milioni di euro riferite principalmente ai crediti da riscossione vantati verso gli enti per le fattispecie già identificate negli scorsi esercizi (in particolare rischio controparte). La flessione è da riferirsi principalmente alla sospensione dell'attività di riscossione che ha ridotto i crediti di specie su cui vengono effettuate le relative valutazioni.

B) 12. Accantonamenti per rischi

La voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Accantonamenti per contenzioso esattoriale	256	35.291	(35.035)
Accantonamenti per altri contenziosi	1.217	878	339
Accantonamenti per rischi ed oneri	2.302	3.038	(736)
TOTALE	3.775	39.207	(35.432)

Gli accantonamenti per contenzioso esattoriale sono rilevati per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza.

L'accantonamento per il rischio di soccombenza nell'esercizio si è ridotto rispetto all'anno precedente, anche in questo caso in ragione del minor numero di ricorsi in ingresso per il 2020.

Gli accantonamenti per altri contenziosi sono riferiti ad accantonamenti prudenziali per contenziosi in essere di natura non esattoriale.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati per far fronte ad eventuali oneri riferiti all'attività caratteristica.

B) 14. Oneri diversi di gestione

B) 14. Oneri diversi di gestione (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	77.228	75.594	1.634
Oneri su sgravi	21.824	16.475	5.349
Imposte indirette e tasse	3.865	5.277	(1.412)
Altri oneri diversi	1.114	693	421
TOTALE	104.031	98.039	5.992

Le spese per soccombenze in giudizio si riferiscono agli oneri di soccombenza nei giudizi derivanti dall'attività esattoriale sostenuti nell'esercizio.

In questo caso l'andamento delle spese pagate è rimasto pressoché invariato, dato che la sospensione Covid non ha inciso sull'attività di liquidazione delle soccombenze operata dalle strutture interne. Queste ultime hanno addirittura efficientato il loro operato, garantendo lo smaltimento di un maggior numero di volumi di sentenze di condanna.

Gli oneri su sgravi si riferiscono agli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebito che hanno dato luogo alla refusione di ogni somma incassata, sia dei tributi riversati all'ente impositore, sia dei compensi e diritti percepiti.

Gli oneri per imposte indirette e tasse si riducono principalmente:

- per la contrazione del contributo unificato versato per effetto della diminuzione del numero di contenziosi nel 2020 ad esito della sospensione della riscossione;
- per i minori oneri riferiti all'IVA indetraibile per la riduzione dell'indice di detraibilità dell'IVA che passa dal 96% nel 2019 al 98% nel 2020.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	2.549	2	2.547

La voce rappresenta il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari dell'esercizio, come meglio rappresentati nel seguito:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	6.424	3.758	2.666
17. Interessi e altri oneri finanziari	(3.875)	(3.756)	(119)
17-BIS. Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE	2.549	2	2.547

I proventi finanziari sono così dettagliati:

C)16. Altri proventi finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni no partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	6.424	3.758	2.666
TOTALE	6.424	3.758	2.666

C) 16.d) proventi diversi dai precedenti (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari e postali	3	19	(16)
Altri interessi attivi	107	314	(207)
Interessi attivi titoli	54	68	(14)
Proventi finanziari da attualizzazione crediti	6.260	3.357	2.903
TOTALE	6.424	3.758	2.666

L'incremento dei proventi finanziari da attualizzazione è riferito all'adeguamento dell'attualizzazione dei crediti per rimborsi spese al tasso di riferimento, che è quello medio di provvista, in flessione rispetto al calcolo originario. Tale effetto positivo è stato generato in particolare dall'adeguamento per 3,2 milioni di euro dell'attualizzazione dei crediti INPS, precedentemente sospesi all'incasso, per i quali a novembre del 2020 è stato ricevuto da parte dell'Ente un pagamento di 123 milioni di euro per crediti richiesti dal 2011 per anticipazioni su rimborsi spese ex art. 17 c. 3 D.Lgs. 119/18, per cui si rinvia allo specifico paragrafo riportato nella presente Relazione sulla gestione.

Gli oneri finanziari, invece, sono dettagliati nella tabella che segue:

C)17. Interessi e altri oneri finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Interessi passivi bancari	(3.002)	(2.874)	(128)
Interessi passivi altri	(873)	(882)	9
Perdite su immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
TOTALE	(3.875)	(3.756)	(119)

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari registrati sulle operazioni di finanziamento nella forma di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2020 e sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Nei valori medi il fabbisogno finanziario 2020 è cresciuto poco, passando da 620 milioni del 2019 a 650 milioni del 2020, mentre il tasso medio di provvista si è

mantenuto costante a 0,4667% grazie all'attenta pianificazione finanziaria che ha ottimizzato, tempo per tempo, l'utilizzo della forma tecnica di denaro caldo che presenta condizioni economiche normalmente migliori rispetto alla forma tecnica dello scoperto di conto corrente, pur introducendo elementi di rigidità nella gestione finanziaria da gestire.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

D)19. Svalutazioni	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgI	16	46	(30)

D)19. Svalutazioni (valori in euro/mgI)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Svalutazioni di partecipazioni	16	46	(30)
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
TOTALE	16	46	(30)

Si segnala, che nel corso del 2020 è stata rilevata una rettifica di valore delle partecipazioni possedute al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello del Patrimonio Netto di tali società a seguito di perdite durevoli di valore. In particolare la svalutazione ha riguardato le seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro)	31/12/2020	31/12/2019
Gecap SpA in liquidazione	15.086	
Global Service SpA in liquidazione	418	
Riscossione Sicilia SpA		5.270
Stoà SpA Società consortile per azioni		40.527
TOTALE SVALUTAZIONI	15.504	45.797

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgI	26.358	(41.266)	67.624

20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Ires corrente	-	(34.246)	34.246
Irap corrente	-	(7.121)	7.121
Ires anticipata	8.988	-	8.988
Irap anticipata	17.336	-	17.336
Ires differita	29	29	-
Irap differita	5	3	2
Imposte relative a esercizi prec. su imposte diret	0	69	(69)
TOTALE	26.358	(41.266)	67.624

La voce accoglie le imposte anticipate rilevate nell'esercizio di imposta sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Ai fini Ires sono state iscritte le imposte anticipate sulla perdita fiscale e sul beneficio ACE, in quanto il risultato fiscale dell'esercizio risulta legato ad eventi straordinari non ripetibili ed esiste la ragionevole certezza di poter recuperare tali differenze temporanee negli esercizi successivi, tenuto conto anche degli imponibili fiscali positivi consuntivati dall'Ente negli esercizi di imposta precedenti.

Ai fini Irap, considerata la particolarità della normativa in materia di imponibilità e deducibilità che determina ordinariamente la rilevazione di imponibile positivo, è stato ritenuto ragionevole iscrivere le imposte anticipate su tutte le differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi.

Pertanto, ai fini IRAP si prevede che negli anni in cui si verificherà l'annullamento delle differenze deducibili, vi saranno sufficienti differenze temporanee imponibili tali da garantire il futuro recupero delle stesse.

Segue il dettaglio e la composizione della voce:

Imposte sul reddito dell'esercizio	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	-	41.367	(41.367)
Imposte sul reddito dell'esercizio (valori in €/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Imposte correnti	-	41.367	(41.367)
IRES	-	34.246	(34.246)
IRAP	-	7.121	(7.121)
2) Variazione delle imposte anticipate	(26.323)		(26.323)
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio	(26.323)	-	(26.323)
IRES	(8.987)	-	(8.987)
IRAP	(17.336)	-	(17.336)
Imposte anticipate assorbite nell'esercizio			-
IRES			-
IRAP	-	-	-
3) Variazione delle imposte differite	(34)	(32)	(2)
Imposte differite rilevate nell'esercizio	-	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
Imposte differite assorbite nell'esercizio	(34)	(32)	(2)
IRES	(29)	(29)	-
IRAP	(5)	(3)	(2)
4) Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	(0)	(69)	(69)
Imposte relative a eserc. prec. ti imposte dirette	(0)	(69)	69
5) Imposte sul reddito d'esercizio di competenza	(26.358)	41.266	(67.624)
IRES	(9.016)	34.149	(43.165)
IRAP	(17.341)	7.117	(24.459)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti				Valori in €/mgl	
(1) Differenze temporanee		IREs	IRAP	TOTALE	
Descrizione					
Differenze temporanee deducibili:	A	8.987	17.336	26.323	
Differenze temporanee imponibili:	B	(582)	(106)	(688)	
Differenze temporanee nette	A+B	8.405	17.231	25.636	
(2) Effetti fiscali					
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	C	(8.405)	(17.231)	(25.636)	
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente	D	611	111	722	
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	C-D	(9.016)	(17.341)	(26.358)	

Le passività fiscali differite sono rilevate per le differenze temporanee imponibili.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico			
A (IRES)			
Descrizione		Totale Imponibile	Imposta
Risultato prima delle imposte		(25.971)	
Onere/Beneficio fiscale teorico			(6.233)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi	-	-	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	9.422	9.422	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(23.740)	(23.740)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	4.234	4.234	
	Imponibile Ires	(36.054)	
	Perdite fiscali e Beneficio Ace (periodi precedenti)	-	
	Onere/(Beneficio fiscale effettivo)		-
B (IRAP)			
Descrizione		Totale Imponibile	Imposta
Totale valore della produzione		(28.504)	
Ricavi non rilevanti ai fini Irap		(16.280)	
Costi non rilevanti ai fini Irap	493.144	493.144	
Onere/(Beneficio) fiscale teorico			19.554
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi			
Rigiro delle differenze temporanee deducibili di esercizi precedenti:	17.988	(17.988)	
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	5.474	5.474	
	Deduzione per cuneo fiscale	(470.324)	
	Imponibile Irap	(34.477)	
	Onere fiscale effettivo		-
A+B (IRES + IRAP)			
Descrizione		Imposta Teorica	Imposta effettiva
Onere/Beneficio fiscale		13.321	

Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota effettiva Ires

Aliquota ordinaria applicabile		24,0%
Imposta teorica	(6.233)	24,0%
Differenze temporanee tassabili	-	0,0%
Differenze temporanee nette	(3.436)	13,2%
Differenze permanenti	1.016	-3,9%
Imposta effettiva	(8.653)	33,3%

Tale prospetto rappresenta l'informativa relativa alla riconciliazione tra l'aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25. L'aliquota effettiva sopra espressa tiene conto della determinazione dell'Ires apportando le variazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

21) Utile (perdite) d'esercizio

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	387	1.394	(1.007)

Il risultato è in equilibrio, nel rispetto delle previsioni normative di comparto introdotte dal D.Lgs. 159/15 e dal D.L. 193/16.

▶ PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO

Occorre preventivamente osservare che, tenuto conto della natura dell'Ente - agente nazionale della riscossione - il rendiconto finanziario presenta una limitata significatività del saldo di apertura e di chiusura dell'esercizio e del flusso di cassa rilevato come variazione. Ciò in quanto i valori rappresentati sono riferibili non solo a fondi propri, ma in misura rilevante a fondi di terzi. In particolare, tenuto conto delle somme incassate da lavorare e da riversare, le risultanze del rendiconto alla data del 31 dicembre 2020 risultano in linea con l'effettiva esposizione finanziaria.

Ciò premesso, il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020 evidenzia un peggioramento dei flussi finanziari nell'esercizio, per effetto delle dinamiche della riscossione illustrate nel paragrafo "Riscossione ruoli al 31 dicembre 2020" della Relazione sulla gestione.

L'anticipazione di cassa - il cui limite di utilizzo medio ("di norma" 12/12 dei ricavi) che per l'anno 2020 da budget è fissato a 845 mln di euro - ha registrato i seguenti valori:

- 649 mln di euro media su base annuale;
- 778 mln di euro media mensile nel mese di maggior fabbisogno (settembre 2020);

In considerazione della critica situazione finanziaria - dovuta ai diversi provvedimenti che hanno previsto la sospensione dei termini di pagamento e di tutte le attività di riscossione per l'anno 2020 a partire dall'8 marzo - sono state individuate le misure necessarie atte a garantire la continuità operativa dell'Ente.

Come indicato nella Relazione sulla gestione, il legislatore, a fronte della reiterata sospensione dell'attività di riscossione e a sostegno dell'equilibrio economico e finanziario di AdeR, ha previsto, a carico di Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione:

- dapprima, con l'art. 155 del D.L. n. 34/2020, un contributo in conto esercizio fino a 300 milioni di euro per l'anno 2020, fruibile per la quota non utilizzata nei successivi due esercizi;
- quindi, con l'art. 1 comma 1091 della Legge di Bilancio 2021, l'incremento per ulteriori 150 milioni di euro della dotazione complessiva per il triennio 2020/2022, erogabili in acconto sulla base delle quote maturate e risultanti dai bilanci infrannuali. Al riguardo si segnala l'erogazione in acconto, intervenuta nel mese di dicembre 2020, della quota di 100 milioni di euro maturata al 30 giugno 2020.

A completare il quadro, è risultata determinante per la sostenibilità finanziaria, la gestione dei crediti verso gli enti impositori per rimborsi a vario titolo, comprese le procedure esecutive e di inesigibilità, che hanno comportato a fine anno l'incasso di significative quote, relative soprattutto ad annualità pregresse.

Dal punto di vista degli oneri finanziari, l'andamento della provvista finanziaria e l'attenta tempistica di attivazione delle operazioni di denaro caldo non hanno fatto registrare particolari effetti negativi sul costo per oneri finanziari.

In merito al tasso di provvista, il mercato finanziario prima dell'emergenza sanitaria ha fatto registrare tassi ancora più favorevoli rispetto al 2019. Questi tassi hanno inciso sul costo medio di provvista che nell'esercizio è rimasto sostanzialmente stabile. L'attenta pianificazione ha ottimizzato, quanto possibile, la gestione finanziaria nel periodo di emergenza sanitaria, promuovendo una copertura alle condizioni di mercato esistenti prima della crisi finanziaria da Covid, traguardando quasi la lunghezza temporale del primo lockdown. L'utilizzo della forma tecnica di denaro caldo ha permesso – almeno nella fase più acuta della crisi finanziaria – di accedere a condizioni economiche ancora favorevoli rispetto alla forma tecnica dello scoperto autorizzato di conto corrente, utilizzato tendenzialmente per elasticità di cassa.

▶ PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'attività svolta

Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle Entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (ad eccezione di Equitalia Giustizia).

L'obiettivo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è di migliorare l'attività di riscossione nazionale mediante un approccio che garantisca economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e aumento dei volumi di riscossione, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.

Sezione 2 – Compensi agli organi sociali

Sono di seguito indicati gli importi dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori, al netto di eventuali rimborsi spese.

COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Compensi al Comitato di Gestione			-
Compensi al Collegio dei Revisori	95	95	-
TOTALE	95	95	-

Ai componenti del Comitato di gestione non sono erogati compensi, indennità o rimborsi spese, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, comprensivi dei compensi relativi all'incarico di Revisore legale dei conti ed Organismo di Vigilanza.

Sezione 3 – Informativa Personale

Di seguito è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2020 e quella media dell'esercizio:

DATI FORZA	31/12/2020	31/12/2019	VARIAZIONE 2020-2019
Dirigenti	67	72	-5
Quadri Direttivi III e IV	627	636	-9
Quadri Direttivi I e II	801	806	-5
Aree professionali	5.978	6.020	-42
Livello unico	1	2	-1
TOTALE	7.474	7.536	-62
Dirigenti (n.medio)	70	72	-2
Quadri direttivi III e IV (n.medio)	632	638	-6
Quadri direttivi I e II (n.medio)	803	807	-4
Aree professionali (n.medio)	5.999	6.034	-35
Livello unico (n.medio)	1	2	-1
TOTALE N. MEDIO	7.505	7.553	-48

Sezione 4 – D.L. 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi

La legge 4 agosto 2017, n.124 "*legge annuale per il mercato e la concorrenza*", modificata dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "*decreto crescita*"), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), all'art. 1, commi da 125 a 129 stabilisce gli obblighi informativi a carico di soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche e il relativo regime sanzionatorio.

In particolare, l'art. 1, **comma 125-quinquies della legge n. 124/2017** stabilisce che "*Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza*".

Nel corso del 2020, come già per il 2019, l'Ente ha aderito ad un Piano Formativo finanziato dal Fondo Banche Assicurazioni, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e rientrante, quindi, nei contributi per i quali è previsto obbligo di trasparenza.

Tali piani di formazione per i quali è stato richiesto il finanziamento, sono riportati nel Registro Nazionale Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di piani di formazione che sono stati per ora solo approvati dal Fondo Banche Assicurazioni, ma non ancora liquidati.

Complessivamente il valore dei piani avviati per l'esercizio 2019 e 2020, e non ancora liquidati, è il seguente:

DATA CONCESSIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE PIANO FORMAZIONE
31/01/2019	72.209,88	Piano collettivo aziendale "Diventare Ente Pubblico Economico"
04/03/2019	5.200,00	"IBM Tivoli Workload Scheduler - Livello Base"
28/01/2019	2.839,00	"Project Management (PRINCE2)"
28/01/2019	3.000,00	"Itil Continual Service Improvement".
TOTALE 2019:	83.248,88	
25/06/2020	66.510,00	Al centro di Agenzia delle entrate - Riscossione: semplificazione per i cittadini e benessere del lavoratore
TOTALE 2020:	66.510,00	

Il Decreto Legge n. 34/2019, inoltre, ha modificato la Legge n. 124/2017 anche per quanto attiene l'informativa sui contributi.

Con l'art. 1, **comma 125 bis** si stabilisce che *"I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo" 2013, n. 33. Omissis ..."*

Secondo tali indicazioni, l'Ente nel corso del 2020 non ha ricevuto erogazioni per cui sussistano obblighi di comunicazione nel presente bilancio.

Per quanto non sussistano obblighi di trasparenza, viene comunque segnalato, il già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti per cui l'Ente ha presentato domanda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo i seguenti riferimenti normativi:

- art. 1 comma 1072 della Legge 205/2017 per l'ambito della "digitalizzazione delle amministrazioni statali". Il Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito di tale domanda e della rendicontazione degli investimenti che l'Ente ha presentato per l'esercizio 2019, ha riconosciuto tale contributo per l'intero importo di 2.000.000 euro spettante, erogato nel mese di dicembre;

- art. 1, commi 95 e seguenti della Legge 145/2018 per l'ambito del "rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato". Il Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito di tale domanda e della rendicontazione degli investimenti che l'Ente ha presentato per l'esercizio 2019, ha riconosciuto tale contributo per l'intero importo richiesto di 1.232.976 euro (rispetto al totale valore di 1.700.000 di euro), importo erogato nel mese di dicembre.

L'Ente, inoltre, ha aderito, per l'esercizio 2020, anche al Fondo per il "rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese destinato ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo" ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 160/19.

Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013

L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, disciplinando l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica "assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria".

A tale scopo, il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 ha previsto che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo citato, le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigano un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità. Tale prospetto deve essere redatto secondo il formato previsto dall'allegato 2 del DM 27 marzo 2013 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del decreto in parola.

Per quanto riguarda il Consuntivo per cassa 2020 di Agenzia delle entrate-Riscossione, la riclassificazione delle movimentazioni contabili concilia le regole tassonomiche previste dall'allegato 3 del DM 27 marzo 2013 e le tipicità informative ed operative dell'Ente, fornendo un risultato basato sulle informazioni disponibili nel sistema contabile e coerente con il risultato del Rendiconto Finanziario.

Di seguito si riporta lo schema di consuntivo in termini di cassa e il dettaglio delle singole voci:

CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA				
Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	2020 importi in €
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	806.831.824
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	803.470.084
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	803.470.084
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	71.321
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a brev e termine	E.3.03.01.00.000	10.215
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	61.106
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	3.290.419
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	22.967
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	3.160.149
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	107.303
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	23.378.369
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	23.378.369
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	23.378.369
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	1.153.019.063
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	361.098.419
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	113.439.054
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	7.010.514
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	240.648.851
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	791.920.644
E	III	Depositi di/preso terzi	E.9.02.04.00.000	3.426
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	791.917.218
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	880.450.286
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	488.908.302
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	373.709.214
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	115.199.088
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	60.508.456
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	60.508.456
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	161.702.496
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	3.416.703
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	158.285.793
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	3.746.490
U	III	Interessi su finanziamenti a brev e termine	U.1.07.04.00.000	3.058.022
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	688.468
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	69.677
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	69.677
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	165.514.865
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	76.558.343
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	1.568.504
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	78.086
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	87.309.932
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	12.700.760
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	12.700.760
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	1.963.588
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	10.737.172
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	21.160.449
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	21.160.449
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	21.160.449
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	1.159.224.326
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	273.624.683
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	113.439.054
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	7.010.514
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	153.175.115
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	885.599.643
U	III	Depositi di/preso terzi	U.7.02.04.00.000	95.746
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	885.503.897
TOTALE ENTRATE				1.983.229.256
TOTALE USCITE				2.073.535.821
SALDO NETTO FLUSSO FINANZIARIO D'ESERCIZIO				-90.306.565

Di seguito si riportano i principali dettagli delle voci valorizzate nel Conto consuntivo.

Vendita di beni e servizi

La voce accoglie i ricavi derivanti dalla gestione tipica e altri proventi per servizi vari espressi al lordo IVA, corretti dalla variazione dei crediti verso clienti per attività non in conto terzi, al netto delle variazioni dei relativi fondi svalutazioni e delle altre eventuali variazioni patrimoniali riconducibili per natura ai ricavi in parola.

Interessi attivi

La voce accoglie gli interessi attivi incassati relativi alle cedole maturate sulle obbligazioni sottoscritte e, residualmente, gli interessi attivi accreditati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e altre entrate correnti

La voce accoglie principalmente il recupero di crediti di natura corrente, i rimborsi relativi al recupero delle spese legali, i recuperi effettuati su personale dipendente, gli indennizzi assicurativi e residualmente altre tipologie di incassi correnti non classificabili nelle altre voci.

Altre entrate in conto capitale

La voce accoglie gli incassi ricevuti dal MEF relativi ai crediti per le anticipazioni versate agli enti impositori in vigenza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso" per le rate scadute prima del 26/02/1999, così come previsto dal D.L. 203/2005.

Entrate per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate e per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in aumento delle partite relative all'attività di incasso tributi per conto terzi;

- le altre variazioni patrimoniali in aumento e i ricavi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Redditi da lavoro dipendente

La voce accoglie le spese per il personale e oneri sociali, rettificati dalla variazione patrimoniale dei corrispondenti debiti e fondi di accantonamento ed espressi al lordo delle relative ritenute versate (indicate come partite di giro in entrata e in uscita). Sono stati esclusi i costi relativi agli accantonamenti ai fondi TFR e quiescenza e simili in quanto, come da tassonomia indicata nel DM 27 marzo 2013, è stato considerato il solo utilizzo del corrispondente fondo.

Imposte e tasse a carico dell'Ente

La voce accoglie le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente, e principalmente gli acconti IRES, l'imposta di registro, i tributi locali e altre voci residuali.

Acquisto di beni e servizi

La voce accoglie i costi relativi agli acquisti di beni e servizi espressi a lordo IVA, comprensivi delle variazioni dei conti patrimoniali a questi riferibili in base alla natura.

Interessi passivi

La voce accoglie gli interessi passivi maturati sui finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio, gli interessi passivi effettivamente addebitati su operazioni di mercato aperto e, residualmente, gli interessi passivi addebitati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

La voce accoglie i rimborsi spese per personale comandato.

Altre spese correnti

La voce accoglie principalmente i versamenti IVA effettuati nel corso dell'anno 2020, la liquidazione delle somme relative alle sentenze in giudizio in cui l'Agenzia è soccombente e, in via residuale, le altre tipologie di spese correnti non classificabili in altre voci.

Investimenti fissi lordi

La voce accoglie le movimentazioni relative all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili, mobili, prodotti informatici e beni pluriennali.

Rimborso prestiti, mutui e anticipazioni

La voce accoglie il pagamento delle rate delle linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo - quest'ultima iscritta nelle altre entrate in conto capitale - e il pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio.

Uscite per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in diminuzione delle partite relative all'attività di riversamento tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in diminuzione e i costi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Saldo netto flusso finanziario d'esercizio

La voce rappresenta la variazione della liquidità del periodo considerato, espressa come differenza tra il totale entrate e il totale uscite. Il saldo netto del flusso finanziario del periodo è negativo per 90 milioni di euro e coerente con quanto rappresentato nel Rendiconto Finanziario che è parte integrante del presente bilancio.

Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza

Nel prospetto che segue vengono classificati per scadenza i saldi dei crediti e debiti riportati nello Stato Patrimoniale, sulla base delle previsioni di incasso dei crediti e di pagamenti dei debiti.

Tutte le partite sono classificate secondo la loro scadenza entro o oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai crediti con aging oltre l'esercizio successivo si è provveduto, come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, ad attualizzare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. Oggetto di attualizzazione sono i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016 verso enti diversi dall'Agenzia delle Entrate, che per le principali posizioni tempo per tempo riconciliate, ha provveduto al relativo pagamento.

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2° al 5° es. succ.	Oltre il 5° es. succ.	TOTALE
1) CREDITI VERSO CLIENTI	697.029.460	163.353.197	1.151.186.137	2.011.568.794
CREDITI PER SGRAVI PER INDEBITO	73.710.785	0	47.800.000	
CREDITI PER ANTICIP. ALTRI ENTI	875.658	0	5.405.927	
CREDITI PER RUOLI ANTE RIFORMA	22.573.584	90.294.335	61.894.812	
CREDITI PER RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	74.714.629	0	431.656.118	
CREDITI DIRITTI RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ANTE E POST RIFORMA	374.509.021	73.868.144	850.076.698	
CREDITI VERSO CLIENTI	24.501.914	0	9.370.529	
ALTRI CREDITI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	126.346.190	0	134.432.870	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI EX OBBLIGO NON ERARIALI	-202.321	-809.282	-15.736.041	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	0	0	-373.714.775	
5-BIS) CREDITI TRIBUTARI	42.230.191	0	2.234.496	44.464.687
IRES/IRAP A CREDITO	41.362.299	0	1.717.379	
IVA A CREDITO	867.892	0	0	
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0	0	618.292	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI TRIBUTARI	0	0	-101.175	
5-QUATER) VERSO ALTRI	350.572.762	50.700.015	87.100.816	488.373.593
CREDITI V/JEX SOCI PER INDENNIZZI	0	47.846.227	52.940.800	
CREDITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	0	26.238.664	
CREDITI DIVERSI	123.905.339	2.853.788	38.551.922	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER PIGNORAMENTI SUBITI	175.113.054	0	0	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER C/C VINCOLATI	51.554.369	0	0	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO ALTRI	0	0	-30.630.571	
TOTALE CREDITI	1.089.832.413	214.053.212	1.240.521.449	2.544.407.075

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2' al 5' es. succ.	Oltre il 5' es. succ.	TOTALE
4) DEBITI VERSO BANCHE	652.622.244	80.781.375	40.914.925	774.318.544
BANCHE C/C DI FINANZIAMENTO	600.000.000	0	0	
BANCHE C/C ORDINARI	32.582.199	0	0	
LINEE CREDITO COPERTURA EX OBB	20.040.045	80.781.375	40.914.925	
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.228.017	5.549.413	6.442.075	13.219.507
DEBITI PER MUTUI FONDIARI	1.228.017	5.549.413	6.442.075	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	128.974.880	0	0	128.974.880
DEBITI VERSO FORNITORI	14.616.142	0	0	
DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	114.358.738	0	0	
12) DEBITI TRIBUTARI	13.560.446	0	0	13.560.446
DEBITI PER IMPOSTE IRAP	0	0	0	
DEBITI PER IMPOSTE IRES	0	0	0	
DEBITI PER RITENUTE FISCALI	12.293.998	0	0	
IVA A DEBITO	1.266.448	0	0	
13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	24.074.971	832.476	978.820	25.886.267
DEBITI VERSO INAIL	1.602.549	0	0	
DEBITI VERSO INPS	22.472.422	832.476	978.820	
14) ALTRI DEBITI	688.200.677	0	173.459.041	861.659.718
DEBITI PER SOMME INCASSATE DA RIVERSARE	185.087.740	0	0	
DEBITI VERSO ENTI-INCASSI DA LAVORARE	365.532.668	0	0	
DEBITI VERSO CESSATI ESATTORI	0	0	27.178.339	
ALTRE PARTITE DEBITORIE	137.580.269	0	2.030.702	
DEBITI INFRUTTIFERI PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	0	0	144.250.000	
TOTALE DEBITI	1.508.661.236	87.163.264	221.794.861	1.817.619.362

Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica

Si evidenzia nel seguito la ripartizione per area geografica del totale di ricavi delle vendite e prestazioni nell'esercizio dell'Ente.

Valori in milioni di euro	Aggi riscossione ruoli	Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	Ricavi riscossione distinte di riversamento	Ricavi fiscalità locale territoriale	Totale
Abruzzo	10.149	1.756	408	98	12.412
Basilicata	3.806	682	131	170	4.789
Calabria	13.746	1.492	445	766	16.450
Campania	39.737	3.988	1.425	965	46.115
Emilia Romagna	29.471	5.665	1.147	391	36.675
Friuli Venezia Giulia	6.906	1.087	384	407	8.783
Lazio	60.913	6.125	1.654	379	69.072
Liguria	11.086	1.696	542	202	13.526
Lombardia	73.962	9.943	2.445	500	86.851
Marche	9.090	1.608	352	125	11.174
Molise	2.031	410	97	15	2.553
Piemonte	25.347	3.895	861	319	30.421
Puglia	25.470	3.461	924	147	30.002
Sardegna	12.868	1.728	336	395	15.326
Toscana	28.099	4.948	997	142	34.185
Trentino Alto Adige	4.669	626	278	7	5.580
Umbria	6.570	1.152	197	47	7.967
Valle d'Aosta	716	88	34	14	852
Veneto	30.854	4.652	1.875	424	37.805
	395.492	55.003	14.534	5.510	470.539

Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi

Il carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020 – ex società agenti della riscossione del Gruppo Equitalia fino al 30 giugno 2017 e Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° luglio al 31 agosto 2019 – ammonta a circa 999,1 miliardi di euro. Tale valore è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela emessi dagli stessi enti creditori, in quanto non dovuti dai contribuenti, o disposti con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle somme rimosse tempo per tempo, anche a seguito degli istituti di Definizione Agevolata introdotti dal legislatore negli ultimi anni;
- delle quote "sanzione" già annullate a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute per la Definizione Agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 (prima "Rottamazione") e per quella prevista dal D.L. n. 148/2017 ("Rottamazione-bis");
- delle quote annullate a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018.

L'importo dei crediti residui (999,1 miliardi di euro), che riguarda una platea di circa 18,5 milioni di contribuenti, per circa il 40% risulta difficilmente esigibile: 152,2 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 133,1 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 115,8 miliardi da nullatenenti (in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria).

Per ulteriori 52,6 miliardi di euro l'attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria. Al netto di quanto già riscosso, rientrano inoltre in tale ultimo importo le quote oggetto di richieste di accesso alla Definizione Agevolata prevista dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018 che ha introdotto la terza edizione della Definizione Agevolata ("Rottamazione-ter") ampliando il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017.

Al netto di quanto sopra, residuano:

- 15,7 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso;
- 445 miliardi di euro riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale del loro debito attuale. Come previsto dalla normativa, lo stesso Agente proseguirà nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria;
- 84,6 miliardi di euro comprensivo anche di posizioni per le quali, in ragione delle norme a favore dei contribuenti – quali la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l'Agente della riscossione le azioni di recupero.

Con riguardo all'ente impositore che ha affidato il credito all'Agente della riscossione:

- il 74% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 1.060,5 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati da Agenzia delle Entrate;
- il 14% da crediti affidati da INPS per un controvalore di 196,7 miliardi di euro;

- il restante 12%, pari a circa 166,8 miliardi di euro è relativo a crediti di altri enti erariali (5%), INAIL (1%), Comuni (3%) e altri enti non erariali, quali, ad esempio, Camere di Commercio, Regioni, Consorzi, Casse di previdenza, Ordini Professionali (2%).

Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013

Il prospetto in calce riporta il Conto Economico dell'esercizio 2020, a confronto con quello dell'esercizio 2019 riclassificato secondo lo schema previsto per il budget economico annuale dall'art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013 e riportato nell'Allegato 1 del citato D.M.. Come richiesto dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 24 marzo 2015, tale prospetto viene allegato al presente bilancio.

Conto Economico riclassificato secondo DM 2013 (Importi in Euro)	31/12/2020	31/12/2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	741.882.026	992.697.807
Ricavi e proventi per attività istituzionale	470.538.633	889.825.151
Contributo ordinario dello stato		
Corrispettivi da contratto di servizio		
Contributi in conto esercizio		
Contributi da privati		
Proventi fiscali e parafiscali		
Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	470.538.633	889.825.151
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti		
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
Incremento di immobili per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	271.343.393	102.872.656
Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
Altri ricavi e proventi	271.343.393	102.872.656
COSTI DELLA PRODUZIONE	770.385.843	949.994.438
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.534.302	1.508.947
Per servizi	101.839.734	162.852.121
Erogazione di servizi istituzionali		
Acquisizione di servizi	64.517.725	117.205.777
Utenze	3.107.659	3.683.256
Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro *	34.084.984	41.832.068
Compensi ad organi amministrazione e controllo	129.366	131.019
Per godimento beni di terzi	52.036.090	53.966.122
Per il personale	485.433.177	496.111.406
Salari e stipendi	338.748.016	345.144.536
Oneri sociali	120.852.473	124.736.982
Traffamento fine rapporto	1.680.667	1.740.192
Traffamento di quiescenza e simili	6.623.400	6.768.741
Altri costi	17.528.621	17.720.955
Ammortamenti e svalutazioni	21.737.387	98.310.490
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.156.404	12.485.907
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.643.982	3.552.009
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	3.937.001	82.272.575
Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Accantonamento per rischi		
Altri accantonamenti	3.774.237	39.206.864
Oneri diversi di gestione	104.030.917	98.038.487
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
Altri oneri diversi di gestione	104.030.917	98.038.487
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(28.503.817)	42.703.369
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.548.651	2.042
Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		
Altri proventi finanziari	6.423.400	3.758.248
Interessi ed altri oneri finanziari	3.874.749	3.756.205
Interessi passivi		
Oneri per la copertura di imprese controllate e collegate		
Altri interessi ed oneri finanziari	3.874.749	3.756.205
Utili e perdite su cambi		
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(15.504)	(45.797)
Rivalutazioni		
Di partecipazioni		
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Svalutazioni	15.504	45.797
Di partecipazioni	15.504	45.797
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce "altri ricavi e proventi"	-	-
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce "oneri diversi di gestione" e delle imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Risultato prima delle imposte	(25.970.670)	42.659.615
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	26.357.806	41.265.788
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	387.136	1.393.827

* Nella voce "Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro" confluiscono in particolare le spese di rappresentanza in giudizio per contenzioso esattoriale

Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012

In sede di redazione del budget d'esercizio per il triennio 2020-2022 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici in attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013:

1. sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia;
2. favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli;
3. incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento.

Per ciascuno degli obiettivi individuati è stata scelta una unità di misura coerente e misurabile nello specifico:

- per l'obiettivo 1) con riferimento al complesso dei servizi resi disponibili all'utenza, è stata identificata, rispetto al totale degli accessi ed al totale dei pagamenti, l'incidenza del numero degli accessi e del numero dei pagamenti effettuati attraverso canali alternativi al front office;
- per l'obiettivo 2) è stato identificato il volume degli incassi da riscossione ruoli per il prossimo triennio, tenuto conto anche delle previsioni normative contenute nelle relazioni tecniche per la normativa riguardante gli impatti derivanti dalle Definizioni Agevolate dei ruoli, per circa 6,4 miliardi di euro nel 2020, 9,638 miliardi di euro nel 2021 e 9,779 miliardi di euro nel 2022.
- per l'obiettivo 3) è stato identificato il rapporto tra i costi complessivi e volumi di riscossione, in termini di costo sostenuto non superiore a 13,5 euro per ogni 100 euro riscossi nel 2020.

Il piano degli indicatori – redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012 – viene rappresentato schematicamente di seguito.

Il piano degli indicatori rappresentato è coerente con i presupposti utilizzati per i principali indicatori obiettivo proposti per l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia, per l'anno 2020 rispetto alle aree strategiche individuate.

Obiettivo	Descrizione	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	>= 85%	>= 85%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	>= 85%	>= 85%
piano indicatori	Volumi di riscossione ruoli complessivi	6,400 €/mld	9,638 €/mld	9,779 €/mld
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 13,5 euro	<= 12 euro	<= 12 euro

Con riferimento ai dati consuntivi del 2020, nella tabella che segue si forniscono i livelli di conseguimento realizzati nell'esercizio per ciascun indicatore-obiettivo:

Obiettivo	Descrizione	Target 2020	Consuntivo 2020	Scostamento %
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	93,55%	+10,1%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 85%	96,56%	+11,6%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	6,400 €/mld	6,113 €/mld	-4,5%
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 13,5 euro	12,2 euro	+9,4%

Per quanto attiene i singoli obiettivi si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1: valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso

L'incidenza degli accessi ai canali remoti risulta, alla rilevazione di fine 2020, complessivamente pari al 93,55%, al di sopra del 10,1% dell'obiettivo assegnato.

Occorre evidenziare come l'obiettivo sia stato raggiunto in un contesto in alcun modo confrontabile con l'anno precedente, poiché la continua sospensione delle attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica ha ovviamente comportato una significativa riduzione dei contatti complessivi, che comunque sono stati canalizzati con successo verso i servizi remoti resi disponibili.

Nel 2020, per favorire l'utilizzo dei canali remoti, sono state realizzate alcune iniziative di tipo tecnico/infrastrutturale indispensabili per consentire l'operatività digitale dei cittadini in un contesto caratterizzato dalla ridotta possibilità di avvalersi dei servizi di sportello.

Con particolare riguardo alle istanze di rateazione, sono stati eseguiti interventi evolutivi del servizio connessi alle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), che consentono la presentazione della richiesta di dilazione anche per quei carichi oggetto di domanda di Definizione Agevolata (D.L. n. 119/2018) e per i quali il contribuente non ha adempiuto all'integrale pagamento delle rate con scadenza nel 2019. Inoltre gli interventi hanno riguardato adeguamenti dei testi dei documenti inviati ai contribuenti o la variazione delle date di scadenza delle rate rispetto a quelle originariamente previste.

Per il servizio di "Sospensione della riscossione", le principali attività svolte nel 2020 si sono concentrate sul miglioramento dell'accessibilità del form online a disposizione del contribuente nell'area riservata e sullo sviluppo di nuove funzionalità per garantire una maggiore automazione nella fase di acquisizione dell'istanza inserita.

Le iniziative di Digital Trasformation atte ad implementare l'offerta di servizi, soprattutto nel corso del 2020, hanno infatti consentito ai cittadini di accedere ai servizi online, in totale autonomia e in sostituzione di quelli erogati dalla rete

sportellare, superando in tal modo la saturazione della capacità di erogazione del servizio reso nella sola rete sportellare, contingentato per far fronte alle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia.

L'incidenza dei pagamenti effettuati dai contribuenti presso i canali diversi dalla rete sportellare dell'Agenzia risulta al 31 dicembre 2020 pari al 96,56%, con un incremento del 11,6% circa rispetto all'obiettivo annuale assegnato.

Tale valore è frutto delle iniziative di trasformazione digitale realizzate nel corso degli anni che hanno consentito, da un lato, di ampliare i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti e, dall'altro, di abilitare sui canali remoti la verifica e l'aggiornamento automatico dell'importo dovuto al momento del pagamento, assicurando al contribuente la certezza della chiusura della relativa posizione debitoria e scongiurando pagamenti in difetto o in eccesso rispetto alle somme effettivamente dovute.

L'attività di efficientamento e miglioramento dei canali di pagamento attivi nel 2020 si è focalizzata sulla migrazione alla piattaforma pagoPa di tutti i canali di pagamento. In particolare, è stato completato il passaggio al nuovo bollettino a norma pagoPA, in sostituzione di quello RAV, per tutte le tipologie di documenti esattoriali.

L'emergenza epidemiologica COVID-19 ha gioco forza mutato la propensione dei cittadini all'utilizzo di canali digitali di pagamento (CBILL e canali web di AdeR) la cui incidenza è passata da circa il 5% del totale dei pagamenti del 2019 a circa 21% del 2020, offrendo una significativa alternativa ai canali fisici quali ad esempio: la rete sportellare della stessa Agenzia (in precedenza il 7% circa, meno del 3% nel 2020) o il ricorso ai servizi offerti da Poste italiane (passata dal 42% al 34% dei pagamenti).

Obiettivo 2: massimizzare i livelli di riscossione

L'attività del servizio nazionale di riscossione, a partire dal 2006, ha fatto registrare un aumento significativo dei volumi di incasso rispetto alla gestione precedentemente affidata a società private. Da una media di 2,9 miliardi

all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005, si è passati a una media di oltre 8,26 miliardi, con l'apporto del risultato ottenuto nel 2019 di 9,863 miliardi di euro di incassi, che beneficiano dell'apporto delle riscossioni da Definizione Agevolata dei ruoli introdotta dalla normativa.

Il risultato registrato nel 2020 tuttavia, sconta necessariamente la particolare situazione venuta a generarsi per il diffondersi della pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure emergenziali, che nell'interesse di salvaguardare il tessuto sociale, economico e finanziario del Paese, hanno determinato uno stop delle attività tipiche della riscossione, quali la notifica e l'attivazione di procedure coattive, oltre a una serie di interventi che hanno fatto slittare le scadenze di pagamento, incidendo in misura più che significativa sui livelli di incasso attesi originariamente.

La previsione iniziale della riscossione per l'anno 2020, consolidata nell'ambito della programmazione deliberata a fine ottobre 2019, stimava un livello complessivo degli incassi da ruolo pari a 9.186,8 milioni di euro. Tale livello di incassi risultava coerente con quello preventivato nella programmazione occorsa per la redazione della nota di aggiornamento al DEF ed alla successiva predisposizione del Disegno di Legge di Bilancio 2020-2022.

Tuttavia, i provvedimenti di cui al D.L. n. 18/2020 ed al D.L. n. 34/2020, nonché il quadro macroeconomico derivante dalla citata emergenza sanitaria da COVID-19 hanno comportato la necessità di una completa rivisitazione delle aspettative di riscossione che, per la componente erariale, hanno trovato anche evidenza nei lavori relativi all'assestamento del Bilancio dello Stato per il 2020. Conseguentemente il volume degli incassi complessivi da riscossione ruoli stimati per l'anno 2020 è stato così fissato a 6,4 miliardi di euro, da raggiungere con il contributo degli incassi derivanti dalle misure di Definizione Agevolata, la cui stima è stata rideterminata in 2,5 miliardi di euro. Tali stime sono state assimilate negli aggiornamenti al budget economico deliberato a fine giugno 2020, successivamente approvato dall'Amministrazione Vigilante con comunicazione del 08/09/2020 dell'Ufficio Legislativo Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'indicatore obiettivo approvato, non ha potuto tuttavia tenere conto degli effetti sulla riscossione determinati dalle disposizioni emanate successivamente alla predisposizione del budget economico e dello Schema di atto aggiuntivo per l'intero 2020, che hanno determinato l'ulteriore differimento della sospensione dell'attività di riscossione dal 31 agosto a tutto il 31 dicembre 2020 (con ulteriore posticipazione al 30 aprile 2021), nonché il rinvio al 31 luglio 2021 del termine "ultimo" per il pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), e al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza nel 2021.

Sulla base degli effetti sul gettito della riscossione da ruolo stimati nelle relazioni tecniche che hanno accompagnato i provvedimenti relativi ai già menzionati interventi (D.L. n. 104/2020, D.L. n. 125/2020 e D.L. n. 157/2020), l'aspettativa di riscossione per l'esercizio 2020 è stata ulteriormente rideterminata in un valore di poco inferiore ai 5 miliardi di euro (4,94 miliardi di euro), di cui 3,4 miliardi a titolo di riscossione ordinaria e 1,5 miliardi a titolo di Definizione Agevolata.

Tutto ciò premesso, sono stati consuntivati circa 6,113 miliardi di euro che corrispondono ad un avanzamento del 95,5% sull'obiettivo annuale aggiornato contenuto nel budget 2020 di 6,400 milioni di euro e del 123,6% rispetto all'obiettivo rivisto alla luce degli ultimi interventi legislativi e delle collegate relazioni tecniche di accompagnamento. Il risultato deriva principalmente dall'andamento mensile della riscossione ordinaria che ha garantito un livello di incasso pressoché costante, per effetto in particolare, dei pagamenti relativi a rateazioni in essere. Infatti, circa la metà dei contribuenti ha continuato ad onorare il versamento di quanto dovuto nonostante la sospensione dei pagamenti e la maggiore flessibilità concessa dalla disposizione contenuta nel c.d. "Decreto Agosto", che ha portato da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione (successivamente estesa dal D.L. n. 157/2020 a tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021).

Obiettivo 3: contenere i costi per beni e servizi

3.1.1 Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi

A partire dalla riforma del sistema nazionale della riscossione del 2005, sono state attivate con successo molteplici iniziative finalizzate alla riduzione progressiva del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività.

I risultati conseguiti sono stati realizzati grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento dei costi. Infatti, esaminando i dati riportati nella tabella seguente, si nota come il costo per euro riscosso (inteso come totale costi da conto economico consolidato al netto del risultato d'esercizio) sia passato dai circa 30 euro per ogni 100 euro riscossi del 2005 sino ai 12 euro per ogni 100 euro riscossi del 2016.

Nel 2020 il costo risulta essere pari a 12,2 euro per ogni 100 euro riscossi.

Il valore raggiunto dall'indicatore a fine 2020, risulta fortemente condizionato dall'andamento del tutto particolare delle variabili nel periodo, caratterizzato da:

- un primo trimestre, in cui la riscossione si è caratterizzata per un andamento incrementale rispetto al 2019, dovuto al volume di incassi derivante dalle rateizzazioni, soprattutto quelle del 2019, che avevano registrato un picco di istanze accolte e dalla Rottamazione-ter che nel primo trimestre prevedeva il pagamento della rata di febbraio 2020;
- secondo, terzo e quarto trimestre soggetti agli effetti delle misure emergenziali emesse a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19, per contrastare le conseguenze del lockdown sulle imprese e le famiglie, che hanno sospeso le attività caratterizzanti dell'Agenzia e differito i termini per il pagamento degli impegni fiscali;
- un andamento dei costi di funzionamento che, proprio a causa della sospensione delle attività e della chiusura significativa delle sedi, hanno registrato a partire dal secondo trimestre una robusta contrazione delle spese diverse da quelle di struttura;
- svalutazioni e accantonamenti, ordinariamente appostati per adeguare

i correlati diritti e rimborsi spese al presumibile valore di realizzo in diminuzione coerentemente con il volume di attività svolte;

- saldo invertito delle imposte d'esercizio negativo per effetto delle imposte anticipate, riferite ad IRAP anticipata sui fondi iscritti in bilancio e IRES anticipata sulla perdita fiscale conseguita nell'esercizio, iscritte in quanto trovano capienza nel reddito prospettico dell'Ente.

In sintesi l'obiettivo indicato di 13,5 euro per ogni 100 euro riscossi, è stato raggiunto e superato del 9,4% in senso favorevole, potendo contare su un valore complessivo della riscossione di 6,1 miliardi di euro circa, superiore comunque alle stime contenute nelle relazioni tecniche di accompagnamento alle norme emesse nel 2020 che si attestavano complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro e su un andamento dei costi necessariamente inciso dalla contrazione delle spese di produzione dei correlati valori di svalutazione e accantonamento e dall'apporto positivo delle imposte anticipate.

Una considerazione significativa va attribuita al risultato ottenuto, negli anni, rispetto alla capacità di efficientamento del costo complessivo della riscossione, iniziata a partire dall'ottobre 2006 a seguito dell'introduzione della riforma del servizio con l'acquisizione delle allora società concessionarie private da parte pubblica, e orientata alla progressiva riduzione del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività. I risultati sono stati ottenuti grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento dei costi non a discapito del livello dei servizi erogati.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
riscossione ruoli	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4	12.700,8	10.008,7	9.862,9	6.113,3
costi esercizio (totale costi - risultato)	1.314,5	1.205,3	1.044,7	958,6	958,9	1.042,4	1.021,2	1.226,2	911,3	995,1	747,9
costo in euro per ogni 100 euro riscossi	14,8	14,0	13,9	13,4	12,9	12,6	11,7	9,7	9,1	10,1	12,2

Finalità della spesa complessiva

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la compilazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Per l'attuazione del dettato normativo in esame, occorre ricordare che le funzioni relative alla gestione del servizio nazionale della riscossione – in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita, a decorrere dal 1° luglio 2017, come previsto dal Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, dall'Agenzia delle entrate–Riscossione, subentrata a titolo universale alle sciolte Società del Gruppo Equitalia.

La missione e il programma nei quali inquadrare l'attività di riscossione tributi e le correlate previsioni di spesa sono stati identificati in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una specifica azione per il servizio di riscossione dei tributi, confermata anche per il 2020.

I riferimenti individuati sono rappresentati nella tabella seguente:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Azione	Descrizione Azione
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	007	Servizio di riscossione tributi

COFOG		
Divisione	1.	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Gruppo	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Classe	1.1.2	Affari finanziari e fiscali

▶ APPENDICE A

LA NORMATIVA DI SETTORE

ACCERTAMENTI ESECUTIVI ENTI LOCALI

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/DF del 17 aprile 2020

- *“Atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di rateazione delle somme dovute. Quesito.”.*

Con questa Risoluzione, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito *“alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, disciplinate dai commi da 796 a 801 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del medesimo art. 1.”* In tale contesto, la Risoluzione, per quanto di interesse dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, afferma, tra l'altro, che:

“Una fondamentale precisazione va svolta nel caso in cui l'ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; in tal caso, infatti, a norma dell'art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Va comunque rammentato che il comma 1-bis, dell'art. 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l'applicazione del citato art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del comma 1-bis in discorso, produce effetti a decorrere dal trentesimo

giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

Va confermata, quindi, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis del D Lgs. n. 46 del 1999."

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (c.d. "Coronavirus")

In ragione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 ("Coronavirus") e della necessità di contrastarne la diffusione, e contenerne, poi, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, sono state adottate diverse misure, che, in un primo momento, hanno riguardato alcuni territori delle regioni Lombardia e Veneto, ossia la c.d. "zona rossa", e, successivamente, sono state estese a tutta l'Italia. Ciò posto, si segnalano i principali provvedimenti emanati in materia:

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia" - GU n. 70 del 17 marzo 2020), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 24 aprile 2020, n. 27** (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – S.O. n. 16)

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 - "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. "Decreto Liquidità" - GU n. 94 dell'8 aprile 2020) convertito, con modificazioni, dalla **Legge 5 giugno 2020, n. 40** (G.U. n. 143 del 6 giugno 2020)

Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28 - "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19" (GU n. 111 del 30 aprile

2020), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 25 giugno 2020, n. 70** (G.U. n. 162 del 29 giugno 2020)

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (c.d. “Decreto Rilancio” - GU n. 128 del maggio 2020, S.O. n. 21), convertito, con modificazioni, dalla **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25/L)

Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* (c.d. “Decreto Agosto” - G.U. n. 203, S.O. 30/L del 14 agosto 2020), convertito dalla **Legge 13 ottobre 2020, n. 126** (G.U. n. 253, S.O. n. 37/L del 13 ottobre 2020)

Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020) - *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”*, convertito dalla **Legge 27 novembre 2020, n. 159** (G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020)

Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”; GU. n. 269 del 28 ottobre 2020) - *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito dalla **Legge 18 dicembre 2020, n. 176** (G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020).

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* (“**Legge di Bilancio 2021**”; G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L)

Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”* (c.d. “**Milleproroghe**”; G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020)

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (c.d. “**Sostegni**”)

Di seguito, si riassumono le previsioni contenute nei provvedimenti sopra richiamati, che afferiscono all'attività di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, disposte in materia di:

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione (D.L. n. 183/2020, art. 22-bis, comma 2; D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1)

L'art. 68, come modificato da ultimo dall'art. 22-bis, comma 2, del D.L. n. 183/2020, inserito in sede di conversione con legge n. 21/2021, e dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021, al **comma 1** stabilisce che, “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (ovvero scadenti nel periodo 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2021 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni della “ex zona rossa” indicati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020; cfr. art. 68, comma 2-bis).

I versamenti sospesi (senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato) devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.

Rate “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

L'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 41/2021 ha sostituito il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2021, in materia di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”. Sulla

scorta della modifica intervenuta, il versamento delle relative rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle definizioni in commento se effettuato integralmente:

- **entro il 31 luglio 2021**, con riguardo alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, con riferimento alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;

Viene specificato che a tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 (per cui l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per tardivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni).

Procedure esecutive presso terzi (D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 2)

L'**art. 4, comma 2, del D.L. n. 41/2021** ha modificato **l'art. 152, comma 1**, del D.L. n. 34/2021, relativo alle "*Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni*", **differendo** dal precedente 28 febbraio 2021 (termine così fissato dall'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020) **al 30 aprile 2021**, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Per effetto di tale disposizione, **sono, dunque, sospesi**, nel periodo intercorrente **tra la data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 34/2020 (vale a dire il 19 maggio 2020) e il 30 aprile 2021, gli obblighi di accantonamento in parola.**

Tenuto conto che, ai sensi della disposizione in esame, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione prima del 30 aprile 2021 termina nella stessa data del 30 aprile 2021,

gli obblighi sospesi riprendono automaticamente ad operare a decorrere dal successivo 1° maggio 2021.

Infine, **nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021** (ovvero tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2021 con riferimento ai soli soggetti aventi, alla stessa data del 21 febbraio 2020, residenza/sede legale/sede operativa nei territori dei comuni della "ex zona rossa" indicati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020), **non trovano applicazione** - ai sensi dell'art. 153 **del D.L. n. 34/2020** ("Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973") - **le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973**, avente ad oggetto le verifiche circa l'inadempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento che i soggetti pubblici devono effettuare prima di procedere ai pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d)

Ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, lett. b), come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021, "con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

- di **dodici mesi**, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- di **ventiquattro mesi**, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".

Si rammenta che l'art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020, fa riferimento:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Ciò posto, si segnala che **l'art. 5 del D.L. n. 41/2021** (nell'ambito degli "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID19", in materia di definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, ha stabilito, **al comma 8**, che "in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212", **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019, "i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"**

La disposizione di cui al richiamato comma 8, sulla scorta del successivo comma 9, si applica "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni."

Altre disposizioni di sospensione dell'attività di riscossione (D.L. n. 104/2020, art. 42-bis, art. 57, comma 15 e art. 100; D.L. n. 137/2020, art. 4-quater e art. 13-septiesdecies; Legge n. 178/2020, art. 1, commi 376-379; D.L. n. 183/2020, art. 3, comma 8)

Il **D.L. n. 104/2020**, il **D.L. n. 137/2020**, la **Legge n. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) e, da ultimo, il **D.L. n. 183/2020** (Milleproroghe) hanno dettato con riguardo,

rispettivamente, alle isole di Lampedusa e Linosa, ad eventi sismici, ai canoni delle concessioni demaniali marittime, all'edilizia residenziale pubblica e ai debiti degli enti sanitari, alcune previsioni di sospensione che, in diversa misura, impattano sulle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Nello specifico, si segnalano:

- ***l'art. 42-bis del D.L. n. 104/2020*** (inserito in sede di conversione e successivamente dall'**art. 13-septiesdecies, comma 1, del D.L. n. 137/2020**), il quale al comma 1, ha disposto che, nei confronti di "soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa" (...) "i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;
- ***in materia di eventi sismici:***
 - ***l'art. 57*** (*Disposizioni in materia di eventi sismici*), il quale, al **comma 15**, con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, prevede che, "al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica", le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da detti sismi, "nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [in materia di "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese (...)]", e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata,

*all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, **non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati***";

- **l'art. 4-quater del D.L. n. 137/2020**, il quale, al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, stabilisce che, **fino al 31 marzo 2021**, *"le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (...), le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti **non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati**"*;
- in materia di **"Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale"**, **l'art. 100 del D.L. n. 104/2020**, che, in particolare:
 - al **comma 5**, prevede, che, *"nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:***
 - a) *le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi*

- all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
- b) *le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto”;*
- **al comma 7**, stabilisce che, *“al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (...) i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio”. Ai sensi del successivo **comma 8**, la già menzionata domanda va presentata entro il 15 dicembre 2020, con successivo versamento, entro il 30 settembre 2021 dell'intero importo dovuto, se pagato in un'unica soluzione, o della prima rata, in caso di rateizzazione;*
 - al **comma 10**, dispone che la presentazione della suddetta domanda **“sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio”**.
 - in materia di **edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata**, l'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), che contiene, ai commi da 376 a 379, alcune disposizioni di interesse. In particolare:
 - **il comma 376** prevede che le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche *“sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione,*

- tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva";
- ai sensi del comma 377, qualora l'esecuzione sia già iniziata, "il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi";
 - il comma 378 stabilisce che "se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata";
 - il successivo comma 379 dispone, infine, che relativamente "a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378";
 - in materia di debiti degli enti sanitari, l'**art. 3, comma 8**, del **D.L. n. 183/2020**, che ha modificato l'art. 117, comma 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il quale ora prevede che, fino al 31 dicembre 2021, "nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive".

Comunicazioni di inesigibilità quote 2021 (D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. c)

L'art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. n. 41/2021 ha sostituito il comma 4 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al fine di disporre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, anche delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021. Ciò, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti, nel tempo, sul recupero di tali quote dalla sospensione dell'attività di riscossione in ragione dell'emergenza da Covid-19 (cfr., altresì, la proroga al 30 aprile 2021, da ultimo prevista dallo stesso art. 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021, alla lett. a) e della necessità di garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse.

Alla luce della modifica intervenuta, **l'art. 68, comma 4**, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che, in considerazione delle previsioni di sospensione contenute nei precedenti commi 1 e 2 ed *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026"*

Rateizzazioni (D.L. n. 18/2020, art. 68, commi 3-bis e 2-ter, D.L. n. 18/2020, art. 103, comma 1; D.L. n. 137/2020, art. 13-decies)

L'art. 154 del **D.L. n. 34/2020** ha introdotto nell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione"), alcune disposizioni che incidono sulle dilazioni concesse dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, disposizioni, in parte, successivamente modificate dall'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104/2020, dall'art. **1-bis, comma 1, lett. a) del D.L. n. 125/2020** - e **dall'art. 13-decies, comma 6, del D.L. n. 137/2020**, nell'ambito del quale si segnalano le disposizioni dei commi da 3 a 5.

In particolare, per effetto di tali modifiche:

- **relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate dai debitori fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di:**
 - **decadenza automatica del debitore dal beneficio** della rateazione (art. 19, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973);
 - immediata ed automatica riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto (art. 19, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973);
 - ammissibilità di nuova rateizzazione del carico se, all'atto della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate (art. 19, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973);
- si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque, delle rate previste nel piano di rateazione** (art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020, introdotto dall'art. 154, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020);
- **relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973** (art. 68, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020, introdotto dall'art. 154, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 e modificato dall'art. 13-decies, comma 6, del D.L. n. 137/2020; ciò, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 13, lettera a), del D.L. n. 119/2018. Tali dilazioni, **possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali**, alla stessa data del 31 dicembre 2019, si è determinata **l'inefficacia** delle precedenti "rottamazioni", vale a dire la **prima "rottamazione"** (art. 6 del D.L. n. 193/2016) ovvero la **"rottamazione bis"** (art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. n. 148/2017).

In considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, il comma 3-bis del D.L. n. 68/2020, introdotto dal D.L. n. 34/2020 e poi modificato dall'art. 13-decies, comma 6, del D.L. n. 137/2020, ha, così, rimosso la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento **ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 dei carichi inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle diverse definizioni**

agevolate che negli ultimi anni hanno interessato i carichi affidati all'agente della riscossione.

Quindi, la disposizione di cui al citato art. 68, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020 ora trova applicazione ai debiti relativi ai carichi inseriti nelle dichiarazioni di adesione:

- alla **“Rottamazione-ter”** (art. 3 del D.L. n. 119/2018), **anche in seguito alla riapertura dei relativi termini di adesione** (art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2019);
- alla **definizione agevolata dei carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea** (art. 5, del D.L. n. 119/2018);
- al **“Saldo e Stralcio”** (art. 1, comma 190, della Legge n. 145/2018), **anche in seguito alla riapertura dei relativi termini di adesione** (art. 16-bis, comma 2, del D.L. n. 34/2019);
- al **“Saldo e Stralcio”, ma poi automaticamente inclusi nella menzionata “rottamazione-ter” per effetto della mancanza dei presupposti per avvalersi dello stesso “saldo e stralcio”** (art. 1, commi 192, secondo periodo, e 193 della Legge n. 145/2018);
 - ✓ alla **prima rottamazione** (art. 6 del D.L. n. 193/2016);
 - ✓ alla **“Rottamazione bis”** (art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. n. 148/2017).
- **con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020, e fino al 31 dicembre 2021, l'art. 13-decies del D.L. n. 137/2020, ha previsto che:**
 - in deroga a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973 - in base al quale occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro – **tale temporanea situazione di obiettiva difficoltà sia documentata**, ai fini della relativa concessione, **nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro** (art. 13-decies, comma 3, del D.L. n. 137 /2020);
 - **i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (rispettivamente, 8 marzo 2020 e 21 febbraio 2020 con riguardo**

alla ex "Zona Rossa"), sia **intervenuta la decadenza** dal beneficio, **possano essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973**, presentando la richiesta di rateazione entro il **31 dicembre 2021**, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione (cfr. **art. 13-decies, comma 5**, del D.L. n. 137/2020). Per espressa previsione dell'**art. 13-decies, comma 4**, del D.L. n. 137/2020, con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi in queste ipotesi, gli effetti previsti dall'**art. 19, comma 3, lettere a), b) e c)**, del D.P.R. n. 602/1973 (vedi sopra) si produrranno con il mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di **dieci (anziché 5) rate**, anche non consecutive (**art. 13-decies, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020**).

Modifiche alla disciplina delle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione

Nell'ambito delle misure adottate in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnalano le **modifiche al regime generale delle rateizzazioni** concesse dall'agente della riscossione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, modifiche dirette a razionalizzare tale istituto e a renderne più organica e più funzionale la relativa disciplina. Al riguardo, l'**art. 13-decies del D.L. n. 137/2020, commi 1 e 2**, è intervenuto sulle disposizioni contenute nel citato art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

In particolare, il **comma 1** dell'**art. 13-decies del D.L. n. 137/2020**:

- alla lett. a), sostituisce il comma 1-*quater* del citato art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:
 - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

- alla lett. b), introduce, dopo il comma 1-*quater* del medesimo art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, i commi **1-*quater* 1** e **1-*quater* 2**, i quali prevedono, rispettivamente, che:

- *“non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta”* di dilazione. Il nuovo comma 1- *quater* 1 rinnova, sostanzialmente, la preclusione alla rateizzazione delle somme oggetto di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, già prevista nella precedente formulazione del comma 1-*quater* dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (sostituito dall'art. **13-*decies*, comma 1**, lett. a) del D.L. n. 137/2020) precisando, però, che tale preclusione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell'istanza di dilazione (art. 19, comma 1- *quater* 1, del D.P.R. n. 602/1973 inserito dall'art. **13-*decies*, comma 1, lett. b) del D.L. n. 137/2020**);

- il pagamento della prima rata del piano di dilazione *“determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”*.

Per effetto della nuova disposizione, pertanto - diversamente dalla precedente disciplina, che, a seguito del pagamento della prima rata, disponeva la sola *“improseguibilità”* delle procedure di recupero coattivo già avviate - tale pagamento, ai sensi del nuovo comma 1-*quater* 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, comporta invece l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, purché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati) **(art. 19, comma 1- *quater* 2, del D.P.R. n. 602/1973, inserito dall'art. 13-*decies*, comma 1, lett. b), del D.L. n. 137/2020)**.

In base a quanto disposto dal **comma 2 dell'art. 13-decies del D.L. n. 137/2020**, le predette modifiche all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 si applicano ai **provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (art. 13-decies, comma 2, del D.L. n. 137/2020)**.

Salvezza degli effetti delle attività di riscossione svolte in periodi in cui non ha operato la sospensione (D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, art. 22-bis, comma 4; D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 3)

- L'**art. 22-bis, comma 4, del D.L. n. 183/2020**, inserito in sede di conversione con legge n. 21/2021, nel recepire le disposizioni dell'abrogato D.L. n. 7/2021, ha dettato delle previsioni dirette a disciplinare **gli effetti delle attività di riscossione svolte nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021**¹⁰.

Detto art. 22-bis, comma 4 ha previsto espressamente che:

*“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo **dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso*

¹⁰ Il 15 gennaio 2021 è la data di entrata in vigore del D.L. n. 3/2021 - poi abrogato e confluito nel D.L. n. 7/2021 - che aveva in un primo momento posticipato il termine della sospensione in commento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo del citato decreto-legge n. 34 del 2020".

- Successivamente, è intervenuto **l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 41/2021**, che ha inteso disciplinare **gli effetti delle attività di riscossione svolte nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021**¹¹.

*Difatti, ai sensi del richiamato **art. 4, comma 3**, del D.L. n. 41/2021, "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal **1° marzo 2021** alla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia fino al 23 marzo 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.*

Conseguentemente:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nei periodi **dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021** e **dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021** -nei quali non ha operato la sospensione – e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

¹¹ Il 23 marzo 2021 è – come previsto dall'art. 43, comma 1, del D.L. n. 41/2021 - la data di entrata in vigore di tale decreto legge, che, all'art. 4, comma 1, lett. a), ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del precedente termine di sospensione delle attività di riscossione, ossia 28 febbraio 2021, stabilito dall'art. 22-bis, comma 2, del D.L. n. 183/2020.

- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti **negli stessi periodi**, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999;
- restano fermi gli accantonamenti effettuati dai terzi pignorati nei richiamati periodi **dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021** e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nei medesimi periodi all'agente della riscossione;
- le verifiche di cui all'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, effettuate parimenti nei periodi **dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021**, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso D.P.R., restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (D.L. n. 18/2020, art. 103, comma 1; D.L. n. 23/2020, art. 37)

L'**art. 103** del D.L. n. 18/2020 ("Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza") prevede, tra l'altro, che:

- "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"; ciò – come argomentato nella Relazione illustrativa – allo scopo "di evitare che la Pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo" (**comma 1**);
- "le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei"

procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” (**comma 1**);

- “il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”. (**comma 1-bis, introdotto in sede di conversione**).

Al riguardo, si evidenzia che, **l'art. 37 del D.L. n. 23/2020**, ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 (previsto dal comma 1 dell'articolo 103 in esame) al **15 maggio 2020**.

Stralcio debiti 2000-2010

L'**art. 4, ai commi da 4 a 9**, del **D.L. n. 41/2021** prevede uno **stralcio** dei debiti fino a **5.000 euro** affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2010**. In particolare:

- il **comma 4** stabilisce che siano automaticamente annullati - ancorché riferiti a cartelle oggetto della definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018 - **i debiti** di importo residuo, alla data (23 marzo 2021) di entrata in vigore dello stesso decreto D.L. n. 41/2021, fino a **5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi **affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**:
 - delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un **reddito** imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**;
 - dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un **reddito** imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**;
- il **comma 5** prevede che, **con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto in esame, **siano stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti** di cui al precedente comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011, il predetto DM dovrà disciplinare *“le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti”*. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012 e restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento;

- il **comma 6** dispone che, *“fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione”*;
- il **comma 7** stabilisce che, *“per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022”*;

- il **comma 8** prevede che *“restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020”*;
- il **comma 9** precisa che le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi a:
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione europea;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014) e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

Crisi d'impresa (D.L. n. 23/2020)

Nell'ambito delle misure adottate nel quadro emergenziale derivante dalla diffusione del COVID-19, si inserisce, ad opera dell'**art. 5 del D.L. n. 23/2020**, il **“Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”**, emanato in attuazione della Legge delega n. 155/2017, concernente la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 268/1942 (Legge Fallimentare) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012.

Il predetto art. 5, nello specifico, ha sostituito il comma 1 dell'art. 389 del richiamato D.Lgs. n. 14/2019, prevedendo, con carattere di generalità (salve specifiche eccezioni relative a disposizioni che non incidono sui compiti istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) lo slittamento dell'entrata in vigore del Codice medesimo al **1° settembre 2021**.

In materia, si segnala la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 29 dicembre 2020**, avente ad oggetto "*Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa*", con la quale anche a seguito del predetto rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 e tenuto conto delle modifiche alla legge fallimentare operata dall'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 125/2020 (cfr. paragrafo successivo), si forniscono:

- "*nuove istruzioni agli Uffici in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti, che sostituiscono quelle sinora impartite al riguardo*";
- "*indicazioni in ordine ai rapporti con i rappresentanti dell'imprenditore in stato di crisi e con il Commissario giudiziale, al fine di puntualizzare gli esiti delle interferenze che vengono a crearsi tra le azioni di questi ultimi e le attività istruttorie degli Uffici*";
- *indicazioni relative alla cosiddetta "finanza esterna" e al trattamento riservabile ai cosiddetti "creditori strategici"*.

Ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione

L'art. 4, comma 10, del D.L. n. 41/2021 stabilisce che, "*ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto [ossia dal 23 marzo 2021], trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari*".

Compensazioni

L'art. 5, comma 12, lett. a), del D.L. n. 41/2021 è intervenuto sull'art. 145, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ("Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973"), aggiungendovi, dopo le parole "Nel 2020", le seguenti: "e fino al 30 aprile 2021".

In virtù di tale modifica, il testo del citato art. 145, comma 1, del D.L. n. 34/2020, è ora il seguente: "Nel 2020, e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Procedure concorsuali (D.L. n. 18/2020; D.L. n. 23/2020; D.L. n. 125/2020)

Il D.L. n. 23/2020 ha dettato anche alcune previsioni in materia di procedure concorsuali e successivamente il D.L. n. 125/2020, in sede di conversione, ha apportato modifiche alla legge fallimentare. In particolare:

- l'art. 9 del D.L. n. 23/2020 dispone una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:
 - nella proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (comma 1);
- nel riconoscimento della possibilità, per il debitore:
 - a) "nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione istanza al tribunale per la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato" ai sensi dell'art. 161 del R.D. n. 267/1942, o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis dello stesso regio decreto. Il termine "decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza

- dei creditori*", ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del citato R.D. n. 267/1942 (comma 2);
- b) quando intenda modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, di depositare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, che non potranno essere superiori di sei mesi rispetto alle scadenze originarie (comma 3);
- c) se ha già ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma sesto, del R.D. n. 267/1942 (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco"), già prorogato dal Tribunale, di presentare, prima della scadenza, "istanza per la concessione di un'ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento". Un'istanza in tal senso può essere presentata anche dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182-bis, comma settimo, del medesimo R.D. n. 267/1942 (commi 4 e 5);
- d) nella possibilità, per "il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021", in un procedimento per concordato preventivo in bianco, o di una proposta di accordo di ristrutturazione, abbia ottenuto la concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l'accordo di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 161, sesto comma o all'art. 182-bis, settimo comma del R.D. n. 267/1942, di depositare, entro i suddetti termini, "un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento" ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), dello stesso regio decreto, "pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima".

In tal caso, "il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi" dell'art. 161, sesto comma, o dell'art. 182-bis, settimo comma, del menzionato R.D. n. 267/1942 (comma 5-bis).

Sulla scorta, infine, di quanto stabilito dal nuovo comma 5-ter del medesimo art. 9 in commento, "ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma" del R.D. n. 267/1942, non si applicano le disposizioni del decimo comma dello stesso

art. 161 (secondo il quale se è pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la presentazione della proposta e del piano è di 60 giorni - più breve quindi di quello ordinario compreso tra 60 e 120 giorni - prorogabili di non oltre 60 giorni);

- **l'art. 10 del D.L. n. 23/2020** (*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza*) prevede:
 - al comma 1, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, siano improcedibili;
 - al comma 2, che tali disposizioni non si applichino:
 - a) *“al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19”;*
 - b) *“all'istanza di fallimento da chiunque formulata”* ai sensi degli artt. 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del R.D. n. 267/1942;
 - c) alla richiesta presentata dal P.M., quando in essa sia contenuta la domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del R.D. n. 267/1942 o quando detta richiesta sia presentata ai sensi dell'art. 7, numero 1), del medesimo R.D. n. 267/1942 (ossia su iniziativa del pubblico ministero, *“quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore”* ovvero *“quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”*);
 - al comma 3, che, *“quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo indicato dal comma 1”* – vale a dire tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 - segue la dichiarazione di fallimento, detto periodo non venga computato nei termini previsti dagli artt. 10, 64, 65, 67 primo e secondo comma, 69-bis e 147 del R.D. n. 267/1942.

In materia di procedure concorsuali, si rammenta, altresì, quanto stabilito dall'**art. 103, comma 1-bis, del D.L. n. 18/2020**, inserito in sede di conversione, ai sensi del quale *“trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali (...)”*, il periodo di sospensione (che, per effetto della previsione di cui all'art. 37 del D.L. n. 23/2020, scade il 15 maggio 2020) disposto con riferimento ai termini dei procedimenti amministrativi dal comma 1 dello stesso art. 103 (vedi sopra).

Per quanto attiene **alla Legge Fallimentare**, si segnalano le modifiche alla medesima introdotte in sede di conversione del D.L. n. 125/2020. Precisamente, **nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e dei concordati preventivi**:

- **l'art. 3, comma 1-bis** del predetto D.L. n. 125/2020:
 - alle **lett. a) e b)**, modificando, rispettivamente l'art. 180, quarto comma e l'art. 182-bis, quarto comma, della Legge Fallimentare, ha previsto la possibilità, per il Tribunale, di omologare i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione anche laddove la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie comporti il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, e qualora, anche sulla scorta delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - **alla lett. c)**, interviene sull'art. 182-ter L.F., in materia di transazione fiscale, rispettivamente:
 - I. al primo comma, secondo periodo, precisando l'ambito del riferimento ai crediti tributari o contributivi di natura chirografaria. Per effetto della modifica recata dalla menzionata lett. c), il trattamento dei crediti tributari o contributivi non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari anche laddove tale natura chirografaria consegua a *“degradazione per incapienza”*;
 - II. al quinto comma, sostituendone il secondo periodo, con l'introduzione della previsione per cui l'attestazione del professionista designato dal

debitore, con riferimento ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, abbia ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale - profilo che deve costituire specifica valutazione da parte del tribunale;

- III. sempre al quinto comma, inserendovi un apposito periodo, che detta il criterio di individuazione dell'ufficio dell'ente previdenziale e assistenziale presso cui deve essere presentata una copia della proposta di accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione. Tale nuovo periodo prevede, infatti che *“ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata **all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore**”*.

Si segnala, inoltre, che:

- con specifico riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il già citato **art. 57 del D.L. n. 104/2020** (*Disposizioni in materia di eventi sismici*), sempre al **comma 15**, prevede che le risorse e contributi destinati alla ricostruzione, ivi individuati, *“non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”*.
- con riguardo ai territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il già richiamato **art. 4-quater del D.L. n. 137/2020**, ultimo periodo, dispone che, **fino al 31 marzo 2021**, non sono, parimenti, *“da ricomprensere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”*, le risorse e i contributi destinati alla *“ricostruzione delle aree terremotate”* in parola.

Si ricordano, infine, le disposizioni - in tema di improcedibilità e sospensione delle procedure concorsuali - dettate dalla **Legge di Bilancio 2021** (Legge n. 178/2020; cfr. art. 1, commi 376-379) nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata (vedi sopra).

Composizione delle crisi da sovraindebitamento (D.L. n. 137/2020, art. 4-ter)

In sede di **conversione del D.L. n. 137/2020**, nel medesimo è stato introdotto **l'art. 4-ter**, recante una serie di modifiche alla Legge n. 3/2012, **in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento**.

Sostanzialmente, detto **art. 4-ter** ("*Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti*") anticipa l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al più volte citato D.Lgs. n. 14/2019.

In particolare, si evidenziano le disposizioni del **comma 1 dell'art. 4-ter** in commento, le quali, ai sensi del successivo comma 2, "*trovano applicazione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione*" del D.L. n. 137/2020, vale a dire al 25 dicembre 2020. Nello specifico:

- la **lett. a)** modifica – mutuandola da quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 14/2019 - la definizione di "consumatore", di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della Legge n. 3/2012, che, è ora la seguente: "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*" (**art. 4-ter, comma 1, lett. a)**, del D.L. n. 137/2020);
- la **lett. b)** modifica l'art. 7 della menzionata Legge n. 3/2012:
 - sopprimendone il terzo periodo del comma 1, ossia la previsione ai sensi della quale, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione

- europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano - su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione - poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L. n. 137/2020);
- aggiungendo alle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura anche l'aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (cfr. art. 7, comma 2, nuova lett. d-bis), l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore; cfr. art. 7, comma 2, nuova lett. d-ter), l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi; cfr. art. 7, comma 2, nuova lett. d-quater) (art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 137/2020);
 - inserendo un **comma 2-ter**, per cui l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 3), del D.L. n. 137/2020);
 - **la lett. c)** inserisce, nella Legge n. 3/2012, **l'art. 7-bis**, introducendo, così, in questo ambito, la previsione che estende la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari (vale a dire: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto), in analogia con la disciplina già prevista nell'art. 66 del Codice della crisi d'impresa (art. 4-ter, comma 1, lett. c), del D.L. n. 137/2020);
 - **la lett. d)** interviene sull'art. 8 della Legge n. 3/2012, aggiungendovi, rispettivamente:
 - il **comma 1-bis**, per cui *"la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"*, in ordine al soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 4-ter, comma 1, lett. d) del D.L. n. 137/2020);
 - il **comma 1-ter**, prevedendo che *"la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere*

anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data" (art. 4-ter, comma 1, **lett. d**), del D.L. n. 137/2020);

- il **comma 1-quater**, per cui "quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori" (art. 4-ter, comma 1, **lett. d**), del D.L. n. 137/2020);
- il **comma 1-quinqies**, stabilendo che "l'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti" (art. 4-ter, comma 1, **lett. d**), del D.L. n. 137/2020);
- la **lett. e**) modifica l'**art. 9** della Legge n. 3/2012 e, più precisamente:
 - **al n. 1**), sostituisce il relativo comma 3-bis, che ora così testualmente recita: "Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159" (art. 4-ter, comma 1, **lett. e), n. 1**), del D.L. n. 137/2020);

- **al n. 2)** introduce nell'**art. 9** predetto:
 - o il **comma 3-bis**, riguardante l'obbligo di allegare, alla domanda di accordo di composizione della crisi, *"una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta"* (art. 4-ter, comma 1, **lett. e), n. 2**), del D.L. n. 137/2020);
 - o il **comma 3-bis.2**, prevedendo, per l'organismo di composizione della crisi, l'obbligo di indicare, nella sua relazione, *"anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera*

- e) del comma 3-bis", con l'indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 4-ter, comma 1, **lett. e), n. 2)**, del D.L. n. 137/2020);
- o il **comma 3-bis.2**, stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dia "notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti" (art. 4-ter, comma 1, **lett. e), n. 2)**, del D.L. n. 137/2020);
 - **la lett. f)** modifica l'**art. 12** della Legge n. 3/2012, inserendovi:
 - il comma 3-ter, per cui il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento "ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi" di cui all'art. 124-bis del T.U.B di cui al D.Lgs. n. 385/1993 in materia di verifica del merito creditizio, "non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore" (art. 4-ter, comma 1, **lett. f)**, del D.L. n. 137/2020);
 - il comma 3-quater, che consente al tribunale di omologare l'accordo di composizione della crisi "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria" quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, "anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" (art. 4-ter, comma 1, **lett. f)**, D.L. n. 137/2020);
 - **la lett. g)** interviene sull'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, concernente il procedimento di omologazione del piano del consumatore:
 - stabilendo, con la riscrittura del suo comma 3, che il giudice, "verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti", omologhi il piano, "disponendo per il relativo provvedimento una forma

*idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato" (art. 4-ter, comma 1, **lett. g), n. 1)**, del D.L. n. 137/2020);*

- inserendo un nuovo comma 3-bis, che riprende le sanzioni processuali per il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero violato i principi di cui all'art. 124-bis del T.U.B di cui al D.Lgs. n. 385/1993 in materia di verifica del merito creditizio. Difatti, si prevede che questi *"non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"* (art. 4-ter, comma 1, **lett. g), n. 2)**, del D.L. n. 137/2020);
- la **lett. h)** modifica l'**art. 13** della Legge n. 3/2012, in tema di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, stabilendo precipuamente che sono inseriti tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti (art. 4-ter, comma 1, **lett. h), n. 2)** del D.L. n. 137/2020);
- la **lett. i)** aggiunge il comma 7-bis all'**art. 14-ter** della Legge n. 3/2012, disponendo, nell'ambito della liquidazione dei beni, che *"il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili"* (art. 4-ter, comma 1, **lett. i)**, del D.L. n. 137/2020);
- la **lett. l)** sostituisce l'**art. 14-decies** della Legge n. 3/2012, relativo alle azioni del liquidatore, stabilendo che quest'ultimo, con l'autorizzazione del giudice:
 - eserciti o, se pendente, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione finalizzata al recupero dei crediti (art. 14-decies, comma 1);
 - eserciti o, se pendenti, prosegua *"le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"* (art. 14-decies, comma 1).

Si prevede, infine, all'art. 14-decies, comma 3, che il giudice autorizzi il liquidatore *"ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori"* (art. 4-ter, comma 1, **lett. l**), del D.L. n. 137/2020);

➤ la **lett. m)** aggiunge un ulteriore articolo alla Legge n. 3/2012, ossia l'**art. 14-quaterdecies**, con cui viene stabilita una disciplina per il debitore incapiente, applicabile esclusivamente al debitore che sia persona fisica "meritevole". Ai sensi del nuovo art. 14-quaterdecies:

- *"il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità"* (tra le quali, precisa la disposizione, non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) – *"rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento"* (comma 1);
- tale valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, *"dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* (comma 2);
- la domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l'organismo di composizione della crisi, che deve allegare:
 - *"a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare"* (comma 3);
 - una relazione particolareggiata che comprenda: *"a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore*

nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (comma 4), nonché l'indicazione della circostanza che il soggetto finanziatore, "ai fini della concessione del finanziamento", abbia o meno tenuto conto "del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2" (comma 5);

- i compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà (comma 6);
- il giudice, ai sensi del comma 7, *"assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale"* relativa alle sopravvenienze rilevanti, per accertare l'esistenza delle quali può chiedere all'organismo di composizione della crisi di compiere le opportune verifiche (cfr. comma 9);
- il decreto con il quale è concessa l'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, *"i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto"*. Si prevede, infine, che la decisione sia soggetta a reclamo da presentare al tribunale e che del collegio non possa *"far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"* (comma 8).

Con il richiamato art. 4-ter del D.L. n. 137/2020, si dispone, altresì che:

- *"nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione"* del D.L. n. 137/2020, ossia al 25 dicembre 2020, *"il debitore può presentare, fino*

*all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile". L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze del 60 per cento dei creditori (**art. 4-ter, comma 3**, del D.L. n. 137/2020);*

- *nel caso in cui intenda "modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano", il debitore "deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti" di cui all'art. 12 o di cui all'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, procede all'omologa, "dando espressamente atto delle nuove scadenze" (**art. 4-ter, comma 4**, del D.L. n. 137/2020).*

CONTRIBUTO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Nell'ambito dei provvedimenti adottati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 155 del D.L. n. 34/2020, prima, e l'**art. 1, comma 1091**, della legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) poi, hanno disposto l' "***Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022***", intervenendo sui commi 326, 327 e 328 dell'art. 1 della legge n. 145/2018.

In particolare, per effetto della modifica da ultimo recata dal citato **art. 1, comma 1091**, della Legge di Bilancio 2021, i commi **326, 327 e 328** dell'art. 1 della legge n. 145/2018, prevedono che:

- *fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-*

2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia" (comma 326);

- “qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326 (comma 327);
- “la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326” (comma 328).

RIASSETTO DELLA RISCOSSIONE NEL TERRITORIO SICILIANO

La **Legge n. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021), **all'art. 1, comma 1090**, ha dettato disposizioni in materia di “**Riaspetto della riscossione nel territorio siciliano**”.

Nello specifico, il predetto l'art. 1, **comma 1090**, relativamente a Riscossione Sicilia Spa, dispone che: *“nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell’anno 2021”*.

▶ APPENDICE B

ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE

CAD – Codice dell'amministrazione digitale

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" (c.d. CAD) reca disposizioni normative volte ad assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Agenzia delle entrate-Riscossione utilizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utili al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Al fine di consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con Circolare del 18 aprile 2017 n. 2 ha emanato l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT" da adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è adeguata alle citate Misure minime di sicurezza entro il termine previsto nella richiamata Circolare (31 dicembre 2017).

Le misure si basano sulla realizzazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale vigenti nell'Ente.

In applicazione di quanto indicato nel Capitolo 8 del "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019", AdeR si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa. A tal riguardo, a dicembre 2017 è stato approvato il documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. L'adozione del SGSI segue un approccio di tipo modulare, venendo via via implementato, a partire dalle informazioni e dai dati trattati nell'ambito dei Data Center, allocati presso le sedi di Roma e di Torino, fino ad estendersi progressivamente a tutti i dati e alle informazioni dell'Ente.

In relazione al primo perimetro SGSI poc'anzi indicato (Data Center), l'Ente – in data 5 dicembre 2019 - ha conseguito la certificazione ISO 27001 relativamente ai "Servizi IT ed ai processi di gestione del Data Center", la quale ha durata di 3 anni.

Successivamente è stato emanato il Piano Triennale 2019 - 2021 che ricalca sostanzialmente la stessa struttura del Piano precedente, con qualche aggiornamento dovuto alla sua evoluzione nel corso del biennio 2017-2018.

In precedenza, con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sono state integrate e modificate numerose disposizioni del CAD al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* - convertito con Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – con l'art. 21 ha introdotto due nuovi commi all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), dedicato all'effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

Le modifiche apportate stabiliscono che la piattaforma di cui all'art. 5 del CAD può essere utilizzata per processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, in particolare:

- la fatturazione elettronica;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

Si prevedeva altresì che le regole tecniche di funzionamento della piattaforma con modalità di certificazione fiscale fossero fissate con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri - o con decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Con D.M. 12 dicembre 2020 pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2021, n. 27 sono state definite le regole tecniche del servizio di fatturazione automatica.

Il Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, c.d. "Milleproroghe" – convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020 - all'art. 1, comma 8, stabiliva la proroga al 30 giugno 2020 dell'obbligo previsto dall'art 65 comma 2 del D.Lgs. 217/2017 per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (c.d. "pagoPA").

L' art. 24, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, ha invece disposto lo slittamento dell'obbligo dell'utilizzo del "sistema pagoPA" al 28 febbraio 2021.

Pertanto, al fine di consentire i pagamenti digitali ai cittadini, i soggetti identificati dal CAD, tra cui anche Agenzia delle entrate-Riscossione, sono tenuti entro il suddetto termine del 28 febbraio 2021 ad integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma in questione, ovvero ad avvalersi dei servizi di operatori già abilitati ad operare sulla medesima piattaforma. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale.

Il sopra citato Decreto Semplificazioni ha altresì introdotto numerosi interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, contenuti principalmente nel Titolo III "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale", mediante disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a:

- favorire la diffusione di servizi in rete,
- agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,

- assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
- rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Decreto Semplificazioni si compone di quattro Capi, il primo dei quali disciplina le norme in materia di "cittadinanza digitale, procedimento amministrativo telematico e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione", il secondo disciplina "le norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa", il terzo prevede le disposizioni in materia di "strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali" e il quarto, infine le norme in materia di "misure per l'innovazione".

Tale intervento normativo ha impresso una forte accelerazione alla trasformazione digitale del paese e, più in particolare, alla diffusione di servizi in rete al fine di assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, nonché di rafforzare l'utilizzo dei dati e di strumenti digitali.

In attuazione dei numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo e volti alla trasformazione digitale del Paese, Agenzia delle entrate-Riscossione ha intrapreso diverse iniziative volte ad attuare i principali progetti di trasformazione digitale, tra i quali giova qui ricordare che:

- da novembre 2016 AdeR ha provveduto ad integrare pagoPA nei propri sistemi informativi;
- da aprile 2016 AdeR ha integrato nei propri sistemi informativi SPID;
- AdeR in data 23 ottobre 2020 ha provveduto a trasmettere all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato l'adesione allo schema di identificazione "entra con CIE" e provvederà a aderire all'APP IO.

In data 9 settembre 2020 sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che costituiscono la nuova versione aggiornata delle regole tecniche, la cui adozione è finalizzata, tra l'altro, a favorire una maggiore diffusione del documento amministrativo digitale con conseguenze positive sui

tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi, sulla semplificazione delle attività svolte e sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), all'art. 154-bis, la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" per gli "emittenti quotati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha poi esteso l'applicazione di tale normativa alle società da questo partecipate, anche se non "emittenti quotati".

La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (nel seguito anche "Dirigente Preposto" o "Preposto") risponde all'obiettivo, insito nel dispositivo normativo, di rafforzare i controlli interni che presidiano la formazione del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, rimettendo allo stesso Preposto la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili (TUF art. 154-bis, comma 3) e, coerentemente, di mantenerne l'aggiornamento e l'efficacia nel tempo, dotandolo di adeguati poteri e mezzi.

In adesione all'obiettivo insito nella norma e agli orientamenti generali del MEF, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha a sua volta recepito la facoltà di istituire la figura del Preposto nel proprio Statuto (art. 15) e nel Regolamento di contabilità (art. 9), ciò richiede la preliminare realizzazione di definiti requisiti di controllo interno amministrativo-contabile, descritti nel seguito insieme al relativo stato di avanzamento.

In aderenza alle indicazioni normative e nello specifico contesto dell'Agenzia, il sistema di controllo interno amministrativo-contabile deve assicurare la correttezza delle rilevazioni e delle rappresentazioni contabili relative alle consistenze ed ai flussi finanziari rinvenienti dall'attività di riscossione, a presidio del corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, oltre che di quelle

relative alla gestione della stessa, confluenti nel bilancio annuale e nelle altre similari situazioni periodiche, in funzione del governo degli equilibri economici e finanziari propri. Il sistema di controllo interno così configurato risulterà poi funzionale anche all'attività di altri soggetti con compiti o responsabilità di controllo contabile (Collegio dei Revisori dei conti, Società di Revisione), facendo altresì riferimento alle attestazioni richieste dalla norma al Preposto (TUF art. 154-bis, comma 5, in particolare), in ordine all'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili, alla corrispondenza di bilanci e altri documenti rappresentativi alle registrazioni contabili e alla idoneità di questi ultimi a fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle situazioni rappresentate.

Ciò premesso, in ordine al processo di implementazione del "modello 262", di seguito si rappresentano le attività ad oggi poste in essere dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- previsione dell'incarico di revisione dei conti a carattere volontario ad integrazione del sistema dei controlli aziendale;
- implementazione del nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo che, a partire dal primo luglio 2017, si è dotata dell'apposito Settore Compliance Amministrativa al fine di realizzare il relativo modello e di istituire a regime la figura del Dirigente Preposto; contestualmente, la suddetta Direzione ha operato una riattribuzione delle competenze tra i singoli Uffici maggiormente funzionale al modello organizzativo previsto dalla legge 262/2005, anche attraverso l'integrazione verticale dei compiti e delle responsabilità amministrative, concretizzatasi con l'istituzione del Settore Coordinamento Amministrazione Regionale che integra le attività delle strutture amministrative regionali nell'effettuazione delle relative attività amministrative;
- revisione legale completa del bilancio finale delle società Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia SpA al 30 giugno 2017 e revisione dei saldi di apertura di Agenzia delle entrate-Riscossione al 1° luglio 2017, riclassificati secondo lo schema del D.Lgs. 139/2015;
- passaggio dal vecchio sistema contabile NAV al nuovo sistema integrato MS Dynamics AX, che introduce una soluzione Enterprise Resource Planning (ERP) a supporto dei processi corporate;

- emanazione della Circolare che determina il processo per la redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni economiche e patrimoniali periodiche infrannuali; il processo di redazione del bilancio di esercizio trova applicazione anche per la redazione dei bilanci intermedi, di cui all'art. 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- pianificazione delle altre circolari necessarie a regolamentare le principali fattispecie amministrative;
- messa a punto dei processi di gestione delle anagrafiche del sistema contabile (piano dei conti, dimensioni gestionali, articoli);
- redazione ed emanazione del Manuale di Contabilità, in attuazione dell'art.11 del Regolamento di contabilità approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.18 del 30 giugno 2017. Il Manuale contiene le indicazioni e le regole operative contabili applicate dalle strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione e opera il collegamento tra i processi e le voci di bilancio, ed è aggiornato annualmente, in occasione della predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio;
- predisposizione, con periodicità trimestrale, delle relazioni di rendicontazione degli adempimenti amministrativi posti in essere nel periodo e dei controlli effettuati in esecuzione delle previsioni delle relative circolari aziendali, a cui si aggiungono gli esiti delle verifiche contabili (anch'esse trimestrali) effettuate dalla Società di revisione e delle verifiche di revisione predisposte dalla struttura amministrativa in applicazione delle direttive impartite dal revisore legale dei conti;
- periodiche relazioni all'organo di controllo, sulle principali fattispecie amministrative, caratteristiche dell'operatività dell'Ente.

Il completamento del "modello 262" richiederà interventi di progettazione e attuazione da svilupparsi lungo linee "canoniche", ricorrentemente indicate nella letteratura elaborata sul tema (tra gli altri, il Documento di ricerca n.131-ter dell'Assirevi, l'analisi del Comitato Tecnico dell'Andaf, il Documento n.7/2012 di Assonime, il documento n.72 della Fondazione Aristeia) e che si sostanziano in una sequenza di attività sinteticamente descritte nel seguito.

Un elemento fondamentale di un "modello 262", qualunque sia il contesto giuridico ed organizzativo nel quale debba essere declinato, è costituito dal sistema di controllo interno amministrativo-contabile. Alla rilevazione e analisi dei processi e degli inerenti controlli interni ("Mappatura"), focalizzata sulle intersezioni e sui collegamenti dei processi e delle attività gestionali con gli adempimenti e i processi amministrativo-contabili, fa seguito l'individuazione e la valutazione dei punti di debolezza o di possibile miglioramento dei suddetti controlli ("Gap Analysis") rispetto ai requisiti richiesti dai sopra richiamati obiettivi di "qualità e rappresentatività contabile" e, in stretta successione, l'attuazione delle corrispondenti misure di adeguamento verso il modello a regime ("Remedials"). La realizzazione del modello di controllo interno si conclude con la verifica dell'effettiva operatività del sistema di controllo interno amministrativo-contabile ("Audit"), da ripetersi a cadenza periodica, a fini di aggiornamento e mantenimento in efficacia del modello.

Nel corso dell'esercizio 2019 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ha avviato una prima elaborazione delle sopra richiamate componenti di "Mappatura" e di "Gap Analysis" dei propri processi amministrativi, contabili e finanziari, per la conseguente definizione dei relativi remedials. Tali elaborazioni hanno evidenziato le problematiche operative derivanti dalla complessità dall'impianto amministrativo dell'Ente, riconducibile sia agli istituti ereditati dal regime concessorio (sistema di remunerazione, meccanismo dell'inesigibilità) sia all'evoluzione continua delle normative della riscossione (rateazione degli incassi, rottamazioni e definizioni agevolate, diversificazione di mezzi e canali di pagamento).

Nel corso del 2020 è stato avviato il consolidamento metodologico e organizzativo delle attività di verifica del sistema di controllo interno (componente "Audit"), già agite per prassi dalla costituzione dell'Ente.

Su queste basi, si ritiene che entro il prossimo triennio potrà essere realizzato un primo "modello 262" calibrato sulle specificità dell'Agenzia e integrato con altri sistemi di assicurazione della conformità a normative rilevanti per l'Agenzia (D.Lgs 231/2001, Trasparenza, ecc).

Al completamento del modello si potrà quindi procedere alla nomina del Dirigente Preposto, dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma e previa emissione del relativo Regolamento, che ne specificherà responsabilità, poteri, mezzi e le relazioni, funzionali e di riporto, gli Organi di gestione e controllo dell'Agenzia, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori dei conti (cui va aggiunta, per la funzione esercitata, la Società incaricata della revisione contabile volontaria).



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
AL 31 DICEMBRE 2020**

Signori componenti del Comitato di Gestione, abbiamo ricevuto, nei termini previsti dallo Statuto, il progetto di bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020, che il Presidente sottopone alla vostra delibera.

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Inoltre, sono stati allegati al bilancio d'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

- a) conto consuntivo in termini di cassa;
- b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal DPCM 18 settembre 2012;

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2020 registra un utile d'esercizio pari ad euro 387.136.

Tale utile, è completamente destinato al riversamento allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato come previsto dall'art. 1, comma 6 bis, del DL n. 193/2016, in relazione alle misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio, nel corso dell'esercizio, ha esercitato le funzioni e svolto le attività di cui all'art. 2403 del codice civile nonché quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

Inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

L'art. 1, comma 5 bis, del DL n.193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione da applicare al nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, a far data dalla sua istituzione, l'Ente applica i principi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal DLgs n. 139/2015. Inoltre, l'applicazione dei principi contabili all'Ente consegue dalle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal DLgs n. 159/2015, riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio gestionale dell'Ente:

- dapprima, l'art. 9, comma 5, del citato decreto ha previsto da parte di Agenzia delle Entrate, titolare della funzione di Riscossione, l'erogazione all'ente strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il triennio 2016-2018, di un contributo in conto esercizio, per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
- quindi l'art. 1, commi 326, 327 e 328, della L. 145/2018 ha previsto, per il triennio 2019-2021, l'erogazione della quota del contributo suindicato non fruito nel triennio precedente.

Medesimo obiettivo persegue la prevista emanazione dei decreti ministeriali per l'aggiornamento delle tabelle di rimborso forfettario delle spese di cui al combinato disposto dall'articolo 17 del DLgs 112/1999 e del Decreto Ministeriale 21 novembre 2000, in cui ricomprendere anche il rimborso dei costi posti a carico dell'Agente della riscossione attualmente non remunerati.

A completamento del quadro normativo e contabile di riferimento, il Ministero dell'Economia e delle finanze, su sollecitazione dell'Ente e con efficacia vincolante, ha emanato il proprio parere di legittimità del trattamento contabile e della competenza economica della distribuzione nel tempo degli aggi. Infatti, la distribuzione nel tempo degli aggi è stata modificata dalla normativa straordinaria in merito alla definizione agevolata dei carichi, prevista dal DL n. 193/2016 e dal DL 148/2017 "c.d. rottamazione delle cartelle", alterando l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente, cui l'intero sistema normativo degli aggi è finalizzato.

Il citato parere pertanto prendendo atto che "le entrate dell'Ente previste dalla normativa vigente" e, più in generale, "il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione" sono finalizzate ad assicurare "l'equilibrio economico-finanziario previsto dall'articolo 1, comma 5, del DL 193/2016" e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte, ha approvato il comportamento contabile dell'Ente in materia di ripristino – mediante risconto - della competenza economica degli aggi secondo la distribuzione temporale vigente prima della suddetta normativa straordinaria.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 è stato, quindi, redatto secondo i principi contabili nazionali aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013/UE, la cui applicazione deve tenere conto della suddetta normativa di comparto.

Pertanto nel bilancio gli aggi riferiti alla Definizione Agevolata sono stati rappresentati come "ricavi anticipati". Infatti, come meglio descritto nel paragrafo "Rappresentazione contabile degli aggi su riscossioni da Definizione Agevolata" della Relazione sulla Gestione, per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata, è stata effettuata una rettifica dei ricavi che ha permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione ripristinando l'originario equilibrio economico e finanziario del sistema degli aggi e quindi dell'Ente.

Ciò coerentemente con il comportamento contabile già tenuto per il bilancio chiuso al 31.12.2019 approvato dal Ministero vigilante.

Nel corso del 2020, inoltre, tenuto conto dell'impatto che ha avuto la sospensione dell'attività di riscossione sui conti dell'Ente, sono stati introdotti dei meccanismi integrativi delle ordinarie forme di remunerazione, volti a garantire la continuità operativa dell'Ente, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione:

- dapprima l'articolo 155 del D.L. 34/2020 ha integrato il contributo all'ammontare massimo di 300 milioni;
- tale importo è stato integrato fino alla quota di 450 milioni dalla recente Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per il triennio 2020/2022. La ripartizione del contributo è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a 38 milioni di euro per l'anno 2022.

La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per il successivo 2021 e parimenti per il 2022.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha anche stabilito che l'erogazione di tale contributo all'Ente può essere effettuata in acconto per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, ad esito della deliberazione del bilancio semestrale, oltre che a saldo all'approvazione del bilancio annuale.

È comunque attivo un accordo di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede, per conseguire oltre che l'equilibrio economico anche quello finanziario, la possibilità di richiedere tale anticipazione anche sulla base

dei bilanci infrannuali, sempre nel limite complessivo previsto e maturato per ogni annualità.

Atteso quanto sopra, nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

In sintesi, il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall'art. 2423- bis del codice civile, ed in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (going concern);
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio;
- gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza economica, come definito dalle norme di comparto, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall'art. 2424-bis del codice civile;
- i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-bis del codice civile;
- non sono state effettuate compensazioni di partite;
- la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile.

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui all'art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda.

Infine, come confermato nella lettera di attestazione ricevuta dall'Ente per la revisione del bilancio, Agenzia delle entrate-Riscossione non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Osservazioni in merito al bilancio d'esercizio e alla relazione sulla gestione

Nei prospetti che seguono si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2020.

Stato Patrimoniale

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	71.873.920	76.208.852
I Immobilizzazioni Immateriali	15.774.525	18.278.780
II Immobilizzazioni materiali	50.679.278	51.750.177
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	5.420.117	6.179.895
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.582.591.195	2.766.822.798
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.570.730.487	2.677.145.388
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	103.845	119.349
IV - Disponibilità liquide:	11.756.863	89.558.061
D) RATEI E RISCONTI	8.006.712	6.505.977
TOTALE ATTIVO	2.662.471.827	2.849.537.627

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto:	357.705.849	358.712.540
B) Fondi per rischi e oneri:	414.884.510	427.854.321
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.412.408	14.606.048
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.817.619.362	1.949.863.237
E) Ratei e risconti	57.849.698	98.501.481
TOTALE PASSIVO	2.662.471.827	2.849.537.627

Conto Economico

CONTO ECONOMICO (valori espressi in euro)	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	741.882.026	992.697.807
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	770.385.843	949.994.438
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(28.503.817)	42.703.369
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.357.806	(41.265.788)
21) Utile (perdite) dell'esercizio	387.136	1.393.827

Nel seguito l'analisi delle voci più significative dello **Stato Patrimoniale** e del **Conto Economico** che evidenziano quanto segue:

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Sono costituite da:

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	1	(1)
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.042	14.776	(2.734)
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7	7	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.515	3.418	97
7) Altre	211	77	134
TOTALE	15.775	18.279	(2.504)

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferibili agli investimenti relativi a sviluppi software ed alla manutenzione evolutiva del sistema gestionale di riscossione, necessari a rispondere alle esigenze dell'Ente ed a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, in ottica di miglioramento continuo e di costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore.

Il Collegio ha espresso il proprio consenso per la capitalizzazione in bilancio dei costi pluriennali.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Sono costituite da:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Terreni e Fabbricati	44.467	46.113	(1.646)
2) Impianti e macchinari	483	464	19
4) Altri beni	5.729	5.173	556
TOTALE	50.679	51.750	(1.071)

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici nonché dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche ICT indirizzate a perseguire obiettivi di standardizzazione delle infrastrutture e dei processi

ICT e, al contempo, garantire la riduzione dei costi operativi.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono costituite da:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1. Partecipazioni	-	-	-
2. Crediti	2.568	2.523	45
3. Altri titoli	2.852	3.657	(805)
TOTALE	5.420	6.180	(760)

La voce dei Crediti si riferisce ai depositi cauzionali alla data di chiusura del bilancio.

La voce Altri titoli, invece, si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari.

ATTIVO CIRCOLANTE

I Crediti dell'attivo circolante sono esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da:

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
II Crediti	2.570.730	2.677.145	(106.415)
III Attività finanziarie no immobilizzazioni	104	119	(15)
IV Disponibilità liquide	11.757	89.559	(77.802)
TOTALE	2.582.591	2.766.823	(184.232)

Crediti

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Verso clienti	2.011.569	2.220.687	(209.118)
5-bis) Crediti tributari	44.465	5.472	38.993
5-ter) Imposte anticipate	26.323	-	26.323
5-quater) Verso altri	488.373	450.986	37.387
TOTALE	2.570.730	2.677.145	(106.415)

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie. Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista

l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente, tali crediti sono vantati nei confronti di primari gruppi bancari ex soci. Il Collegio - acquisita la relazione del Comitato Indennizzi riguardante l'aggiornamento sullo stato delle azioni poste in essere per la gestione e la risoluzione delle problematiche degli indennizzi contrattuali - ha rappresentato all'Ente la necessità di procedere ad una rapida conclusione delle trattative con gli ex soci ovvero di assumere, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, le opportune iniziative giudiziali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	104	119	(15)

Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare delle seguenti partecipazioni, in precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.:

- una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.;
- una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a.;
- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del valore delle partecipazioni di cui Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare:

C) III 4. Altre partecipazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Riscossione Sicilia SpA	-	-	-
Stoà SpA	66	66	-
Gecap SpA	37	52	(15)
Global Service Solofra SpA	1	1	(0)
Sogesi SpA	0	0	-
TOTALE	104	119	(15)

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è proseguita l'attività per l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., in quanto non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito dell'esercizio ex lege del diritto recesso, Stoà S.c.p.a., nel mese di febbraio

2020, ha determinato ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile il valore di liquidazione della quota in euro 0,14 per azione. Successivamente, nel mese di gennaio 2021, la medesima società ha effettuato il pagamento dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, realizzando così una plusvalenza di cessione pari ad euro 2.711,15. Per quanto riguarda le altre partecipazioni ancora detenute, si tratta di società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento a SO.GE.SI., si specifica che dalla liquidazione della società, che presenta un deficit patrimoniale, non deriveranno ulteriori oneri a carico dell'Agenzia. Infine, la Riscossione Sicilia S.p.a. - essendo incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia anche ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del D.L. n. 203/2005 - è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, mantiene la propria partecipazione, pur residuale, al capitale della società.

Disponibilità liquide

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l'Istituto Tesoriere e nel c/c postale, come di seguito rappresentate:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi bancari	5.391	65.173	(59.782)
Depositi postali	2.899	15.679	(12.780)
Denaro e valori in cassa	3.467	8.707	(5.240)
TOTALE	11.757	89.559	(77.802)

Detti importi trovano corrispondenza con le rispettive certificazioni di conto corrente postale e bancario di fine esercizio.

Ratei e Risconti Attivi

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
1) Ratei attivi	26	40	(16)
2) Risconti attivi	7.981	6.466	1.517
TOTALE	8.007	6.506	1.501

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione, licenze software e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative ad esercizi successivi al 31 dicembre 2020.

Patrimonio netto

Il patrimonio, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è rappresentato dal Fondo di Dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia confluito nel patrimonio dell'Ente all'atto della sua costituzione.

A) PATRIMONIO NETTO (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
I Capitale - Fondo di dotazione	354.570	354.570	-
VI Altre riserve, distintamente indicate	2.749	2.749	-
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	387	1.394	(1.007)
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
TOTALE	357.706	358.713	(1.007)

Il flusso di movimentazione del Patrimonio netto è riportato nel seguito:

PROSPETTO VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2020	Capitale	Altre riserve	Utile (Perdita) d'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 01/01/2020	354.570	2.749	1.394	358.713
Incremento	-	1.394	(1.394)	-
Incremento da destinazione risultato d'esercizio		1.394	(1.394)	-
Altri incrementi				-
Decremento	-	(1.394)	-	(1.394)
Versamento effettuato art.1 c.6 bis DL 193/2016- contenimento spesa pubblica	-	(1.394)		(1.394)
Altri decrementi				-
Utile (Perdita) d'esercizio			387	387
Saldo finale al 31/12/2020	354.570	2.749	387	357.706

Nel flusso viene rappresentato il versamento effettuato il 02 ottobre 2020, ad esito dell'approvazione da parte del MEF del bilancio di Agenzia delle entrate – Riscossione al 31 dicembre 2019.

Fondi per rischi e oneri

Tale posta è così costituita:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Fondi per contenzioso esattoriale	295.784	301.398	(5.614)
Fondi per altri contenziosi	13.055	14.748	(1.693)
Altri fondi	105.015	110.563	(5.548)
TOTALE	413.854	426.709	(12.855)

Con riferimento agli Altri fondi per rischi ed oneri, la voce si riferisce principalmente ai fondi per contenzioso esattoriale che accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei

rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti all'attività di riscossione.

La riduzione del fondo, rispetto al 2019, è da imputarsi alla riduzione del numero dei ricorsi in ingresso a causa della sospensione delle riscossioni decretata a supporto ai contribuenti durante l'emergenza sanitaria.

Con riferimento alla stima del fondo, il Collegio, nel valutare positivamente il lavoro di aggiornamento effettuato sul sistema di Agenda Legale, auspica che venga prodotto un ulteriore affinamento degli elementi valutativi presi a base del calcolo degli stanziamenti.

Trattamento di fine rapporto

La voce riguarda l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	44.196	31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	14.412	14.606	(194)

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Debiti

Sono costituiti da:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
4) Debiti verso banche	774.319	781.803	(7.484)
5) Debiti verso altri finanziatori	13.219	14.390	(1.171)
7) Debiti verso fornitori	128.975	147.611	(18.636)
12) Debiti tributari	13.560	35.135	(21.575)
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.886	26.622	(736)
14) Altri debiti	861.660	944.302	(82.642)
TOTALE	1.817.619	1.949.863	(132.243)

I Debiti verso banche trovano corrispondenza con le rispettive certificazioni di conto corrente bancario di fine esercizio.

La voce è costituita principalmente da:

- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre; l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore al limite fissato per il ricorso all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi del bilancio previsionale.

I debiti verso le banche hanno subito una contrazione rispetto al precedente esercizio dovuta principalmente agli incassi da Definizione Agevolata.

- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal D.L. 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti.

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA.

La voce Altri debiti, si riferisce principalmente a somme da lavorare per circa euro 366 milioni, o da riversare, per circa euro 185 milioni, agli Enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2020, riversati nel mese di gennaio 2021, nonché ai debiti infruttiferi verso Agenzia e Inps, risultanti dalla trasformazione degli ex strumenti partecipativi, per complessivi euro 144 milioni circa.

Ratei e risconti passivi

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.

E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Ratei passivi	627	672	(45)
Risconti passivi	57.223	97.829	(40.606)
TOTALE	57.850	98.501	(40.651)

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. Nell'esercizio viene registrato un decremento per effetto della rilevazione dei risconti riferiti agli incassi da definizione Agevolata 2020, al netto della ricaduta dei risconti di competenza del 2020, ma riferiti a incassi 2017, 2018 e 2019.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 è di euro. 741.882 ed è così composto:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	470.539	889.825	(419.286)
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	271.343	102.873	168.470
TOTALE	741.882	992.698	(250.816)

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferisce principalmente agli aggi da riscossione ruoli, che rappresentano la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione, e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

La flessione dei proventi è da riferirsi agli effetti della sospensione delle riscossioni disposta dal Governo. In particolare, il decremento degli aggi per 251,1 milioni e dei rimborsi spese e diritti di notifica per 153,6 milioni di euro.

L'Ente ha mantenuto l'equilibrio economico nell'esercizio 2020 grazie alla rilevazione, per la quota maturata di 207 milioni di euro, del contributo specificamente previsto dalla L. 145/2018 al fine di assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal punto di vista finanziario, l'Ente ha ricevuto da Agenzia delle entrate un'anticipazione di tale contributo prima dell'approvazione del bilancio 2020. In particolare:

- 100 milioni di euro nel mese di dicembre 2020 sulla base delle risultanze della situazione economico – patrimoniale al 30 giugno 2020;
- 78 milioni di euro nel mese di febbraio 2021, sulla base delle risultanze della situazione economico - patrimoniale al 30 settembre 2020.

La quota residua, pari a 29 milioni di euro, sarà erogata ad esito dell'approvazione del presente bilancio.

Costi della produzione

I Costi della produzione ammontano ad euro 770.386 come rappresentati nella tabella che segue:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.534	1.509	25
7. Per servizi	101.840	162.852	(61.012)
8. Per godimento di beni di terzi	52.036	53.966	(1.930)
9. Per il personale	485.433	496.111	(10.678)
10. Ammortamenti e svalutazioni	21.737	98.310	(76.573)
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	3.775	39.207	(35.432)
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	104.031	98.039	5.992
TOTALE	770.386	949.994	(179.608)

I costi della produzione sono composti prevalentemente da:

Costi per il personale che include le competenze maturate nell'esercizio, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili della retribuzione, tra cui l'adeguamento degli oneri per premi di anzianità maturati, e dagli oneri sociali maturati sulle stesse competenze;

Costi per servizi riferiti principalmente ai costi sostenuti per l'attività esattoriale per postalizzazione e notifica ed a spese di rappresentanza legale per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale;

Altri Costi riconducibili essenzialmente agli oneri relativi al godimento beni di terzi, agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva nonché agli oneri di soccombenza nei giudizi di contenzioso esattoriale sostenuti nell'esercizio.

Con riferimento agli accantonamenti per rischi, la voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

Va rilevata una flessione dei costi di produzione per circa 180 milioni di euro, in relazione alla sospensione dell'attività di riscossione nell'esercizio. Tale sospensione, infatti, ha avuto effetto sia sulla riduzione dei costi diretti di riscossione (postalizzazione e notifica), ma anche sui costi del personale, tenuto conto dell'incremento dei permessi straordinari, retribuiti dall'INPS, estesi in termini di giornate fruibili durante l'emergenza sanitaria, oltre alla riduzione delle indennità riferite alle missioni e agli straordinari. Inoltre, la flessione dei crediti di riscossione ha ridotto anche la misura delle relative svalutazioni e il minor numero di ricorsi in ingresso, sempre ad esito della sospensione delle attività di riscossione, ha ridotto la misura degli accantonamenti su contenzioso esattoriale.

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	6.424	3.758	2.666
17. Interessi e altri oneri finanziari	(3.875)	(3.756)	(119)
17-BIS. Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE	2.549	2	2.547

I proventi finanziari sono composti prevalentemente da Interessi attivi bancari e dai proventi finanziari da attualizzazione crediti.

Gli Interessi e altri oneri finanziari si riferiscono agli oneri finanziari registrati sulle operazioni di finanziamento nella forma di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2020 e sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2019 - 31/12/2019	Variazione
Valori in €/mgl	26.358	(41.266)	67.624

Al 31 dicembre 2020 non vengono rilevate imposte correnti IRES e IRAP in presenza di una perdita fiscale, sulla quale viene registrata IRES anticipata per circa 9 milioni di euro; a questa si aggiunge IRAP anticipata, relativa ai fondi iscritti in bilancio, pari a circa 17 milioni di euro. L'ammontare complessivo delle imposte anticipate confrontato con il saldo 2019 che esponeva imposte correnti per 41,3 milioni di euro determina una variazione fra i due esercizi di 67,6 milioni di euro.

Consuntivazione costi COVID

A seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, manifestatasi a partire da febbraio 2020, l'Ente ha attivato delle misure di prevenzione in conformità alle disposizioni emanate dalle autorità di Governo, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto anche degli accessi da parte di terzi presso gli sportelli. Tali misure, descritte nel paragrafo "Emergenza epidemiologica da COVID-19" della presente Relazione sulla gestione, hanno determinato un significativo impatto sugli oneri dell'esercizio.

In particolare, è stato necessario, di concerto con i medici competenti:

- avviare procedure acquisitive per l'approvvigionamento dei materiali e dei dispositivi necessari a garantire le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali:

- termoscanner e termometri laser per la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e dei fornitori in ingresso alle sedi dell'Ente;
 - dispenser e soluzione alcolica per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
 - mascherine chirurgiche, filtranti lavabili (prodotte ai sensi dell'art. 16 D.L. 17/3/2020 n. 18) e mascherine protettive FFP2 per eventuali mansioni che potrebbero essere esposte ad una maggiore vicinanza con i contribuenti, sia pur nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 - guanti monouso e visiere;
 - plexiglass di protezione per le postazioni aperte ai contribuenti;
- procedere all'igienizzazione delle sedi e alle attività di pulizia e sanificazione giornaliera attraverso la formalizzazione, nell'ambito dei contratti di appalto già operanti, di un incremento dei servizi con indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio con particolare attenzione alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico;
 - procedere alla "sanificazione speciale certificata" per tutti gli ambienti di lavoro in tempo utile per la riapertura delle sedi e degli sportelli.

Oltre a tali oneri, strettamente connessi alla protezione personale, l'Ente ha dovuto ampliare le linee dati e le dotazioni di PC personali, per permettere l'attività lavorativa in *smart working*, avviata a partire dal mese di marzo, per limitare la presenza del personale presso gli uffici.

Nella tabella riportata a pag. 21 vengono rappresentati gli acquisti effettuati nell'esercizio 2020 e il relativo impatto a conto economico.

Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata

Nel bilancio al 31 dicembre 2020, come già nei bilanci a partire dal 2017, l'Ente ha registrato gli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione ("c.d. rottamazione delle cartelle").

Tali proventi da Definizione Agevolata nel corso degli anni sono risultati imputabili per circa 1/3 a riscossione "sostitutiva" di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione "aggiuntiva".

Pertanto, con riferimento alla riscossione "sostitutiva" di piani di rateizzazione già

concessi, i ricavi da Definizione Agevolata sono stati rettificati e rinviati agli esercizi successivi:

- nel bilancio 2017 per un importo pari a 114,9 milioni di euro
- nel bilancio 2018 per un importo pari a 62,8 milioni di euro;
- nel bilancio 2019 per un importo pari a 3,6 milioni di euro.

Tali importi rappresentano la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, ricondotti alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Nel bilancio 2020 sono stati rilevati maggiori aggi per competenza, rivenienti dalla rettifica degli esercizi precedenti, per un import pari a 41,2 milioni di euro.

Nel bilancio 2020 non sono stati rettificati ulteriormente aggi per proventi anticipati, in quanto per la Rottamazione-ter la durata dei piani di rateazione della DEFAGE risulta sostanzialmente in linea con la durata originaria degli stessi.

Attività di vigilanza effettuata nel corso dell'esercizio

Il Collegio, nel corso dell'esercizio che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2020, ha verificato che l'attività dell'organo di governo e del *management* dell'Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando alle riunioni del Comitato di gestione ed esaminando le relative deliberazioni.

Al riguardo, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, in adempimento ai propri compiti ha, tra l'altro:

- acquisito dal Presidente e dai dirigenti preposti, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Ente e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- verificato l'adempimento degli obblighi previsti a carico dell'Ente dalle norme di legge, statutarie e regolamentari nonché dalla Convenzione stipulata con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verificato l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme di contenimento della spesa secondo le previsioni del D.L. 193/2016;
- acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette e raccolta di informazioni;
- valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso del 2020 sono state regolarmente eseguite, con il supporto della società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa, le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

Inoltre:

- il **conto consuntivo in termini di cassa**, che fa parte integrante del bilancio dell'Ente è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario ed è conforme all'allegato 2 del D.M. 27 marzo 2013 (artt. 8 e 9);
- il **rapporto sui risultati**, che fa parte integrante del bilancio dell'Ente, evidenzia, in apposito prospetto, la finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91;

- con riferimento agli adempimenti derivanti dall'art 1 comma 867 della Legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui) e dall'art. 7, comma 4-bis del D.L. 35/2013 (assenza posizioni debitorie) così come modificato dall'art 50 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge n. 157 del 19.12.2019, sono state effettuate le corrispondenti segnalazioni sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali entro la scadenza prevista del 31 gennaio 2021.
- l'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa secondo il prospetto che segue. Al riguardo si rappresenta che nel mese di ottobre 2020, ad esito dell'approvazione del bilancio 2019, è stato effettuato il versamento dell'utile registrato dall'Ente, pari a Euro 1.393.827,07, allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.
- l'Ente ha riportato in relazione sulla gestione la scheda prevista dalla Circolare n. 9/2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato con riferimento all'esercizio 2020:

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A
Versamenti previsti per l'anno 2020

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)	714.614	71.461	786.075
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)	4200	420	4.620
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	718.814	71.881	790.695
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte ai consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6 comma 7 (incarichi di consulenza)	1.038.164	103.816	1.141.980
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	447.662	44.766	492.428
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		-	-
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	2.748.657	274.866	3.023.523
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	417.600	41.760	459.360
Totale	4.652.083	465.208	5.117.291
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	12.342.600	1.234.250	13.576.750
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi int)	6.171.250	617.125	6.788.375
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			26.273.112
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	importo da versare 2020		
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	181.320		
<i>Si precisa che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016, il versamento delle somme provenienti dai risparmi di spesa sarà effettuato nei limiti del risultato d'esercizio approvato.</i>			

- ad approvazione del presente bilancio, con riferimento all'art. 1, comma 6 bis del D.L. 193/2016, dovrà essere riversato l'intero importo dell'utile dell'esercizio pari a euro 387.135,97;
- ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, I valori medi di riferimento degli oneri sostenuti per il triennio 2016-2018 a confronto con i dati di budget e consuntivi per l'esercizio 2020, al netto degli oneri sostenuti a fronte dell'emergenza sanitaria. A tal proposito si evidenzia che le spese sostenute per l'emergenza da COVID-19, a prescindere dalla loro natura, sono da considerarsi escluse dai vincoli introdotti dalla Legge n. 160/2019:

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Media triennio 2016-2018	Budget 2020	di cui per emergenza Covid	Budget 2020 al netto emergenza Covid	Consuntivo 2020	di cui per emergenza Covid	Consuntivo 2020 al netto emergenza Covid
Dati in euro										
6) PER MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI	1.621.847	1.567.975	1.392.149	1.527.324	1.167.770	120.000	1.047.770	1.534.302	989.670	544.632
7) PER SERVIZI	23.399.932	22.502.386	22.438.591	22.780.303	25.017.887	2.910.504	22.107.383	19.405.522	1.953.737	17.451.784
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	39.030.539	36.848.164	35.731.600	37.203.434	38.247.193	-	38.247.193	35.195.905	-	35.195.905
Totale voci B6 B7 B8 - Consumi intermedi	64.052.318	60.918.524	59.562.340	61.511.061	64.432.851	3.030.504	61.402.347	56.135.729	2.943.407	53.192.321
					Variazione rispetto al vincolo	-	108.714			- 8.210.026
					Variazione % rispetto al vincolo		-0,2%			-13,3%

- la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per Missioni e Programmi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;
- l'Ente ha adempiuto a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione del sistema contabile.
- con riferimento all'istituzione del dirigente preposto ai sensi della L. 262/2005, facoltativa per l'Ente, si rinvia alla Appendice B della Relazione al bilancio che consuntiva le iniziative poste in essere per conseguire progressivamente i requisiti richiesti dalla norma.
- Infine, a nostro giudizio, la relazione sulla gestione, la cui predisposizione è responsabilità del Presidente, è coerente con il bilancio d'esercizio dell'Ente al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento alla emergenza sanitaria ed economica da Covid 19, occorsa a partire dei mesi di febbraio-marzo 2020 e tutt'ora perdurante, il Presidente ha descritto nelle opportune sezioni della relazione di gestione i gravi accadimenti occorsi e le conseguenze prevedibili per ADER anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi emanati dal governo.

In particolare, a partire dal mese di febbraio con vari successivi provvedimenti è stata disposta una generale sospensione dell'attività di riscossione fino al 1° settembre 2020, con conseguente notevole impatto sulla gestione dell'ente.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio gestionale di ADER, il decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, ha previsto, a ristoro dei mancati ricavi dell'Agazia, una integrazione del contributo straordinario già previsto dalla normativa vigente, in misura tale da garantire il mantenimento del necessario equilibrio economico, finanziario e patrimoniale nel periodo 2020-2022.

Successivamente, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito l'integrazione a 450 milioni di euro, anziché 300 milioni di euro, del contributo per il triennio 2020-2022, per far fronte all'ulteriore sospensione delle attività di riscossione anche oltre il 31 dicembre 2020. La ripartizione del contributo prevista nel triennio 2020-2022 è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 112 milioni di euro per l'anno 2021 e 38 milioni di euro per l'anno 2022.

Quanto sopra, assicura in modo sostanziale la continuità aziendale, tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale dell'attività esercitata da ADER.

Dal punto di vista finanziario, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come anticipato, ha anche stabilito che l'erogazione di tale contributo all'Ente può essere effettuata in acconto per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, ad esito della deliberazione del bilancio semestrale, oltre che a saldo all'approvazione del bilancio annuale. È, inoltre, attivo un accordo di cooperazione tra l'Agazia delle entrate e l'Agazia delle entrate-Riscossione che prevede, per conseguire oltre che l'equilibrio economico anche quello finanziario, la possibilità di richiedere tale anticipazione anche sulla base dei bilanci infrannuali, sempre nel limite complessivo previsto e maturato per ogni annualità.

Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si segnala, in particolare, il recente *Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 e che, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, è entrato in vigore il 23 marzo 2021. Gli impatti di tale decreto, sia gestionali che contabili, sono in corso di analisi da parte dell'Ente, tenuto anche conto delle eventuali modifiche che saranno apportate dalla legge di conversione e dai relativi decreti attuativi.

Per quanto poi attiene al presidio degli aspetti sanitari della Pandemia, per il quale l'ente ha tempestivamente costituito un Comitato di crisi cui hanno partecipato i rilevanti esponenti aziendali, il Collegio ha ricevuto informative dettagliate sull'applicazione dei protocolli sanitari via via vigenti per la tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro.

L'attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a causa dell'emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini.

In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un ampio uso di smart working; (ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato elettronico trasmessaci da remoto; (iii) l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di governance.

Approvazione del bilancio

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, vista la relazione sui controlli e la relazione al bilancio emesse della società di revisione che svolge l'attività di revisione volontaria, attestata la corrispondenza del Bilancio d'esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l'equilibrio di bilancio, non ha obiezioni all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 dell'Ente da parte del Comitato di Gestione.

Roma, 15 aprile 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to Pres. Massimo Lasalvia

f.to Dott. Iacopo Lisi

f.to Dott. Giampiero Riccardi